

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Farei i conti con i giovani. Censimenti ed esclusione sociale in Marocco

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1769370> since 2021-01-27T10:56:41Z

Publisher:

Qui Edit

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Fingerprints

Tecniche di identificazione
e diritti delle persone

a cura di
Simona Berhe ed Enrico Gargiulo



Qui Edit

Fingerprints

Tecniche di identificazione e diritti delle persone

A cura di:

Simona Berhe ed Enrico Gargiulo

Contributi di:

Alessandro Buono, Umberto Signori, Gaetano Morese, Michele Di Giorgio, Elisabetta Fiocchi Malaspina, Agostina Latino, Emanuela Dal Zotto, Roberto Beneduce, Irene Bono.

*

Peer reviewers:

Livio Antonielli, Sara Borrillo, Giuseppe Campesi, Laura Di Fiore, Valeria Ferraris, Miguel Mellino, Claudio Povoio, Giovanna Tosatti

QuiEdit
Verona 2020

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



Copyright© by QuiEdits.n.c.

Verona, via S. Francesco, 7

Bolzano, piazza Duomo, 3

Italy

www.quiedit.it e-mail: informazioni@quiedit.it

Edizione I - Anno 2020.

Finito di stampare nel mese di settembre 2020

ISBN: 978-88-6464-581-0

La riproduzione per uso personale, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, è consentita esclusivamente nei limiti del 15%.

Il presente volume si inserisce nella collana di studi *Matrix Studies*, pubblicata con l'intento di valorizzare le opere, collettive e monografiche, di storici, sociologi, politologi, giuristi e psicologi sociali che abbiano assunto le istituzioni quale oggetto/ soggetto delle loro ricerche. L'interdisciplinarietà è la caratteristica principale di questo progetto, che mira a promuovere un nuovo ordine del discorso nelle scienze sociali: le istituzioni come chiave di lettura della realtà socio-culturale, politica ed economica.

La collana di studi *Matrix Studies*, pubblicata presso la casa editrice QuiEdit s.n.c., rientra nell'ambito delle attività scientifiche ed editoriali dell'Associazione «Matrix. Laboratorio di Storia, Sociologia e Scienza delle Istituzioni» con sede in Via Giovanni XXIII 13\C, 20866 Carnate (MB), codice fiscale 94058130157.

*

Direzione della collana:

Giuseppe Ambrosino (Università degli Studi eCampus).

Comitato scientifico-editoriale:

Simona Berhe (Università degli Studi di Milano), Alessandro Buono (Università degli Studi di Pisa), Mario De Prosopo (Università degli Studi di Bologna), Giacomo Demarchi (Università degli Studi di Milano), Francesco Di Chiara (Università degli Studi di Palermo), Simona Fazio (Università degli Studi di Messina), Enrico Gargiulo (Università degli Studi di Bologna), Salvatore Mura (Università degli Studi di Sassari).

*

I contributi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti a un duplice processo di valutazione. Ogni articolo sottoposto per la pubblicazione è stato valutato dapprima dai curatori, che ne hanno giudicato la congruità scientifica rispetto ai fini del progetto Matrix e, in seguito all'esito positivo, è stato sottoposto alla valutazione anonima da parte di *peer reviewers*, scelti in base all'argomento dell'articolo. Ogni articolo è corredato di: un abstract in inglese, parole chiave in inglese, un breve profilo biografico di ciascun autore in italiano.

Contributions published in this volume have been subjected by a two-tier evaluation process. Each article submitted for publication was first evaluated by the editors, who considered the scientific congruence with the Matrix project and, as second tier, was subject to an anonymous evaluation by peer reviewers. Each article is accompanied by: the abstract in English, the keywords in English and a short biographical profile of each author in Italian.

Afferenza istituzionale degli autori di questo volume:

Simona Berhe, Università degli Studi di Milano

Enrico Gargiulo, Università degli Studi di Bologna

Roberto Beneduce, Università degli Studi di Torino

Irene Bono, Università degli Studi di Torino

Alessandro Buono, Università degli Studi di Pisa

Emanuela Dal Zotto, Università degli Studi di Pavia

Michele Di Giorgio, Università degli Studi di Siena

Elisabetta Fiocchi Malaspina, Università di Zurigo

Agostina Latino, Università degli Studi di Camerino

Gaetano Morese, Università degli Studi della Bari

Umberto Signori, Università nazionale e Capodistriana di Atene

Indice

INTRODUZIONE di <i>Simona Berbe</i> ed <i>Enrico Gargiulo</i>	9
TRA CONTROLLO E DIRITTI Alcune riflessioni sul fenomeno della registrazione dell'identità di <i>Alessandro Buono</i>	31
IL RUOLO DELLE RISORSE LEGALI NELLE DISPUTE D'IDENTIFICAZIONE I consoli veneziani nell'Impero ottomano (1670-1715) di <i>Umberto Signori</i>	55
IDENTIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO, REGISTRAZIONE Il Regolamento Cavour del 1860 di <i>Gaetano Morese</i>	75
ALLE ORIGINI DELLE TECNICHE DI CONTROLLO Identificazione e sorveglianza nell'Italia liberale dall'Unità alla Grande guerra di <i>Michele Di Giorgio</i>	95
DIRITTO INTERNAZIONALE ED EMIGRAZIONE ITALIANA TRA OTTO E NOVECENTO La visione giuridica di Augusto Pierantoni di <i>Elisabetta Fiocchi Malaspina</i>	127
L'IMPATTO (IN)VOLONTARIO (?) DEL REGOLAMENTO EURODAC 603/2013 PER LA RACCOLTA E COMPARAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI SULLA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA UMANA di <i>Agostina Latino</i>	145

PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E TRAIETTORIE DEI MIGRANTI La Sicilia dal 2013 all'approccio hotspots di <i>Emanuela Dal Zotto</i>	167
LE PAROLE CONTORTE DELL'ARCHIVIO POSTCOLONIALE Narrazioni minori e paradossi del diritto d'asilo di <i>Roberto Beneduce</i>	185
FARE I CONTI CON I GIOVANI Censimenti ed esclusione sociale in Marocco di <i>Irene Bono</i>	231
English summaries and keywords.....	259
Notizie sugli autori.....	267
Notizie sui Peer reviewers.....	272

INTRODUZIONE

di *Simona Berbe* ed *Enrico Gargiulo*

L'identificazione delle persone è un tema sempre più centrale negli ultimi anni, tanto in campo politico quanto in ambito scientifico. L'intensificarsi dei movimenti migratori diretti verso le aree più ricche del pianeta ha prodotto come conseguenza un'attenzione specifica per le procedure di accertamento dell'identità personale, che va spesso a sovrapporsi a una focalizzazione ossessiva su questioni come la sicurezza e la protezione dei confini.

Da una prospettiva storica di lungo periodo, tuttavia, l'identificazione è un tema che va ben oltre la gestione delle migrazioni, interessando dall'interno il processo costitutivo degli stati moderni. L'introduzione di norme giuridiche, dispositivi amministrativi e strumenti tecnologici finalizzati a *conoscere* e *riconoscere* le persone presenti sul territorio statale e quelle interessate a farvi ingresso (oppure a uscirne) rappresenta un momento fondamentale nella vicenda delle istituzioni politiche.

Fingerprints intende affrontare la questione dell'identificazione in un'ottica ampia, in senso cronologico e spaziale, e in modo interdisciplinare. Per questa ragione, ha coinvolto studiosi e studiosi con *background* scientifici diversificati, portatrici e portatori di saperi specialistici che, interagendo tra loro, possono favorire un avanzamento della conoscenza in materia. Il volume vuole quindi promuovere un approccio metodologico innovativo e versatile, che consenta di mettere in relazione, in maniera fruttuosa, passato e presente.

L'identificazione è un oggetto di studio rivelatore delle ambivalenze del potere: mostra in maniera plastica le intersezioni e le sovrapposizioni tra le diverse modalità con cui gli stati si “prendono cura” dei cittadini e dei non cittadini presenti nei loro territori o,

comunque, interessati a farvi ingresso. Non a caso, il primo contributo del libro, scritto da Alessandro Buono, parte dalla constatazione, per nulla banale, che «controllo e diritti sono due facce della stessa medaglia». All'interno di questa relazione oppositivo-dialogica tra monitoraggio e riconoscimento, si colloca uno spazio per l'agire dei singoli troppo spesso – a parere dell'autore – trascurato negli studi sull'argomento. Un approccio di derivazione weberiana e foucaultiana, tutto incentrato sul potere verticale degli stati, i quali dall'alto della loro autorità scrutano verso il basso le vite delle persone, avrebbe sottratto spazio ad analisi, come quelle condotte su contesti territoriali e temporali differenti dall'Europa moderna e contemporanea, che, invece, mettono al centro le procedure di registrazione dell'identità in quanto percorsi di autonomia e *agency*. A questo proposito, Buono riporta, tra gli altri, il caso dell'identificazione dei migranti spagnoli morti nelle Indie e dei loro eredi nella Penisola iberica: le procedure impiegate al riguardo, più che stabilire un'identità amministrativa fissa, portano a una sorta di «contestualizzazione», ossia al riconoscimento dell'individuo all'interno dei suoi legami familiari, corporativi, sociali. A conclusione del suo contributo, l'autore rileva che, se dal punto di vista delle istituzioni le attività identificatorie possono senza dubbio essere considerate processi di «soggettivazione», da quello dei soggetti identificati costituiscono la premessa essenziale per ogni operazione di riconoscimento e rivendicazione di diritti. L'identificazione, insomma, è un percorso che, più che ricondurre rigidamente gli individui a categorie legali e amministrative predefinite, lascia loro ampi margini di negoziazione.

Il secondo contributo, scritto da Umberto Signori, mostra un esempio concreto di questa dinamica negoziale, focalizzandosi sulla necessità di identificare gli stranieri durante l'età moderna e indagando le procedure di identificazione dei sudditi veneti che, tra Sei e Settecento, migrano nell'impero Ottomano. L'analisi condotta dall'autore si concentra su un periodo storico poco frequentato negli

studi sull'argomento, prevalentemente dedicati al XIX secolo, periodo in cui la "colonizzazione" europea vede gli stati nazionali ormai emancipati da una procedura di riconoscimento faccia a faccia e impegnati nella realizzazione di una vera e propria "rivoluzione identitaria". Signori mostra come le problematiche affrontate dall'Impero del Sultano in tema di identificazione dei non cittadini fossero presenti in quel territorio sin dai secoli precedenti. Al centro della sua indagine vi è quindi la seguente domanda: come identificare gli stranieri in un quadro caratterizzato da un crescente inserimento dei migranti nel tessuto sociale locale? L'analisi condotta da Signori articola una riflessione sul processo di classificazione delle genti di passaggio all'interno di una zona di frontiera, sulla distinzione tra migranti e stranieri e su quella tra persone in transito e individui che effettuano un soggiorno breve. Inoltre, fornisce spunti interessanti su temi apparentemente emersi soltanto in epoca contemporanea – come la "giusta identificazione" e la libertà di circolazione dei non cittadini – ma in realtà ben presenti già in precedenza.

Il capitolo di Gaetano Morese riprende il tema della negoziazione identitaria, affrontando il processo di identificazione e riconoscimento delle lavoratrici sessuali nei primi decenni dello stato italiano unitario e focalizzandosi, in particolare, sul Regolamento Cavour. Le donne che esercitavano la professione di "prostituta" (o "meretrice") erano oggetto di uno specifico percorso di accertamento della loro identità, volontario o d'ufficio, che comportava l'inserimento in appositi registri – in cui erano contenuti dati anagrafici, fisici e relativi allo stato civile, alla professione, alla residenza – e in un circuito di visite mediche volte a verificare la presenza di malattie veneree. La donna registrata, privata dei documenti identificativi personali, riceveva un libretto che, oltre all'identità, ne certificava lo status. La formalizzazione della posizione di "prostituta pubblica" comportava forme di segregazione spaziale e limitazioni dei diritti: per cambiare la propria residenza, variare il domicilio o allontanarsi

dalla città per più di tre giorni, era obbligata a richiedere e ottenere una particolare autorizzazione dalla pubblica sicurezza. Un percorso inverso era possibile, ma certamente non semplice: la donna “librettata” che dichiarasse di voler desistere dalla prostituzione doveva superare alcuni controlli sanitari e presentare alcune valide motivazioni, sperando così di recuperare la precedente identità. Come mostra il contributo di Morese, anche questo processo, come quello di attribuzione dello status di prostituta pubblica, prevedeva una negoziazione tra le parti, rendendo così il percorso dinamico e fluido.

Il saggio di Michele Di Giorgio mostra un aspetto decisamente più verticale e meno negoziale delle attività statali: le tecniche di sorveglianza, controllo e identificazione dei criminali e delle “classi pericolose” da parte delle autorità di Pubblica Sicurezza. Al riguardo, incentra il suo studio sulla più longeva rivista di polizia dell’Italia liberale: il *Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria*. Questa pubblicazione periodica, oltre a occuparsi di legislazione e giurisprudenza, contribuiva alla diffusione e alla sistematizzazione dei saperi di polizia, mantenendo un forte accento su questioni connesse all’identificazione e alla sorveglianza degli individui e aggiornando continuamente i suoi lettori sui progressi della scienza e della tecnologia applicati al lavoro poliziesco, anche attraverso uno sguardo continuo a ciò che accadeva al di là dei confini italiani. Mediante l’analisi dei contenuti del *Manuale*, Di Giorgio mostra l’evoluzione, nel periodo storico compreso tra l’unità d’Italia e la Prima guerra mondiale, delle conoscenze teoriche e tecniche relative al *fotosegnalamento* e ad altri dispositivi di identificazione – come il cosiddetto *bertillonage* –, ed evidenzia i problemi emersi, in tema di conservazione delle informazioni raccolte, rispetto alla gestione degli archivi della polizia. Il dibattito interno alle forze di pubblica sicurezza che l’autore porta alla luce dà conto dunque degli sforzi compiuti dalle autorità per aumentare la loro efficienza e la loro efficacia

nell'identificare e catalogare soggettività sociali considerate “pericolose” e ricostruisce la nascita, nel contesto italiano, di una vera e propria “polizia scientifica”.

Il contributo di Elisabetta Fiocchi Malaspina affronta il tema dell'accertamento identitario dalla prospettiva delle politiche migratorie attuate nell'Italia a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Più in dettaglio, l'autrice analizza il ruolo degli esperti italiani di diritto internazionale nella gestione dell'emigrazione, evidenziandone l'influenza sulle decisioni legislative. A emergere dal suo studio è la figura del giurista, politico e avvocato Augusto Pierantoni, fortemente attivo nel processo di unificazione italiana e, in seguito, nell'applicazione dei principi del diritto internazionale da parte del nascente stato italiano. Al riguardo, Malaspina si focalizza in particolare su due differenti circostanze in cui il giurista ha occupato una posizione di primo piano: la promulgazione della legge n. 23 del 1901, a cui ha fatto seguito la scrittura di un saggio relativo all'emigrazione, e la fondazione da parte del governo italiano della scuola diplomatico-coloniale, volta non soltanto a difendere gli interessi espansionistici e coloniali ma anche a offrire agli emigrati un corpo diplomatico-consolare preparato, capace di tutelare i cittadini italiani lontani dal territorio di appartenenza.

Il capitolo di Agostina Latino entra nel vivo della gestione multi-livello delle politiche dell'immigrazione, dell'asilo e dei visti. Si tratta di materie su cui l'Unione europea, pur avendo soltanto competenze concorrenti – nel “rispetto” della sovranità statale circa il controllo dei propri confini –, esercita comunque un potere normativo, orientato a bilanciare le esigenze di “difesa” nazionali con la garanzia dei diritti delle persone che migrano. La posta in gioco è la credibilità di quello “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia” sancito dal Trattato di Lisbona e considerato, simbolicamente e politicamente, uno degli elementi più qualificanti e progressivi del progetto europeo. L'autrice, al riguardo, analizza in maniera critica la disciplina legislativa

europea in materia di rilevamento delle impronte digitali, focalizzandosi sul nuovo *Regolamento Eurodac* approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'estate del 2013, contemporaneamente al cosiddetto *Regolamento Dublino III*, applicato dall'inizio del 2014 e funzionale all'individuazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande d'asilo. Il sistema Eurodac è pensato per agire in simbiosi con quello di Dublino: lo stato di primo approdo è solitamente individuato attraverso la consultazione della banca dati europea, dato che nella maggior parte dei casi i richiedenti asilo non possiedono documenti di identità validi che consentano di ricostruirne con precisione il percorso. Il nuovo Regolamento Eurodac, tuttavia, presenta un altro elemento di novità e di criticità: il *focus*, dalla gestione dei flussi migratori e delle domande di asilo, si sposta in maniera implicita verso l'identificazione degli individui sospettati di aver posto in essere un reato, in particolare di "terrorismo". Come nota Latino in conclusione, dunque, «Eurodac rischia una deriva che potrebbe trasformarlo da strumento di identificazione in mezzo di repressione, preventivo e discriminatorio».

Il saggio di Emanuela Dal Zotto si concentra a sua volta sulla gestione delle migrazioni che hanno fatto seguito alle crisi politiche dei paesi nordafricani, focalizzandosi nello specifico sulle operazioni di soccorso e pattugliamento che, negli ultimi anni, hanno interessato il Mediterraneo. Le procedure di identificazione adottate nel contesto di queste azioni riflettono infatti, a parere dell'autrice, le trasformazioni delle frontiere europee e degli atteggiamenti delle società riceventi nei confronti di chi le attraversa. La ricerca su cui il capitolo si basa ha come oggetto la prima accoglienza dei migranti sbarcati in Sicilia, ed è stata condotta a due riprese, nel 2013 e nel 2015. Il confronto tra queste due diverse fasi delle politiche migratorie italiane ed europee mostra alcune trasformazioni significative delle logiche, politiche e tecniche, che governano i percorsi di identificazione dei migranti. Nel corso del tempo, si sono alternate due

visioni diverse della lettura e della gestione del fenomeno migratorio – la securitarizzazione e l’umanitarizzazione –, e si sono tradotte in operazioni e dispositivi che vanno dall’“Emergenza Nord Africa” all’approccio *hotspots*, passando per *Mare Nostrum*. Nonostante le differenze, entrambe le visioni rimandano a un obiettivo comune – la protezione delle frontiere –, il cui perseguimento ha prodotto come effetto una difficoltà sempre maggiore di accesso al territorio europeo per le persone che cercano protezione internazionale. Al riguardo, le procedure previste dal Regolamento Eurodac, e in particolare il fotosegnalamento, rivestono un ruolo assolutamente strategico. È proprio attraverso la loro messa in opera che la discutibilissima distinzione tra migranti “economici” e “forzati” viene non soltanto attuata empiricamente, ma anche legittimata a livello tecnico e politico.

Il contributo di Roberto Beneduce ci porta nell’universo delle parole con cui i migranti, e in particolare i richiedenti asilo, sono descritti e socialmente “costruiti” dagli apparati statali. Un universo in cui l’identificazione, prima ancora che attraverso dispositivi legali e burocratici, passa attraverso il linguaggio degli esperti, che scandaglia, valuta e “smonta” pezzo per pezzo i racconti e le esperienze delle persone che giungono in Europa per chiedere protezione internazionale. Il presupposto da cui parte l’autore è che, oggi, portare avanti una riflessione sull’immigrazione equivalga a «pensare la *storia* dell’Europa e l’*avvenire* delle nostre società». La figura del richiedente asilo mette infatti a nudo le ambiguità dei fondamenti su cui poggiano le istituzioni statali contemporanee, svelandone le debolezze, le ansie, le ipocrisie e le violenze. A questo proposito, Beneduce, oltre a soffermarsi sulla rilevanza delle perizie sui corpi e sulle ferite, si sofferma sul vocabolario delle politiche migratorie: al suo interno, parole come “coerenza”, “credibilità” e “plausibilità” fungono da dispositivi di regolazione, del tutto asimmetrica, del diritto a eserci-

tare la libertà di movimento. La nozione di “epistemologie dell’ignoranza” gioca qui un ruolo di primo piano: la pretesa di produrre informazioni e conoscenze obiettive sui soggetti, sulle loro condizioni e sul contesto da cui sono fuggiti si traduce «in un *dispositivo burocratizzato che produce ignoranza*». L’esperienza del richiedente asilo, sottoposta a un rigido esame e forzatamente traslata in registri linguistici o morali differenti, finisce per diventare opaca ed estranea alla stessa persona che l’ha compiuta.

Il capitolo finale, scritto da Irene Bono, si concentra sull’uso delle categorie demografiche quali strumenti di identificazione di specifici gruppi interni a una popolazione. Il caso oggetto di studio è rappresentato dal Marocco, e il focus è sui censimenti realizzati dalle autorità statali a partire dal 1920. L’autrice mostra come le modalità con cui i “giovani” vengono identificati nelle rilevazioni censitarie svolgano una funzione strategica nel far apparire legittime, nel dibattito politico e pubblico, determinate disuguaglianze socioeconomiche. Più in dettaglio, evidenzia chiaramente che la scelta di «mettere in relazione questioni appartenenti al registro dell’ingiustizia sociale con la numerosità dei giovani è una modalità di trasporre un dibattito politico sul piano demografico, ove le asimmetrie appaiono più facili da giustificare». Basandosi su un materiale informativo costituito dalla documentazione ufficiale di preparazione dei censimenti e dalla pubblicistica che ne ha diffuso i risultati nel dibattito pubblico, Bono pone l’accento sulla stretta relazione che sussiste «tra le tecniche di identificazione dei giovani adottate nei diversi censimenti e le modalità di costruzione dell’agenda politica in materia di “questione giovanile”». Questa relazione, in particolare dopo il 2011 e la cosiddetta stagione delle “Primavere arabe”, si traduce in un discorso politico e pubblico volto a negare che le determinanti dell’esclusione dei giovani siano attribuibili a un mercato del lavoro che non offre possibilità di impiego, a una carente iniziativa politica

in materia o alle asimmetrie costitutive dei meccanismi volti a produrre appartenenza alla comunità nazionale, e finalizzato piuttosto a porre l'accento sulla presunta mancanza di volontà e competenze da parte dei soggetti interessati, responsabilizzandoli rispetto alla loro marginalizzazione.

I saggi che compongono *Fingerprints* mettono dunque in luce, da prospettive diverse e variegata, le poste in gioco sottostanti alle procedure di identificazione. Attraverso uno sguardo storico oppure concentrandosi sul presente, si focalizzano sulle strategie istituzionali volte a identificare le persone e ne analizzano le implicazioni e le conseguenze. I differenti approcci al tema, inoltre, rendono comprensibili – laddove presenti – le forme di negoziazione del, e di resistenza al, potere identificativo esercitato dagli attori che lo detengono.

Come emerge dai contributi che danno forma al volume, l'identificazione si articola in un ampio insieme di norme, provvedimenti e azioni che hanno a che fare con il riconoscimento, legale e sostanziale, degli individui, con la conoscenza della popolazione dislocata su un territorio, o che comunque vi è in qualche modo legata, e con la gestione e la regolazione della mobilità umana. Si tratta di funzioni tra loro strettamente interrelate, al centro del processo costitutivo degli stati moderni e delle loro trasformazioni contemporanee, che interessano e coinvolgono un ventaglio di attori, istituzionali e non, piuttosto variegato.

Identificare vuole dire prima di tutto riconoscere – o, viceversa, decidere di non riconoscere – persone che, per diverse ragioni e in differenti circostanze, sono sottoposte all'autorità dell'ente identificatore. Il che vuol dire attribuire loro – o, al contrario, non attribuire – uno status formale.

Quando avviene a livello sovrastatale, il riconoscimento si traduce nell'attribuzione di una posizione «di secondo livello»: nell'ambito di un'unione di stati, gli appartenenti a uno dei paesi membri

fanno parte anche, per questa ragione, dell'intero insieme. La cittadinanza europea è esemplificativa al riguardo, essendo uno status conferito a tutti i cittadini dei paesi che compongono l'Unione europea. Si tratta di una posizione aggiuntiva e non sostitutiva, dato che non cancella le appartenenze statali ma va piuttosto a integrarle. La cittadinanza europea, nello specifico, non disciplina in senso stretto il rapporto tra una persona appartenente a uno stato europeo e l'Unione, ma regola la posizione della prima rispetto agli altri paesi che fanno parte della seconda [DINELLI 2011, p. 247]. Più che di una forma di cittadinanza, dunque, sarebbe corretto parlare di una condizione di «straniero privilegiato» [CARTABIA 1995, p. 3]. L'esclusività di questa condizione, del resto, è evidente se si guarda alla composizione della *polity* europea. A esserne membri sono coloro che appartengono a uno stato dell'Unione, a prescindere dal luogo di residenza, e non coloro che vi risiedono, indipendentemente dal paese di appartenenza.

Quando invece il riconoscimento avviene a livello statale, si declina nel conferimento a ogni individuo, in maniera quanto più possibile completa e univoca, della piena *membership* di uno stato o di forme meno complete e stabili di appartenenza. Nel primo caso, è la cittadinanza statale a essere attribuita: si tratta una condizione *costitutiva* – tutte le persone, tendenzialmente, appartengono ad (almeno) uno stato¹ – che traccia il confine tra chi ha titolo a essere membro della società, anche se risiede al suo esterno, e chi non ne dispone, pur vivendo al suo interno. I diversi criteri che possono fondarla e legittimarla si configurano come dispositivi giuridici, e prima ancora simbolici, di attribuzione dell'appartenenza e di riconoscimento degli appartenenti. La cittadinanza, in altre parole, è la tecnologia per eccellenza di regolazione dei processi di inclusione in, ed esclusione da, una collettività [BRUBAKER 1992; BOSNIAK

¹ Fanno eccezione gli apolidi, ossia le persone prive di cittadinanza.

2006] e di controllo sulla composizione della sua popolazione [HINDESS 2000; TINTORI 2015]. Nel secondo caso, a essere conferite a coloro che, pur vivendo entro i confini di una società statale, non ne sono considerati cittadini sono altre forme di *membership*, meno «piene» della cittadinanza e, dunque, «parziali». La relazione tra persona e territorio, in questo caso, non è costitutiva ma *accessoria*: gli stati «ospitanti» forniscono a individui arrivati dall'esterno una forma di appartenenza che si affianca alle loro cittadinanze nazionali, consentendo ai non cittadini la permanenza nel proprio perimetro. Le *membership* parziali, più in dettaglio, tracciano il confine tra chi è autorizzato a entrare e soggiornare nel territorio di uno stato e chi no. Tenzialmente, sono a tempo determinato e revocabili con relativa facilità. A certe condizioni, però, diventano permanenti, e quindi più difficili da revocare.

Quando infine si concretizza a livello locale, il riconoscimento avviene attribuendo a chi dimora abitualmente o ha il domicilio in un comune lo status di residente. La variabilità da stato a stato di questa forma di appartenenza è piuttosto elevata. A prescindere dalle differenze, a essere disegnata legalmente e amministrativamente è una relazione *integrativa* tra persona e territorio: le autorità comunali conferiscono una *membership* che sancisce la presenza di un individuo all'interno dei loro confini o che, comunque, dichiara la sussistenza di un legame tra questi e l'amministrazione municipale, consentendo di dare concretezza alle appartenenze di livello superiore. Le *membership* locali, più in dettaglio, tracciano un confine tra chi è effettivamente presente in – o intrattiene una relazione significativa con – un dato comune e chi invece ha rapporti soltanto sporadici e scarsamente rilevanti con quel territorio. Si tratta di modalità di appartenenza estremamente labili: hanno una durata che coincide essenzialmente con quella del legame materiale tra individui e spazi comunali. Se il legame viene meno, la *membership* è revocata, venendo

sostituita dalla registrazione presso un'altra amministrazione locale o all'estero.

Oltre a riconoscere, identificare vuol dire anche conoscere le persone legate a un territorio, ossia individuarne la posizione oppure accertare la sussistenza di eventuali loro interessi in un ambito spaziale, così da registrarne la presenza – materiale o virtuale –, mapparne gli spostamenti e acquisire informazioni circa le loro caratteristiche. A seconda del livello di scala che si è scelto, localizzare significa focalizzarsi su tratti e contenuti diversi, perseguendo obiettivi differenti.

A livello sovrastatale, l'individuazione di chi occupa uno spazio è un'attività funzionale alla realizzazione di un vasto insieme di politiche, tra cui lo sviluppo sostenibile. Il Rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite nel 2014, intitolato *A World that counts*, è emblematico al riguardo: il miglioramento dei dati demografici relativi ad aree «sottosviluppate» è considerato un passaggio centrale nella realizzazione di interventi socioeconomici più efficaci.

A livello statale, il monitoraggio di chi attraversa i confini e si trattiene al loro interno passa attraverso la verifica dell'appartenenza nazionale e del titolo di soggiorno, ed è un'attività ritenuta strategica per diverse ragioni: garantire la sicurezza e l'ordine pubblico; predisporre e allocare le risorse necessarie al benessere di singoli e gruppi, effettuando scelte sui loro trasferimenti tra le diverse aree di un paese e tra le diverse categorie che ne compongono la popolazione.

A livello locale, in diversi stati – tra cui ad esempio l'Italia, la Spagna e la Cina – il controllo di chi soggiorna stabilmente in un territorio municipale o, pur vivendovi soltanto in maniera episodica, ha interessi centrali al suo interno avviene attraverso l'iscrizione anagrafica. La registrazione di individui e famiglie consente di rendere concretamente fruibili numerosi servizi – tra cui l'assistenza sociale, il sistema sanitario territoriale, l'edilizia residenziale pubblica, ecc. –,

di riscuotere le tasse comunali e di mappare la disposizione dei singoli all'interno dello spazio.

Le due funzioni dell'identificazione, quella conoscitiva e quella riconoscitiva, si implicano reciprocamente: identificare gli individui che vivono in un certo territorio o che hanno interessi significativi al suo interno significa raccogliere informazioni su diverse caratteristiche, tra cui la cittadinanza, ed equivale a far corrispondere a ogni *presenza*, materiale o virtuale, un insieme di *dati* – di natura fisica, demografica, socioeconomica e giuridica² – che rendano il soggetto rispetto al quale sono raccolti riconoscibile in maniera univoca. In questo modo, è possibile attribuire a ogni persona, una volta «individuata», una specifica *identità amministrativa*.

L'accertamento identitario è determinante per decidere chi è autorizzato a soggiornare all'interno del territorio e chi, invece, non lo è. Da questa prospettiva, la distinzione tra immigrati «legali» e «ille-gali» non precede ma segue l'istituzione dei dispositivi di controllo: non è la presenza del soggetto *sans papier* a causare l'impiego degli strumenti identificativi ma è la vigenza normativa dei secondi a produrre l'esistenza del primo. La «rivoluzione identificatoria» che ha interessato molti stati europei sul finire dell'Ottocento, segnata dall'avvento di carte e codici, ha reso l'atto di operare distinzioni a fini amministrativi un elemento strategico del governo delle popolazioni e dei territori [NOIRIEL 1988, 1991], decretando la nascita giuridica dello status del migrante «regolare» e di quella dell'«irregolare».

Le strategie di identificazione, pertanto, oltre a conoscere e riconoscere hanno la funzione di regolare la *mobilità* di individui e gruppi, producendo spesso come effetto il rilascio di documenti che, con

² Di solito, nei documenti di identificazione sono presenti informazioni relative a caratteri anagrafici – l'età e l'indirizzo di abitazione –, fisici – l'altezza, il peso ed eventuali «segni particolari» –, socioeconomici – la posizione lavorativa – e giuridici – la cittadinanza e lo stato civile.

gradazioni differenziate, governano la libertà di movimento. Il documento più importante, da questo punto di vista, è il *passaporto*, riservato ai cittadini dei singoli stati ma attribuito anche, in determinati casi e con la diversa forma del titolo di viaggio, ai titolari di protezione internazionale e agli apolidi: per suo tramite, il confine tra chi appartiene alla nazione e chi, pur vivendo al suo interno, non ne è parte può essere continuamente verificato e ribadito [TORPEY 2000]. Seguono poi, in ordine di importanza, i documenti di identificazione, il più conosciuto dei quali è la *carta di identità*, conferibile a tutte le persone residenti – di solito, ma non necessariamente, in maniera «legale»³ – nel territorio statale⁴.

Oltre ai documenti di identificazione in senso stretto, altri dispositivi documentali, che presuppongono e al contempo consentono un accertamento identitario, sono presenti in molti paesi, venendo spesso gestiti dalle amministrazioni locali. Pur non interessando direttamente la libertà di movimento, toccano questioni di rilevanza centrale.

In Italia, ad esempio, lo *stato di famiglia* e il *certificato di residenza*, entrambi rilasciati dagli uffici anagrafici comunali su delega degli apparati centrali dello stato, svolgono funzioni legali e fiscali, implicando l'avvenuto accertamento dell'identità di individui e nuclei familiari e la registrazione di alcune loro caratteristiche⁵. Il livello locale, dunque, seppur raramente al centro dell'attenzione negli studi sull'argomento – quantomeno in quelli relativi all'età contemporanea –, riveste un'importanza strategica: sebbene non dispongano di

³ In alcuni paesi, documenti di identificazione sono rilasciati dalle autorità municipali anche a persone “illegalmente” presenti sul territorio statale. Su questo punto, si rimanda a DE GRAAUW 2014 e VARSANYI 2010.

⁴ Esistono poi altri documenti che non si configurano come strumenti di riconoscimento in senso stretto ma che svolgono comunque funzioni rilevanti nei rapporti tra persone e pubblica amministrazione o nelle transazioni private di tipo economico o civile: tra questi, il *codice fiscale* in Italia, il *National Insurance Number* nel Regno Unito e il *Nie* in Spagna.

⁵ In Italia, la residenza è il presupposto per il rilascio della carta di identità.

poteri autonomi rispetto a funzioni come il rilascio delle carte di identità o la tenuta dei registri anagrafici, le amministrazioni comunali recitano un ruolo di primo piano nella concreta gestione dei documenti di identificazione e degli strumenti demografici.

La rilevanza di questo tipo di dispositivi è un fattore che consente di aggiungere interessanti elementi di riflessione agli studi sull'identificazione, in particolare per ciò che concerne il ruolo attivo delle persone nelle procedure identificative e le differenze tra i diversi strumenti impiegati al riguardo. Nello specifico, la distinzione tra *enumerazione* e *registrazione* proposta da BRECKENRIDGE e SZRETER [2012] – trattata in dettaglio nel capitolo di Buono e richiamata anche in quello di Morese – appare sotto una nuova luce se filtrata attraverso l'analisi degli strumenti anagrafici.

Dalla prospettiva dei due studiosi, il primo termine rimanda ad attività come i censimenti e la costruzione di liste della popolazione, ossia a interventi unilaterali che hanno l'obiettivo di estrarre informazioni per scopi amministrativi e di gestione della cosa pubblica. Il secondo termine richiama invece i procedimenti che portano al riconoscimento dell'appartenenza degli individui determinandone l'inclusione oppure l'esclusione in una certa collettività. Mentre le operazioni del primo tipo sono possibili anche nei confronti di popolazioni «passive», quelle del secondo tipo presuppongono un ruolo attivo da parte dei soggetti coinvolti, i quali possono essere più o meno collaborativi e sinceri nel fornire le proprie informazioni, negoziando il percorso identificativo e, in alcuni casi, indirizzandolo in una direzione desiderata.

La registrazione, a differenza dell'enumerazione,

is often more valuable, or at least as useful, to individual citizens, as to the state. It has the potential to provide a legal technology and resource for individuals which strengthens civic society: a strong state which creates a registration sys-

tem can be legally empowering of its citizens, rather than disempowering; and this diffused power in the hands of citizens does not equate with any particular form of knowledge sought by or useful to the state (*ivi*, p. 7).

Più in dettaglio,

registration can involve quite the opposite process to the command and control logic of enumeration. Enumeration and all census-like activities (including the making by authorities of certain kinds of lists of named individuals which are often called ‘registers, such as the twentieth-century population registers of the Netherlands) are, by definition, unilateral interventions by governmental agencies to extract defined items of information for administrative and policy purposes. By contrast, that form of registration involved in the process of determining inclusion or exclusion or recognition of membership in a defined collectivity can entail – and often has entailed – a much more bilateral process, in which the aims and interests of the person being registered may play a significant role (*ivi*, p. 19).

In sostanza, Breckenridge e Szreter evidenziano come lo spazio di azione per i soggetti coinvolti nelle procedure di registrazione faccia sì che i dispositivi legali e amministrativi possano essere reinterpretati e risignificati a vantaggio degli utenti.

Gli strumenti demografici gestiti dai comuni, tuttavia, mostrano come la questione sia più sfumata di quanto possa apparire, almeno con riferimento ad alcuni contesti spaziali e temporali. In Italia, così come in Spagna e in altri paesi, europei e non, l’iscrizione anagrafica ha la funzione di enumerare in modo dinamico la popolazione e, allo stesso tempo, di registrare le persone allo scopo di rendere possibile

l'esercizio dei diritti⁶. Si tratta dunque di un dispositivo che prevede un ruolo attivo da parte dei soggetti residenti in tutte le sue fasi: negoziare le informazioni da conferire alle autorità produce effetti non soltanto sulla possibilità di avere accesso a benefici e prestazioni, ma anche sulla qualità della rappresentazione della popolazione fornita dai registri anagrafici. Enumerazione e registrazione sono quindi attività complementari più che alternative.

In questa direzione, i lavori di John Torpey – ripresi anch'essi nei contributi di Buono e Morese –, forniscono un contributo utile a comprendere l'ambivalenza delle procedure di identificazione: dalla prospettiva dello studioso statunitense, gli apparati pubblici, nell'identificare le persone attraverso appositi dispositivi documentali, le *abbracciano*⁷, ossia le circondano in senso amministrativo per controllarle e, allo stesso tempo, per garantire loro un certo livello di benessere [TORPEY 2000, pp. 13-14]. La dimensione della coercizione e della costrizione va dunque di pari passo con quella della protezione e del «nutrimento». Tanto le attività volte a contare gli individui quanto quelle finalizzate a registrarli presentano, intrinsecamente, i caratteri del controllo e quelli dell'autonomia. Il ruolo attivo dei soggetti, di conseguenza, va sempre considerato all'interno

⁶ Dei diritti sociali, in particolare, ma anche di diversi diritti civili e di quelli politici. Chiaramente, soltanto per le persone italiane e per quelle che dispongono di una cittadinanza europea – in questo secondo caso, con riferimento esclusivo alle elezioni locali e a quelle europee.

⁷ Il termine «abbracciare» (*embrace*) impiegato da Torpey deriva dalla parola tedesca «*erfassen*», che significa «afferrare» nel senso di registrare, ed è impiegata sia con riferimento ai registri appositamente previsti per gli stranieri, a fini di sorveglianza, amministrazione e regolazione, sia ai censimenti [TORPEY 2000, p. 14]. Secondo lo studioso statunitense, la nozione che propone condivide alcuni elementi con il concetto di «*caging*» proposto da Michael Mann, ma se ne differenzia in quanto più focalizzata su come gli stati «abbracciano» individui e gruppi per portare avanti i propri obiettivi, e richiama l'idea di James Scott secondo cui le istituzioni cercano di rendere la società più «comprensibile» («*legible*») e disponibile a essere governata (*ibidem*).

di un quadro di “invadenza” istituzionale, anche quando questa assume le forme apparentemente “benevoli” dell’assistenza. Le misure assistenziali, peraltro, come mostrato dagli studi sulla storia e sui contenuti delle politiche sociali [CONTI/SILEI 2005; GIROTTI 2002] e del servizio sociale [DOMINELLI 2005; FARGION 2018], sono caratterizzate da un equilibrio sottile e precario tra assistenza e controllo.

L’attenzione nei confronti del livello locale, inoltre, mostra la presenza di un altro limite agli spazi di azione individuale: le autorità locali, nel rapportarsi con le persone, esercitano di fatto un grado elevato di *discrezionalità*, strutturando relazioni asimmetriche tra istituzioni e utenti. Questo tipo di potere, se in alcuni casi può essere impiegato per allargare le maglie del diritto e realizzare forme più efficaci di inclusione, in molti altri casi produce conseguenze escludenti. Lo spazio di negoziazione per i soggetti interessati, di conseguenza, finisce per essere ancora più ristretto. Inoltre, le funzioni proprie di strumenti pensati per realizzare obiettivi identificativi vengono paradossalmente distorte. I provvedimenti e le strategie burocratiche a cui, negli ultimi anni, numerosi comuni italiani hanno fatto ricorso per limitare l’iscrizione anagrafica di categorie “indesiderate” mostrano come dispositivi amministrativi pensati per *monitorare* il territorio e le persone che lo abitano possano essere impiegati per effettuare una *selezione* della popolazione⁸. In questo modo, l’azione selettiva rende invisibili amministrativamente individui di fatto presenti nei territori comunali.

Focalizzare lo sguardo sul livello locale, insomma, mostra quanto lo stato sia un attore non monolitico ma, al contrario, articolato al suo interno in maniera complessa. Le sue diverse componenti, a determinate condizioni, possono portare avanti strategie e perseguire

⁸ Su questo punto e, più in generale, sul ruolo del livello locale nei processi di identificazione così come sulle ambiguità dell’anagrafe quale strumento di enumerazione e registrazione, ci permettiamo di rimandare a GARGIULO 2019.

finalità tra loro incompatibili e contraddittorie. Studiare il comportamento dei comuni fornisce perciò indicazioni e spunti piuttosto significativi rispetto alla natura internamente plurale della macchina statale.

A essere articolato, inoltre, non è soltanto lo stato ma, più in generale, l'insieme degli attori coinvolti nei percorsi di identificazione. Come emerge nitidamente dai saggi contenuti in *Fingerprints*, nell'ideazione e nel concreto impiego dei dispositivi identificativi si trovano ad agire – in sinergia e a volte in competizione con gli stati, – altri soggetti, istituzionali e non. Le forme di identificazione attuate in passato – e presenti tuttora in altre zone del mondo – vedono le comunità locali coinvolte in maniera determinante. Le recenti vicende della gestione europea dei migranti, al contempo, evidenziano il ruolo rivestito dagli attori sovrastatali: in particolare, l'Unione europea e le sue Agenzie, tra cui, *in primis*, Frontex.

Attraverso l'analisi dei percorsi di identificazione, pertanto, *Fingerprints* contribuisce allo studio di dinamiche centrali per il funzionamento delle istituzioni, tanto in prospettiva storica quanto rispetto al presente (e, presumibilmente, al prossimo futuro). A emergere dal volume è un processo di *governance* delle procedure identificative complesso, articolato e ambiguo, alla cui comprensione ci auguriamo che i contributi presenti nel volume possano fornire conoscenze dettagliate, stimolanti e utili.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BOSNIAK 2006: Bosniak Linda, *The Citizen and the Alien. Dilemmas of Contemporary Membership*, Princeton University Press, Princeton 2006.
- BRECKENRIDGE/SZRETER 2012: Breckenridge Keith/Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford University Press-British Academy, Oxford 2012.
- BRUBAKER 1992: Brubaker Rogers, *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Harvard University Press, Cambridge 1992.
- CARTABIA 1995: Cartabia Marta, *Principi inviolabili e integrazione europea*, Giuffrè, Milano 1995.
- CONTI/SILEI 2005: Conti Fulvio/Silei Gianni, *Breve storia dello stato sociale*, Carocci, Roma 2005.
- DE GRAAUW 2014: De Graauw Els, «Municipal Id Cards for undocumented immigrants: local bureaucratic membership in a federal system», *Politics and Society*, 42, 3, 2014, pp. 309-330.
- DINELLI 2011: Dinelli Federico, *Le appartenenze territoriali. Contributo allo studio della cittadinanza, della residenza e della cittadinanza europea*, Jovene, Napoli 2011.
- DOMINELLI 2005: Dominelli Lena, *Il servizio sociale. Una professione che cambia*, Erickson, Trento 2005.
- FARGION 2018: Fargion Silvia, *Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti*, Laterza, Roma-Bari 2018.
- GARGIULO 2019: Gargiulo Enrico, *Appartenenze precarie. La residenza tra inclusione ed esclusione*, Utet, Torino 2019.

- GIROTTI 2002: Girotti Fiorenzo, *Welfare state. Storia modelli e critica*, Carocci, Roma 2002.
- HINDESS 2000: Hindess Barry, «Citizenship in the International Management of Populations», *American Behavioral Scientist*, 43, 9, 2000, pp. 1486-1497.
- NOIRIEL 1988: Noiriel Gérard, *The French Melting Pot: Immigration, Citizenship, and National Identity*, University of Minnesota Press, Minneapolis 1988.
- NOIRIEL 1991: Noiriel Gérard, *La Tyrannie du national. Le droit d'asile en Europe (1793-1993)*, Calmann-Lévy, Paris 1991.
- TINTORI 2015: Tintori Guido, «Italian Mobilities and the demos», in Ben-Ghiat Ruth/Malia Hom Stephanie (a cura di), *Italian mobilities*, Routledge, Londra 2015, pp.111-132.
- TORPEY 2000: Torpey John, *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
- VARSANYI 2010: Varsanyi Monica W., *Taking Local Control: Immigration and Policy Activism in U.S. Cities and States*, Stanford University Press, Stanford 2010.

Tra controllo e diritti

Alcune riflessioni sul fenomeno della registrazione dell'identità*

di *Alessandro Buono*

In queste pagine vorrei offrire alcune riflessioni a partire da una (forse persino banale) constatazione: controllo e diritti sono due facce della stessa medaglia.

Gérard Noiriel – uno dei promotori della fertile stagione di studi che ha caratterizzato la tematica della storia dell'identificazione – ha parlato a ragione di un vero e proprio cambiamento di paradigma avvenuto tra XX e XXI secolo, che avrebbe portato molti studiosi a focalizzarsi non più sulla storia dell'«identité» ma su quella dell'«identification» [NOIRIEL 2007, p. 4]. A caratterizzare questo nuovo paradigma mi sembra sia stata in primo luogo l'attenzione alla dimensione del controllo dell'emigrazione e della nascita di un “nuovo sapere statale”, la cui manifestazione materiale sarebbe stata quella del moderno documento d'identità: non a caso, infatti, assieme a Gérard NOIRIEL [1998, 2004, 2007], storico delle migrazioni, è dalla sociologia che arriva un altro importante impulso allo studio dell'identificazione, soprattutto a partire dal convegno organizzato da Jane Caplan e John Torpey nel 1998 [CAPLAN/TORPEY 2001] e dagli studi dello stesso TORPEY [1998, 2000] sulla nascita del passaporto.

Gli studi scritti e diretti da Noiriel hanno tracciato le linee generali del progressivo emergere del controllo amministrativo, che chiamava «tous les individus à prouver leur identité civile à l'aide d'un document officiel attestant leur enregistrement dans un immense fichier central» [NOIRIEL 2004, p. 2]. Sulla stessa linea, ovvero quella del passaggio dalla «longue tyrannie du face à face» al «triomphe de

l'État-nation», sono poi venuti anche i lavori di Vincent DENIS [2008] e la sintesi da quest'ultimo scritta con Ilsen About [ABOUT/DENIS 2010]. Lo snodo essenziale individuato da questi lavori è stato, non a caso, il passaggio tra XVIII e XIX secolo. Similmente, il lavoro di John Torpey, volto in primo luogo a chiarire il processo di progressiva «state monopolization of the “legitimate means of movement”» [TORPEY 2000 e 2014], ha visto nel XIX secolo e nella nascita dei moderni Stati nazione un momento di svolta fondamentale.

Nel frattempo, tuttavia, si erano susseguiti una serie di lavori sull'antichità, il medioevo e la prima età moderna che, pur mantenendo il forte legame tematico tra migrazioni e controllo¹, hanno contribuito a spostare il focus anche su altri contesti meno segnati dal paradigma individualistico e della modernizzazione burocratica, aiutando a scomporre la questione dell'identificazione in domande di ricerca più puntuali: come mettevano in luce Isabelle Grangaud e Nicolas Michel partendo dal contesto islamico, l'analisi andava condotta a partire da varie questioni: «*qui es-tu ?* (interaction directe entre les personnes, à visée de reconnaissance); *qui est-il/elle ?* (question qui implique une norme); *qui est qui ?* (avec un objectif de classement et de hiérarchie)» [GRANGAUD/MICHEL 2010, §2].

A spostare decisamente l'asse dell'analisi, dal binomio identificazione-controllo a quello registrazione-diritti, comunque, è a mio parere stato l'allargamento dell'analisi storica a scala globale proposta da Simon Szreter e Keith Breckenridge in un recente volume

¹ Di grande impatto internazionale GROEBNER 2008. Da ricordare le ricerche coordinate da Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser [MOATTI/KAISER 2007; MOATTI/KAISER/PÉBARTHE 2009]. Inoltre SONKAJÄRVI 2008. Si rimanda a ABOUT/DENIS 2010 per una bibliografia. Ancora di recente, la questione è stata ripresa in vari convegni internazionali, come ad esempio «Border and Mobility Control in and between Empires and Nation-States in Modern and Early Modern Times» (Vienna, 2015); «Identifier les personnes dans l'espace atlantique. Entre contrôle et garantie (XVIIe–fin XIXe siècle)» (Parigi, 2015). Per l'Italia, MERIGGI 2000, ANTONIELLI 2014, LUCREZIO MONTICELLI 2012 e DI FIORE 2013.

[BRECKENRIDGE/SZRETER 2012], che mi sembra segni un ulteriore punto di avanzamento del dibattito rispetto al paradigma individuato qualche anno prima da Gérard Noiriel². Non a caso nel volume curato da Szreter e Breckenridge solo quattro saggi sono dedicati all'Europa, sui 19 totali, e ampio spazio è occupato dal continente Asiatico e Africano, il che ha permesso per così dire di “provincializzare” l'esperienza europea e la narrazione (in gran parte dovuta a interpretazioni in chiave weberiano-foucaultiana del fenomeno) del progressivo emergere e affermarsi della burocrazia dell'identificazione.

Già qualche anno prima, in effetti, Bernahrt Siegert notava come negli studi sull'identificazione forte fosse la tendenza a «locate Foucault in the Weberian tradition, thus turning him into an historian of rationalization» [SIEGERT 2008, p. 21]. In particolare, criticava John Torpey (ma anche Valentin GROEBNER [2004]) accusandolo sostanzialmente di anacronismo: la prospettiva adottata da Torpey, infatti, era tutta volta a trovare le origini del «problem of migration control, which is so relevant to the present situation of globalization», trattando l'«historical development of passport controls “as a way of illuminating the institutionalization of the idea of the ‘nation-state’”» [SIEGERT 2008, p. 21]. Ciononostante, Siegert non sembra allontanarsi da quello stesso paradigma della modernizzazione quando adotta una lettura foucaultiana *à la* James C. Scott per interpretare come «the beginnings of the creation of a “legible people”» [SIEGERT 2008, p. 20] le procedure di registrazione dell'identità dei migranti spagnoli che, in vista dell'ottenimento di una licenza, si sottoponevano al controllo della *Casa de Contratación* di Siviglia. Questo, a mio giudizio, non fa che retrodatare al XVI secolo la nascita di quelle «discursive practices and administrative techniques» che Caplan e Torpey attribuiscono alla nascita dello stato-nazione, senza

² Si veda anche ABOUT/BROWN/LONERGAN 2013, più concentrato sull'Europa, in particolare l'Europa contemporanea.

coglierne le specificità e cadendo così nell'anacronismo che l'autore imputa al paradigma weberiano³.

L'approccio foucaultiano di Siegert tende a leggere queste pratiche descrittive come dei "truth rituals", una soglia attraverso la quale le persone ordinarie sarebbero create, attraverso la scrittura, in moderni soggetti: «the threshold of the Guadalquivir is not only the geographical threshold between the Old World and the New, it is also the threshold of description» [SIEGERT 2008, p. 22]. La procedura d'inchiesta che sta dietro questa registrazione della Casa de Contratación, di cui il momento sivigliano è solo la parte finale, è tuttavia da confrontarsi più con le pratiche inquisitorie medievali che non con quelle dei moderni stati-nazione. Le *informaciones* e le *probanzas de testigos* richieste a chi volesse ottenere una licenza per partire verso le Indie, infatti, sono procedure inquisitorie che si svolgono nelle comunità di origine dei candidati. Come ha bene messo in evidenza Arndt BRENDECKE [2012], la logica sottostante a tali inchieste, volte ad attivare un controllo corporativo dal basso sulle persone e a produrre informazioni localmente, è opposta a quella della supposta centralizzazione burocratica e al «power of the written over the spoken» [SIEGERT 2008, p. 25]. Coerentemente con la pratica dell'*administrar-giudicando* [MANNORI 1990] tali inchieste più che a produrre una verità amministrativa sono volte a certificare tanto il consenso corporativo sull'identità delle persone quanto il *nulla osta* da parte della società locale alla partenza degli individui. La strutturale difficoltà nel riconoscere e controllare gli individui, la quale rende sin da subito evidente a tutti gli attori della procedura che è molto difficile evitare la creazione di *fictional identities*, non viene risolta mediante la produzione centralizzata e burocratica dell'informazione, ma attraverso il suo esatto contrario: la delega al

³ Il lavoro di SIEGERT [2006], peraltro, è stato criticato da BRENDECKE 2012, che ne denuncia i «muchos errores» [p. 382, n. 54]. Sulle procedure di controllo in questione si veda SALINERO 2007.

controllo sociale dal basso della produzione delle identità delle persone.

Una linea decisamente critica verso il paradigma weberiano-foucaultiano è invece quella di Keith Breckenridge e Simon Szreter, che non a caso tendono a ridimensionare la rottura epistemologica che vi sarebbe tra un mondo premoderno dominato dall'oralità e la modernità basata sulla tecnologia della scrittura (che caratterizza, come abbiamo visto, anche la lettura di Siegert) cifra distintiva di quegli studi che, soprattutto nel mondo anglosassone, hanno subito l'influenza dei lavori di Jack Goody, Walter G. Ong e Michael T. Clanchy. Questa opposizione tra cultura orale e cultura scritta è stata messa in dubbio, secondo Breckenridge e Szreter dagli studi sull'Africa coloniale e post-coloniale, e rivelerebbe più in generale da un lato una «misplaced certainty about the universality of the will to know» da parte dello stato moderno e, dall'altro, «an unjustifiable preoccupation with developments in Europe in the modern period» [SZRETER/BRECKENRIDGE 2012, p. 6]. D'altro canto, una simile opposizione è stata efficacemente ridimensionata dagli studi sull'Europa della prima età moderna, a partire dalla lezione di Natalie ZEMON DAVIS [1987] sulla circolarità tra cultura scritta e orale. Ho cercato altrove [BUONO 2014, BUONO 2015] di mostrare come proprio nelle procedure di identificazione in antico regime scrittura e oralità fossero due elementi centrali della formazione della prova, coerentemente con una cultura giuridica che sino alla fine della prima età moderna non vedrà affermarsi in modo definitivo il principio *lettres passent témoins* [LÉVY 1965], e anzi continuerà ad affermare la fama e il “pubblico e notorio” come fonte di informazione indispensabile nella certificazione dell'identità degli individui⁴.

⁴ Ne sono lampante esempio anche le procedure di identificazione che sottostanno alle “puebas de limpieza de sangre” magistralmente analizzate da MARTÍNEZ 2008.

I meriti del lavoro di Breckenridge e Szreter, a mio parere, non finiscono qui, se si considera che questi arricchiscono ulteriormente la cassetta degli attrezzi dello storico operando una felice distinzione concettuale tra le operazioni di identificazione nel senso di “enumerazione” e quelle di “registrazione”. Una simile prospettiva, che sposta l’accento dalla “storia dell’identificazione” a quella della “registrazione”, permetterebbe di analizzare tutta una serie di altre fonti e fenomeni rispetto a quelli studiati sino a ora dalla storiografia che si è concentrata, su «enumeration and censuses; identification systems developed for policing, labour migration and border control purposes; and the study of vital statistics for public health, demographic and economic uses» [SZRETER/BRECKENRIDGE 2012, p. 30].

Sembra quasi banale dirlo, ma l’operazione di registrazione è sempre frutto dell’incontro di più soggetti e non può essere ridotta semplicemente allo sguardo dell’ente identificatore. Essa assume le forme del “rituale performativo” ed è il risultato di una operazione che la sociologa inglese Janet FINCH [2007] ha definito come “display”: la pubblica dimostrazione dell’identità volta in primo luogo a convogliare a un “pubblico qualificato” dei dati che, immagazzinati in una sorta di anagrafe e stato civile orale basato sulla memoria dei membri della comunità (la pubblica fama e il “notorio”), potranno poi essere utilizzati per reclamare diritti di appartenenza. Certamente, la forza delle pratiche è evidente nel mondo di antico regime, dove vari studi hanno dimostrato come i comportamenti fossero in grado di modificare l’identità sociale delle persone, tanto da permettere a uno straniero di diventare “naturale”, e godere quindi di tutti i diritti associati all’appartenenza; viceversa, la mancanza di segni di “affezione” verso il territorio e la comunità potevano far piombare una persona fino ad allora accettata in una condizione di estraneità [HERZOG 1995 e 2003; CERUTTI 2012]. La forza della pubblica fama, peraltro, riemerge in ultima istanza anche negli stati

contemporanei, come mostra il caso eclatante dello “smemorato di Collegno” [PAGANI 2013].

L'eccessiva enfasi posta sul ruolo dello Stato moderno europeo, della sua burocrazia basata sulla scrittura e della sua panoptica “volontà di sapere”, se da un lato misconosce le ragioni e l'*agency* dei soggetti registrati, come dicevamo, dall'altro sopravvaluta l'effettiva capacità (e persino la reale volontà di sapere) degli “stati moderni”. La constatazione che la metà della popolazione mondiale non è attualmente registrata in nessun sistema di «civil registration»⁵ – nonostante il fatto che questi siano stati considerati al centro di quella «textually mediated organisation» che sarebbe lo stato moderno – conduce a rivalutare l'efficacia degli stati coloniali europei, particolarmente in Africa⁶. Al tempo stesso, la constatazione della plurimillenaria persistenza di tentativi e sistemi di «household registration» nella Cina imperiale [VON GLAHN 2012] o nel Giappone a partire dall'era Tokugawa [SAITO/SATO 2012], fa cadere la facile equazione tra ascesa della “modernità” burocratica occidentale e avanzamento dei sistemi di registrazione dell'identità.

Un simile allargamento di prospettiva rende ancor più evidente, poi, che ogni atto di registrazione ha in sé un processo di negoziazione che determina la natura delle informazioni che vengono di volta in volta fissate [HERZOG 2012, BRENDECKE 2012], risultato di una costante tensione tra l'interesse dell'ente identificatore a fissare l'identità all'interno di categorie giuridiche o amministrative, e gli interessi dei soggetti identificati a preservare spazi di manovra giocando tra le multiple possibili identità sociali [BIZZOCCHI

⁵ Gli autori citano stime dell'Unicef del 2005 [SZRETER/BRECKENRIDGE 2012, p. 1].

⁶ Come mostra il caso Sudafricano, infatti, il governo coloniale «had the resources and the ambition to expand from its position as gatekeeper; the fact that it did not do so was – as many critics observed as it was happening – a product of its very limited ability to gather information about people in the countryside». Pertanto, il cosiddetto «gatekeeper state – concerned to police and administer Africans only when they were in the cities – was a result, and not the cause, of the failure of universal registration» [BRECKENRIDGE 2012, p. 376].

2010]. Infine, l'allargamento della prospettiva pone bene in evidenza come il successo e la sopravvivenza di ogni sistema di registrazione non si può basare esclusivamente sulla coercizione (come è ovvio) ma deve poggiarsi su un certo grado di cooperazione [SZRETER/BRECKENRIDGE 2012, p. 19].

Se quindi in questo modo la narrativa della modernizzazione è utilmente decostruita, un altro vantaggio che si può cogliere dalla lettura del volume di Breckenridge e Szreter è proprio quello di aver bene messo in luce come siano strettamente legati, nelle procedure di identificazione e registrazione dell'identità, gli aspetti coercitivi della categorizzazione e quelli "positivi" dell'attribuzione di diritti e di accesso a risorse materiali e immateriali derivanti dall'inclusione in una comunità umana. Come dicevo all'inizio di questo saggio, mi sembra questa forse la lezione metodologica più importante che il volume ci consegna. Inoltre, come accennato più sopra parlando del caso spagnolo, volgere lo sguardo solo agli "Stati" moderni o alle istituzioni ecclesiastiche fa perdere di vista le forme di controllo e attribuzione di identità che vengono dal basso, quel controllo sociale diffuso che sino all'Ottocento è stato la cifra distintiva delle società organizzate su base corporativa nelle quali il potere di controllo e attribuzione della *membership*, lungi dall'essere concentrato in un centro, era in larga parte delegato e condiviso con quegli enti considerati naturalmente costitutivi e costituzionalmente incaricati di incardinare gli individui in gruppi basati su sistemi di responsabilità solidale.

Non mi sembra casuale che, a livello veramente globale, sino almeno al XIX secolo compiti di controllo e identificazione della popolazione fossero direttamente affidati a quelle che Max GLUCKMAN [1968] ha chiamato «ruoli intergerarchici», ovvero a tutte quelle figure che, prodotte dalla società corporativa, spesso organizzata sulla base di aggregazioni vicinali, erano poste sulla soglia tra comunità locale (verso la quale erano responsabili e che erano chia-

mate a rappresentare davanti alle istituzioni superiori) e i poteri sovraordinati (che affidavano loro il compito di conoscere il territorio e la popolazione per poter fornire informazioni utili all'amministrazione, o anche di esecuzione degli ordini) [BUONO, 2018]. Più che postulare quindi il progressivo emergere di un nuovo *savoir d'état*, credo sia piuttosto da analizzare come i poteri sovraordinati abbiano per lungo tempo delegato al controllo corporativo dal basso l'assolvimento di compiti di controllo basati proprio sulla "contestualizzazione" degli individui — sul riconoscimento di una identità sociale forgiata all'interno delle relazioni sociali loro proprie — e non sulla creazione di individui decontestualizzati — i cui caratteri standardizzati e astratti sarebbero stati progressivamente appropriati da uno stato che avrebbe trasformato la «nuda vita» dei suoi sudditi in una registrazione asettica su carta.

Mi sembra, in altri termini, che Bernhard Siegert sia fuori strada quando afferma che

the existences of the ordinary people are absolutely contingent. [...] There is no memory that could witness their existence, no narration of the wonderful deeds of their ancestors; there are no genealogies, no residences that carry their names. Their existence is completely contained in the little handful of words that tell who they are. Therefore their very being depends exclusively on the act of acknowledgement by the law. This being, the existence of a referent, *mise en scène* by registers, is placed between quotation marks by the Prince. The [...] register [...] turns the ordinary individual into a subject of the king's technologies of writing» [SIEGERT 2008, pp. 26-27].

Per esempio, le evidenze delle procedure di identificazione dei migranti spagnoli morti nelle Indie, e dei loro eredi nella Penisola iberica, contenute nelle cause per "bienes de difuntos", dimostrano che quello della registrazione presso la *Casa de Contratación* non è che un

momento nella vita del migrante, che non stabilisce affatto una volta per tutte la sua identità⁷. La registrazione della sua identità al momento della partenza non fisserà, una volta per tutte, i tratti di un suo *alter ego* cartaceo valevole da quel momento in poi. Al momento della morte le autorità spagnole nei Regni delle Indie dovranno ancora una volta identificarlo ricorrendo alla testimonianza dei *vecinos* che lo avevano conosciuto durante la sua vita, e i suoi eredi in Spagna dovranno produrre nuovamente testimoni nella sua comunità locale per dimostrare il loro legame di parentela. Lunghi dal rappresentare delle procedure attraverso la quale l'identità sociale, attraverso la mediazione della burocrazia della scrittura, viene ridotta a una fissa identità amministrativa, quindi, le procedure di identificazione in antico regime appaiono più come procedure di contestualizzazione, di riconoscimento dell'individuo all'interno dei suoi legami familiari, corporativi, sociali⁸. È insomma difficile slegare, nelle procedure di identificazione del mondo di antico regime, il momento della registrazione da quello della effettiva rivendicazione dei diritti.

D'altro canto, una simile visione dello Stato moderno mi pare faccia il paio con una visione irenica della “società tradizionale”, che sarebbe basata sull'interconoscenza, sul comunitarismo e sull'innata predisposizione alla cooperazione⁹. Ogni procedura di registrazione è una procedura di attribuzione di appartenenza a un gruppo, che limiterà quindi ai soli suoi membri l'accesso a determinate risorse materiali e immateriali da questo controllate. Si pensi, ad esempio, al *welfare* legato all'appartenenza ad una corporazione di mestiere¹⁰ o

⁷ La documentazione di queste procedure si trova in Archivo General de Indias [AGI], *Sección Contratación, Autos sobre de bienes de difuntos*.

⁸ Sul tema cfr. BUONO 2014.

⁹ Per una lettura critica delle “Cooperation Theories” BLANTON/FARGHER 2016.

¹⁰ FARR 2000; MASSA/MOIOLI 2004; per il caso studio dei Paesi Bassi VAN LEEUWEN 2012.

a un corpo locale¹¹, o allo stretto legame esistente tra appartenenza familiare, appartenenza locale, fiscalità e diritti di proprietà.

Come sembrano dimostrare le evidenze archeologiche e antropologiche: «all cities known to social scientists and historians have neighborhoods. People [...] universally organize important aspects of their lives on a spatial scale that is intermediate between the household and the city» [SMITH/NOVIC 2012, p. 1]. È normalmente a questa scala che si riscontrano sistemi di organizzazione basati sulla “responsabilità solidale” (in primo luogo fiscale e legale) che accomunano in epoca premoderna società anche molto distanti tra loro, tanto in Europa quanto negli altri continenti [GLUCKMAN 1972; WALEY-COHEN 2000]. Sarà a questo livello, allora, che le operazioni di registrazione creeranno delle appartenenze capaci di includere ed escludere dal godimento delle risorse comuni, così come di obbligare i membri all’assolvimento di determinati doveri verso la comunità. Al contrario, la cancellazione dai registri comunitari, comporterà l’allontanamento e la perdita dei diritti associati all’appartenenza.

Il caso forse più chiaro di un simile meccanismo si può osservare nel Giappone dell’epoca Tokugawa, nel quale è ben evidente come il controllo sociale del vicinato e la gestione a livello locale della registrazione degli individui poteva raggiungere livelli di violenza che non lasciano scampo a una visione irenica delle comunità di romantico *world we have lost*. Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, sotto la spinta degli “unificatori” del Giappone moderno (Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, prima, e soprattutto Tokugawa Ieyasu, poi) una serie di rilevazioni della popolazione e catastali furono messe in campo, primariamente allo scopo di estirpare il cristianesimo dalle isole nipponiche, oltre che per controllare i signori

¹¹ SZRETER [2007] *The right of registration: development, identity registration and social security*, in «History and Policy», 02 March 2007 (risorsa elettronica, <http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-right-of-registration-development-identity-registration-and-social-secu>).

feudali (*daimyō*), dividere le caste dei *samurai* e dei contadini e facilitare la riscossione delle imposte sulla produzione del riso.

La fissazione dei registri delle singole entità territoriali (*shumon aratame cho* [CORNELL/HAYAMI 1986]) le comunità di villaggio chiamate *mura* (letteralmente, un “grappolo” di “case” o di “casate”), portò alla stabilizzazione di queste entità come nuclei amministrativi ai quali le autorità del governo shogunale (*bakufu*) attribuivano vari compiti, tra cui la leva delle imposte secondo un principio di responsabilità solidale chiamato *murauke* [SAITO/SATO, 2012]. L’attribuzione della responsabilità fiscale al villaggio, e non al singolo proprietario rese le autorità del *bakufu* sempre meno interessate a entrare «into the domestic world of his subjects»¹², in una parola a rendere più *leggibile* la società (come direbbero Jack Goody e James C. Smith). Al contrario, l’affidamento all’autogoverno comunitario della riscossione delle imposte e dell’attribuzione dell’appartenenza locale portava in un certo senso a rendere quella stessa società più opaca allo sguardo del potere sovrano: il governo poteva arrestare il suo sguardo alla superficie dei corpi locali, lasciando che questi dirimessero al loro interno le questioni.

Ben si comprende, dunque, come il mantenimento dei registri degli *households* e della proprietà fosse, in prima istanza, interesse della stessa comunità, e come fosse questa a regolare sia la circolazione della proprietà sia la mobilità dei suoi membri: l’obiettivo degli amministratori era quello di non permettere che le risorse fondiarie fossero appropriate da individui e famiglie estranee al villaggio, dal momento che questo avrebbe avuto la conseguenza di far aumentare la quota di imposta sui membri.

D’altro canto, anche la regolazione della mobilità, in ultima istanza, era lasciata al benessere dei “vicini”: se legalmente ognuno avrebbe potuto abbandonare un villaggio ottenendo dalle autorità

¹² In questo modo, criticandola, Simon Szreter e Keith Breckenridge riportano l’interpretazione di Jack Goody. [SZRETER/BRECKENRIDGE 2012, p. 6].

dello stesso una sorta di “certificato di trasferimento”, ai capi delle *household* registrate era impedito di abbandonarlo senza prima aver designato un erede e aver così assicurato la continuità della casa *vis à vis* le altre case della comunità. È per questo che l’atto di diseredare un figlio era percepito come una questione che non era possibile lasciare all’iniziativa “privata” della famiglia: proprio perché tali insediamenti erano degli “agglomerati di case”, legate sia fiscalmente sia legalmente da sistemi di responsabilità solidale, le autorità del villaggio – assieme a quelle delle associazioni di case (*ie*) presenti al suo interno (dette *kumi* o *gonigumi*) [OOMS 1996, p. 15] – erano chiamate ad approvare la decisione di “diseredamento”. In particolare, la forma più dura di diseredamento chiamata *Kyuri* («“separation for a long duration” or “old separation”») comportava la cancellazione dai registri comunitari dell’individuo «which automatically dissolved marriage and blocked any possibility of holding office» [OOMS 1996, p. 44]. In altri termini, corrispondeva a un “bando”. Per di più, in quanto misura volta all’autotutela dell’*ie* e del villaggio contro i possibili comportamenti individuali, finiva col decretare una sorta di morte civile per l’individuo: provocando la sua cancellazione dai registri della comunità e impedendogli di conseguenza l’ottenimento di un certificato di trasferimento con il quale avrebbe potuto iscriversi a un’altra comunità, aveva anche l’estrema conseguenza di sradicarlo, privarlo di ogni forma di protezione sociale e trasformarlo in ultima istanza in un vagabondo fuorilegge, che poteva essere anche ucciso impunemente [OOMS 1996, SAITO/SATO 2012]. L’esclusione da una catena successoria, in altri termini, era equivalente alla perdita di ogni diritto di cittadinanza (non diversamente da quanto osservato per l’Europa di antico regime da Simona CERUTTI [2007, 2012]).

Da un lato, quindi, sembra quanto meno ottimistica l’idea che sia esistito un passato comunitario, tutto sommato consensuale e coo-

perativo, contrapposto a una modernità in cui gli individui sono sottoposti allo sguardo panoptico di uno Stato moderno disciplinatore. Dall'altro lato, se il controllo amministrativo ha senza dubbio pesanti ripercussioni sulla libertà e l'autodeterminazione degli individui (si pensi, ad esempio, ai problemi derivanti dalla determinazione amministrativa del sesso nel caso delle persone transessuali¹³), come ci mostrano soprattutto i lavori sull'Africa e sull'Asia raccolti sempre nel volume di Keith Breckenridge e Simon Szreter (ma come è ben evidente dalle cronache Europee contemporanee) la condizione di *sans-papier* non è affatto più desiderabile. È per questo, ad esempio, che nell'Uganda coloniale si assistette a un tasso relativamente basso di contravvenzione alle leggi relative alla registrazione della popolazione: più che le pene previste per i renitenti, infatti, furono i benefici associati a una identità formale (ad esempio i diritti di successione) a spingere gli individui a farsi registrare [DOYLE 2012].

Per concludere, un episodio di cronaca. Il 30 gennaio 2018 sul sito del quotidiano online *LaRepubblica.it* appariva la seguente notizia: «Tunisino-italiano per un errore perde la cittadinanza dopo 27 anni»¹⁴. Si tratta della storia di Amin Abdelli, nato nel dicembre 1988 nel capoluogo campano da genitori tunisini. Al momento della registrazione del suo atto di nascita i suoi genitori avevano dichiarato di essere di cittadinanza italiana (a quanto risulta dalle dichiarazioni fornite alla stampa dall'assessora con delega all'anagrafe del comune di Napoli, Alessandra Sardu); Amin, quindi, fu regolarmente registrato come cittadino italiano.

Dopo aver svolto la sua carriera di studi in Italia ed essere divenuto «Chef di una nota catena di ristoranti giapponesi di sushi», nel 2015, all'età di 27 anni, Amin si vede rifiutare la domanda di trasferimento di residenza dagli uffici del comune di Longone al Segrino

¹³ VOLI 2018.

¹⁴ *Tunisino-italiano per un errore perde la cittadinanza dopo 27 anni*, in «La Repubblica.it», 30 gennaio 2018 (risorsa elettronica, http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/01/30/news/tunisino-italiano_per_un_errore_perde_la_cittadinanza_dopo_27_anni-187666841/).

(in provincia Como). Gli impiegati del comune Iariano, infatti, danno al tunisino-napoletano Amin una sconcertante notizia: non è italiano. I suoi genitori, infatti, avevano tempo prima chiesto al comune di Napoli «di rettificare la loro cittadinanza, da italiana a tunisina, comportando di fatto la perdita della cittadinanza anche per il figlio sin dalla nascita dello stesso»¹⁵. Amin Abdelli, in definitiva, dopo essere stato per 27 anni italiano era tutto a un tratto divenuto un tunisino senza permesso di soggiorno.

Al di là dalla verità dei fatti (un errore del comune di Napoli, secondo l'avvocato di Abdelli, le false dichiarazioni dei suoi genitori secondo l'assessora)¹⁶, l'episodio citato mi pare una rappresentazione estremamente efficace di come quella che materialmente può apparire una semplice operazione burocratica di registrazione anagrafica possa divenire il discrimine tra una vita normale e l'impossibilità di effettuare anche le più semplici operazioni quotidiane. «Mi sparerei in fronte» dice Amin (con espressione tipicamente napoletana) «non vivo più, anche perché per quasi 30 anni non ho mai avuto sentore che i miei documenti, dal passaporto alla carta di identità, fossero non validi. Mi venivano rinnovati di volta in volta, quindi per me tutto andava normalmente. Oggi mi sento di vivere in un incubo»¹⁷. E in un'altra intervista continua: «negli ultimi anni quasi non ho vissuto [...] ho perso il lavoro perché ero clandestino»¹⁸.

¹⁵ La citazione è tratta sempre dalla dichiarazione dell'assessora Sardu, *ibidem*.

¹⁶ Secondo l'assessora Sardu, oltre alla già citata dichiarazione dei genitori, «emergono altri elementi di contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti, tra cui senz'altro rileva il fatto che il signor Abdelli sin dal 2003 era in possesso di permesso di soggiorno rilasciatogli dalla questura, in quanto cittadino straniero», *ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Amin ce l'ha fatta, ottiene di nuovo la cittadinanza italiana e questa volta è regolare*, in «LaRepubblica.it», 30 gennaio 2018 (risorsa elettronica disponibile all'indirizzo <http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/04/06/news/amin_ce_l_ha_fatta_ottiene_di_nuovo_la_cittadinanza_italiana_e_questa_volta_e_regolare-193154207/>, ultima consultazione 17 aprile 2018).

Per fortuna del suo protagonista, la vicenda si è conclusa il 6 aprile 2018 quando, alle 11 del mattino, Amin Abdelli ha ricevuto (nuovamente) la cittadinanza italiana «nel corso di una cerimonia a Palazzo San Giacomo cui hanno preso parte il dirigente dell'Anagrafe, Luigi Loffredo e l'assessore con delega alla Legalità, alla Trasparenza e all'Anagrafe Alessandra Sardu». In definitiva, il sindaco Luigi de Magistris, accogliendo l'appello dell'avvocato nigeriano Hillary Sedu, «preso atto del grave errore commesso redigendo un nuovo atto di nascita, e sfruttando la norma di legge che attribuisce al sindaco, al ricorrere di certe condizioni, il potere di conferire la cittadinanza» ha ristabilito in diritto ciò che di fatto era già evidentemente una realtà¹⁹. La vicenda di Amin sembra per certi versi essere uscita da un'opera di Pirandello: anche Mattia Pascal, dopo essere stato iscritto nel registro dei morti del suo comune e aver vagheggiato una nuova vita come Adriano Meis, finalmente libero dai doveri del fu Mattia, si dovette scontrare con l'amara evidenza dei fatti: non essendo registrato all'anagrafe Adriano non poteva ad esempio sposarsi o agire in giudizio contro chi lo aveva derubato; pur libero da doveri, insomma, non poteva reclamare diritti.

Credo che questo episodio di cronaca (uno tra i tanti che si potrebbero raccontare) confermi come la chiave di lettura per il fenomeno storico della registrazione dell'identità non possa prescindere dal considerarlo un fenomeno bifronte: se letto dal punto di vista dell'ente identificatore può senza dubbio essere considerato un processo di «soggettivazione»; d'altro canto, se guardato dall'ottica del soggetto identificato, è pur sempre premessa essenziale per ogni operazione di riconoscimento e rivendicazione di diritti. In altri termini, per la trasformazione di una identità sociale in una personalità legale.

¹⁹ *Ibidem*.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABOUT/BROWN/LONERGAN 2013: About Ilsen/Brown James/LonerGAN Gayle (a cura di), *Identification and Registration Practices in Transnational Perspective: People, Papers and Practices*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013.
- ABOUT/DENIS 2010: About Ilsen/Denis Vincent, *Histoire de l'identification des personnes*, La Découverte, Parigi 2010.
- ANTONIELLI 2014: Antonielli Livio (a cura di), *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.
- BIZZOCCHI 2010: Bizzocchi Roberto, «Marchigiani senza cognome. Un'inchiesta nell'Italia napoleonica», *Quaderni Storici*, 2, 2010, pp. 533-584.
- BLANTON/FARGHER 2016: Blanton Richard E./Fargher Lane F., *How Humans Cooperate. Confronting the Challenge of Collective Action*, University Press of Colorado, Boulder 2016.
- BRECKENRIDGE 2012: Breckenridge Keith, «No Will to Know: The Rise and Fall of African Civil Registration in Twentieth-Century South Africa», in Breckenridge Keith/Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford University Press-British Academy, Oxford 2012, pp. 357-383.
- BRECKENRIDGE/SZRETER 2012: Breckenridge Keith/Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford University Press-British Academy, Oxford 2012.

- BRENDECKE 2012: Brendecke Arndt, *Imperio e información. Funciones del saber en el dominio colonial español*, Iberoamericana-Veruert, Madrid-Frankfurt am Main 2012.
- BUONO 2014: Buono Alessandro, «Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII)», in Antonielli Livio (a cura di), *Procedure, metodi e strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 35-65.
- BUONO 2015: Buono Alessandro, «La manutenzione dell'identità. Il riconoscimento degli eredi legittimi nello Stato di Milano e nella Repubblica di Venezia (secoli XVII e XVIII)», *Quaderni Storici*, 148, 1, 2015, pp. 131-165.
- BUONO 2018: Buono Alessandro, *Anziano, calpixqui, shaykb, nanushi. Note per una storia globale dei "ruoli inter-gerarchici" e del vicinato*, in *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, Franco Angeli, Milano 2018, pp. 168-190.
- CAPLAN/TORPEY 2001: Caplan Jane/Torpey John (a cura di), *Documenting individual identity. The development of state practices in the modern world*, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2001.
- CERUTTI 2007: Cerutti Simona, «A qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne», *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 62, 2, 2007, pp. 355-383.
- CERUTTI 2012: Cerutti Simona, *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime*, Bayard, Montrouge 2012.

- CORNELL/HAYAMI 1986: Cornell L. Laurel/Hayami Akira, «The Shumon Aratame Cho: Japan's Population Registers», *Journal of Family History*, 11, 1986, pp. 311-328.
- DENIS 2008: Denis Vincent, *Une histoire de l'identité: France 1715-1815*, Champ Vallon, Seyssel 2008.
- DI FIORE 2013: Di Fiore Laura, *Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzogiorno continentale preunitario*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.
- DI FRANCESCO 1997: Di Francesco Michele, *L'io e i suoi sé. Identità personale e scienza della mente*, Raffaello Cortina, Milano 1997.
- FARR 2000: Farr James R., *Artisans in Europe, 1300-1914*, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
- FINCH 2007: Finch Janet, «Displaying families», *Sociology*, 41, 1, 2007, pp. 65-81.
- GLUCKMAN 1968: Gluckman Max, «Inter-hierarchical Roles: Professional and Party Ethics in Tribal Areas in South and Central Africa», in Swartz Marc J. (a cura di), *Local-Level Politics. Social and Cultural Perspectives*. Ed. Aldine, New York 1968, pp. 69-93.
- GLUCKMAN 1972: Gluckman Max (a cura di), *The Allocation of Responsibility*, Manchester University Press, Manchester 1972.
- GRANGAUD/MICHEL 2010: Grangaud Isabelle/Michel Nicolas (a cura di), «L'identification. Des origines de l'islam au XIXe siècle», *Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée*, 127, 2010.
- GROEBNER 2008: Groebner Valentin, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documento di identità e controllo nell'Europa moderna*, Casagrande, Bellinzona 2008.

- HERZOG 1995: Herzog Tamar, «La Naturaleza, legitimidad y estructura de la familia colonial (Quito, XVII-XVIII)», *Mar Oceana. Revista del humanismo español e iberoamericano*, 2, 1995, pp. 231-241.
- HERZOG 2003: Herzog Tamar, *Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, Yale University Press, New Haven 2003.
- HERZOG 2012: Herzog Tamar, «Naming, Identifying and Authorizing Movement in Early Modern Spain and Spanish America», in Breckenridge Keith/Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford University Press-British Academy, Oxford 2012, pp. 191-209.
- LÉVY 1965: Lévy Jean-Philippe, «L'évolution de la preuve, des origines à nos jours. Synthèse générale», in *La preuve*, deuxième partie, *Moyen âge et temps modernes*, Éditions de la librairie encyclopédique, Bruxelles 1965, pp. 9-70.
- LUCREZIO MONTICELLI 2012: Lucrezio Monticelli Chiara, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.
- MANNORI 1990: Mannori Luca, «Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune», *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19, 1990, pp. 323-504.
- MARTÍNEZ 2008: Martínez María Elena, *Genealogical Fictions. Limpieza de Sangre, Religion, and Gender in Colonial Mexico*, Stanford University Press, Stanford 2008.
- MASSA/MOIOLI 2004: Massa Paola/Moioli Angelo (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, FrancoAngeli, Milano 2004.

- MERIGGI 2000: Meriggi Marco, «La cittadinanza di carta», *Storica*, VI, 16, 2000, pp. 107-120.
- MOATTI/KAISER 2007: Moatti Claudia/Kaiser Wolfgang (a cura di), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: Procédures de contrôle et d'identification*, Maisonneuve & Larose, Parigi 2007.
- MOATTI/KAISER/PÉBARTHE 2009: Moatti Claudia/Kaiser Wolfgang/Pébarthe Christophe (a cura di), *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Ausonius-De Boccard, Bordeaux-Parigi 2009.
- NOIRIEL 1998: Noiriel Gérard, «Surveiller les déplacements ou identifier les personnes? Contribution à l'histoire du passeport en France de la I^e à la III^e République», *Genèses. Sciences sociales et histoire*, 30, 1998, pp. 77-100.
- NOIRIEL 2004: Noiriel Gérard (a cura di), «Vos papiers!», *Genèses. Sciences sociales et histoire*, 54, 2004.
- NOIRIEL 2007: Noiriel Gérard, «Introduction», in Noiriel Gérard (a cura di), *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, Belin, Parigi 2007, pp. 3-26.
- OOMS 1996: Ooms Herman, *Tokugawa Village Practice: Class, Status, Power, Law*, University of California Press, Berkeley 1996.
- PAGANI 2013: Pagani Massimiliano, «The Philosopher and the Printer: Practices of Criminal Identification in Fascist Italy», About Ilsen/Brown James/Lonergan Gayle (a cura di), *Identification and Registration Practices in Transnational Perspective: People, Papers and Practices*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013, pp. 60-76.

- SAITO/SATO 2012: Saito Osamu/Sato Masahiro, «Japan's Civil Registration Systems Before and After the Meiji Restoration», Breckenridge Keith/Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford University Press-British Academy, Oxford 2012, pp. 113-135.
- SALINERO 2007: Salinero Gregorio, «Sous le régime des licences royales. L'identité des migrants espagnols vers les Indes (XVIe-XVIIe siècles)», Moatti Claudia/Kaiser Wolfgang (a cura di), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Maisonneuve et Larose, Parigi 2007, pp. 345-367.
- SIEGERT 2006: Siegert Bernhard, *Passagiere und Papiere: Schreibakte auf der Schwelle zwischen Spanien und Amerika*, Fink, München-Zürich 2006.
- SIEGERT 2008: Siegert Bernhard, «Fictitious Identities. On the interrogatorios and registros de pasajeros a Indias in the Archivo General de Indias (Seville) (16th century)», Nitsch Wolfram/Chihaiia Matei/Torres Alejandra (a cura di), *Ficciones de los medios en la periferia. Técnicas de comunicación en la literatura hispanoamericana moderna*, Universitäts und Stadtbibliothek, Köln 2008, pp. 19-30.
- SMITH/NOVIC 2012: Smith Michael E./Novic Juliana, «Introduction: Neighborhoods and districts in ancient Mesoamerica», Smith Michael E./Arnaud M. Charlotte/Manzanilla Linda R. (a cura di), *The Neighborhood as a Social and Spatial Unit in Mesoamerican Cities*, The University of Arizona Press, Tucson 2012.
- SONKAJÄRVI 2008: Sonkajärvi Hanna, *Qu'est-ce qu'un étranger? Frontières et Identifications à Strasbourg, 1681-1789*, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg 2008.

- SPARTI 1996: Sparti Davide, *Soggetti al tempo. Identità personale tra analisi filosofica e costruzione sociale*, Feltrinelli, Milano 1996.
- SZRETER 2007: Szreter S., «The right of registration: development, identity registration and social security», *History and Policy*, 02 March 2007 (risorsa elettronica <<http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-right-of-registration-development-identity-registration-and-social-secu>>).
- SZRETER/BRECKENRIDGE 2012: Szreter Simon/Breckenridge Keith, *Editors' Introduction. Recognition and Registration: The Infrastructure of Personhood in World History*, in Breckenridge Keith/Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford University Press-British Academy, Oxford 2012, pp. 1-36.
- TORPEY 1998: Torpey John, «Le contrôle des passeports et la liberté de circulation. Le cas de l'Allemagne au XIXe siècle», *Genèses. Sciences sociales et histoire*, 30, 1998, pp. 53-76.
- TORPEY 2000: Torpey John, *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
- TORPEY 2014: Torpey John, «The Rise of States and the Regulation of Movement», in Antonielli Livio (a cura di), *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 185-196.
- VAN LEEUWEN 2012: Van Leeuwen Marco H.D., «Guilds and Middle-Class Welfare, 1550-1800: Provisions for Burial, Sickness, Old Age, and Widowhood», *The Economic History Review*, 65, 1, 2012, pp. 61-90.
- VOLI 2018: Voli Stefania, «“Il parlamento può fare tutto, tranne che trasformare una donna in uomo e un uomo in una

donna”: (trans)sexualità, genere e politica nel dibattito parlamentare della legge 164/1982», *Italia Contemporanea*, 287, 2018.

VON GLAHN 2012: Von Glahn Richard, «Household Registration, Property Rights, and Social Obligations in Imperial China: Principles and Practices», Breckenridge Keith/Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford University Press-British Academy, Oxford 2012, pp. 39-66.

WALEY-COHEN 2000: Waley-Cohen Johanna, «Collective Responsibility in Qing Criminal Law», in Turner Karen G. *et al.* (a cura di), *The Limits of The Rule of Law in China*, University of Washington Press, Seattle, 2000, pp. 112-131.

ZEMON DAVIS 1987: Zemon Davis Natalie, *Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-Century France*, Polity Press, Cambridge 1987.

Il ruolo delle risorse legali nelle dispute d'identificazione

I consoli veneziani nell'Impero ottomano (1670-1715)

di *Umberto Signori*

Il mio intervento, basato su documentazione dell'Archivio di Stato di Venezia, propone un'analisi sulla necessità di identificare gli stranieri ed essere identificati come tali durante l'età moderna. L'esigenza da parte delle diverse scienze sociali di proporre un efficace dibattito sul tema dell'identificazione dei migranti, intesa come un processo che coinvolge sempre più di una persona e come meccanismo che permette di attribuire l'appartenenza di un individuo a un determinato gruppo [GROEBNER 2007, pp. 25-27], è stata percepita in modo crescente anche dalla ricerca storica [MOATTI 2004; MOATTI/KAISER 2007; ABOUT/DENIS 2010; BUONO 2014]. Per quanto riguarda la storia mediterranea, e in particolare nel contesto ottomano, l'indagine su questa tematica si è prevalentemente focalizzata sul periodo definito della "colonizzazione" europea di questo Impero (XIX secolo), ovvero in un'epoca in cui gli Stati nazionali si erano progressivamente emancipati da una procedura di riconoscimento faccia a faccia e stavano compiendo una vera e propria "rivoluzione identitaria" [SMYRNELIS 2005; NOIRIEL/ABOUT 2007]. Tuttavia le problematiche che l'Impero del Sultano tra Otto e Novecento dovette affrontare a riguardo erano già state presenti nel Levante ottomano fin dai secoli precedenti: come identificare gli stranieri in un quadro caratterizzato da un crescente inserimento dei migranti nel tessuto sociale locale?

Partendo da tale questione, scopo di questo saggio è quello di analizzare l'identificazione dei sudditi veneti che, provenienti dal Levante veneziano e in numero sempre crescente, tra Sei e Settecento migrarono nei territori soggetti al Gran Signore. L'esempio dei sudditi marittimi di Venezia permetterà di riflettere sul processo di classificazione all'interno di una zona di frontiera della gente di passaggio, nonché sulla distinzione del migrante dallo straniero, e della persona di transito da quella che effettuava un soggiorno breve. Il caso presentato fornirà inoltre importanti spunti di riflessione sulla diffusione di alcuni principi di "giusta identificazione" e di libertà di circolazione degli stranieri; questo processo, infatti, è stato spesso considerato come una specificità contemporanea e la sua propagazione è stata frequentemente presentata come funzionale all'affermazione delle democrazie moderne e alla protezione degli "onesti cittadini" residenti [NOIRIEL/ABOUT 2007].

La migrazione di Tinos. La rivendicazione di un'appartenenza

Fin dall'indomani della guerra tra Venezia e l'Impero ottomano che aveva determinato il possesso dell'isola di Creta (1645-1669) i dispacci dei consoli marziani residenti nei possedimenti del Gran Signore attestavano la numerosa presenza in questi scali di sudditi della Repubblica di Venezia provenienti dai domini marittimi della Serenissima stessa. Nelle lettere rivolte al bailo a Costantinopoli¹ i consoli di Smirne e Chios manifestavano costante preoccupazione per la migrazione da parte di chi arrivava dalle isole e fortezze del

¹ Il bailo era l'agente diplomatico di Venezia residente a Costantinopoli. Tuttavia questa figura manteneva anche prerogative consolari.

Levante veneziano, e in particolare da Tinos². Una situazione segnatamente critica durante il Seicento caratterizzava infatti le basi strategiche e commerciali disseminate nello *Stato da mar* veneziano, gravate dalla difficoltà di rifornimento alimentare e dalla loro esposizione agli agguati della corsa³ [MINCHELLA 2014, pp. 139-146]. La condizione di estrema povertà in cui versava la maggior parte della popolazione aveva quindi determinato la fuga di molteplici gruppi e di singoli individui verso i nuovi centri emergenti. Come venivano però identificati questi migranti dalle autorità delle località dove arrivavano?

Generalmente la legge islamica prevedeva che chiunque fosse non musulmano dovesse essere considerato un nemico alieno (*harbi*) e, nel caso in cui si trovasse in territorio del Sultano, in quanto straniero era passibile di schiavitù o uccisione e i suoi beni potevano essere sequestrati. Tra tardo medioevo e prima età moderna gli imperatori ottomani avevano abbondantemente e rapidamente ingrandito i propri domini nelle coste mediterranee e detenevano ora sotto la propria giurisdizione estese regioni caratterizzate da una molteplicità di tradizioni e civiltà; gli ottomani erano stati perciò costretti ad avvalersi di una dottrina (*dhimma*) che permettesse ospitalità e protezione ai membri delle diverse religioni rivelate [CHAEN 1991; FAROQHI 2013]. Nonostante alle popolazioni di differente fede residenti nella terra del Gran Signore fosse stata imposta la soggezione e la protezione della legge coranica e dell'Imperatore, queste comunità di cristiani ed ebrei (*dhimmi*) venivano comunque considerate come straniere e, in cambio della garanzia della vita e dei propri

² Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Bailo a Costantinopoli (BaC), b. 113-I, fascicolo (f). 7, 23 febbraio 1669; *ivi*, f. 9, 30 maggio 1670; *ivi*, b. 116-II, f. 6, 20 febbraio 1673, 30 aprile 1674; *ivi*, f. 3, 23 luglio 1672, 3 luglio 1674; *ivi*, b. 117, 10 ottobre 1671, 1 aprile 1672; ASVe, Senato, Dispacci, Ambasciatori (SDA), Costantinopoli, b. 156, docc. 28 (28 marzo 1672), 42 (11 giugno 1672); ASVe, Senato, Dispacci, Consoli (SDC), Sedi diverse, b. 1, doc. 87 (15 giugno 1670).

³ ASVe, BaC, b. 116-II, f. 6, 27 aprile 1672, 11 novembre 1672.

beni, dovevano adempiere a tutta una serie di oneri e obblighi. Erano perciò identificati come *reaya*, ovvero come membri della comunità soggetta a una tassazione particolare chiamata «carazzo» (*cizye* o *haraç*), e, indipendentemente dal loro cetto sociale e dalla loro professione, venivano registrati nel libro dell'agente (*haraçci*) incaricato di riscuotere queste imposte. Anche coloro che migravano nelle zone soggette all'autorità del Gran Signore non facevano eccezione a tale imposizione; gli immigrati erano riconosciuti come stranieri nuovi sudditi della legge del Sultano ed erano iscritti in appositi registri delle imposte chiamate *yava haraç* [DARLING 1996, pp. 81-118]. Esattamente come avveniva nell'Europa cristiana della prima età moderna, quindi, anche nell'Impero ottomano le tecniche d'identificazione relative alla mobilità delle persone andavano progressivamente basandosi sulla documentazione scritta, e in particolare sulla redazione di registri. Inoltre, esattamente come i rivali europei, dalla fine del Cinquecento anche l'identificazione ai fini fiscali dell'amministrazione ottomana si era ormai emancipata dall'intermediazione di attori legati al sistema di proprietà terriera [ABOUT/DENIS 2010, pp. 32-55; DARLING 1996, pp. 81-82]. L'obiettivo di queste procedure tuttavia non era di descrivere l'identità individuale dello straniero contribuente, ma semplicemente di considerare quest'ultimo come soggetto di un'obbligazione; l'imposta, e la conseguente registrazione, era infatti stimata sul singolo nucleo familiare, indipendentemente quindi dalla presenza di eventuali mogli e figli.

I sudditi veneti originari dei possedimenti levantini della Serenissima, prevalentemente cattolici latini ma tra cui vi erano probabilmente anche alcuni di rito greco, durante la sopraccennata guerra erano migrati negli emergenti scali del Mediterraneo orientale alla ricerca di un impiego e per tale ragione erano stati iscritti dagli agenti locali nel *yava haraç*. Conclusosi il conflitto la condizione economica e sociale della popolazione di Tinos era peggiorata ulteriormente e

un numero sempre crescente di abitanti dell'isola continuava a trasferirsi a Chios e a Smirne. Questo corposo gruppo si dimostrava tuttavia restio alle procedure d'identificazione ottomane e, sfruttando l'opportunità del ritorno dei rappresentanti diplomatici e consolari nei territori soggetti alla Porta, dal 1670 supplicarono i rispettivi consoli veneziani di essere registrati nella cancelleria del consolato in modo tale da essere riconosciuti come sudditi protetti dalla Repubblica⁴.

Lo statuto legale dei «franchi» nell'Impero ottomano era infatti regolato dall'applicazione specifica di trattati, le Capitolazioni (*ahdname*), tra l'Imperatore e le diverse potenze cristiane. Seguendo il principio dell'*aman* (salvacondotto) tramite le Capitolazioni era concesso ai sudditi degli Stati europei il riconoscimento temporaneo della condizione di *müste'min*, ovvero di straniero privilegiato. Tali privilegi, destinati secondo i trattati stessi a essere limitati nel tempo, garantivano ai beneficiari l'esenzione degli obblighi spettanti ai *reaya* e una forma di extra-territorialità rispetto all'autorità ottomana. Una volta superate le condizioni temporali previste dagli accordi lo straniero privilegiato perdeva le concessioni ed era perciò da considerarsi uno straniero soggetto all'influenza del Gran Signore e dei suoi ministri. Le differenze tra queste due categorie di straniero erano tuttavia molto fragili perché non esistevano delle marcate differenze tra loro [SCHACHT 1986; KNOST 2007, pp. 243-46; VEINSTEIN 2006, pp. 189-90].

Sin da inizio Cinquecento la Repubblica di Venezia era stata tra le prime potenze cattoliche a negoziare con il Sultano questo tipo di concessioni e si era sempre impegnata affinché tali privilegi fossero rinnovati dopo la fine di ogni conflitto [THEUNISSEN 1998]. Cercando di cogliere l'occasione della stipulazione del nuovo trattato di pace, i tiniotti contrastavano perciò l'identificazione impostagli dagli

⁴ Ivi, b. 113-I, f. 9, 10 maggio 1670, 30 maggio 1670; ivi, b. 116-II, f. 6, 20 febbraio 1673.

ufficiali ottomani e reclamavano la concessione riconosciuta ai sudditi marciiani. Il 10 maggio 1670, infatti, dopo essersi registrati nella cancelleria del console di Smirne, fecero appello al bailo a Costantinopoli affinché garantisse loro la protezione della Serenissima⁵. L'iscrizione al consolato di questi sudditi veneti non implicava quindi il conseguimento di un obbligo, ma costituiva un atto con il quale l'immigrato dichiarava la sua appartenenza. Così facendo, gli isolani speravano di evitare il pagamento del «carazzo» e di godere degli altri privilegi giurisdizionali veneziani, come ad esempio la non soggezione alla giustizia dei ministri locali o, qualora morissero nel luogo, la trasmissione dei beni ai legittimi eredi rimasti nei luoghi d'origine⁶.

È tuttavia interessante notare che durante la prima età moderna oltre ai membri della rappresentanza diplomatica e consolare solo i mercanti, i capitani e i marinai delle navi erano stati considerati come membri a pieno diritto della «nazione» marciiana negli scali dell'Impero ottomano e potevano perciò disporre della protezione della giurisdizione consolare [DURSTELER 2006, pp. 23-60]. Nelle istanze prodotte dai sudditi greci stessi e presentate ai consoli e al bailo non figurava però il nome di nessun mercante⁷. Nei loro dispacci i consoli affermarono che i migranti veneti provenienti dalle isole avevano un profilo socioeconomico molto umile e che per sopravvivere esercitavano diverse professioni, tra cui quelle di scaricatore di porto, fornaio, giardiniere e servitore⁸. Ciò sta a dimostrare che la registrazione di questi sudditi negli archivi consolari non era più legata al rispetto delle condizioni di un ordine corporativo do-

⁵ Ivi, b. 113-I, f. 9, 10 maggio 1670; ivi, b. 116-II, f. 6, doc. non datato (n.d.).

⁶ *Ibidem*, ivi, b. 117, 3 febbraio 1672.

⁷ Ivi, b. 113-I, f. 9, 10 maggio 1670; *ivi*, b. 116-II, f. 6, doc. n.d.; *ivi*, b. 117, 18 marzo 1672, 27 agosto 1673.

⁸ Ivi, b. 116-II, f. 3, 3 luglio 1674; ivi, b. 117, 20 gennaio 1672, 4 giugno 1674; ASVe, Cinque savi alla mercanzia (CSM), II serie (s.), b. 33, f.1, 18 marzo 1680.

minato dai commercianti. L'iscrizione negli elenchi di veneti dei registri consolari levantini definiva ormai, nella prassi marciana, l'appartenenza dell'individuo alla sua comunità d'origine, piuttosto che la sottomissione alla regolamentazione specifica del commercio mediterraneo. Va comunque precisato che la funzione principale della registrazione consolare non era di identificare propriamente gli individui. I registri erano infatti costituiti soprattutto da liste di nomi di persone, le quali erano iscritte secondo delle categorie legate principalmente all'attività professionale, ma che non erano mai descritte fisicamente. Il conto delle persone, tra le 150 e le 300 persone a cui si aggiungevano spesso in modo sommario le mogli e i figli, sembra essere perciò stato più importante dell'identità stessa delle persone⁹. Tale punto sta ancora una volta a dimostrare che l'identificazione di questi sudditi non era una preoccupazione di primaria importanza dei ministri pubblici veneziani, ma una necessità dei migranti stessi di dichiarare la loro appartenenza a una comunità piuttosto che a un'altra.

Al fine di essere riconosciuti dagli agenti consolari questi sudditi del Levante veneziano avevano comunque una serie di obblighi da rispettare. In primo luogo dovevano essere muniti di un passaporto o di una patente individuale prodotta dalle autorità civili marciane della località di partenza; questi documenti attestavano la loro affiliazione comunitaria e i motivi della loro mobilità¹⁰. Molti di loro furono accusati dai consoli di essere vagabondi e ladri, di aver ottenuto le patenti in modo indebito e spesso anche di essere responsabili di disordini che provocavano l'intervento dei ministri ottomani, causando perciò al consolato una perdita di tempo e di credibilità¹¹.

⁹ ASVe, BaC, b. 113-I, f. 9, 30 maggio 1670; *ivi*, b. 117, 18 marzo 1672, 24 aprile 1673 e allegato; *ivi*, b. 125-II, nota del 29 ottobre 1701.

¹⁰ *Ivi*, b. 113-I, f. 7, 23 febbraio 1669; *ivi*, b. 119-II, f. 8, 27 dicembre 1679; *ivi*, b. 124-I, doc. n.d.; *ivi*, b. 129, f. 4 Smirne, doc. 7 (7 maggio 1710).

¹¹ *Ivi*, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 20 gennaio 1672, 1 aprile 1672, 27 settembre 1672, 29 settembre 1673; *ivi*, b. 131-II, cc. 181r-v (30 dicembre 1712).

Oltre a ciò, la durata del soggiorno delle persone, ovvero che fosse temporanea o permanente, appariva una caratteristica significativa per i consoli marziani al fine di certificarne lo status di sudditi della Serenissima. Frequente fu infatti l'ammonizione da parte del bailo affinché i consoli non proteggessero quei sudditi dei domini marittimi che avevano protratto la loro permanenza nel luogo per oltre dieci anni¹². Tale controllo in realtà non era dovuto tanto alla questione della mobilità in sé, ma piuttosto a ciò che questa mobilità poteva comportare: lo spopolamento e la conseguente mancanza di manodopera nei territori levantini di Venezia. Le autorità veneziane, infatti, cercarono a più riprese di controllare gli spostamenti e la presenza dei sudditi marittimi esitando tra misure di tolleranza e incoraggiamento per far ritornare questi gruppi nei loro luoghi d'origine attraverso la promessa del perdono e dell'impiego¹³. Nel biennio 1672-73 il Provveditor straordinario della Suda constatò però che le misure di rimpatrio messe in atto in collaborazione con i consoli non avevano che un'efficacia passeggera¹⁴. Invece di stare nelle loro isole d'origine, una parte consistente dei sudditi greci della Serenissima ritornava a Smirne e a Chios per risiedervi e poter aiutare le proprie famiglie rimaste nei possedimenti della Repubblica di San Marco¹⁵.

Anche all'indomani del conflitto che aveva visto il Sultano e la Serenissima contendersi la Morea (1684-1699) i rappresentanti consolari continuavano a testimoniare la problematica presenza dei ti-

¹² ASVe, SDA, Costantinopoli, b. 156, docc. 28 (28 marzo 1672), 31 (25 aprile 1672).

¹³ ASVe, BaC, b. 113-I, f. 7, 23 febbraio 1669; *ivi*, b. 116-II, f. 3, 17 gennaio 1673; *ivi*, b. 117, Smirne 28 settembre 1672, 24 aprile 1673; ASVe, SDA, Costantinopoli, b. 156, doc. 66 (2 novembre 1672); ASVe, SDC, Sedi diverse, f. 1, doc. 91 (8 agosto 1700).

¹⁴ ASVe, BaC, b. 116-II, f. 6, 18 luglio 1672, 17 ottobre 1673.

¹⁵ *Ivi*, f. 3, 24 febbraio 1673; *ivi*, b. 117, 28 settembre 1672, 10 aprile 1673; ASVe, CSM, I s., b. 749, 15 giugno 1681, novembre 1681.

niotti a Smirne, il cui conto era giunto a circa mille uomini e ottocento donne¹⁶. Il loro numero preoccupava talmente i ministri pubblici marciari da sollecitare a più riprese i consoli per prendere nota quanto prima del conto preciso dei sudditi lì presenti e di informarsi se gli ultimi arrivati fossero capitati come «passeggeri» oppure se avessero intenzione di fermarsi nel luogo¹⁷. È inoltre degno di nota che nel periodo tra il 1700 e il 1715 i tentativi di rivendicazione dell'appartenenza alla comunità veneziana di tali migranti sono alternati a momenti di resistenza di questi all'identificazione imposta dai consoli; oltre ad aver soggiornato durante gli anni caratterizzati dagli avvenimenti bellici nella regione smirniota sotto la protezione di altre potenze europee e a volere quindi continuare a godere del supporto di questi Stati, i tiniotti cercavano e spesso riuscivano a eludere i tentativi consolari di farli rimpatriare¹⁸.

Contraddittorio e talvolta sorprendente, questo ampio tentativo dei ministri pubblici marciari rivelava le speranze e le aspettative della Repubblica piuttosto che la reale capacità di controllare la circolazione dei propri sudditi. Ciò che rendeva efficace l'identificazione di questi migranti da parte dei consoli non era l'imposizione di un obbligo, ma la prospettiva di un beneficio materiale per coloro che venivano registrati. Sembrerebbe perciò che i rappresentanti e i magistrati veneziani avessero compreso, e forse accettato, le cause dell'esodo dei greci loro sudditi verso le terre del Sultano e non fecero quindi sistematico uso di strumenti coercitivi per prevenire tale flusso migratorio.

¹⁶ ASVe, Senato, Deliberazioni, Costantinopoli, r. 35, cc. 232v-233v (7 ottobre 1700).

¹⁷ ASVe, BaC, b. 124-I, 16 luglio 1700, doc. n.d..

¹⁸ *Ivi*, 125-II, 3 dicembre 1699, 2 gennaio 1700 e nota allegata; *ivi*, b. 129, f. 4, doc. 7 (7 maggio 1710); *ivi*, b. 131-II, cc. 18r-19r (27 aprile 1710), 19r-20r (24 aprile 1710); *ivi*, b. 376, f. 11 (suppliche varie), doc. n.d..

Tra prova scritta e testimonianza orale. L'identificazione contesa

Il controllo imposto dalle autorità ottomane sulla mobilità delle persone, così come era tipico negli Stati d'antico regime, era legato a ragioni prevalentemente fiscali [IMBER 1997, p. 116], più che a una logica di controllo dei flussi; inoltre i privilegi accordati con gli Stati europei erano riconosciuti solo a chi era considerato di passaggio [KNOST 2007]. Tra consoli veneziani e agenti fiscali ottomani, d'altra parte, nacquero delle pericolose tensioni a causa della differente interpretazione che attribuivano agli articoli della Capitolazione relativi alla materia migratoria. Le controversie evocate nei dispacci consolari erano prodotte in un contesto socioculturale caratterizzato dalla concorrenza di diversi concetti legali attinenti all'identificazione degli stranieri, ovvero sul significato dell'appartenenza alla comunità d'origine. Nel caso specifico queste vertenze riguardavano prevalentemente la questione del pagamento del *yava haraç*, poiché le autorità ottomane non riconoscevano ai sudditi marittimi di Venezia lo status di stranieri privilegiati riservato al corpo dei mercanti. Tradizionalmente le Capitolazioni stabilite tra le due potenze definivano che a essere esenti dal tributo, e quindi riconosciuti come *müste'min*, dovessero essere quei sudditi veneti che, ammogliati o scapoli, andavano e tornavano per trafficare nei territori imperiali senza però stabilirvisi [PEDANI 1996, p. 80; THEUNISSEN 1998]. I consoli di Smirne e Chios denunciarono quindi a più riprese i collettori d'imposta di pretendere il pagamento della tassa di capitazione dai sudditi greci della Serenissima utilizzando il pretesto che questi ultimi non professavano attività commerciale¹⁹. Esercitando lavori diversi da quello del mercante e convivendo nel luogo con

¹⁹ *Ivi*, b. 117, 29 luglio 1671, 18 marzo 1672; *ivi*, b. 116-II, f. 3, 3 luglio 1674.

mogli e figli, i migranti confermavano, secondo l'interpretazione degli agenti ottomani, la loro intenzione di risiedere per un periodo di lungo termine.

Nonostante l'opinione *hanafita*, la scuola ufficiale dell'Impero, relativa all'*aman* prevedesse di attribuire automaticamente lo statuto di *reaya* a chi risiedeva per più di un anno nel territorio del Sultano, si era consolidata ormai da tempo la pratica di considerare gente di passaggio tutti gli stranieri sudditi degli Stati europei con Capitolazione che rimanessero nell'area ottomana per un periodo massimo di dieci anni [SCHACHT 1986; VEINSTEIN 2006, pp. 190-91]. I rappresentanti consolari marciati constatarono però ben presto che i ministri locali identificavano in modo diverso da questa consuetudine i sudditi greci della Serenissima, in particolare i tiniotti, non riconoscendo questi ultimi come persone in transito. Al processo d'identificazione ottomana si aggiungeva quindi il fattore temporale. Gli agenti fiscali impiegati a Smirne e Chios affermavano infatti che a essere esonerati dal pagamento delle imposte dovessero essere solo quelli che «vanno e vengono» con la stessa nave. Unita a questa considerazione deve essere anche la diversa interpretazione che davano le parti al termine «trafficare». Mentre la parte ottomana identificava in tal senso i mercanti viaggiatori, i capitani e i marinai, escludendo perciò i mercanti residenti, i consoli veneziani cercavano di estendere strategicamente il campo semantico del termine e comprendere con ciò tutti coloro che portavano un beneficio più o meno diretto allo scambio mercantile, includendo quindi anche i servitori dei mercanti, gli scaricatori di porto e tutti quelli che lavoravano come artigiani nella città portuale²⁰. Secondo il principio esposto dalle autorità ottomane la condizione di straniero privilegiato variava quindi in base alla provenienza, alla professione e al livello sociale dell'individuo. Dall'analisi dei dispacci consolari emerge inoltre

²⁰ *Ivi*, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 20 gennaio 1672, 18 marzo 1672; *ivi*, b. 116-II, f. 3, 3 luglio 1674.

che i ministri del Sultano pretendessero che tali persone fossero relativamente giovani, preferibilmente senza coniugi o figli, e che non disponessero di legami sociali o professionali in luogo²¹. Le caratteristiche di persona di passaggio sembravano essere definite da individui soli, senza famiglia, di situazione relativamente modesta e probabilmente al di fuori delle interazioni economiche locali. Il caso dei migranti veneziani conferma perciò che per la pratica ottomana la presenza dei *müste'min* nello scalo dovesse essere effettivamente legata a un passaggio di transito [HANNA 2007, pp. 128-30].

Nel tentativo di difendere i propri sudditi, i consoli decisero di portare avanti la vertenza contemporaneamente nei tribunali provinciali e nella corte del Sultano supplicando la mediazione diplomatica del bailo. Già da fine Cinquecento, infatti, la giustizia ottomana era coinvolta nel funzionamento del sistema di registrazione ai fini fiscali, permettendo così alle procedure d'identificazione scritte degli stranieri di assumere anche valore legale [DARLING 1996, pp. 83–86, 92–93]. Sembra tuttavia che i documenti delle cancellerie consolari non fossero considerati delle prove dai giudici ottomani (*qadi*); al fine di portare l'istanza di fronte al foro locale il console di Smirne nel 1671 si appellò quindi al bailo a Costantinopoli affinché quest'ultimo, per mezzo di una petizione presentata al governo centrale (*arꞤ* o *arꞤubal*), ottenesse un comandamento imperiale (*ferman*) che potesse avere efficacia a livello provinciale²². Conseguito il comandamento a beneficio dei rappresentanti marciari del porto smirniota e di Chios, entrambi i consoli presentarono la procedura al *qadi* per procurarsi una sentenza che attestasse per iscritto (*hüccet*) e con la testimonianza di musulmani di «buona fama» il riconoscimento del privilegio ai sudditi marittimi della Repubblica. Il

²¹ *Ivi*, b. 113-I, f. 9, 30 maggio 1670, n.d.; *ivi*, b. 116-II, f. 6, 2 giugno 1674; *ivi*, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?), 28 settembre 1672, 18 marzo 1672, 3 luglio 1674.

²² *Ivi*, b. 113-I, f. 9, 30 maggio 1670; *ivi*, b. 117, n.d. (29 luglio 1671?).

giudizio fu però impugnato dagli agenti fiscali, i quali ottennero a loro volta un *ferman* dalla Porta che legittimava il loro operato²³.

A parità di prove scritte presentate, sembrerebbe che l'esito della vertenza si giocasse soprattutto nel confronto con la pratica d'identificazione applicata in passato, in particolare nel periodo della guerra di Candia. Il punto equivoco del caso era dato dal fatto che i tiniotti durante il conflitto avevano più volte viaggiato tra Tinos e i due centri ottomani svolgendo lavori stagionali e, per evitare di essere trattati come *harbi* in quanto sudditi di uno Stato nemico, avevano dichiarato di provenire da una delle isole dell'Arcipelago, zona che all'epoca era quasi completamente soggetta alla dominazione ottomana. Questo punto era tuttavia particolarmente controverso, in quanto stava a dimostrare che i ministri del Gran Signore attribuivano un'identità che non erano però in grado di verificare. Entrambe le parti provarono quindi a ricercare nella testimonianza orale una maggiore possibilità di esito favorevole. Da una parte il console di Smirne, il quale aveva servito come cancelliere del suo predecessore durante gli anni quaranta, asseriva di sapere bene quali fossero le procedure applicate a tal riguardo fin da prima della guerra e, analogamente al collega di Chios, avanzava la testimonianza propria e dei propri famigliari relativa alla conoscenza personale di ogni migrante veneto che fosse giunto negli ultimi dieci anni. Dall'altra parte i ministri ottomani non solo affermavano che quegli immigrati fossero arrivati da più di un decennio, ma anche che possedessero dei beni immobili nel luogo e, per tale ragione, erano stati registrati fin dalla loro prima venuta come *reaya*; gli agenti fiscali reclamavano inoltre che le testimonianze proposte dal rappresentante consolare non fossero legalmente opponibili alle proprie, in quanto erano presentate da dei non musulmani. Data l'impossibilità del giudice di dare una sentenza definitiva sulla base dei documenti scritti e sulle

²³ *Ivi*, 1 aprile 1672, 4 giugno 1672, docc. Turchi n. 35-36; *ivi*, b. 116-II, f. 3, 23 luglio 1672, 9 novembre 1672.

attestazioni orali presentate, anche a causa dei legami che questi deteneva con gli *haraçcı* stessi [OLNON 2014, pp. 195–96], il processo legale a livello locale risultava di fatto bloccato²⁴.

I consoli veneziani cercarono quindi a più riprese di ottenere una revisione della disputa alla corte imperiale e, attraverso il residente a Costantinopoli, presentarono diverse petizioni al governo ottomano; i rappresentanti marciari supponevano infatti che le controversie, una volta ottenuto il comandamento del Sultano, fossero risolte una volta per tutte. Allo stesso modo, la controparte ottomana inviò alla capitale dei rapporti che contrastavano i tentativi dei rivali e rivendicò a sua volta la propria legittima autorità in materia d'identificazione. Tuttavia, come era consuetudine, con i *ferman* la Porta ordinava semplicemente al *qadı* di investigare una volta ancora sulla contesa [ERGENE 2003, pp. 43-55]. Le dispute erano perciò nuovamente rimandate al tribunale locale per la risoluzione. Per tale ragione la questione continuò a protrarsi per tutto il periodo analizzato, compresi i primi quindici anni del Settecento, senza essere mai definitivamente risolta e con la frequente ma temporanea sospensione dei tentativi di identificazione ottomana. I consoli dovettero infatti preferire un accordo privato con il giudice del posto, che veniva compensato adeguatamente, senza tuttavia mai riconoscere apertamente i sudditi veneti come *reaya*. Di tempo in tempo simili tentativi di imporre l'identità ottomana ai migranti della Serenissima che si erano stabiliti localmente continuarono quindi a verificarsi²⁵.

²⁴ *Ivi*, 18 luglio 1673, 1 gennaio 1674, 2 giugno 1674; *ivi*, b. 113-I, f. 9, 30 maggio 1670; *ivi*, b. 117, 18 marzo 1672, 22 maggio 1672, 28 settembre 1672.

²⁵ Alcuni esempi in: *Ivi*, 18 marzo 1672, 5 giugno 1672, 29 settembre 1672, 2 dicembre 1672, 18 maggio 1673, 21 maggio 1673, 24 gennaio 1674; *ivi*, b. 116-II, f. 3, 9 novembre 1672, 18 luglio 1673; *ivi*, b. 121, f. 7, 11 aprile 1682; *ivi*, b. 125-II, 10 gennaio 1700; *ivi*, b. 126-I, 16 dicembre 1704; *ivi*, b. 126-II, f. 12, cc. 122 (17 marzo 1701), 185-186 (metà agosto e 20 agosto 1702) *ivi*, b. 129, f. 4, docc. 24 (26 agosto 1710), 82 (4 novembre 1713). La raccolta di *arç* e *ferman* di questo periodo si possono trovare in: *ivi*, b. 252, r. 340, 342-343; *ivi*, b. 253, r. 16-17.

Conclusioni

È interessante notare in conclusione che tra Sei e Settecento i consoli della Repubblica oligarchica di San Marco con la loro corrispondenza non solo invocarono le sofferenze di questi «poveri cristiani» e si richiamarono alla solidarietà e alla compassione cristiana, ma svilupparono soprattutto un discorso sull'identificazione relativo alla giustizia e alla libertà, intesi questi naturalmente secondo l'accezione di difesa dei privilegi corporativi tipica dell'età moderna. Nel settembre del 1672, ad esempio, il console di Smirne cercò di legittimare il proprio operato affermando di aver protetto i sudditi greci per tutelare l'onore e la reputazione della Serenissima, nonché la «libertà» della Repubblica. In alcune lettere successive il rappresentante marciano dichiarò inoltre apertamente che la pratica identificativa ottomana era da considerarsi come una vera «ingiustizia» e contro la «ragione», e che avrebbe continuato a contrastarla perché la sovranità veneziana non era da considerarsi inferiore per «libertà et privilegi» agli altri Stati²⁶. Ancora nel 1710 un successivo agente consolare veneziano del porto smirniota in diversi suoi dispacci espresse che dovesse essere «giusto» che tutti i sudditi di Venezia fossero partecipi della protezione del Serenissimo Principe; nel principio di riconoscimento del «libero soggiorno» dei migranti veneti risiedeva infatti l'«uguaglianza» con le altre potenze dell'epoca²⁷. Per quanto riguarda i rappresentanti veneti, quindi, le limitazioni sulla mobilità e sull'identificazione dei loro sudditi assunsero anche carattere politico e diplomatico, in quanto ampliarono la capacità statale di sorvegliare e proteggere chi era rimasto fino ad allora ai margini della comunità veneziana nell'Impero ottomano. L'abbandono del

²⁶ *Ivi*, b. 117, 20 gennaio 1672, 28 settembre 1672, 29 settembre 1672, 22 ottobre 1672, 15 luglio 1673; *ivi*, b. 119-II, f. 8, 24 maggio 1680, 14 maggio 1680.

²⁷ *Ivi*, b. 129, f. 4, docc. 29 (1 ottobre 1710), 35 (25 novembre 1710), 81 (1 novembre 1713).

vecchio concetto di «nazione» come corpo di mercanti sembrerebbe perciò riflettere il tentativo dei consoli di esercitare i diritti di sovranità su tutti gli immigrati veneti. Ciò mostrava inoltre non solamente una convergenza di interessi, ma un coinvolgimento attivo e trasversale da parte di diversi strati sociali della popolazione a ottenere un'identificazione che riconoscesse i privilegi caratteristici della giustizia d'antico regime.

La natura della vicenda rivela anche quanto importante fosse la consuetudine per l'attuazione dell'identificazione scritta e orale. L'identificazione dei *müste'min*, avvenuta per iscritto nelle cancellerie consolari ma solo oralmente con i ministri ottomani, non produceva duraturi effetti giuridici nell'attribuzione dei privilegi rivendicati. Le Capitolazioni fornivano il quadro giuridico garantendo ai migranti protetti da Venezia la libertà di movimento e la difesa da pratiche di riconoscimento ritenute ingiuste, ma il meccanismo per assicurare la loro realizzazione, non essendo formalmente definito nell'*abdname*, richiedeva una costante rinnovazione e approvazione. In questo modo, similmente a quanto già dimostrato da un recente studio sull'identificazione degli eredi legittimi, il riconoscimento degli stranieri privilegiati avveniva attraverso una continua “manutenzione” e poteva essere determinata attraverso sistematiche interazioni orali e scritte tra i rappresentanti veneziani e le autorità ottomane [BUONO 2015].

L'identificazione nell'Impero ottomano dei migranti provenienti dalle zone di frontiera non era inoltre nuova alla contesa, specialmente qualora questi immigrati fossero di origine greca; sembrerebbe infatti che da inizio Seicento queste dispute si ripetessero abbastanza di frequente e che continuassero almeno fino a inizio Ottocento, quando al posto del supporto dell'ormai caduta Serenissima (1797) gli ex sudditi veneti ricevettero la protezione dalla nuova Repubblica Settinsulare [GOFFMAN 2007; VEINSTEIN 2006; PA-

GRATIS 2012]. A tal proposito è degno di nota che secondo le testimonianze dei consoli veneziani di Chios e Smirne coloro che premevano di più per identificare i sudditi marciiani come *reaya* non fossero gli *haraçci* inviati dalla capitale, ma gli agenti locali come il governatore, il capo della polizia e, soprattutto, la comunità dei greci lì residente²⁸. Il profilo dello straniero privilegiato nell'Impero ottomano di età moderna sembrerebbe quindi essere in gran parte formulato dalle autorità e dagli abitanti del luogo, i quali definivano con chi accettare di condividere lo spazio di frontiera e di formare dei legami sociali, e che determinavano se i loro legami con le persone in transito dovessero caratterizzarsi dall'ospitalità o l'ostilità. Nonostante i continui tentativi marciiani di ottenere un appoggio dalla corte imperiale, a garantire e autenticare l'identità degli immigrati non era l'intervento dello Stato centrale, ma le pratiche collettive locali elaborate attraverso l'interazione sociale degli attori lì residenti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ABOUT/DENIS 2010: About Ilsen/Vincent Denis, *Histoire de l'identification des personnes*, Repères, Histoire, La Decouverte, Parigi 2010.

BOOGERT 2005: Boogert Maurits H.: van den, *The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls and Beraths in the 18th Century*, Brill, Leiden/Boston 2005.

²⁸ *Ivi*, b. 117, 5 giugno 1672, 3 ottobre 1672, 17 novembre 1672, 22 ottobre 1672; *ivi*, b. 129, f. 3, 3 luglio 1711.

- BUONO 2014: Buono Alessandro, «Identificazione e registrazione dell'identità. Una proposta metodologica», *Mediterranea. Ricerche storiche* 30/2014, pp. 107–20.
- BUONO 2015: Buono Alessandro, «La manutenzione dell'identità. Il riconoscimento degli eredi legittimi nello stato di Milano e nella repubblica di Venezia (secoli XVII e XVIII)», *Quaderni storici*, n. 1/2015, pp. 231-265, doi:10.1408/80387.
- CHAEN 1991: Chaen Claude, «Dhimma». *The Encyclopaedia of Islam*, Brill, Leiden 1991.
- DARLING 1996: Darling Linda T, *Revenue-raising and legitimacy. Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660*, Brill, Leiden-New York-Köln 1996.
- DURTELER 2006: Dursteler Eric R, *Venetians in Constantinople: nation, identity, and coexistence in the early modern Mediterranean*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006.
- ERGENE 2003: Ergene Boğaç A., *Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankırı and Kastamonu (1652-1744)*, Brill, Leiden-Boston 2003.
- FAROQHI 2013: Faroqhi Suraiya N., «Ottoman population», Suraiya N. Faroqhi e Kate Fleet (a cura), *The Ottoman Empire as a World Power, 1453–1603*, vol. 2, Cambridge University Press, New York 2013, pp. 356–403.
- GOFFMAN 2007: Goffman Daniel, «Negotiating with the Renaissance State: The Ottoman Empire and the New Diplomacy», Virginia H. Aksan e Daniel Goffman (a cura di), *The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire*, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp. 61–74.

- GROEBNER 2007: Groebner Valentin, *Who Are You? Identification, Deception and Surveillance in Early Modern Europe*, tradotto da Mark Kyburz e John Peck, Zone, New York 2007.
- HANNA 2007: Hanna, Nelly, «Les réseaux dans le monde ottoman aux XVIe et XVIIe siècles: le migrant et l'étranger», Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser (a cura di), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, L'atelier méditerranéen, Maisonneuve & Larose, Parigi 2007, pp. 117–34.
- IMBER 1997: Imber Colin, *Ebu's-Su'ud: The Islamic Legal Tradition*, Edinburgh University Press, Edinburgh 1997.
- KNOST 2007: Knost Stefan, «Les “Francs” à Alep (Syrie), leur statut juridique et leur interaction avec les insitutions locales (XVIIe - XIXe siècle)», Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser (a cura di), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, L'atelier méditerranéen-Maisonneuve & Larose, Parigi 2007 pp. 243–62.
- MINCHELLA 2014: Minchella Giuseppina, *Frontiere aperte. Musulmani, ebrei e cristiani nella Repubblica di Venezia (XVII secolo)*, Viella, Roma 2014.
- MOATTI 2004: Moatti Claudia (a cura di), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identification*, Ecole Française de Rome, Rome 2004.
- MOATTI/KAISER 2007: Moatti Claudia/Wolfgang Kaiser (a cura di), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification*, L'atelier méditerranéen-Maisonneuve & Larose, Parigi 2007.
- NOIRIEL/ILSEN 2007: Noiriel Gérard/Ilsen About, *L'identification. Genèse d'un travail d'Etat*, Belin, Parigi 2007.

- OLNON 2014: Olnon Merlijn, «“Brought under the law of the land”: the history, demography and geography of crossculturalism in early modern Izmir, and the Köprülü Project of 1678», Ph.D. diss., Leiden University, Leiden 2014.
- PAGRATIS 2012: Pagratis Gerassimos D., «Lo status giuridico degli ex sudditi Veneti nell'Impero Ottomano tra la fine del Settecento e il primo decennio successivo al crollo della Serenissima», Cristian Luca e Gianluca Masi (a cura di), *La storia di un riconoscimento: i rapporti tra l'Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all'Età dei Lumi*, Muzeul Brailei-Istros Editrice-Campanotto Editore, Braila-Udine 2012, pp. 411–29.
- PEDANI 1996: Pedani Maria Pia, «La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa», *Quaderni di studi arabi* Studi e testi, 2/1996, pp. 1–111.
- SCHACT 1986: Schacht Joseph, «Amān», *The Encyclopaedia of Islam*, Brill, Leiden 1986.
- SMYRNELIS 2005: Smyrnelis Marie-Carmen, *Une société hors de soi. Identités et relations sociales à Smyrne aux XVIII^e et XIX^e siècles*, Peeters, Parigi 2005.
- THEUNISSEN 1998: Theunissen Hans Peter Alexander, «Ottoman-Venetian Diplomats: the ‘Ahd-names. The Historical Background and the Development of a Category of Political-Commercial Instruments together with an Annotated Edition of a Corpus of Relevant Documents», *Electronic Journal of Oriental Studies* 1 (2)/1998, pp. 1–698.
- VEINSTEIN 2006: Veinstein Gilles, «Le statut de musta'min entre droit et politique», Eugenia Kermeli e Oktay Özel (a cura di), *The Ottoman Empire. Myths, Realities and 'Black Holes'. Contributions in Honour of Colin Imber*, Isis, Istanbul 2006, pp. 189–201.

Identificazione, riconoscimento, registrazione:

Il Regolamento Cavour del 1860

di Gaetano Morese

Nel volume *Identification and Registration practices in transnational perspective. People, Papers and Practices*, Caplan e Higgs si interrogano in prospettiva storica sulle pratiche di identificazione, riconoscimento e registrazione degli individui, considerando i fattori fisici, quelli sociali e legali nella costruzione di un'identità certificata e socialmente accettata. Fondamentali per i due studiosi sono i luoghi, i documenti prodotti e utilizzati, le prassi amministrative e burocratiche, il ruolo del potere, dell'autorità, della decisione, della comunità e del singolo nel processo d'identificazione e riconoscimento [CAPLAN/HIGGS 2013]. Se l'identità attiene alla sfera personale, l'atto dell'identificazione, invece, comporta delle categorizzazioni nel riconoscimento che possono essere quantitative, quando enumerano, e qualitative, quando comprendono aspetti caratterizzanti. Identità assolute, relative, diacroniche, diatopiche, separate dall'identità del soggetto sono il prodotto di un processo che considera non solo i caratteri fisici, quantitativi e percepibili, alla base dell'identità biologica ma anche fattori sociali, psicologici, comportamentali, immateriali, discrezionali e non quantificabili [GEACH 1967]. Si entra così nella sfera personale e intima del soggetto la cui volontà o resistenza all'identificazione è parte della dialettica tensione negoziale fra costrizione, obbligo, controllo, riconoscimento e attribuzione di diritti [COLE 2013]. Lo Stato si è dotato di una articolata struttura che identifica, registra, documenta e certifica le persone nel più generale

processo di formazione storica dei suoi apparati. Contemporaneamente la società democratica adotta progressivamente delle categorie e delle identità di cittadinanza nella dinamica costruzione della collettività che, fra integrazione politica e sociale, viene attraversata da fenomeni di coesione e divisioni prodotti da questi processi identificativi [DARDY 2013]. Ad amministrare le pratiche di riconoscimento è storicamente una burocrazia portatrice di una propria cultura, individuale come istituzionale, le cui discrezionalità e potere, influenzate soprattutto dalla variabile economica, influiscono sul processo d'interazione fra identificato e identificatore e, conseguentemente, anche sulla produzione della documentazione ufficiale, spesso dai confini labili e con dati ambigui e parziali che favoriscono l'incertezza dell'identità [SZRETER 2013]. In questo articolato e complesso scenario, richiamando le tesi di Noirel, proveremo a verificare come venne applicato il processo di identificazione e riconoscimento nel primo decennio unitario dello stato italiano, in base al Regolamento Cavour sulla prostituzione, servendoci in particolare della documentazione archivistica della provincia di Basilicata [NO-RIEL 2007].

Nel 1855 Cavour promosse un regolamento sulla prostituzione per la città di Torino che, riprendendo quelli di Bruxelles, Londra e Parigi, introduceva l'identificazione e la registrazione delle prostitute per tutelare la salute e l'ordine pubblico [LECOUR 1877; HARSIN 1985; DE SCHAEFDRIJVER 1986]. Durante l'unificazione italiana fu introdotto un regolamento per contrastare le epidemie veneree nell'esercito, al cui seguito numerose erano le prostitute. Approvato senza discussione parlamentare il 15 febbraio 1860, il così detto Regolamento Cavour fu esteso con la proclamazione del Regno d'Italia all'intera penisola e da militare divenne normativa civile nazionale, rimanendo in vigore fino al 1888. Il Regolamento disciplinava la pubblica sicurezza che, dipendente dal Ministero dell'interno, era

preposta anche al contrasto della prostituzione clandestina per tutelare l'ordine, la morale e la salute pubblica. Il Regolamento, inoltre, istituiva gli uffici sanitari locali per controllare la prostituzione pubblica e l'amministrazione periferica che, così strutturata, si avvaleva delle competenze e responsabilità di questori, delegati e guardie di pubblica sicurezza, ispettori, medici, sifilicomi [GHIRELLI 1869].

La prostituta era definita come la donna che notoriamente si concedeva sessualmente per lucro, clandestina se lo faceva illegalmente, pubblica se rispettava il Regolamento ed esercitava in case di tolleranza approvate o era autorizzata a prostituirsi isolatamente in abitazioni. La prostituta si registrava volontariamente o lo era d'ufficio a seguito di denunce, prove, verifiche in un processo che comportava molteplici variabili. La registrazione, motivata da un verbale, comportava l'inserimento in appositi registri dei dati anagrafici e fisici, dello stato civile, professione, residenza della prostituta identificata. Contestualmente alla registrazione la donna, riconosciuta ufficialmente come prostituta, veniva sottoposta a una visita medica per verificare la presenza di malattie veneree. La meretrice, privata dei documenti identificativi personali, riceveva un libretto che, oltre all'identità, ne certificava lo status di prostituta pubblica. Il libretto era così un documento identificativo con generalità connotative, riportava stampati gli articoli del Regolamento attinenti alla prostituta, indicava inoltre la casa di tolleranza di assegnazione o l'abitazione privata d'esercizio unitamente alle visite sanitarie svolte con i relativi esiti. Identificata e riconosciuta dall'ufficio, volontariamente, a seguito di denuncia o dopo essere stata visitata, la donna "librettata" poteva modificare la sua nuova "identità regolamentata" dichiarando di voler desistere dalla prostituzione pubblica. La prassi prevedeva che dopo il superamento di alcuni controlli per verificare la salute della donna, questa fosse cancellata dal registro, rendesse il libretto e riacquistasse la propria precedente identità. Il Regolamento prescriveva quindi la rinegoziazione del riconoscimento

come prostituta adducendo, come motivazioni, l'inconsapevolezza delle conseguenze legali e sociali della registrazione, l'essere stata indotta da altri a prostituirsi o nel caso in cui realmente la donna decideva di abbandonare tale attività per motivi personali o perché in procinto di sposarsi. Per modificare la propria identità di prostituta la donna doveva palesarne l'intenzione alle autorità di pubblica sicurezza, dichiarando loro residenza e mezzi di sostentamento o il nominativo dell'uomo che, facendosi carico della donna, ne diveniva responsabile, ottenendo così la dispensa dalle visite sanitarie. Se la donna decideva di abbandonare la prostituzione perché prossima al matrimonio veniva visitata settimanalmente per tre mesi dall'ufficio sanitario che, verificando l'assenza di malattie e che non si era prostituita, procedeva a cancellarla dal registro. La donna dispensata dalla visita o cancellata dai registri qualora fosse stata trovata infetta o che aveva ripreso a prostituirsi clandestinamente era punita e registrata nuovamente.

Il processo che identificava una donna come prostituta costruiva e attribuiva a una determinata identità anche un preciso status sociale che comportava delle forme di segregazione spaziale e delle limitazioni dei diritti. La prostituta, infatti, per cambiare la propria residenza era obbligata a richiedere e ottenere una particolare autorizzazione dalla pubblica sicurezza, così come per le variazioni di domicilio o se doveva allontanarsi per più di tre giorni dalla città di residenza. Inoltre era obbligata a subire visite sanitarie, le era vietato di mostrarsi alle finestre e di sostare sull'uscio dell'abitazione, non poteva frequentare piazze, pubblici passeggi, teatri ed era soggetta a un restrittivo coprifuoco serale. Quando le donne entravano nelle case di tolleranza le registravano nei propri registri e ne denunciavano l'ingresso all'ufficio sanitario, mentre la prostituta che veniva congedata dalla casa o decideva di abbandonarla era tenuta ad aggiornare la propria posizione presso l'ufficio e sul libretto personale.

Per motivi igienico-sanitari la prostituta registrata era soggetta a visita obbligatoria due volte a settimana nelle case di tolleranza, a domicilio o nell'ufficio sanitario, gratuitamente o a pagamento, mentre la mancata visita senza motivo comportava oltre alla visita coatta anche misure coercitive. Se la visita riscontrava delle malattie la prostituta veniva assegnata al sifilicomio e registrata fra le malate indicando il tipo di patologia. Una volta dimessa era tenuta a presentare un certificato medico all'ufficio sanitario a cui dichiarava il proprio domicilio e che le rendeva il libretto personale ritirato al momento del ricovero. Uffici sanitari e pubblica sicurezza attraverso questa prassi produssero registri e fascicoli personali di ogni donna, prostituta o sospettata, gestirono i rapporti con i bordelli e sifilicomi, la riscossione delle tasse su visite, libretti e case di tolleranza. Identificazione, riconoscimento e registrazione della prostituta in base al Regolamento avvenivano formalmente per esplicita volontà, ma spesso quando una donna veniva colta in flagranza di adescamento o di atti sessuali, era sospettata o denunciata, veniva arrestata o condotta nell'ufficio per essere visitata. In realtà era illegale visitare una sospettata, essendo obbligatorio sottoporre a controllo sanitario solo la prostituta già registrata, ma spesso proprio una visita che rilevava una malattia era un ulteriore motivo per la registrazione d'ufficio. Il confine identificativo fra una prostituta e una donna infetta era labile e spesso automatica era la relazione fra malattia e attribuzione di un'identità certificata e regolamentata dalla burocrazia che produceva una patente ufficiale che abilitava alla prostituzione legale e igienicamente garantita. Fondamentale diveniva così il ruolo dei funzionari la cui indulgenza «[...] può recare offesa ai buoni costumi e all'igiene pubblica, la smodata severità può turbare irreparabilmente la pace e l'onore delle famiglie» [GHIRELLI 1869, p. 459]. Vi era però differenza fra una

donna disonesta che si abbandona al vizio non è ancora una meretrice, dovendosi distinguere la condotta viziosa e dissipata dalla pubblica prostituzione. La prima alimenta l'altra, e segna il passaggio dalla vita onesta a quello stato di turpe abiezione che è costituito da abitudini costantemente e pubblicamente scandalose. Non vi ha dunque pubblica prostituzione senza *un concorso legalmente constatato di circostanze e di abitudini scandalose costantemente pubbliche* che conferiscono all'autorità il diritto d'interporre la sua azione a tutela dell'igiene, della morale, e del costume pubblico [GHIRELLI 1869, p. 460].

Ovviamente nel suo agire a favore della società attraverso l'identificazione della prostituta lo stato italiano andava a ricoprire un ruolo preciso considerando che

Iscrivere nei registri una donna con tutte le formalità e precauzioni volute dalla legge non è già schiudere a quella sventurata la via del vizio e favorirne la dissolutezza, ma è procacciarsi i mezzi di esercitare su di essa una sorveglianza tutelare, gli è dare all'amministrazione il modo di ricercare e di restituire alle proprie famiglie quelle giovani che hanno potuto essere vittime di una insidia, che non sono pervertite, che fuggono forse per vergogna gli sguardi dei loro genitori, e che abbandonate in piena balia di se stesse finirebbero di corrompersi e degradarsi [GHIRELLI 1869, 460].

Correggere e sorvegliare l'intimità familiare sconvolta dalla prostituzione rientrava dunque fra le attribuzioni dello stato impegnato a fronteggiare socialmente il disgregarsi delle istituzioni tradizionali a causa della modernizzazione e dello sviluppo urbano [DONZELLOT 1979]. Utilizzo del buon senso era così richiesto nel registrare le minori spesso indotte da altri al mal costume, suggerendo ai funzionari di favorirne il rientro in famiglia o affidarle a istituti pubblici

assistenziali, concedendo inoltre discrezionalità nel poterle riconoscere come oziose per evitare di identificarle come prostitute. Oltre ai fattori materiali che contribuivano a riconoscere una donna come prostituta, come la visita medica che certificava la malattia e attribuiva una identità qualitativa, come ricordato spesso si registravano le prostitute per denuncia o segnalazione. La donna non raramente rifiutava il libretto, dichiarava di essere vittima di maldicenze, protestava perché registrata a seguito dei reclami di vicini sospettosi delle frequentazioni notturne. Anche i mariti denunciavano le donne dopo aver scoperto un tradimento o per esercitare pressioni, mentre le sospettate prostitute denunciavano per vendetta altre donne, ritenute protette dall'autorità perché appartenenti ad altro cetto sociale¹. Nella prassi prefetture e sottoprefetture usavano i rapporti di pubblica sicurezza e carabinieri per confermare le accuse, frequenti ricoveri avvaloravano i sospetti, ma non raramente le donne erano cancellate dopo indagini senza riscontro². I sindaci segnalavano presunte prostitute in base ai comportamenti: tendenza dall'infanzia alla lascivia per sostenersi, dissolutezza, l'acconsentire con piacere alle richieste altrui, l'indigenza, l'essere separate dal marito. Spesso i sindaci, rilevando il fenomeno, dichiaravano l'assenza di pubbliche prostitute e la presenza solo di clandestine difficilmente identificabili in quanto donne che si concedevano privatamente, spesso coniugate, mentre in presenza di malattie veneree si presumeva un contagio nei paesi limitrofi³. La pubblica sicurezza incontrava le reticenze di militari e i silenzi di borghesi, rilevava la prevalente estrazione sociale inferiore delle presunte prostitute. In città il controllo della prostituzione poteva considerarsi utile all'igiene e alla morale, mentre in piccoli centri l'istituzione dell'ufficio sanitario per le prostitute

¹ Archivio di Stato di Potenza (ASPz), Pubblica Sicurezza (PS), busta (b.) 4, categoria (cat.) d, 1864.

² ASPz, PS, b. 16, cat. 14, 1870.

³ ASPz, PS, b. 8. cat. d, 1866.

avrebbe provocato problemi considerando che su circa venti presunte prostitute solo quattro erano nubili e corrispondevano ai parametri del regolamento⁴. Le donne disertavano le visite, il numero delle sospettate oscillava quotidianamente, la registrazione nonostante la protesta delle donne proseguiva per non inficiare l'autorità di stato, funzionari e regolamento. Non raramente le proteste delle donne, che in piccoli comuni potevano sfociare in tumulti, portarono alla sospensione delle visite. Le donne ritenevano che vi fosse un pregiudizio di fondo nelle procedure, riscontrando un alto numero di sospettate non verificate o prive del requisito di notorietà. Nella percezione del tempo il prefetto di Basilicata distingueva fra la prostituta pubblica che rientrava nei parametri del Regolamento, quella clandestina che invece esercitava fuori norma e la mantenuta che si prostituiva in una forma non pienamente contemplata dalla legge ma venendo considerata e riconosciuta come variante da identificare⁵. Un sottoprefetto lucano, elogiando l'opera della pubblica sicurezza locale specificava come

fra le prostitute iscritte, non ve ne figura alcuna di condizione civile, e ciò non perché fra questa popolazione, che i preti hanno corrotta al più allo segno, non ve ne siano; ma perché la resistenza ostinata che si oppone, alle misure che i Funzionari di P.a S.a intendono adottare al riguardo [...] rende vani i loro sforzi, mentre sibbene persuasi che alcune donne indiziate di clandestina prostituzione esercitino effettivamente il meretricio; pure mancando gli estremi voluti dalla legge non possono iscrivere d'ufficio⁶.

L'apparato statale controllava igiene, moralità e mobilità di donne fuori dagli schemi sociali accettati le cui identità fluttuavano, erano

⁴ ASPz, PS, b. 5. cat. d, 1864.

⁵ ASPz, PS, Corleto, b. 5, 1867; b. 6, 1868.

⁶ ASPz, PS, b. 15, cat. 14, 1867.

separate dalla comunità dominante e il loro ruolo era ufficialmente identificato dal libretto. Indesiderata ma necessaria alla comunità, la prostituta prendeva coscienza della sua nuova identità costruita da un regolamento che rispecchiava un apparato burocratico e un meccanismo sociale, rimanendo libera di accettare, rifiutare o servirsi di questa identità [D'ARMENTO/LAPASSADE 2007]. Il libretto diveniva strumento di interazione con le autorità statali, attribuiva un ruolo sociale sanzionando la negazione di diritti, mentre la registrazione e soprattutto la possibilità di cancellarsi diveniva una opportunità [CAPLAN/TORPEY 2001]. Il regno italiano identificava, riconosceva e registrava i suoi cittadini fondando un rapporto con differenti livelli di autorità. [HIGGS 2011; DENIS 2008; GROEBNER 2008; TORPEY 2000; DARDY 1998]. Nel riconoscere le prostitute il Regolamento entrava nell'intimità personale, palesando e istituzionalizzando pratiche e comportamenti privati propri della complessa dinamica sociale che lo stato italiano voleva burocratizzare e amministrare [ABOUT/DENIS 2010; PIAZZA 2004]. Il processo identificativo, dal livello fisico a quello comportamentale e relazionale, tutelava evidentemente una parte della comunità costruendo e disgregando identità attraverso forzature, pregiudizi e non raramente falsità. L'identità soggettiva veniva così ridefinita fra la consapevolezza costante di sé stessi, il riconoscimento da parte di altri e un apparato burocratico statale che legalmente e istituzionalmente operava. Nell'ambiguità fra chi si "supponeva" fosse e chi era "provato" che fosse, il libretto era attestazione ufficiale e la sua accettazione, o rifiuto, palesava la consapevolezza del suo valore legale e sociale e delle relative conseguenze. «The power of papers to transform or create people rather than simply verify them is recognized by social scientists and historians» (GRIFFITHS 2013, 295). Nel piccolo centro lucano di Lagonegro il sottoprefetto nel 1865 affermava che

le donne di questo paese specialmente nell'infima classe come non sono difficili a darsi alla prostituzione, così sono oltre ogni dire restie a prendere la libretta. Questa riluttanza dipende dall'educazione e dal calcolo. Educate da preti che fanno consistere la religione nel denaro e bigottismo e in un apparato esterno che seduca la pubblica opinione, docili ne osservano le massime e ne imitano la condotta. La libretta essendo un documento legale della colpa, e, un ostacolo al matrimonio, come che, non manchino esempi di tolleranza con donne che ne fossero munite alle quali si giurò, fedeltà, di marito. L'ipocrisia e le cautele nell'esercitare il meretricio non bastando a sottrarle alle investigazioni degli Agenti di P.a S.a avvenne spesse volte che nelle riputate oneste si rintracciarono donne di ogni età, generose di favori accordati non a un solo ne, a pochi, e nelle più, ricalcitranti si trovò, radicata e talvolta cronica la sifilide conseguenza di continuato commercio: avvenne che queste prima ricalcitranti, poscia pieghevoli alla legge presero il libretto continuando in seguito, sebbene con minor circospezione, il meretricio⁷.

A introdurre nel Mezzogiorno pratiche e documentazione identificativa delle persone, soprattutto quando pericolose come le prostitute, furono i francesi agli inizi del XIX secolo con lo stato amministrativo che controllava, conosceva e sorvegliava secondo un modello che esportarono nel Mediterraneo anche nel differente contesto egiziano [ANTONELLI 2014; DI FIORE 2013a, 2013b; FAHMY 2012; MERIGGI 2000]. Vi era così la difficoltà di dimostrare di essere chi si affermava di essere, non ci si riconosceva in un'identità imposta e regolamentata da una procedura che frammentava e negava le individualità. Questa ingegneria delle identità marginalizzava le caratteristiche fisiche, eccezion fatta per i segni delle malattie, assecondando dissimulazioni e falsificazioni sia politiche

⁷ ASPz, PS, b. 8, cat. d, 1865.

che sociali che nel processo d'interazione fra le parti costruiva o elevava l'identificazione [GIBSON 1995]. L'instabile identificazione e registrazione delle prostitute nell'interazione e costruzione della cittadinanza, fra canali spesso non ufficiali o attendibili, processi di negoziazione collettiva e individuale, assetti sociali e diritti individuali, attribuiva alla reputazione personale un valore fondante dell'identità. Le risposte sociali e individuali del riconoscimento come prostituta si basavano, quindi, sulla possibile connessione a situazioni di devianza o criminalità. La donna veniva riconosciuta e identificata come prostituta per sua spontanea ammissione, per gli aleatori requisiti di notorietà e fama, per segnalazioni e denunce a causa del "disagio" che provocava per il suo comportamento non accettato, o per la materiale prova di una malattia sessuale contratta (ma che spesso non lo era). L'identità di prostituta, come molte altre identità, era così il prodotto di un complesso processo che nell'incertezza dei primi anni unitari si muoveva fra uno stato in via di formazione e le varie comunità locali. Come scrive Buono

la fecondità della distinzione concettuale tra procedura di identificazione e procedura di registrazione [...] appare di estrema evidenza: l'operazione della registrazione non era affatto appannaggio dell'autorità identificatrice, fosse essa laica o ecclesiastica, ma rifletteva in primo luogo quello che, con una terminologia presa a prestito dall'antropologia, si direbbe un "rituale performativo", attraverso il quale, in un contesto di estrema incertezza dei diritti di proprietà e persino della stessa identità personale, gli abitanti di una comunità rendevano pubblica e registravano nella memoria dei propri vicini una certa situazione di fatto [BUONO 2014, p. 113].

La costruzione dello stato borghese con i suoi valori e le sue normative si intrecciava con pratiche sociali diffuse che, fino a quel mo-

mento, non erano state codificate ufficialmente. La *governmentality* diveniva così una forma di potere statale basata sul benessere della popolazione che tramite riconoscimento, registrazione, documentazione e conoscenza contribuiva all'elaborazione di differenti culture [SZRETER/BRECKENBRIDGE 2012; DEAN 1999; FOUCAULT 1991]. Riconoscere e registrare prostitute fu strumento di marginalizzazione sociale tramite l'apparato statale, contribuì a definire una gerarchia sistematizzata e codificata dallo stato entro le comunità urbane o rurali. Alla prostituta fu attribuita una funzione di equilibrio sociale riconosciuta, accettata e regolamentata sia dallo stato che dalla società, in una politica di controllo sociale e sanitario operante dall'alto con gli apparati burocratici e dal basso con il contributo dei cittadini [BABINI/BECCALOSSI/RIALL 2015; CANOSA 1981]. Le procedure del Regolamento facevano emergere anche comportamenti sessuali e sociali che facilmente potevano essere assimilati alla prostituzione ma che mancavano del fondamentale aspetto del lucro, come nel caso di donne trovate infette per aver tradito il marito con un malato o sol perché dedite a più frequentazioni maschili⁸. Il Regolamento identificava "soggetti" da sorvegliare e assistere nell'interesse igienico-sanitario pubblico e della sicurezza sociale, ritagliando confini sociali e giuridici nell'accettazione di ruoli e attività socio-economiche, concedendo però una fluidità di applicazione sia per gli identificatori che per gli stessi identificati. Ancora una volta illuminanti sono le considerazioni del Buono:

feconde prospettive di ricerca, in particolare, mi sembrano l'indagine dei nessi esistenti tra le procedure di identificazione e di registrazione dell'identità e lo sviluppo dei sistemi di assistenza e sicurezza sociale [...] tra il riconoscimento sociale e giuridico della membership e le forme di inclusione e

⁸ ASPz, PS, Tolve, b. 1, cat. 12, 1864.

di esclusione dal godimento delle risorse comunitarie materiali e immateriali. [...] identificare e registrare per sorvegliare e costruire soggetti e, al tempo stesso, per attribuire o negare appartenenza e accesso alle risorse [BUONO 2014, p. 120].

La negoziazione fra le parti contemplava, indirettamente, un dinamico accesso a forme d'assistenza per le prostitute che potevano cancellarsi dopo aver usufruito delle cure e dell'assistenza gratuita messa a disposizione dallo stato. Molte donne erano registrate come prostitute e se trovate infette alla visita erano assegnate al sifilicomio, ma una volta guarite e dimesse avviavano le procedure per essere cancellate, dichiarando di voler abbandonare la prostituzione, fino a essere cancellate dai registri. Non raramente poi fu possibile accedere alle cure gratuite da parte di giovani donne fatte ricoverare gratuitamente nei sifilicomi su iniziativa dei sindaci senza essere registrate. Tale pratica portò però la prefettura a richiamare i propri funzionari invitandoli a non concedere a donne l'assistenza gratuita statale che, invece, era esplicitamente accordata alla sole prostitute registrate⁹. Inclusione ed esclusione, all'interno di più articolati processi di resistenza o di avvicinamento alla modernizzazione, dipendevano anche dallo sviluppo di procedure di identificazione e da sistemi di sicurezza e assistenza sociale gratuita per la popolazione, embrionali forme di un futuro welfare statale [ROSENTAL 2012]. Mentre lo stato applicava le sue politiche di controllo e sorveglianza servendosi dei sistemi di identificazione e registrazione, mentre la società borghese portatrice di propri valori si affermava, limitando libertà e diritti delle prostitute; paradossalmente le donne, invece, utilizzavano la loro identità come prostitute per approfittare dell'assistenza gratuita e godere, così, di una particolare forma di cittadinanza dello stato liberale. Emerge, benché in base a una parziale ma

⁹ ASPz, PS, b. 8. cat. d, 1865.

abbastanza indicativa visuale dell'identificazione attraverso il Regolamento Cavour, una società complessa caratterizzata da identità, cultura, comportamenti, sessualità, malattie, interessi che si struttura attraverso la formazione di gruppi omogenei entro delle gerarchie.

La documentazione prodotta dagli uffici sanitari palesa inoltre come non poche furono le donne che diedero alle autorità false generalità a dimostrazione dell'estrema fluidità dell'intero processo d'identificazione e della consapevolezza del valore di una identità. Inoltre ci sono molti casi di prostitute regolarmente registrate e munite di libretto che però ai controlli della pubblica sicurezza erano risultate prive della documentazione o dei permessi di circolazione. Gli uffici sanitari provvidero a comporre così fascicoli personali per ciascuna prostituta per seguirne non solo i movimenti sul territorio ma in alcuni casi anche la variazione d'identità a seguito del rilascio di false generalità. Fascicolo di prostitute locali, di quelle provenienti da altre province e di prostitute definite "non iscritte", inoltre, testimoniano come l'intera prassi degli uffici sanitari e di pubblica sicurezza applicassero un loro processo interno di verifica e controllo che spesso lasciava margini discrezionali prima e dopo il riconoscimento e la registrazione. Quantitativamente il numero di registrate e cancellate dai registri di pubblica sicurezza, così come il numero di ricoverate e dimesse dai sifilicomi, fu sostanzialmente costante all'interno di un fenomeno che soprattutto nel Mezzogiorno era strettamente correlato alla presenza dell'esercito schierato contro il brigantaggio. L'eccessiva registrazione di prostitute e l'alto numero di ricoveri destava anche sospetti nelle autorità governative che a ragione ritenevano l'espansione della prostituzione dipendente dai ritorni economici a essa direttamente collegati, piuttosto che dai comportamenti sessuali della popolazione. Infatti un maggior numero di prostitute registrate o di ricoverate comportava, conseguentemente, un più elevato volume di tasse riscosse, fra case di tolle-

ranza e visite mediche, e un maggior contributo agli enti convenzionati con lo stato in sussidi per le cure gratuite nei sifilicomi da loro gestiti. La volontà di sapere e di potere dello stato italiano post-unitario trovò nel Regolamento Cavour una sua forma d'espressione con pratiche di riconoscimento e identificazione particolari, fu strumento di controllo dell'inurbamento delle popolazioni rurali, di tutela della morale, dell'ordine pubblico e della salute, ma contribuì anche alla formazione di una coscienza di cittadinanza e del valore dell'identità in uno stato e in una società in formazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABOUT/DENIS 2010: About Ilsen/Denis Vincent, *Histoire de l'identification des personnes*, La Découverte, Parigi 2010.
- ANTONELLI 2014: Antonelli Livio (a cura di), *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014.
- BUONO 2014: Buono Alessandro, «Identificazione e registrazione delle identità. Una proposta metodologica», *Mediterranea – ricerche storiche*, XI/2014, pp. 107-120.
- BABINI/BECCALOSSI/RIALL 2015: Babini Valeria/Beccalossi Chiara/Riall Lucy (a cura di) *Italian sexualities uncovered, 1789-1914*, Palgrave Macmillan, London 2015.
- CANOSA 1981: Canosa Romano, *Sesso e Stato. Devianza sessuale e interventi istituzionali nell'Ottocento italiano*, Mazzotta, Milano 1981.
- CAPLAN/HIGGS 2013: Caplan Jane/Higgs Edward, «Afterword: the future of identification's past: reflections on the development of historical identification studies», About Ilsen/Brown James/Lonergan Gayle (a cura di), *Identification and Registration*

practices in transnational perspective. People, Papers and Practices, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2013, pp. 302-308.

CAPLAN/TORPEY 2001: Caplan Jane/Torpey John (a cura di), *Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World*, Princeton University Press, Princeton 2001.

COLE 2013: Cole Simon A, «De-neutralizing Identification: *S. & Marper v. United Kingdom*, Biometric Databases, Uniqueness, Privacy and Human Rights», About Ilsen/Brown James/Lonergan Gayle (a cura di), *Identification and Registration practices in transnational perspective. People, Papers and Practices*, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2013, pp. 88-92.

DARDY 1988: *Identités de papiers*, L'Harmattan, Parigi 1998

DARDY 2013: Dardy Claudine, «From Custom to Civil Status. Registration: The Anthropology of Kinship and the Rule of Law», About Ilsen, Brown James e Lonergan Gayle (a cura di), *Identification and Registration practices in transnational perspective. People, Papers and Practices*, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2013, pp. 145-163.

D'ARMENTO/LAPASSADE 2007: D'Armento Vito/Lapassade Georges (a cura di), *Decostruire l'identità*, F. Angeli, Milano 2007.

DE SCHAEPDRIJVER 1986: De Schaepdrijver Sophie, «Regulated prostitution in Bruxelles, 1844-1877: a policy and its implementation», *Historical Social Research*, XI/1986, n. 1, pp. 89-108.

DEAN 1999, Dean Mitchell, *Governmentality: power and rule in modern society*, Sage, London 1999.

DENIS 2008: Denis Vincent, *Une histoire de l'identité. France 1715-1815*, Champ Vallon, Seyssel 2008.

- DI FIORE 2013a: Di Fiore Laura, *Alla frontiera. Confini e documenti d'identità nel Mezzogiorno continentale preunitario*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.
- DI FIORE 2013b: Di Fiore Laura, «Identificare gli individui, controllarne il movimento. Il Mezzogiorno continentale tra età napoleonica e l'Unità», *Società e storia*, 142/2013, pp. 649-681.
- DONZELOT 1979: Donzelot Jacques, *The policing of families*, Pantheon, New York 1979.
- FAHMY 2012: Khaled Fahmy, «Birth of the 'Secular' individual: medical and legal methods of identification in Nineteenth-Century Egypt», Breckenridge Keith e Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recognition. Documenting the person in world history*, University Press, Oxford 2012, pp. 335-355.
- FOUCAULT 1991: Foucault Michael, «Governmentality», Burchell Peter, Gordon Colin e Miller Peter (a cura di), *The Foucault effect: studies in governmentality with two lectures by and an interview with M. Foucault*, Harvester Wheatsheaf, London 1991, pp. 84-107.
- GEACH 1967: Geach Peter, «Identity», *Review of Metaphysics*, XXI/1967, pp. 3-12.
- GHIRELLI 1869: Ghirelli Luigi, *La legge di pubblica sicurezza del regno d'Italia, commento e voti*, Trani, Napoli 1869, pp. 461-473.
- GIBSON 1995: Gibson Mary, *Stato e prostituzione in Italia*, Il Saggiatore, Milano 1995.
- GRIFFITHS 2013: Griffiths Melanie, «Establishing your true identity: immigration, detention and contemporary identification debates», About Ilsen, Brown James e Lonergan Gayle (a cura di), *Identification and Registration practices in transnational perspective*.

- People, Papers and Practices*, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2013, pp. 281-301.
- GROEBNER 2008: Groebner Valentine, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione, scheda segnaletica, documento di identità e controllo nell'Europa moderna*, Casagrande, Bellinzona 2008.
- HARSIN 1985: Harsin Jill, *Policing prostitution in Nineteenth Century Paris*, Princeton University Press, Parigi 1985.
- HIGGS 2011: Higgs Edward, *Identifying the English: a history of personal identification, 1500 to the present*, Continuum, London 2011.
- LECOUR 1877: Lecour Charles Jérôme, *La prostitution à Paris et à Londres 1789-1877*, Asselin, Parigi 1877.
- MERIGGI 2000: Meriggi Marco, «La cittadinanza di carta», *Storica*, VI/2000, n. 16, pp. 107-120.
- NOIREL 2007: Noiriél Gérard, *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, Belin, Parigi 2007.
- PIAZZA, 2004: Piazza Pierre, *Histoire de la carte nationale d'identité*, Odile, Parigi 2004.
- ROSENTAL 2012: Rosental Paul-André, «Civil Status and Identification in Nineteenth-Century France: A Matter of State Control?», Breckenbridge Keith/Szreter Simon (a cura di), *Registration and Recongnition. Documenting the person in world history*, University Press, Oxford 2012, pp. 137-165
- SZRETER 2013: Szreter Simon, «The Parish Registers in Early Modern English History: Registration from Above and Below», About Ilse, Brown James e Lonergan Gayle (a cura di), *Identification and Registration practices in transnational perspective. People, Papers and Practices*, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2013, pp. 113-131.

SZRETER/BRECKENBRIDGE 2012: Szreter Simon/Breckenbridge Keith, «Recognition and registration: the infrastructure of personhood in world history», Szreter Simon e Breckenbridge Keith (a cura di), *Registration and Recongnition. Documenting the person in world history*, University Press, Oxford 2012, pp. 1-36.

TORPEY 2000: Torpey John, *The invention of the passport: surveillance, citizenship and the State*, University Press, Cambridge 2000.

Alle origini delle tecniche di controllo

Identificazione e sorveglianza nell'Italia liberale
dall'Unità alla Grande guerra

di *Michele Di Giorgio*

Le teorie, le pratiche e gli strumenti di identificazione polizieschi sono stati ampiamente studiati in contesto europeo e americano; talvolta in ottica comparata e transnazionale¹. Anche in Italia negli ultimi anni si sono avuti contributi interessanti che hanno affrontato, in linea con molti studi internazionali, la storia dell'identificazione nel lungo periodo, senza limitarsi alla sola contemporaneità².

Nelle pagine che seguono cercheremo di dar conto del dibattito che si svolse (nel periodo compreso tra l'Unità e la Grande Guerra) all'interno della Pubblica Sicurezza intorno alle tecniche di sorveglianza, di controllo e di identificazione dei criminali e delle *classi pericolose*. Lo faremo rileggendo la principale e più longeva rivista di polizia dell'Italia liberale: il “Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria”³, fondato e diretto da Carlo

¹ Tra i tanti lavori sul tema è necessario ricordare almeno: ABOUT/BROWN/LONERGAN 2013; ABOUT/DENIS 2010; HIGGS 2013; COLE 2001. Importanti sono anche gli studi condotti nel contesto latinoamericano, si vedano ad esempio: GARCÍA FERRARI 2015; GALEANO 2018. Non esclusivamente centrato sulle questioni connesse all'identificazione ma comunque fondamentale è: Clive EMSLEY 2007. Sulle polizie dell'Italia liberale è bene ricordare almeno: DAVIS 1989; JENSEN 1991; DUNNAGE 1997.

² Ci riferiamo soprattutto al lavoro di studio svolto grazie alle iniziative del Centro interuniversitario di studi Le Polizie e il Controllo del Territorio: www.cepoc.it. Si veda, ad esempio, ANTONIELLI 2014.

³ Da qui in avanti chiameremo la rivista di Astengo col nome abbreviato di “Manuale”.

Astengo⁴. Per cinquant'anni – dal 1863 al 1912 – questo periodico svolse un ruolo cruciale nella formazione e nell'aggiornamento giuridico, tecnico e scientifico di gran parte dei funzionari di polizia dell'Italia liberale. Oltre che di legislazione e giurisprudenza la rivista si occupò della diffusione e della sistematizzazione dei *saperi* di polizia, informando costantemente i suoi lettori (che la redazione identificava con i poliziotti dell'Italia liberale). Nel complesso delle conoscenze professionali soprattutto dei funzionari di polizia (e, in prospettiva, delle semplici guardie) le questioni connesse all'identificazione e alla sorveglianza degli individui furono sempre centrali. Il giornale non mancò di prestare la dovuta attenzione allo sviluppo che gli strumenti polizieschi conobbero parallelamente ai progressi della scienza e della tecnologia, volgendo lo sguardo non soltanto al contesto italiano ma anche alle innovazioni introdotte negli altri paesi europei [LABANCA/DI GIORGIO 2015].

Quando due giovani e sconosciuti applicati al Ministero dell'Interno – Carlo Astengo e Luigi Gatti – dettero alle stampe il primo fascicolo del “Manuale”, l'Italia era unita da soli tre anni. Faticosamente si stavano riorganizzando, oltre all'intero apparato statale, delle polizie in grado di controllare il territorio e governare il Paese nel suo complesso al di là delle sue notevoli differenze regionali [MELIS 1996; TOSATTI 2009]. Sin dai suoi primi mesi di vita il giornale riservò particolare attenzione al controllo di quelle categorie sociali ritenute in qualche modo a rischio o *pericolose* per la vita del nuovo Stato unitario.

A livello di segnalamento, pochi anni dopo l'Unità, in assenza di strumenti particolarmente evoluti, si faceva ricorso a semplici schemi per la descrizione dei connotati del fermato. Ad esempio, nei

⁴ Carlo Astengo (Savona 1837 – Roma 1917), entrato giovanissimo nell'amministrazione pubblica (come aspirante volontario nella prefettura della sua città), ebbe una lunga carriera nelle istituzioni. Ricoprì, tra i molti incarichi importanti, le cariche di prefetto, consigliere di Stato e senatore del Regno [LABANCA/DI GIORGIO 2015, pp. 89-90; MELIS 2006, pp. 467-471].

fac-simile dei verbali di arresto una breve nota biografico-fisica conteneva soltanto informazioni sommarie su «età [...] – statura [...] – corporatura – capelli – ciglia – occhi – fronte – naso – bocca – mento – barba – viso – colorito» e «marche particolari»⁵.

Una descrizione dei connotati siffatta non era certo all'avanguardia: esisteva da molto tempo ed era imprecisa. La poca utilità del sistema si palesava non soltanto nella sua inefficacia nell'identificazione dei ricercati, ma anche nella stessa fase di compilazione: essa poteva variare molto a seconda dell'individuo che si apprestava a compilare la nota. Difatti già nel 1867, parlando dell'organizzazione della polizia in Francia (che assieme all'Inghilterra [HUGHES 1996] fu la principale pietra di paragone per i poliziotti italiani) si ravvisava la necessità di dotarsi di un nuovo più complesso – ma anche di più rapida consultazione – meccanismo di schedatura, simile a quello con cui la polizia francese teneva memoria di tutti i condannati e della loro storia penale⁶.

Proprio per rispondere all'esigenza di controllare maggiormente le categorie ritenute pericolose per la società, comparvero le prime proposte di schedatura (anche) attraverso il mezzo fotografico. I «malfattori», si scriveva nel 1875, iniziavano ad avere una nuova mobilità territoriale, dovuta alla «cresciuta facilità dei mezzi di comunicazione». In assenza di un sistema di controllo organizzato su base nazionale, e non soltanto locale, risultava difficile identificare i criminali e soprattutto seguirli nei loro spostamenti⁷. Molto probabilmente fu proprio questa nuova e aumentata mobilità dei delinquenti a spingere l'Amministrazione di PS (ma anche gli stessi funzionari) a studiare e a ricercare sistemi e tecniche d'identificazione sempre

⁵ *Modelli di processi verbali*, in “Manuale”, a. IV (1866), p. 49.

⁶ *Cenni sull'ordinamento dei servizi di pubblica sicurezza in Francia*, in Ivi, a. V (1867), pp. 61-64.

⁷ *Proposte di riforme nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza*, in Ivi, a. XIII (1875), pp. 57-60.

più efficaci e precisi⁸. «La delinquenza», come scrisse nel 1886 Giuseppe Alongi (funzionario molto noto e autore di diversi saggi sulla criminalità)⁹, «progredisce a suo modo, che i mezzi rapidi di viaggio servono tanto ai galantuomini che alle birbe, che perciò stesso in 48 ore un ladro di Palermo può comodamente fare la sua passeggiata al Pincio o alle Cascine»¹⁰.

Prima di questa nuova mobilità criminale, che diventerà sempre più accentuata, molti poliziotti (anche in altri contesti Europei) non avevano evidentemente avvertito l'esigenza di fotografare i delinquenti, convinti di conoscere bene, nei diversi contesti locali, gli appartenenti alle *classi pericolose* [JÄGER 2001, p. 7].

Le prime notizie sulle tecniche di identificazione più moderne giunsero dal Regno Unito. Nel 1876 uno studio di Tommaso Catalani (ambasciatore a Londra) fornì un esempio dell'efficace utilizzo della fotografia segnaletica (utilizzata anche per accertare l'identità di cadaveri senza nome). Secondo l'autore del saggio, la polizia inglese considerava il fotografo come «mezzo policemen [sic]»:

[È] fuori di ogni dubbio che l'arte fotografica ha recato in questi ultimi anni improvviso soccorso e vantaggio di non piccolo rilievo a quelli di Scotland Yard [...]. Imperocché non solamente, come ho detto in altro capitolo precedente, tutti i malfattori in Inghilterra, appena caduti in mano della

⁸ Riprendiamo qui una suggestione proveniente da un recente saggio di Luigi Vergallo che descrive appunto un reciproco influenzarsi, «una circolarità» tra le prassi criminali e quelle poliziesche. [VERGALLO 2016, pp. 35-36 e *passim*]

⁹ Giuseppe Alongi (Prizzi 1858 – Palermo 1939), attivissimo funzionario di polizia, si distinse per il suo lavoro di poliziotto e per la sua intensa attività di saggista e studioso. Autore di una serie di volumi ed articoli sulla mafia, sulla camorra e su diverse materie di polizia, Alongi fu un convinto seguace delle teorie degli antropologi criminali e un deciso sostenitore delle tecniche di polizia scientifica [DIE-MOZ 2011, pp. 192-193; LUPO 2004, *passim*].

¹⁰ Giuseppe Alongi, *L'identificazione dei delinquenti (sistema antropometrico Bertillon)*, in «Manuale», a. XXV (1887), pp. 270-272.

giustizia, sono accuratamente fotografati, ma, come devo aggiungere ora, i cadaveri trovati nelle strade, nelle campagne e nel fiume, dei quali non si sappia il nome, sono, per regolamento di polizia, immediatamente fotografati¹¹.

Il Catalani continuava auspicando un maggiore uso della fotografia anche in Italia: «se le mie parole avessero peso, e non fossero, come temo, buttate al vento, raccomanderei alle Questure delle varie città italiane di non essere né restie né lente nell'avvalersi, quanto più possono della fotografia»¹².

Un paio di anni più tardi il “Manuale” diede conto anche di un proficuo utilizzo della fotografia negli uffici di polizia di Berlino. Il riconoscimento dei pregiudicati era l'obbiettivo fondamentale del sistema messo a punto dai tedeschi: un vero e proprio «album di personaggi celebri» con migliaia di fotografie (corredate da note biografiche) organizzato in dieci “categorie criminali”¹³.

In Italia tuttavia l'utilizzo sistematico della fotografia segnaletica sarebbe arrivato con un certo ritardo, almeno negli ambienti di polizia [GILARDI 2003]. In altri settori, specialmente nel campo della fotografia psichiatrica, vi erano stati utilizzi molto più precoci ed in linea con gli altri paesi europei [MUZZARELLI 2003, pp. 18-19].

Ancora nel 1879 infatti alcuni funzionari di PS lamentavano la sostanziale inutilità del sistema “dei connotati” in uso nelle *Note dei catturandi*, un sistema informativo periodico, diramato dal Ministero dell'Interno a tutti gli uffici di questura e a tutte le stazioni dei carabinieri, finalizzato a «facilitare il rintraccio e l'arresto del catturando». Il sistema dei connotati, soprattutto se non opportunamente organizzato (con criteri di valutazione uniformi e standard), poteva cacciare il funzionario (o la guardia) in un ginepraio inestricabile che

¹¹ Tommaso Catalani, *La polizia di Londra*, in Ivi, a. XIV (1876), pp. 142-144.

¹² *Ibidem*.

¹³ *La fotografia al servizio della Pubblica Sicurezza*, in Ivi, a. XVI (1878), p. 137.

talvolta generava equivoci dolorosi. «Chi terrà fissi nella mente i capelli biondi o castagni, le fronti alte o basse, i nasi grossi o aquilini, le bocche larghe o storte, ecc., di migliaia e migliaia di persone?» Si chiedeva polemicamente un anonimo nelle pagine del “Manuale”¹⁴.

A partire dal 1880, il prefetto Giovanni Bolis¹⁵ da poco chiamato alla direzione dei servizi della Pubblica Sicurezza diede impulso ad una prima fase di riorganizzazione dei servizi di polizia. Probabilmente tali provvedimenti furono anche una conseguenza del (fallito) attentato al re compiuto dall’anarchico Giovanni Passannante¹⁶ [TOSATTI 1997, pp. 217-218].

Nel 1881, difatti, fu data notizia della creazione di un registro biografico per «i pregiudicati e le persone sospette», un sistema unificato finalizzato a mettere ordine in una situazione confusa che vedeva la compresenza di diversi strumenti simili tra loro. Il nuovo registro fu introdotto con il «Regolamento in data 10 dicembre 1881 pel servizio di sorveglianza sulle persone pregiudicate e sospette e pel domicilio obbligatorio»¹⁷.

Con l’introduzione del nuovo sistema si ribadiva l’intenzione di controllare e localizzare tutte le «classi pericolose di persone» fornendo anche una sorta di dato statistico per comprendere quanti

¹⁴ *Le note dei catturandi*, in “Ivi”, a. XVII (1879), p. 137.

¹⁵ Giovanni Bolis (1831-1884), funzionario di origine bergamasca, entrò da giovane nell’amministrazione del Regno Lombardo-Veneto. Successivamente fu nominato prima questore e poi prefetto. Resse per anni la Questura di Roma. Alla fine del 1879 fu chiamato al vertice della Pubblica Sicurezza e vi rimase fino al dicembre 1883 quando fu costretto a lasciare l’incarico per gravi motivi di salute. Nel corso dei pochi anni al vertice della PS Bolis intraprese un’ampia opera di riorganizzazione a livello centrale e periferico, impegnandosi a garantire una maggiore professionalizzazione del personale [TOSATTI 2009, pp. 62-64; MORI 2017, p. 255].

¹⁶ Nel 1878 Giovanni Passannante (Salvia di Lucania 1849 – Montelupo Fiorentino 1910) tentò di assassinare con un pugnale il re Umberto I nel corso di una visita pubblica a Napoli [GALZERANO 2004, pp. 306-307].

¹⁷ Regolamento pubblicato in “Ivi”, a. XIX (1881), p. 270.

malfattori vi fossero «in ogni provincia, in ogni città, in ogni Comune [...] e dove abitino e quanti in ogni via e in ogni contrada»¹⁸. Si trattava di una novità molto importante, giacché fino al 1879 in Italia non vi era stata alcuna attenzione per le statistiche criminali e penali [GIBSON 2002, p. 6].

Nel nuovo regolamento trovò posto anche un primo sistematico utilizzo della fotografia segnaletica ma soltanto «per i malfattori più audaci e temibili». La parziale adozione del sistema fotografico, oltre a rispondere ad una necessità avvertita da molti, evidenziava anche una certa circolazione internazionale dei *saperi* e delle tecniche di polizia¹⁹.

Sin dall'inizio, tuttavia, la creazione di questi nuovi registri andò a sedimentarsi su una situazione archivistica tutt'altro che efficiente. Gli archivi di pubblica sicurezza erano talmente «disordinati e confusi» da arrecare «non poco imbarazzo e danno» al regolare svolgimento dei servizi e, in questo caso, anche ai nuovi sistemi di identificazione. Nel disordine derivante dalla sostanziale «disformità di impianto e di distribuzione», le nuove cartelle biografiche rischiavano di nascere già compromesse ed inutili²⁰.

Una circolare del Ministero datata 27 aprile 1882 fissò i primi criteri con cui sarebbero stati scelti i malfattori “degni” di essere fotografati. Similmente a quanto fatto negli uffici di polizia di Berlino l'Amministrazione di PS individuò una serie di categorie di individui da fotografare al momento del loro ingresso in carcere. Sarebbero stati fotografati i criminali rientranti in queste tipologie:

¹⁸ *Servizi e personale di Sicurezza Pubblica*, in “Ivi”, a. XIX (1881), p. 291.

¹⁹ «Come si pratica in Inghilterra, in Germania e in Austria» e «come si pratica dalla prefettura di polizia di Parigi» specificava il “Manuale” parlando dell'introduzione della fotografia segnaletica. *Servizi e personale di Sicurezza Pubblica*, in Ivi, a. XIX (1881), p. 291.

²⁰ D. Garofalo, *Sull'ordinamento degli archivi degli uffici di P.S.*, in Ivi, a. XX (1882), pp. 5-8.

a) di contravvenzione all'ammonizione – recidivi per la 2^a volta; b) di contravvenzione alla sorveglianza speciale di P. S. – recidivi per la 2^a volta; c) di furto qualificato – recidivi; d) di furto con destrezza – recidivi; e) di grassazione, estorsione violenta e rapina; f) di incendio volontario ed omicidio; g) di associazione di malfattori; h) di falsificazione di monete e carte di pubblico credito; i) di reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; k) di qualsiasi altro reato punibile con pena da tre anni in su, purché vi sia recidiva; l) di ogni altro reato per il quale sia comminata una pena minore di tre anni, se anche non vi è recidiva, quando l'autorità giudiziaria o quella politica richiedano che il prevenuto sia eccezionalmente ritratto in fotografia²¹.

Il sistema elaborato prevedeva una serie di tre foto. Una che avrebbe dovuto «rappresentare lo individuo allo stato di libertà senza nessuna alterazione nei capelli, nella barba, negli abiti ecc.». Un secondo ritratto sarebbe stato poi fatto dopo la condanna «rappresentando l'individuo vestito da condannato». Una terza foto era prevista al termine della pena, nel caso in cui le precedenti non avrebbero permesso di «riconoscere più lo individuo»²².

A livello tecnico il regolamento stabilì che le fotografie dovevano essere di dimensioni «14 centimetri per 10» stampate sul materiale più resistente possibile e con obbligo ai fotografi di cedere «la negativa» all'Amministrazione. Le stampe dovevano essere prodotte in numero di tre per gli imputati e sei per i condannati. La scelta della posizione, e non si tratta di un dettaglio casuale, fu lasciata «a giudizio del fotografo»²³.

²¹ Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione gen. delle carceri) div. 6^a, sezione 2^a n° 19455-95-1F, in data 27 aprile 1882, ai Prefetti, *Fotografie degli imputati e dei condannati*, in Ivi, a. XX (1882), pp. 107-109.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

Nello stesso anno, con una nuova circolare, il Ministero fece però marcia indietro rispetto alle precedenti istruzioni e con una nuova comunicazione ridusse drasticamente il numero degli individui da fotografare. A causa di una scarsa disponibilità di fondi si stabilì di «restringere il primitivo progetto a quei soli casi nei quali si creda assolutamente indispensabile di avere il ritratto dei malfattori più pericolosi» e di procedere a fotografare gli imputati o i colpevoli solo quando ne avessero fatto richiesta «l'autorità politica o quella giudiziaria»²⁴. Accantonate le undici categorie stabilite in precedenza, l'intera faccenda fu gestita con una discrezionalità che lasciava margini amplissimi (e che non era certo sinonimo di ordine e sistematicità). Nel 1883 fu emanata una nuova circolare per cercare di contenere le notevoli differenze di formato che erano state rilevate nelle fotografie pervenute al Ministero. Il ricorso a fotografi privati – né la polizia né l'amministrazione delle carceri avevano a disposizione tecnici e mezzi propri – aveva difatti generato materiale piuttosto difforme²⁵.

Nel contesto europeo, già dalla metà degli anni Settanta dell'Ottocento, Inghilterra (1869), Francia (1874) e Germania (1876) si erano dotate di propri “registri fotografici” per i pregiudicati o per i criminali più pericolosi [JÄGER 2001, pp. 9-10]. Nel 1893, il delegato di PS Antonino Cutrera²⁶ scrisse che in Francia non vi erano più uffici di polizia privi di gabinetto fotografico in cui i delinquenti erano fotografati in pose standard e uniformi con ritratti «di fronte

²⁴ Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione gen. delle carceri) div. 6ª sez. 2ª, n. 70670-95-1-F, in data 15 dicembre 1882, ai Prefetti, *Fotografie dei condannati e degli imputati*, in Ivi, a. XX (1882), pp. 279-280.

²⁵ Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione gen. delle carceri) div. 8ª sez. 3ª, n. 14286-139-1-F, in data 28 marzo 1883, ai Prefetti, *Fotografie dei condannati*, in Ivi, a. XXI (1883), p. 96.

²⁶ Definito da Salvatore Lupo come «delegato criminologo» [LUPO 2004, p. 154], Antonino Cutrera (convinto sostenitore delle tecniche di polizia scientifica) fu autore di numerose opere “sociologiche” sulla criminalità.

e di fianco»²⁷. In Italia, al contrario, la lacuna esistente nel campo della fotografia segnaletica non era stata ancora colmata:

[Siamo ancora alle] solite ed eterne circolari, piene di connotati e di generalità, più o meno complete ed esatte, con le quali, ad altro non si riesce che a riempire i protocolli, le pandette e gli archivi, senza che se ne ricavi risultato pratico alcuno. Sarebbe perciò di grande necessità che ogni Ufficio provinciale di P. S. venisse provvisto di un gabinetto fotografico. Così si potrebbero fare subito le grandi collezioni di fotografie degli elementi più tristi, autori di reati, che spesso restano impuniti perché molte volte avviene che i danneggiati o i testimoni, pur avendo visto in viso gli autori del delitto, non ne sanno indicare i nomi²⁸.

Da parte di alcuni funzionari era molto sentita la necessità di estendere a tutti gli uffici di PS le tecniche fotografiche per porre la PS «in condizioni pari» alle altre polizie d'Europa, poiché in Italia la fotografia non era ancora «adoperata come ausilio della P. S.» quando nel resto del continente «la sua utilità pratica e scientifica» era ampiamente dimostrata²⁹.

Parallelamente alle discussioni sorte intorno alla questione fotografica, negli anni Ottanta dell'Ottocento si aprì un dibattito su un nuovo sistema di identificazione che dalla Francia (dove era stato adottato in maniera diffusa e sistematica) stava lentamente prendendo piede in tutta Europa: il metodo Bertillon [LOPEZ 2006; GUILLO 2008].

Il metodo elaborato da Alphonse Bertillon si fondava essenzialmente su due fasi: la prima consisteva in una complessa misurazione di varie parti del corpo del delinquente e la seconda in un “ritratto

²⁷ Antonino Cutrera, *La fotografia e la Polizia*, in Ivi, a. XXXI (1893), p. 54.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

parlato” ovvero una descrizione di alcune caratteristiche del volto che veniva associata ad una foto di fronte e di lato.

Nella seconda metà degli anni Ottanta il dibattito intorno al metodo Bertillon raggiunse anche l'Italia. Durante la discussione sul bilancio del Ministero dell'Interno, Enrico Ferri chiese a gran voce di unire alla fotografia segnaletica un uso massiccio del bertillonage che già in Francia era applicato in maniera estesa e che, secondo Ferri, avrebbe garantito una più efficace certezza nell'identificazione dei criminali. Anche Francesco Crispi, nella medesima seduta parlamentare, aveva mostrato una certa propensione nei confronti del sistema Bertillon³⁰.

Alcuni funzionari di polizia erano convinti dell'assoluta validità ed infallibilità del nuovo metodo. Giuseppe Alongi descrisse l'essenza del «sistema antropometrico Bertillon». Scaturito dalle innovazioni introdotte nel campo dell'antropologia criminale, il metodo si proponeva di attribuire misure “certe” ad ogni criminale in modo da poterlo identificare con sicurezza anche nel caso in cui l'identificazione per mezzo di fotografia si fosse rivelata inefficace. L'innovazione fu promossa con entusiasmo dallo stesso Alongi che intravede nel bertillonage la soluzione definitiva ai problemi dell'identificazione:

Si comprende facilmente l'enorme lavoro che occorreva a pescare fra 80 mila, il ritratto di un ladro arrestato in una estremità del territorio, e per altro è ben nota l'insufficienza dei consueti connotati, buoni soltanto ad indurre in equivoci tragicomici. Sostituendovi invece cifre, cioè dati precisi, gli errori diventano impossibili o almeno rarissimi³¹.

³⁰ Camera dei Deputati, Discussione del bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1887-88, tornata del 19 maggio 1887, in Ivi, a. XXV (1887), pp. 123-131.

³¹ Giuseppe Alongi, *L'identificazione dei delinquenti (sistema antropometrico Bertillon)*, in Ivi, a. XXV (1887), pp. 270-272.

La fede di Alongi nel nuovo sistema antropometrico rifletteva una più generale ondata di “entusiasmo scientifico” che aveva contagiato studiosi e simpatizzanti dell’antropologia criminale e delle dottrine elaborate da Cesare Lombroso e dai suoi allievi [GIBSON 2002].

Tale entusiasmo tuttavia coinvolse soltanto una piccola parte dei funzionari e dell’Amministrazione di PS. Lo stesso Alongi accennò anche ad una sorta di conflitto nato all’interno delle istituzioni poliziesche. Si trattava secondo lui di uno scontro tra due scuole di pensiero opposte: “empiristi” e “teorici”. I primi convinti che la polizia fosse sostanzialmente un affare di competenze innate e prassi da tramandare. I secondi invece erano sostenitori di una scuola teorica e scientifica che considerava l’attività di polizia come un qualsiasi lavoro tecnico e scientifico: teorizzabile, sistematizzabile e insegnabile attraverso l’utilizzo dei moderni mezzi della scienza. Al termine del suo saggio dedicato al metodo Bertillon, lo stesso Alongi si collocò idealmente tra gli “scientifici”, dalla parte degli antropologi criminali: «gli studiosi dell’antropologia criminale, cioè coloro che vengono chiamati con sacro orrore *teorici* non sono poi né fannulloni né sognatori; ma trovano spesso feconde e pratiche applicazioni della loro scienza. E se così è non avrò paura di collocarmi tra i teorici impenitenti sicuro che sarò degli ultimi, ma che mi troverò in buona compagnia»³².

Meno autorevole ma più pragmatico fu il commento del delegato Teonesto Righetto, che segnalò come (ancora nel 1888) vi fossero grosse deficienze a livello di fotosegnalamento. All’interno dei fascicoli la fotografia non veniva «apposta, se non in casi rarissimi» e lo stesso sistema dei connotati andava riorganizzato perché in molte parti incompleto e poco dettagliato. Sul Bertillonage il commento era ancora più cauto e ispirato a maggiore consapevolezza della pe-

³² *Ibidem*.

nuria di mezzi. Pur non negando i vantaggi del nuovo sistema antropometrico si ricordava che la sua adozione avrebbe richiesto un aumento di personale: «[il metodo bertillon] richiederebbe se applicato in esteso un aumento rilevante di lavoro e quindi un accrescimento di personale. Di tal sistema però si potrebbero adottare i principii più importanti³³ e segnatamente quelli che sono indispensabili per l'identificazione»³⁴.

Alla base di ogni dibattito sull'adozione di nuovi e più efficaci sistemi di controllo vi era sempre la questione economica. A giudizio di molti funzionari le spese sostenute dallo Stato per la pubblica sicurezza erano insufficienti: «Per garantire la vita degli onesti cittadini dalle barbare intraprese di questi birbanti, ci vuole una cosa molto più importante, che non siano le cartelle biografiche e i telegrammi circolari cifrati. Ci vogliono i quattrini! È inutile: la polizia senza danari non si fa e non si può fare; e quella che senza questo potente mezzo viene fatta, o non è polizia o non approda a nulla»³⁵. In questo caso, i birbanti nominati dal prefetto Nudi erano gli anarchici. All'inizio degli anni Novanta dell'Ottocento furono proprio gli attentati (tentati o riusciti) degli anarchici a portare le questioni connesse al controllo e all'identificazione delle persone al centro del dibattito pubblico [JENSEN 2013; BRUNELLO 2009; DI GIORGIO 2016].

Nel contesto della lotta contro gli attentati degli anarchici, tra il 1894 ed il 1896, nacque e fu messo a punto, a livello centrale, anche un primo Schedario dei sovversivi, che poi sarebbe stato rimpin-

³³ Come poi avrebbe fatto Anfosso introducendo un suo sistema antropometrico più semplice e meno costoso di quello teorizzato dal Bertillon [GIBSON 2002, p. 209].

³⁴ Teonesto Righetto, *Del registro biografico e del servizio di sorveglianza sulle persone pregiudicate e sospette*, in "Manuale", a. XXVI (1888), pp. 269-270.

³⁵ E. Nudi, *Gli anarchici e la polizia*, in Ivi, a. XXXII (1894), pp. 209-210.

guato ed esteso più volte nel corso del periodo liberale e trasformato, dal fascismo, nel Casellario politico centrale [TOSATTI 2006, pp. 106-107].

Nonostante l'emergenza (per la lotta contro gli anarchici furono organizzati anche i primi incontri internazionali tra polizie) ancora nel 1895 non erano stati presi provvedimenti per migliorare il sistema dei connotati. L'uso della fotografia segnaletica non era ancora diffuso in maniera capillare. A ciò si aggiungevano le forti resistenze che le scienze antropometriche (e le loro applicazioni poliziesche come il metodo Bertillon) stavano incontrando in molti settori dell'Amministrazione di PS. Si era segnalata più volte l'impossibilità, con i sistemi antiquati in uso in Italia, di registrare correttamente e in maniera standard i connotati di un individuo. Senza l'ausilio di alcuno strumento e di alcun tipo di misurazione la descrizione risentiva in maniera notevole della preparazione e della cultura della persona che effettuava l'operazione³⁶.

All'arretratezza tecnologica si aggiungeva un personale di polizia (specialmente tra le Guardie di Città ma non solo) dotato di una cultura non adeguata alle mansioni da svolgere.

Credo inoltre che pochissimi impiegati conoscano così bene la nomenclatura del corpo umano, e massime delle parti del volto e delle irregolarità, affezioni, ecc. che vi si possono riscontrare, da potere con grande precisione segnare i connotati; figuriamoci poi quando si tratta di semplici agenti, i quali in generale hanno una istruzione ben limitata. Ne fanno fede le circolari di ricerche, i permessi d'armi, i passaporti, i certificati d'iscrizione e simili che tutto di ci vengono tra mano³⁷.

A partire dagli anni Novanta dell'Ottocento il dibattito risentì in maniera più netta dell'influsso dell'antropologia criminale e dei nuovi

³⁶ Domenico Trotta, *Connotati*, in *Ivi*, a. XXXIII (1895), pp. 19-20.

³⁷ *Ibidem*.

metodi da essa proposti anche in campo poliziesco³⁸. Suggestioni positivistiche erano comparse da tempo nel giornale di Astengo, sin dall'inizio degli anni Settanta dell'Ottocento³⁹, ma si erano concentrate soprattutto sulla natura della criminalità e sulle sue improbabili connessioni con la biologia, corroborando stereotipi e “teorie” sulle *classi criminali* o *classi pericolose*⁴⁰.

Si trattò tuttavia di spunti isolati che non furono raccolti, vista la notevole diffidenza che gli ambienti di polizia avevano mostrato nei confronti degli approcci scientifici provenienti dai positivisti. Solo successivamente, nell'ultimo decennio del secolo (almeno a giudicare dal dibattito emerso nelle pagine del “Manuale”), iniziarono a diffondersi tra i funzionari di polizia idee, proposte e teorie che risentivano in maniera evidente dell'influenza dell'antropologia criminale.

Dalla fine del secolo, la rivista di Astengo fu costretta a fare i conti con la concorrenza di diversi giornali di polizia. Anche se spesso furono di durata effimera, queste pubblicazioni – di cui almeno tre furono espressamente dedicate alla polizia scientifica – costrinsero il “Manuale” a delle parziali aperture, specialmente sui temi scientifici [DI GIORGIO 2016, pp. 223-225].

Nel 1898 Salvatore Ottolenghi, medico legale, studioso di antropologia criminale e di polizia scientifica [SCHETTINI 2013; DI GIORGIO/LABANCA 2018], in una sua rassegna sui servizi di identificazione antropometrici in Francia, segnalò come l'Italia e la Turchia fossero gli unici paesi che non avevano ancora adottato un servizio di identificazione antropometrico simile a quello elaborato da Bertillon. In Italia nulla era stato ancora fatto malgrado la pre-

³⁸ *Un corso universitario di polizia giudiziaria*, in Ivi, a. XXXV (1897), p. 128.

³⁹ C. Riccardi, *Del sussidio che il funzionario di P.S. può trarre dagli studi fisionomici e cranioscopici*, in Ivi, a. X (1872), pp. 49-51.

⁴⁰ *Della natura ereditaria del delitto, pel dott. G. B. Thomson, medico della Carcere generale di Scozia a Perth (riassunto del dott. Dumesnil)*, in Ivi, a. XI (1873), pp. 44-48.

senza di una “scuola” di antropologia criminale di fama ormai mondiale e l’esistenza di sistemi di misurazione antropometrici alternativi molto validi (come quello elaborato da Luigi Anfosso)⁴¹. A giudizio di Ottolenghi, il ritardo nell’adozione delle nuove tecniche era dovuto principalmente alle forti resistenze presenti all’interno dell’Amministrazione, alla prevalenza di una concezione «empirica» della polizia e anche all’assenza di una «buona coltura positiva antropologica criminale, non solo nel pubblico, ma fra coloro stessi che sono preposti agli istituti di repressione e prevenzione del delitto»⁴².

Tale prevenzione era dovuta probabilmente anche alla vicinanza di molti positivisti al socialismo e alle sinistre. Lombroso, Ferri e molti altri noti antropologi criminali non fecero mai mistero delle loro idee [GIBSON 2002, pp. 35, 44 e *passim*]. Questo allineamento ideologico del resto aveva suscitato reazioni anche in funzionari di polizia che si erano dimostrati molto favorevoli all’adozione di metodi scientifici⁴³.

Le resistenze antiscientifiche e antipositiviste esistenti all’interno dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza furono ben evidenziate da Giuseppe Alongi:

Un altro grave pregiudizio è diffuso nel personale di polizia, e cioè quello che essa non sarà mai un’arte nel senso sistematico della parola, ma una pura abilità individuale, un empirismo esercitato, e infatti si parla oggi di intuito poliziesco, come 50 anni or sono si parlava di occhio clinico. [...] I medici d’oggi non rinunziano all’occhio clinico, ma lo rendono più potente e sicuro con l’ausilio degli strumenti. [...] Si fa tra noi e da tempo sorda opposizione al servizio di identificazione antropometrica, per quel misoneismo ombroso che

⁴¹ Ottolenghi, *Istruttoria pubblica e servizio antropometrico in Francia*, in Ivi, a. XXXVI (1898), pp. 29-31. Cfr. anche Cesare Agrati, *Identificazione dei recidivi (Sistema Bertillon)*, in Ivi, a. XXXVI (1898), pp. 43-45.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Giuseppe Alongi, *Una scomunica scientifica*, in Ivi, a. XXXVIII (1900), p. 356.

ostacola ogni novità se turba anche menomamente il consueto tram tram della vita burocratica⁴⁴.

Alla fine del 1899, con gran ritardo rispetto al resto d'Europa, un decreto del 3 dicembre istituì un servizio antropometrico a Roma (dotato tuttavia di pochi uomini e scarsi mezzi)⁴⁵.

L'anno successivo, l'assassinio di Re Umberto I da parte dell'anarchico Gaetano Bresci sollevò seri dubbi sulla funzionalità dell'intero apparato di sorveglianza dell'Italia liberale. I problemi connessi all'inefficienza del sistema di identificazione emersero in tutta la loro gravità nel dibattito tra i funzionari di PS.

Il Servizio anagrafico statistico voluto da Crispi nel 1888 [TO-SATTI 2014, pp. 151-152] era stato sottofinanziato «distringendone i fondi relativi» per altri scopi e nel corso degli anni «più volte sospeso». In assenza di continuità, di finanziamenti mancava ai funzionari di polizia un sistema standardizzato e collaudato da cui poter attingere rapidamente informazioni⁴⁶.

Tra i pregiudizi che hanno accompagnato in Italia il funzionamento della P. S. in questi ultimi anni, nel continuo fare e disfare, volere e disvolere; tra gli esperimenti di ogni sorta cui l'Amministrazione venne sottoposta – e ve ne furono, davvero, dei curiosi – sta la istituzione dell'anagrafe. Ebbe anche essa i suoi alti e bassi, cure amorose ed abbandoni improvvisi; costò milioni andati in fumo – ed a ciò il contribuente italiano è da lungo tempo abituato; e, in fine, nel 1896, men-

⁴⁴ Giuseppe Alongi, *Progetto di regolamento generale sull'ordinamento, sul personale e sul servizio di polizia, formulato dall'ispettore di P. S. cav. Giuseppe Alongi*, in Ivi, a. XXXIX (1901), pp. 66-71.

⁴⁵ *Il servizio antropometrico negli uffici di P.S.*, in Ivi, a. XXXVII (1899), pp. 372-373.

⁴⁶ Ivi, a. XXXVIII (1900), pp. 262-263.

tre nuovi studi e spese erano stati fatti per semplificarla, riorganizzarla, e darle impulso nuovo, venne inaspettatamente abbandonata⁴⁷.

Una soluzione (che poi si rivelò decisiva) a queste problematiche giunse nel 1902 quando Salvatore Ottolenghi fu incaricato di tenere un corso annuale di polizia scientifica per i funzionari di PS e l'anno successivo – 1903 – un decreto ministeriale (di Zanardelli) rese obbligatorio il corso per tutti i futuri funzionari di PS. Nacque così una vera e propria scuola di polizia scientifica che trovò sede temporanea all'interno delle «carceri nuove» a Roma, «essendo indispensabile per lo studio dei delinquenti il materiale fornito dal carcere»⁴⁸. La prima materia, tema principale del corso, era l'identificazione: «dal più semplice al più importante servizio di polizia [scriveva uno degli insegnanti] tutto si riduce in sostanza ad una serie di identificazioni»⁴⁹.

In questo campo l'innovazione fondamentale proposta insieme al corso fu la nuova cartella biografica ideata da Ottolenghi⁵⁰. Essa rappresentava il sunto delle migliori tecniche di identificazione e idealmente anche la sintesi delle menti che si erano radunate intorno alla figura di Salvatore Ottolenghi nella Scuola di Polizia Scientifica: Umberto Ellero (fotografia giudiziaria e segnalamento), Giuseppe Falco (medicina, antropologia e psicologia) e soprattutto Giovanni

⁴⁷ O. Picù, *L'anagrafe di polizia*, in Ivi, a. XXXIX (1901), pp. 274-275.

⁴⁸ *La scuola di polizia scientifica. Il servizio di segnalamento in Italia 1902-1910*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1910, p. 3.

⁴⁹ Giovanni Gasti, *Il corso di polizia scientifica*, in "Manuale", a. XLI (1903), pp. 109-110.

⁵⁰ OTTOLENGHI 1905.

Gasti (segnalamento e dattiloscopia)⁵¹. Associando diverse tecniche d'identificazione e segnalamento (fotografia, ritratto parlato e dattiloscopia) la cartella biografica di Salvatore Ottolenghi sancì peraltro il definitivo superamento del Bertillonage (che in Italia non era mai stato adottato in maniera sistematica) in favore delle nuove tecniche di riconoscimento delle impronte digitali che già erano state adottate dalla polizia inglese [QUINTAVALLI 2017, pp. 94-124; DI GIORGIO/LABANCA 2018].

Giovanni Gasti sottolineò come la scuola di polizia era stata creata anche per promuovere una più accurata istruzione scientifica dei funzionari di polizia che alla prassi e all'empirismo affiancasse metodi scientifici collaudati. La nuova polizia scientifica mirava «non solo alla conoscenza dei connotati individuali, ma alla conoscenza di tutte le manifestazioni della personalità del reo, dai suoi caratteri fisici ai caratteri funzionali, dai caratteri psichici ai caratteri anamnestici, ed all'applicazione di queste conoscenze alla pratica». L'aspetto più innovativo, che aumentava notevolmente le distanze dai metodi antropometrici, era costituito dall'apparente semplicità delle procedure che non necessitavano di alcuna strumentazione ingombrante o costosa: «la polizia scientifica si rivolge a tutti i funzionari di P.S. dello Stato, i quali in qualsivoglia residenza si trovino, ed

⁵¹ *La scuola di polizia scientifica. Il servizio di segnalamento in Italia 1902-1910*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1910, pp. 7-8. Umberto Ellero, Giuseppe Falco, Giovanni Gasti e, in una fase successiva, Ugo Sorrentino furono per molti anni, con i loro insegnamenti ed i loro corsi, le figure di maggior rilievo della Scuola di Polizia Scientifica e del servizio di segnalamento annesso. [SCHETTINI 2012, pp. 18-19]. Ad emergere in maniera netta, oltre al fondatore della Scuola, Salvatore Ottolenghi, fu però il suo più stretto ed abile collaboratore: Giovanni Gasti (Castellazzo Bormida 1869 – Roma 1939). Oltre a perfezionare il sistema di segnalamento con le impronte digitali, mettendo a punto un nuovo schedario dattiloscopico (che poi fu adottato anche all'estero), Gasti si occupò di moltissimi aspetti relativi al miglioramento delle tecniche e dell'organizzazione della polizia. Nel corso della sua carriera, terminata nel 1927, ricoprì incarichi delicati e prestigiosi [TOSATTI 2009, pp. 141-142].

in qualsiasi Ufficio siano applicati potranno mettere direttamente in pratica le nozioni avute, nell'esecuzione dei loro molteplici servizi»⁵².

L'elenco delle materie insegnate nella scuola mostrava bene le strettissime connessioni tra gli insegnamenti dell'antropologia criminale, la nascita della polizia scientifica e le questioni connesse al segnalamento dei criminali. Il programma del corso era in gran parte occupato da teorie e tecniche di identificazione⁵³.

Nel 1904 Giovanni Gasti poteva ormai essere preciso circa il funzionamento e gli aspetti salienti della nuova cartella biografica del delinquente. Il nuovo sistema voleva rappresentare «tutta la personalità dell'individuo, dai suoi caratteri somatici ai suoi caratteri intellettuali e morali, dalla sua condotta ai suoi precedenti penali, dalle vicende della sua vita libera a quelle della casa di correzione, del carcere, del domicilio coatto»⁵⁴.

Il nuovo metodo rappresentava il superamento definitivo della vecchia cartella, dove i connotati fisici del pregiudicato erano sì riportati ma la descrizione «si era cristallizzata, stereotipata, nelle formule insignificanti e pur diventate tradizionali di: *regolare, giusto, ordinario, naturale*». Una simile genericità era foriera di equivoci ed errori (mancati arresti, carcerazioni di innocenti, detenzioni illegittime e scarcerazioni arbitrarie) che avevano spesso «conseguenze fatali» per il servizio, per i funzionari e per la stessa Amministrazione⁵⁵.

Sebbene la criminalità avesse largamente approfittato del progresso, al contrario, il sistema in uso nelle vecchie cartelle era definito vetusto e inefficiente, uguale a se stesso dalla metà del Settecento:

⁵² Giovanni Gasti, *Il corso di polizia scientifica*, in "Manuale", a. XLI (1903), pp. 109-110.

⁵³ Salvatore Ottolenghi, *Il corso di polizia scientifica (il programma, il metodo d'insegnamento, i risultati)*, in Ivi, a. XLI (1903), pp. 233-234. Cfr. anche Giovanni Gasti, *Il materiale del Corso e il Gabinetto di Polizia scientifica*, in Ivi, a. XLI (1903), pp. 234-237.

⁵⁴ Giovanni Gasti, *La vecchia e la nuova cartella biografica dei pregiudicati negli uffici di P.S.*, in Ivi, a. XLII (1904), pp. 33-37.

⁵⁵ *Ibidem*.

[I]n oltre cento e quarant'anni, di fronte allo sfruttamento di tutti i progressi della civiltà messo in opera incessantemente dai delinquenti per sfuggire alle ricerche della polizia, nella segnalazione e nella descrizione dei criminali non si era fatto un sol passo innanzi; all'opposto, nel raffronto fra i recenti telegrammi di ricerche e gli antichi ordini circolari a stampa [...], non sono certo questi ultimi che per la importanza e la serietà del segnalamento vi facciano la peggiore figura⁵⁶.

Alcuni tra i funzionari più in vista avevano tuttavia espresso alcune riserve sulla nuova cartella, ipotizzando una difficile applicazione per un sistema che vedevano come eccessivamente complesso, scientifico (non dissimile da quelli antropometrici) per essere recepito ed utilizzato correttamente dal personale in servizio. Secondo gli scettici i nuovi sistemi di polizia scientifica, compresa la cartella biografica dell'Ottolenghi, per funzionare avevano bisogno di due elementi fondamentali, ingenti risorse e personale addestrato: «È facile la compilazione esatta ed uniforme per tutti gli uffici di P. S. del Regno di queste nuove cartelle biografiche? Io credo di no; non tanto perché non tutti hanno compiuti studi speciali di antropometria ed antropologia; ma perché tutti gli uffici, o quasi tutti, mancano dei mezzi opportuni»⁵⁷.

In risposta a queste critiche lo stesso Gasti rispose sgombrando definitivamente il campo da equivoci. Non occorre grandi mezzi né strumenti particolari per compilare la nuova cartella biografica perché essa si fondava su un segnalamento descrittivo scientifico e non su criteri antropometrici. Anzi sia Ottolenghi sia Gasti mostrarono di voler prendere lentamente le distanze da metodi antropometrici come il bertillonage perché poco utili alle pratiche di polizia e molto costosi in termini di personale e attrezzature.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Filippo Maria Tinti, *Il delinquente e la nuova cartella biografica*, in *Ivi*, a. XLII (1904), pp. 4-5.

Impropriamente si parla quindi di mezzi per l'applicazione della nuova cartella ed inopportunamente, trattandosi della descrizione scientifica ora introdotta, si accenna al sistema antropometrico. È tempo ormai che cessi la confusione fatta fra antropometria e identificazione fisica in genere, quasi fossero sinonimi. L'antropometria è un sistema di identificazione, ma è ben lungi dall'esaurirne tutto il campo. Anzi l'antropometria non è certo l'identificazione che convenga più al servizio di polizia; e lo stesso suo fondatore ammette che nessuna utilità potrebbe dare per l'arresto di malfattori in fuga⁵⁸.

Gasti segnalava come i sistemi antropometrici fossero stati definitivamente soppiantati dalla dattiloscopia. Il futuro dell'identificazione apparteneva alle impronte digitali. «È già da tempo delineato chiaramente un altro sistema, destinato forse a surrogare completamente le misurazioni. [...] Il] sistema dattiloscopico [...] a cui provvidamente venne fatta posto nel supplemento della nuova cartella per i pregiudicati». La nuova cartella di Ottolenghi, affermava Gasti, non aveva più «nessun punto di contatto con l'antropometria», dato che per il segnalamento descrittivo non occorreva alcuno strumento⁵⁹.

Alle obiezioni sulla scarsa preparazione del personale Gasti rispose che, con il giusto tirocinio e con la lettura delle semplici istruzioni compilate dalla Scuola, qualsiasi funzionario o agente sarebbe stato in grado di compilare correttamente una scheda. Una visione probabilmente ottimistica, così come appariva tale l'idea di far fronte alle nuove incombenze date dalla cartella biografica con il solo personale esistente (già di per sé insufficiente a garantire il regolare svolgimento dei servizi)⁶⁰.

⁵⁸ Giovanni Gasti, *La vecchia e la nuova cartella biografica dei pregiudicati negli uffici di P.S.*, in Ivi, a. XLII (1904), pp. 33-37.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Ibidem*.

Al più tardi nel 1905 Ottolenghi chiarì la propria posizione circa il definitivo superamento delle tecniche antropometriche nel campo dell'identificazione delle persone. Da antico ammiratore del bertillonage, Ottolenghi si schierò contro «le esagerazioni» di quelli che erano diventati «feticisti dell'istituzione francese» e nella parola *antropometria* includevano «tutta la scienza della polizia». Superato il bertillonage (in parte utile esclusivamente per il riconoscimento delle false identità), le impronte digitali, secondo Ottolenghi, rappresentavano l'innovazione scientifica decisiva nelle tecniche di identificazione delle persone: «anziché classificare le schede secondo le misure antropometriche, si classificano secondo i disegni varissimi e costanti delle impronte digitali [...] che qualunque funzionario è in grado di prendere; ed è vicinissimo il giorno che le misure antropometriche passeranno negli archivi»⁶¹.

Dattiloscopia a parte, nel campo della fotografia giudiziaria si erano registrati grandissimi progressi ed essa restava uno degli elementi fondamentali per le tecniche di identificazione⁶². Il delegato Umberto Ellero, voluto da Ottolenghi come insegnante nel gabinetto fotografico della scuola di Roma, ebbe il merito di introdurre una serie di innovazioni fondamentali nel campo della fotografia segnaletica. La più importante di queste fu l'introduzione di un apparecchio poi denominato “gemelle Ellero”. Si trattava di due macchine fotografiche che lavorando in sincrono, scattavano nello stesso istante una foto che ritraeva il criminale di fronte e di profilo, «assicurando con l'istantaneità dello scatto e della posa che la foto segnaletica fosse la più attendibile e la più identificante possibile» [MUZZARELLI 2003, p. 27].

Malgrado le molte note positive suscitate dall'introduzione delle innovazioni volute dalla scuola, all'interno dell'Amministrazione di

⁶¹ Salvatore Ottolenghi, *Il feticismo dell'Antropometria e la Polizia Scientifica in Italia*, in Ivi, a. XLIII (1905), pp. 19-20.

⁶² Ugo Levi, *La fotografia giudiziaria*, in Ivi, a. XLIII (1905), pp. 50-53.

PS e anche in molti ambienti politici si registrava ancora una notevole diffidenza nei confronti dei metodi scientifici. Le parole più dure vennero proprio dal fondatore del “Manuale”:

Ma ora si vuole perfino prendere l'impronta dei polpastrelli delle dita, perché così, si dice, si trova subito il delinquente che dà false generalità. E di questa innovazione si fanno lodi davvero esagerate. E il Ministero la incoraggia, e se gli domandassero anche 100 mila lire, le darebbe per far vedere che si tiene al corrente sulle così dette moderne idee sulla polizia scientifica. Un po' alla volta questo istituto va invadendo pressoché tutto lo scibile con scarso profitto degli alunni che, allontanati dal proficuo tirocinio degli uffici, poi mal vi si adattano, sicché invano si cercano più i neofiti pieni di zelo, ma si hanno in copia gli svogliati e pretenziosi, già prima di entrare in carriera. Quando uno avrà fatto il tirocinio della scuola pratica di polizia scientifica crederà di avere già le qualità per essere un questore⁶³.

Insomma Astengo esprimeva ora una posizione piuttosto netta sia nei confronti della Scuola sia verso lo stesso concetto di polizia scientifica: «Fu strombazzato che la scuola doveva portare rimedio all'empirismo della polizia. *Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. Colla scusa di voler evitare l'esagerato empirismo, si badi di non andare a sguazzare nel più deleterio pelago della ciarlataneria*»⁶⁴.

Nel 1909 sussisteva ancora, all'interno della polizia, la contrapposizione tra “scientifici” ed “empirici” denunciata oltre un decennio prima con l'arrivo dei *saperi* mutuati dall'antropologia criminale. Gran parte dell'Amministrazione di PS appariva sostanzialmente restia ad adottare i nuovi criteri scientifici o comunque, se non aveva particolari avversioni per la materia, era abbastanza refrattaria nei

⁶³ Intervento di Carlo Astengo al Senato, Atti parlamentari, Senato del Regno, tornata del 9 maggio 1906, in Ivi, a. XLIV (1906), pp. 155-160.

⁶⁴ *Ibidem*.

confronti delle innovazioni. «I meno astiosi tra gli osteggiatori della polizia scientifica» scriveva il funzionario di PS Italo Alongi, «sostengono che i criteri sono belli e buoni, ma che mancano i mezzi per attuarli utilmente: personale, tempo, locali ..., quattrini»⁶⁵.

Alla mancanza di mezzi economici, si aggiungeva una «mala voglia», una *noluntas*, dovuta alla presenza all'interno dell'istituzione di una grossa «schiera» di empiristi ostili alle nuove teorie scientifiche alla quale tuttavia appartenevano «i funzionari più valorosi»⁶⁶. Lo stesso Alongi non ignorava, facendo proprie alcune delle riserve fatte dagli scettici, la scarsità di mezzi dedicati all'identificazione e agli archivi. Fotografie e impronte digitali erano molto utili, ma per essere utilizzate e sfruttate appieno dovevano essere corredate da collezioni di dati facilmente consultabili e da casellari rispondenti alle necessità⁶⁷.

Nonostante tutte queste riserve e tutte queste difficoltà nel 1911 il servizio centrale di segnalamento era entrato a pieno regime e, secondo lo stesso Ottolenghi, poteva «rivaleggiare» con i più avanzati del mondo occidentale. I ritardi e gli indugi nella creazione di un «ufficio antropometrico sistema Bertillon» si erano rivelati particolarmente propizi perché il nuovo servizio di segnalamento era partito utilizzando direttamente uno dei metodi più all'avanguardia: l'identificazione dattiloscopica.

Il servizio segnalativo venne iniziato nel 1902 colla sola fotografia, ma subito venne completato coi connotati e contrassegni speciali, colle dieci impronte digitali, e la firma del soggetto e colle indicazioni delle misure antropometriche da assumersi per gli stranieri. Il nascente ufficio cominciò a corrispondere cogli uffici esteri e cogli uffici del Regno. Nel

⁶⁵ G. Italo Alongi, *Per l'incremento della Scuola di polizia scientifica. Note e proposte*, in *Ivi*, a. XLVII (1909), pp. 145-148.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *Ibidem*.

1907 molteplici uffici di segnalamento vennero impiantati nelle provincie e così il Casellario centrale venne arricchito di nuovi cartellini segnalativi che a tutt'oggi ascendono alla cifra di circa 40.000.⁶⁸

Nel 1912, quando uscì l'ultima annata di quel "Manuale" che ci ha permesso di seguire da vicino questo dibattito, già da un paio d'anni si era avviata la pubblicazione del «Bollettino annuale della Polizia scientifica e del Servizio di segnalamento», curato da Salvatore Ottolenghi insieme ai fedelissimi Giovanni Gasti e a Giuseppe Falco⁶⁹. Alla fine del primo decennio del Novecento la scuola di Ottolenghi (e il suo sistema di segnalamento) avevano raggiunto una considerevole fama internazionale. Ne sono testimonianza le numerose visite da parte di osservatori stranieri che la scuola aveva ricevuto già negli anni successivi alla sua fondazione⁷⁰. Nel 1908 la rivista «Scientific American» aveva dedicato alla scuola di Roma ed ai sistemi di identificazione italiani un articolo illustrato di due pagine [GRADENWITZ 1908, pp. 172-173].

Col passare degli anni la scuola di polizia scientifica continuò a godere di un notevole credito internazionale. Nel 1926 il criminologo statunitense Sheldon Glueck la definì come «one of the best schools for detectives and higher police and judicial official in the world» [GIBSON 2002, p. 207]. Nel 1934 la rivista di Chicago «Finger Print and Identification Magazine» dedicò un lungo articolo alla scomparsa di Salvatore Ottolenghi indicandolo come fonte d'ispirazione costante per gli studiosi di identificazione di tutto il mondo⁷¹.

Dalle prime confuse raccolte di connotati dell'Italia postunitaria erano passati molti anni. Alla vigilia della prima guerra mondiale il

⁶⁸ *La polizia italiana e il servizio di segnalamento*, in Ivi, a. L (1912), pp. 334-335.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Visita alla Scuola di Polizia*, in Ivi, a. XLV (1907), pp. 47-48.

⁷¹ *The death of great professor Salvatore Ottolenghi*, in «Finger Print and Identification Magazine», vol. 16, n. 4, October 1934.

Paese disponeva di un sistema d'identificazione e di schedatura strutturato e funzionale (di cui il fascismo, successivamente, avrebbe fatto largo uso), anche se sottofinanziato e ancora non perfettamente ottimizzato. Molte questure si erano dotate di gabinetti fotografici e quasi tutte (insieme ai commissariati principali) erano in grado di procedere in autonomia al rilievo delle impronte digitali [GIBSON 2002, pp. 208-214]. Una fase nuova della lotta continua fra guardie e ladri, o più in generale criminali, era iniziata.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ABOUT/BROWN/LONERGAN 2013: About Ilsen/Brown James/Lonergan Gayle, *Identification and Registration Practices in Transnational Perspective. People, Papers and Practices*, Basingstoke, Palgrave Macmillan in association with St Anthony's College, Oxford 2013.

ABOUT/DENIS 2010: About Ilsen/Denis Vincent, *Histoire de l'identification des personnes*, La Découverte, Parigi 2010.

ANTONIELLI 2014: Antonielli Livio (a cura di), *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.

BRUNELLO 2009: Brunello Piero, *Storie di anarchici e di spie*, Donzelli, Roma 2009.

COLE 2001: Cole Simon A., *Suspect identities. A history of fingerprinting and criminal identification*, Harvard University Press, Cambridge 2001

DAVIS 1989: Davis John A., *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Franco Angeli, Milano 1989.

- DIEMOZ 2011: Diemoz Erika, *A morte il tiranno. Anarchia e violenza da Crispi a Mussolini*, Einaudi, Torino 2011.
- DI GIORGIO 2016: Di Giorgio Michele, «Polizia e società. Periodici per la pubblica sicurezza», Nicola Labanca (a cura di), *Fogli in uniforme. La stampa per i militari nell'Italia liberale*, Unicopli, Milano 2016, pp. 223-261.
- DUNNAGE 1997: Jonathan Dunnage, *The Italian police and the rise of fascism. A case study of the province of Bologna (1897-1925)*, Praeger, Londra 1997.
- EMSLEY 2007: Emsley Clive, *Crime police and penal policy. European Experiences (1750-1940)*, Oxford University Press, Oxford 2007.
- GALEANO 2018: Galeano Diego, *Delinquentes viajeros. Estafadores, punguistas y policías en el Atlántico sudamericano*, Siglo veintiuno editores, Buenos Aires 2018.
- GALZERANO 2004: Galzerano Giuseppe, «Giovanni Passanante», *Dizionario biografico degli anarchici italiani*, BFS, Pisa 2004, vol. II, pp. 306-307.
- GARCÍA FERRARI 2015: García Ferrari Mercedes, *Marcas de Identidad. Juan Vucetich y el surgimiento transnacional de la dactiloscopia (1888-1913)*, Prohistoria, Rosario 2015.
- GIBSON 2002: Gibson Mary, *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, Bruno Mondadori, Milano 2002.
- GILARDI 2003: Gilardi Ando, *Storia, tecnica ed estetica della fotografia criminale, segnaletica e giudiziaria*, Bruno Mondadori, Milano 2003.
- GRADENWITZ 1908: Gradenwitz Alfred, «A Police Academy in Rome», *Scientific American*, vol. XCIX, n. 11, 12.

- GUILLO 2008: Dominique Guillo, «Bertillon. L'anthropologie criminelle et l'histoire naturelle: des réponses au brouillage des identités», *Crime, History and Society*, vol. 12, n. 1, 2008, pp. 97-117.
- HIGGS 2013: Higgs Edward, *Identifying the English: A History of Personal Identification 1500 to the present*, Continuum, New York–Londra 2013.
- HUGHES 1996: Hughes Steven C., Poliziotti, «Carabinieri e ‘Policemens’: il bobby inglese nella polizia italiana», *Le Carte e la Storia*, II, n. 2, 1996, pp. 22-31.
- JÄGER 2001: Jäger, Jans, «Photography: a means of surveillance? Judicial photography 1850 to 1900», *Crime History & Society*, vol. 5, n. 1, 2001, pp. 27-51.
- JENSEN 1991: Jensen, Richard Bach, *Liberty and order. The theory and practice of Italian public security policy. 1848 to the crisis of the 1890s*, Garland, New York 1991.
- JENSEN 2013: Jensen, Richard Bach, *The battle against anarchist terrorism. An international history, 1878-1934*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.
- LABANCA/DI GIORGIO 2015: Labanca Nicola–Di Giorgio Michele, *Una cultura professionale per la polizia dell'Italia liberale. Antologia del «Manuale di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria» (1863-1912)*, Unicopli, Milano 2015.
- LABANCA/DI GIORGIO 2018: Labanca Nicola–Di Giorgio Michele, *Salvatore Ottolenghi. Una cultura professionale per la polizia dell'Italia liberale e fascista. Antologia degli scritti (1883-1934)*, Unicopli, Milano 2018.
- LÓPEZ 2006: Laurent López, «Policiers, gendarmes et signalement descriptif. Représentations, apprentissages et pratiques d'une

- nouvelle technique de police judiciaire, en France à la Belle Époque», *Crime, History and Society*, vol. 10, n.1, 2006, pp. 51-76.
- LUPO 2004: Lupo Salvatore, *Storia della mafia*, Donzelli, Roma 2004.
- MELIS 1996: Melis Guido, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Il Mulino, Bologna 1996.
- MELIS 2006: Melis Guido, (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Biografie dal 1861 al 1948*, Giuffrè, Milano 2006.
- MORI 2017: Mori Simona, *Polizia e statualità nel primo Ottocento: l'esperienza lombardo-veneta e la cultura professionale italiana*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017.
- MUZZARELLI 2003: Muzzarelli, Federica, *Formato tessera. Storia, arte e idee in photomatic*, Bruno Mondadori, Milano 2003.
- OTTOLENGHI 1905: Ottolenghi Salvatore, «La nuova “cartella biografica dei pregiudicati” adottata nell'Amministrazione di P. S.», *Atti della Società Romana di Antropologia*, vol. XI, pp. 104-130
- QUINTAVALLI 2017: Quintavalli Giulio, *Da sbirro a investigatore. Polizia e investigazione dall'Italia liberale alla Grande guerra*, Aviani&Aviani Editori, Udine 2017.
- SCHETTINI 2012: Schettini Laura, «Identità incerte. Scienza e crimine in Italia tra Otto e Novecento, in Il nome della cosa. Classificare, schedare, discriminare», *Zapruder*, n. 29, settembre-dicembre 2012.
- SCHETTINI 2013: Schettini Laura, *Salvatore Ottolenghi*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 79, 2013.
- TOSATTI 1997: Tosatti Giovanna, «La repressione del dissenso politico tra l'età liberale e il fascismo. L'organizzazione della polizia», *Studi Storici*, n. 1, 1997, pp. 217-255.

TOSATTI 2009: Tosatti Giovanna, *Storia del Ministero dell'Interno. Dall'Unità alla regionalizzazione*, Il Mulino, Bologna 2009.

TOSATTI 2014: Giovanna Tosatti, «Cartella biografica» e «anagrafe statistica»: il progetto crispino di controllo del territorio», Livio Antonielli (a cura di), *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.

VERGALLO 2016: Vergallo Luigi, *Muffa della città. Criminalità e Polizia a Marsiglia e a Milano (1900-1967)*, Milieu edizioni, Milano 2016.

Diritto internazionale ed emigrazione italiana tra Otto e Novecento

La visione giuridica di Augusto Pierantoni

di *Elisabetta Fiocchi Malaspina*

Un itinerario di ricerca su Augusto Pierantoni

Nel 1901 durante una seduta del Senato per la discussione della legge sull'emigrazione, il senatore e illustre professore di diritto internazionale Augusto Pierantoni diceva: «nella stazione di Genova tante volte vidi adunate in carovana emigrante le nostre classi operaie e agricole giacere sul nudo sasso, dormendo sotto i portici, sotto gli alberi nella piazza dove sorge la statua di Cristoforo Colombo, aspettando l'agente di emigrazione e l'ora dell'imbarco. Quel triste spettacolo mi premeva il cor» [PIERANTONI 1902a, p. 867].

Con la legge Crispi del 30 dicembre 1888 n. 5866 il Regno d'Italia affrontava il complesso tema dell'emigrazione italiana, analizzando giuridicamente le questioni legate alla tipologia di emigranti che potevano espatriare, regolamentando, per la prima volta in modo organico, molti degli aspetti del flusso migratorio. Tuttavia, come è stato ben analizzato recentemente da Dolores Freda, tale legge, considerata di «polizia», non tutelava l'emigrante nei confronti degli armatori e delle compagnie assicurative [FREDA 2014, p. 6]. Negli anni successivi si svolse, a livello politico, un complesso dibattito che ebbe come protagonisti, tra i molti, gli onorevoli Luigi Luzzatti e Edoardo Pantano, nonché anche Augusto Pierantoni: le istanze parlamentari si tradussero nella legge del 31 gennaio 1901, n. 23.

Essa cristallizzava in normativa i diritti degli emigrati, assicurando efficaci strumenti di protezione: venne istituito, alla stregua dell'articolo 7, il Commissariato Generale per l'emigrazione (alle dipendenze del Ministero degli Affari esteri), a cui erano demandate tutte le incombenze relative al problema migratorio che, fino a quel momento, erano state ripartite tra le diverse amministrazioni dello Stato [FREDA 2014, p. 7].

Pierantoni svolse la sua attività di senatore esattamente tra la legge del 1888 e quella del 1901: questi erano anche gli anni in cui la livello internazionale, come si illustrerà, ricoprì importanti cariche.

Lo scopo del saggio è quello di presentare i primi risultati di una ricerca in essere che vede come protagonisti gli esperti di diritto internazionale italiani nel continuo dialogo con le istituzioni nazionali e internazionali sul delicato tema dell'emigrazione e sull'influenza che il loro ruolo ha avuto per le decisioni legislative del governo italiano tra Otto e Novecento.

In particolare l'analisi verterà sul giurista, politico e avvocato Augusto Pierantoni (1840-1911), impegnato in prima persona per l'unificazione italiana e successivamente per la corretta applicazione dei principi di diritto internazionale da parte del nascente stato italiano. La sua attività giuridica è stata recentemente presa in considerazione per la sua originalità e peculiarità: basti solo citare gli scritti offerti da Eloisa Mura sul suo ruolo di internazionalista, da Alessandro Breccia sulla cittadinanza e infine da Elio Tavilla, che ha curato l'edizione dell'importante contributo pierantoniano intitolato *Dell'abolizione della pena di morte* [MURA 2017, pp. 151-200; MURA 2015, pp. 291-294; BRECCIA 2017, pp. 47-61; TAVILLA 2017, pp. 1-8].

Questi interessanti studi sottolineano la necessità di porre un'attenzione particolare a Pierantoni: la sua figura molte volte è stata oscurata dalla fama e dall'abilità giuridica e politica di suo suocero, Pasquale Stanislao Mancini. Nel 1868 infatti sposò la prima figlia di

Mancini, Grazia, entrando così di diritto all'interno di una delle famiglie più importanti e significative dell'Ottocento italiano. In realtà Pierantoni ebbe un preciso ruolo per il processo di autonomia del diritto internazionale italiano con il grande merito di aver saputo concretizzare giuridicamente le aspirazioni internazionali e nazionali, battendosi per la salvaguardia delle persone più in difficoltà, come gli emigranti, nonché di essersi impegnato affinché il corpo diplomatico consolare italiano avesse la giusta preparazione e formazione per rispondere alle richieste degli italiani all'estero.

Era proprio il professore di diritto internazionale a ricordare che: «Non appena presi a esercitare l'ufficio arduo e delicato di legislatore, mi appalesai propugnatore di quelle riforme internazionali, che trovavano un'eco vivissima nel cuore della nazione, e tenacemente prestai omaggio ai principi, che la coscienza giuridica de' popoli professa» [PIERANTONI 1907, p. VI].

L'intenso impegno politico-giuridico di Augusto Pierantoni

Ricostruendo l'intensa vita di Pierantoni ci sono delle parole chiave che ricorrono, in forme diverse, a delineare alcune tappe significative della sua esistenza, quali la sua passione per la politica, l'attenzione alle vicende contemporanee e il suo impegno sociale. Nel 1860 si arruolò con il grado di caporale con Garibaldi. Dopo aver combattuto nella spedizione dei Mille, il consigliere della pubblica istruzione, Raffaele Prina, gli diede un incarico presso il Ministero della pubblica istruzione di Napoli; successivamente si trasferì a Torino come segretario particolare del patriota e poi ministro Carlo Matteucci, e del celebre giurista, deputato di sinistra e futuro ministro, Pasquale Stanislao Mancini [SARTI 1898, pp. 433-434; PASSERO 2013, p. 1576].

Con l'annessione al Regno d'Italia, Pierantoni tornò a Napoli, dove nel 1865, in brevissimo tempo, si laureò in giurisprudenza (alcune fonti riportano che sostenne diciotto esami in un solo mese); nello stesso anno diede alle stampe la sua prima opera giuridica intitolata *Dell'abolizione della pena di morte* e fu nominato professore di diritto internazionale presso l'Università di Modena, cattedra che lasciò nel 1866, quando partecipò alla terza guerra d'indipendenza. Pierantoni, infatti, si arruolò, come volontario, con la qualifica di artigliere dell'esercito nazionale nella divisione comandata da Giacomo Medici, prendendo parte al bombardamento di Borgoforte; ai combattimenti di Cismons, di Primolano, di Borgo e di Levico in Trentino [*Augusto Pierantoni nell'Anno XL dell'Insegnamento Universitario* 1906, p. 8].

Terminato il conflitto, Pierantoni riprese l'insegnamento e successivamente durante la guerra franco-prussiana fu uno dei più attivi membri del Comitato Nazionale per il Soccorso dei Feriti e, a seguito della caduta dell'Impero francese e della sconfitta di Napoleone III, fu incaricato dal Comitato dell'emigrazione nizzarda di Firenze di redigere una memoria rivolta alle potenze europee per la rivendicazione da parte dell'Italia di Nizza e della Savoia. Tale scritto non venne mai presentato né terminato, poiché la partenza di Garibaldi per la Toscana fece cambiare idea sulla pretesa di quei territori [SARTI 1898, p. 434].

Sempre nel 1870, con la condanna a morte del giovanissimo caporale Pietro Barsanti, Pierantoni ricevette l'incarico da parte del Comitato promotore per il monumento a Beccaria di cercare giuridicamente una soluzione per revocare la pena capitale, scrivendo altresì *I fatti imputati a' militari di Pavia e di Piacenza*. Tuttavia nonostante l'impegno di Pierantoni e l'impatto che la vicenda rivestiva a livello nazionale, il caporale venne fucilato.

Sotto il versante del diritto internazionale partecipò alla creazione dell'*Institut du droit international*, che fu fondato a Gand l'8 settembre

1873. L'*Institut* era nato con lo scopo di favorire il progresso del diritto internazionale, proponendosi come organo della coscienza giuridica del mondo civile, di formulare principi generali, di diffondere la conoscenza e infine offrire il suo concorso a ogni serio tentativo di codificazione graduale e progressiva del diritto internazionale [NUZZO 2012, p. 133; KOSKENNIEMI 2010, p. 39]. Il primo presidente fu Pasquale Stanislao Mancini (1874), seguito nel 1882 da Augusto Pierantoni.

Assieme a Mancini e Pierantoni, contribuirono a fondare l'*Institut* illustri esperti di diritto internazionale quali: Emile de Laveleye (Liege), Tobie Michel Charles Asser (Amsterdam), James Lorimer (Edinburgh), Wladimir Besobrasoff (San Pietroburgo), Gustave Moynier (Ginevra), Jean Gaspar Bluntschli (Heidelberg), Carlos Calvo (Buenos Aires), Gustave Rolin-Jaequemyns (Ghent), David Dudley Field (New York).

Questi erano anche gli anni in cui Pierantoni muoveva i primi passi nella politica del Regno d'Italia. Tra il 1874 e il 1880 fu eletto deputato per tre legislature (XII, XIII e XIV), nel collegio di Santa Maria Capua a Vetere e per una legislatura, la XV, dal 1882 al 1886, per il 1° collegio di Caserta. Schierato a sinistra, fu uno dei partecipanti più assidui alle sedute parlamentari, fu impegnato in numerose giunte speciali e commissioni. Fu scritto che non veniva presentata all'esame dell'assemblea parlamentare «alcune quistione importante senza che egli intervenisse autorevolmente a parlare» [SARTI 1898, p. 434].

Tra le numerose proposte si ricorda quella discussa il 30 maggio 1876 in cui sostenne che il Codice penale militare fosse coordinato con le regole contenute nella Convenzione di Ginevra del 1864 e con le altre della Conferenza di Bruxelles del 1874, riguardanti il trattamento dei prigionieri di guerra, poiché «la scienza e il mondo civile si allieterebbero dell'opera di umanità da me raccomandata e

[...] la patria nostra acquisterebbe nuovi titoli alla riconoscenza generale». Tale proposta venne approvata dalla Camera dei Deputati all'unanimità e i regolamenti militari italiani si uniformarono alle norme internazionali [PIERANTONI 1907, p. VII]. Fu anche membro della Corte Permanente dell'Aia, dove nel 1903 si occupò della questione del Venezuela e inoltre a partire dal 1878 entrò a far parte del Consiglio del Contenzioso diplomatico [PASSERO 2013, p. 1576].

Il 25 novembre 1883 fu nominato Senatore del Regno e convalidato nel dicembre dello stesso anno, mentre nel 1885 fu delegato italiano alla Conferenza internazionale di Parigi per la stipula di un trattato che regolamentasse la libera navigazione del canale di Suez. Nel maggio 1889, a seguito della firma del Trattato di Ucciali con Menelik, imperatore d'Etiopia, Pierantoni presentò alla Camera dei Deputati una incisiva interpellanza riguardante l'art. 17 di tale trattato, secondo il quale il potere esecutivo sostanzialmente negoziava con un altro Stato, senza che il Parlamento gli avesse concesso una simile facoltà, mediante legge [PERTICONE 1962, p. 300].

Pierantoni aderì all'Unione Interparlamentare che venne fondata a Parigi il 29 e il 30 giugno 1889 da William Randal Cremer e Frédéric Passy, con lo scopo di divenire un primo forum per la difesa della pace e per le negoziazioni multilaterali degli Stati: in quell'occasione fu eletto membro del consiglio direttivo, carica che mantenne anche per i successivi anni durante i raduni dell'associazione a Oslo e Budapest [FIOCCHI MALASPINA 2015, pp. 890-891].

Nel 1884 prese parte alla Commissione che studiò il problema delle scuole italiane in Tunisia; tra il 1893 e il 1894 fu in quella che preparò il codice penale militare, nel 1904 in quella per l'esame del disegno di legge per l'Assegnazione del vitalizio a Giosuè Carducci, nel 1906 in quella dei Giochi Olimpici di Atene [SARTI 1890, pp. 763-764].

Tra il 1865 e il 1910 si collocano anche le pubblicazioni più significative e interessanti concernenti il diritto internazionale, tra le quali, a titolo esemplificativo si riportano: *Il progresso del diritto pubblico e delle genti* (Modena 1866)¹, *Storia degli studi del diritto internazionale in Italia* (Modena 1869), *La chiesa cattolica nel diritto comune* (Firenze 1870); *Gli arbitrati internazionali* (Napoli 1872), *Storia del diritto internazionale nel secolo XIX* (Napoli 1876), *Trattato di diritto internazionale* (1881); *I trattati internazionali e lo statuto italiano* (Napoli 1907).

Tra le numerose onorificenze si ricordano la nomina a Cavaliere, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine di Carlo III (Spagna), dell'Ordine di Leopoldo (Belgio), dell'Ordine di S. Michele di Baviera (Germania), dell'Ordine della Stella (Romania) e infine Cavaliere dell'Ordine del Salvatore (Grecia). Gli furono attribuite per meriti accademici la laurea *honoris causa* nel 1895 dalle università di Oxford e di Edimburgo nel 1905 [SARTI 1890, pp. 763-764].

I contemporanei scrivevano che la figura di Pierantoni «torreggia [...] su quella di tutti gli altri parlamentari italiani e quando cammina coll'enorme cilindro in capo, sembra un monumento che s'avanzia» [MALATESTA 1941, p. 320].

La morte lo colse il 12 marzo 1911 alle soglie dello scoppio della prima guerra mondiale. Queste le parole del suo carissimo amico e collega Lodovico Mortara, dette durante la commemorazione in Parlamento:

¹ Spedì un esemplare di questa opera anche a Giuseppe Garibaldi, il quale da San Fiorano, dove era ospite dei Pallavicino gli scrisse: «Mio caro Pierantoni, grazie per l'opera vostra bellissima che ho cominciato a leggere con tanto interesse. A voi milite dell'intelligenza e del braccio, tocca il propugnare i diritti dell'umanità ed emancipare l'Italia dall'impostura pretina che la travaglia» [*Augusto Pierantoni nell'anno XL dell'insegnamento universitario* 1906, p. 9].

La scienza giuridica italiana ha perduto veramente uno dei suoi cultori molto illuminati, che fu dei più fecondi e benemeriti; poiché senza dubbio Augusto Pierantoni, nella lunga sua attività d'insegnante, di pubblicista, di rappresentante della scienza e del Governo d'Italia, in congressi, in riunioni diplomatiche, conferenze giuridiche e interparlamentari presso Stati stranieri, ebbe sempre a tener alto nobilissimamente il decoro della cattedra italiana, e fu degno erede di Pasquale Stanislao Mancini nel rappresentare l'Italia come antesignana di quel movimento degli studi giuridici che precorre le aspirazioni dei cuori di tutte le persone benpensanti verso la meta dell'affrattellamento dei popoli sotto una legge comune, sotto una norma giuridica universale che rappresenti il trionfo della civiltà e della pace [MORTARA 1911, p. 4757].

Pierantoni sull'emigrazione: un problema di diritto internazionale

Come è stato acutamente osservato da Breccia molteplici sono le tematiche che interessavano a Pierantoni giurista e politico, quali *in primis* l'esigenza di una discussione seria sulla possibilità di estendere il principio di territorialità in relazione alle leggi nazionali e l'inquadramento giuridico degli stranieri presenti nello Stato italiano, il crescente interesse alle questioni legate al diritto internazionale privato che ben si palesava in casi successori o matrimoniali [BRECCIA 2017, pp. 47-61].

In tale senso, nella varietà di problemi affrontanti da Pierantoni, dopo aver ripercorso alcuni eventi significativi della sua vita, è opportuno concentrare l'attenzione in modo più specifico sul ruolo che ha avuto il giurista durante i dibattiti parlamentari per il discusso tema dell'emigrazione italiana tra Otto e Novecento, in particolare si prenderanno come esempio due differenti situazioni in cui il giurista fece sentire la propria voce: il primo è la promulgazione della

legge n. 23 del 1901 e l'analisi di un saggio relativo all'emigrazione scritto dopo di essa; il secondo è la fondazione da parte del governo italiano della scuola diplomatico-coloniale, il cui scopo, oltre a quello più squisitamente espansionistico coloniale, era quello di cercare di offrire agli emigrati un corpo diplomatico-consolare preparato e pronto a rispondere agli interessi di coloro che erano ormai lontani dall'Italia.

L'impegno si concretizzava in proposte di legge e interventi in Parlamento, tanto che fu definito come

[un] oratore forte, abbondante, dalla figura gigantesca, dalla voce sonora, rivela il sentimento fortissimo di quello, che dice, nel lampo degli occhi, nei lineamenti del viso. Egli trattò infinite questioni sempre da un punto di vista elevato e liberale. Nelle due tribune parlamentari non portò l'abitudine della cattedra, perché non trascurò i fiori del parlare, l'ironia, l'epigramma: non sacrificò la verità alla opportunità politiche anzi ebbe il coraggio di dimostrarla al chiaro giorno. In tanti anni pieni di lavoro conserva tuttora un animo pieno di fede nei migliori destini della patria e dell'umanità. La memoria fortissima lo serve fedelmente per nutrire di fatti e di esempi le sue dimostrazioni e per improvvisare discorsi che, tradotti a stampa, sembrano lungamente meditati [*Augusto Pierantoni nell'anno XL dell'insegnamento universitario* 1906, p. 9].

Al centro delle sue attività non c'era solo la politica ma anche l'istruzione accademica; egli si fece portavoce delle necessità sentite dagli emigranti italiani, presenti in Africa e in Sud America e in più di una occasione in Parlamento prese le loro difese affinché venissero loro riconosciuti tutti di diritti spettanti a un cittadino italiano.

Rilevante è il saggio dato alle stampe nel 1901 intitolato *La legge per la emigrazione nei suoi rapporti col servizio militare e con la cittadinanza*: l'occasione fu la promulgazione della legge n. 23 del 31 gennaio

1901. Pierantoni ripercorse, alternando le posizioni di illustri deputati e senatori, le tappe che portarono a questa legge, partendo dalle prime disposizioni adottate dopo l'unificazione italiana, come la circolare emessa nel 1868 dal presidente del Consiglio Menabrea o la circolare Lanza (del 18 gennaio del 1873) sino a soffermarsi sulla legislazione italiana tra Otto e Novecento. Il punto cruciale verteva sulla ricostruzione delle modalità con cui il governo italiano nel corso degli ultimi quarant'anni avesse garantito (o non garantito) i propri emigranti, soprattutto nel caso di coloro che dovevano espletare il servizio militare [PIERANTONI 1901a].

La questione era decisamente molto delicata e complessa. Pierantoni era critico nei confronti della legge del 1901; già in sede di discussione del disegno aveva contestato con fermezza l'articolo 33 dove si statuiva al comma quarto che:

Gl'iscritti nati o residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finché duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito o dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Per Pierantoni si faceva un danno enorme all'emigrazione e ai vincoli familiari, «creandosi da una parte l'arbitrio e dall'altra il privilegio. Bastava disporre che gl'Italiani, nati in paesi dove debbono sottostare al servizio militare, sono esenti dallo stesso servizio in Italia». Il giurista era fermamente convinto che l'equivoco cristallizzato in questa previsione normativa avrebbe avuto una serie di effetti per così dire a cascata sulla gestione dei rapporti e interessi, non solo militari, tra l'Italia e le sue colonie [PIERANTONI 1901].

C'è un'ulteriore questione che emerge dagli scritti parlamentari e dottrinali dell'avvocato proprio in occasione della promulgazione della legge sull'emigrazione del 1901: si tratta del ruolo che avrebbero dovuto rivestire gli agenti diplomatici e in particolare il tema della loro eccellente preparazione e formazione.

È opportuno precisare che scrivere di emigrazione tra Otto e Novecento significava relazionarsi direttamente con il colonialismo: si era dinnanzi a una tematica duplice che coinvolgeva da un lato il cittadino italiano che si trasferiva all'estero, dall'altra le mire espansionistiche della politica coloniale italiana. È sotto quest'ultima veste che si può comprendere l'iniziativa sostenuta da Pierantoni per la creazione di una scuola diplomatico-coloniale. Pierantoni concretizzava quel lavoro di mediazione tra istanze "universali" e particolari, tra colonialismo e istanze umanitarie che caratterizzava molti esperti e professori di diritto internazionale lungo il corso dell'Ottocento².

Era lo stesso Pierantoni a ricordare che: «Noi italiani più degli altri dobbiamo comprendere i nostri diritti e i nostri doveri per il grande aumento della nostra emigrazione» e che più che mai lo studio del diritto internazionale privato fosse necessario perché tale materia deve «tutelare i diritti dei nostri cittadini all'estero» [PIERANTONI 1902b, pp. 12-13].

Si batté tantissimo perché nelle colonie venisse inviato un corpo diplomatico preparato e cosciente dell'arduo lavoro che avrebbe dovuto compiere, non è infatti un caso che fu il fondatore della prima

² Opportuno è riportare l'opera di mediazione offerta dai professori di diritto internazionale, che secondo Luigi Nuzzo e Milos Vec era chiamati a «mediate between universalism and nationalism, humanitarian aspirations and colonial impulses, technical, economic and financial challenges, nations and states, recognized states as subjects of knowledge; yet they also thought it necessary to spread a new legal science over the world – with regard to that they incorporated a deep supranational dimension into their general principles. International law became the product of a historical reflection by an elite of intellectuals that, thought an organic relationship with the conscience of civilized nations, translated value into a scientific system» [NUZZO-VEC 2012, p. XII].

Scuola diplomatico-coloniale italiana, antesignana della facoltà di scienze politiche dell'università di Roma³.

L'interessamento e l'esigenza di un'istruzione coloniale, sebbene in relazione all'emigrazione, fu sentito anche dal governo qualche mese dopo l'approvazione della legge n. 23 del 31 gennaio 1901. Nel maggio e nel giugno 1901 durante il governo Zanardelli, il ministro dell'Istruzione Nunzio Nasi, intervenendo alle Camere e poi in Senato sul bilancio della Pubblica Istruzione, affrontò la questione relativa all'insegnamento coloniale. Nasi, come illustrato da Giancarlo Monina, precisò le sue intenzioni indicando la creazione di scuole speciali per l'emigrazione, l'istituzione di cattedre di medicina tropicale e di corsi di legislazione coloniale, di geografia medica e commerciale, di igiene navale in alcune università. Proposte legate essenzialmente al crescente fenomeno migratorio [MONINA 2002, p. 59].

Nell'ottobre successivo il ministro sottopose al Consiglio superiore della pubblica istruzione un programma più dettagliato che prevedeva l'istituzione di nuove cattedre, un progetto di trasformazione della Scuola economico amministrativa annessa alla facoltà

³ La scuola era stata costituita con il regio decreto del 514 del 5.12.1901, ma, come si vedrà, non ebbe lunga vita. Bisogna notare, comunque, che la scuola diplomatico-coloniale di Roma ebbe un certo rilievo nella storia delle istituzioni accademiche nazionali dal momento che essa nacque nel 1901 dalla trasformazione del corso complementare di scienze economiche e amministrative, creato nel 1876 presso la Facoltà romana di giurisprudenza, il quale corso (posto sotto la guida di Angelo Messedaglia ordinario di economia politica dell'Università di Pavia e docente incaricato di statistica all'Ateneo della Capitale) a sua volta derivava dalla modificazione della Scuola economico-amministrativa istituita nel 1875 (per volontà del Ministro Francesco De Sanctis) nell'ambito della Facoltà legale romana. In definitiva si può dire che la Scuola diplomatico-coloniale costituì una significativa anticipazione della futura facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma. Quest'ultima fu creata quando Giovanni Gentile era Ministro della pubblica Istruzione, con il regio decreto legge n. 1604 del 4.09.1925, il quale faceva seguito al regio decreto legge n. 527 del 27.03.1924, istitutivo della Scuola di scienze politiche: [CARVALE 1995].

giuridica di Roma in Scuola consolare-diplomatica, di cui il fondatore e primo direttore fu proprio Pierantoni. Il Regio decreto del 5 dicembre 1901 ne sancì la nascita con le finalità di preparare gli aspiranti alle carriere dipendenti dal ministero degli Affari Esteri; e in generale di promuovere la diffusione di quelle cognizioni scientifiche relative all'emigrazione [MONINA 2002, p. 91].

Come si legge anche dalle carte ancora inedite di Pierantoni, conservate presso l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, il corso della durata di due anni prevedeva gli insegnamenti di politica dell'emigrazione e delle colonie, geografia politica e coloniale, diritto diplomatico, politica commerciale e legislazione doganale comparate. Lo stesso Pierantoni vi insegnò storia e diritto dei trattati⁴.

La Regia Scuola tuttavia non fu recepita con favore soprattutto dagli accesi esponenti coloniali che vi scorsero «una antica reminiscenza della legislazione scolastica italiana» e quattro anni dopo la scuola fu soppressa il 24 novembre 1905 e sostituita con l'Istituto superiore di studi commerciali e coloniali. Resta in ogni caso indiscusso l'apporto di Pierantoni, che come esponente moderato del parlamento italiano sulle questioni coloniali si fece portavoce in veste di mediatore giuridico delle richieste degli emigranti italiani, nel continuo desiderio di formazione culturale unita alla presenza di un corpo diplomatico-consolare che sapesse rispondere anche ai bisogni dei propri concittadini.

Conclusioni

Martti Koskenniemi ha recentemente illustrato il complicato e articolato intreccio della storia delle storie del diritto internazionale: la

⁴ Il Fondo Pierantoni è conservato presso l'Archivio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento (Roma) alla segnatura MCRR. B. 767-784.

diversità di presupposti, dei punti di partenza, della scelta delle tematiche nella sua narrazione crea una molteplicità di possibili rappresentazioni dell'evoluzione del diritto internazionale con ripercussioni anche fino ai nostri giorni [KOSKENNIEMI 2012, pp. 943-971].

Era stato lo stesso giurista finlandese a sostenere che uno dei possibili scenari della narrazione della storia del diritto internazionale, oltre alla visione non eurocentrica e alla storia intellettuale, fosse proprio quello di “raccontare” la storia sociale che tenesse conto delle diverse tipologie di società internazionali studiate in connessione con sistemi normativi a essi collegati [KOSKENNIEMI 2004, pp. 61-66].

Le prime ricerche esposte all'interno di questo saggio hanno avuto l'obiettivo di perseguire proprio quest'ultima possibile strada: attraverso «il racconto» della biografia di Augusto Pierantoni che quale esperto di diritto internazionale si è trovato a rivestire diverse cariche lungo il corso della sua vita, si è cercato di mettere in luce l'ambiguità intrinseca della disciplina tesa verso le istanze giuridiche, quelle politiche e quelle più strettamente “umane”, come il rispetto e la cristallizzazione dei diritti spettanti ai migranti, in un periodo storico molto significativo del Regno d'Italia tra Otto e Novecento.

La storia sociale del diritto internazionale attraversa anche le pieghe del pensiero di illustri professori, come Pierantoni, che contribuirono in prima persona alla traduzione giuridica dei bisogni giuridici provenienti dagli emigranti, alla promulgazione della legge del 1888 alla successiva del 1901, alla creazione di una apposita scuola che tra colonialismo e tutela dell'emigrante sapesse garantire e tutelare i diritti di coloro che, per diverse ragioni, lasciavano l'Italia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Augusto Pierantoni nell'Anno XL dell'Insegnamento Universitario. Omaggio degli amici e ammiratori. XX maggio 1906, Cooperativa Tipografica Manuzio, Roma 1906.

BRECCIA 2017: Breccia Alessandro, «Pedagogie della nuova cittadinanza. L'avvio dell'esperienza accademica e parlamentare di Augusto Pierantoni», Aglietti Marcella/Carmelo Calabrò (a cura di) *Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, Franco Angeli, Milano 2017, pp. 47-61.

CARAVALE 1995: Caravale Mario, «Per una storia delle facoltà di Scienze politiche in Italia: il caso di Roma», *Le Carte e la Storia*, n. 2-I/1995, pp. 17-28.

FIOCCHI MALASPINA 2015: Fiocchi Malaspina Elisabetta, «Pierantoni Augusto», *Dizionario del Liberalismo Italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, tomo II, pp. 890-891.

FREDA 2014: Freda Dolores, «La regolamentazione dell'emigrazione in Italia tra Otto e Novecento: una ricerca in corso», *Historia et ius*, n. 6/2014, pp. 1-20, www.historiaetius.eu-6/2014-paper9.

KOSKENNIEMI 2004: Koskenniemi Martti, «Why History of International Law Today?», *Rechtsgeschichte*, n. 4/2004, pp. 61-66.

KOSKENNIEMI 2010: Koskenniemi Martti, *The Gentle Civilizer of Nation. The rise and fall of international law 1870-1960*, Cambridge university press, Cambridge 2010.

KOSKENNIEMI 2012: Koskenniemi Martti, «A History of International Law Histories», Fassbender Bardo/Peters Anne (a cura di), *The Oxford Handbook of the History of International Law*, Oxford University Press, Oxford 2012, pp. 943-971.

- MALATESTA 1941: Malatesta Alberto, *Ministri, deputati e senatori dal 1848 al 1922, serie XLIII*, vol. II, B.C. Tosi, Roma 1941.
- MONINA 2002: Monina Giancarlo, *Consenso coloniale. Le società geografiche e l'Istituto coloniale italiano (1896-1914)*, Carocci, Roma 2002.
- MORTARA 1911: Mortara Lodovico, «Commemorazione di Augusto Pierantoni», *Discussioni 13 marzo 1911, Senato del Regno, Atti Parlamentari*, E. Botta, Roma 1911, vol. VII, p. 4757.
- MURA 2015: Mura Eloisa, «Augusto Francescopaolo», *Dizionario Biografico degli Italiani*, n. 83/2015, pp. 291- 294.
- MURA 2017: Mura Eloisa, *All'ombra di Mancini. La disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori*, ETS, Pisa 2017.
- NUZZO 2012: Nuzzo Luigi, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, Klostermann, Frankfurt am Main 2012.
- NUZZO/VEC 2012: Nuzzo Luigi/Miloš Vec (a cura di), *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, Klostermann, Frankfurt am Main.
- PASSERO 2013: Passero Laura, «Pierantoni, Augusto», Italo Birocchi/Ennio Cortese/Antonello Mattone/Marco Nicola Miletta (diretto da), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Il Mulino, Bologna 2013, vol. II, p. 1576.
- PERTICONE 1962: Perticone Giacomo, *L'Italia contemporanea dal 1871 al 1948*, Mondadori, Milano 1962.
- PIERANTONI 1901: Pierantoni Augusto, «La legge per la emigrazione nei suoi rapporti col servizio militare e con la cittadinanza», *L'Italia coloniale*, n. 8/1901, pp. 40-57.

- PIERANTONI 1902a: Pierantoni Augusto, «Discorso pronunciato alla Camera dei Senatori, tornata del 24 gennaio 1901», *Atti parlamentari della Camera dei Senatori discussioni: Dal 21 gennaio 1901 al 14 maggio 1901*, Forzani, Roma 1902, pp. 867-869.
- PIERANTONI 1902b: Pierantoni Augusto, *Discorso pronunciato alla fine dei corsi il 2 giugno 1922*, Ludovico Cecchini, Roma 1902.
- PIERANTONI 1907: Pierantoni Augusto, *La giustizia internazionale e le leggi della guerra (1899). Il manifesto della II conferenza dell'Aja (1907)*, Cooperativa Tipografica Manuzio, Roma 1907.
- SARTI 1890: Sarti Telesforo, *Il Parlamento subalpino e nazionale: profili e cenni di tutti i deputati e senatori eletti e creati dal 1848 al 1890 (legislature XVI)*, Tip. Editrice dell'industria, Terni 1890, pp. 763-764.
- SARTI 1898: Sarti Telesforo, *Il parlamento nel cinquantenario dello Statuto: profili e cenni biografici di tutti i senatori e deputati*, Tip. Agostiniana, Roma 1898, pp. 433-434.
- TAVILLA 2017: Tavilla Elio, «Introduzione a Augusto Pierantoni, *Dell'abolizione della pena di morte*», *Historia et ius*, n. 11/2017, pp. 1-8, www.historiaetius.eu-11/2017-paper18.

L'impatto (in)volontario (?) del Regolamento Eurodac 603/2013 per la raccolta e comparazione delle impronte digitali sulla tutela dei diritti della persona umana

di *Agostina Latino*

Com'è noto, la disciplina del cd “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia” del Trattato di Lisbona ha caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle altre politiche europee, in quanto, seppur improntata a un alto paradigma valoriale, è fra le più caldamente contestate. Le politiche dell'immigrazione, dell'asilo e dei visti rientrano tra le competenze concorrenti dell'Unione europea (Ue), poiché connaturate al tradizionale concetto di sovranità statale, sicché sono influenzate da paure nazionali, ideologie rivali e sensibilità politiche contrastanti. È sicuramente la vera e propria cartina al tornasole degli (auspicati?) sviluppi del processo d'integrazione. A tal fine, l'Unione – con risultati parziali e differenziati quanto al concreto impatto sui singoli Stati membri – si è dotata di un complesso insieme di strumenti normativi che cercano di equilibrare l'esigenza di predisporre un sistema di difesa protettiva per contrastare le migrazioni auto-avviate, con l'istanza di garantire porte di passaggio tali da permettere flussi specifici, soprattutto per coloro i quali hanno diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato.¹

¹ L'articolato insieme di norme europee, di natura alquanto eterogenea, costituisce il cd Sistema comune europeo di asilo (SECA). Già a pochi anni dall'entrata in vigore del II Pacchetto SECA (2013-15), la Commissione ne ha proposto una

In questo contributo si analizzerà in chiave critica la disciplina legislativa europea in materia di rilevamento delle impronte digitali, nell'ottica di un bilanciamento tra l'interesse dello Stato e delle amministrazioni pubbliche all'adempimento di un dovere e il rispetto dei diritti umani fondamentali di chi, potenziale richiedente asilo, fugge da guerre e persecuzioni.

Il 20 luglio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Eurodac (Regolamento UE n° 603/2013)², approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 giugno 2013 contemporaneamente al cd Regolamento Dublino III³ che si applica già dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, a partire dalla medesima data, risultano abrogati il vecchio Regolamento Eurodac (Regolamento Ce n° 2725/2000) e

nuova modifica integrale: per un primo commento in dottrina si veda CAGGIANO 2016.

² Regolamento n.603/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che «istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (Ue) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione)». La base giuridica del Regolamento si trova negli artt. 78 par. 2 lett. e); 87 par. 2 lett. a) e 88 par. 2 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il Regolamento 603/2013 si applica anche al Regno Unito (almeno fino a che non si perfezionerà il suo recesso dall'Ue) e alla Danimarca, mentre l'Irlanda ha scelto di non esserne vincolata, rimanendo però assoggettata alla versione precedente. Il testo è consultabile all'indirizzo web: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603>. Una scheda di sintesi del Regolamento si legge alla pagina web: <http://www.asiloineuropa.it/2011/05/21/regolamento-eurodac-scheda/>

³ Regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che «stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)». Il testo è consultabile all'indirizzo web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF>

il suo regolamento applicativo (Regolamento Ce n. 407/2002). Il sistema Eurodac (*European Dactyloscopie*-Dattiloscopia europea), è il *database* dei dati biometrici su larga scala dell'Ue nel quale sono registrate le impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), affinché tali dati possano essere condivisi e confrontati fra gli organi preposti all'uopo nei vari Stati membri.⁴ Occorre ricordare che le impronte digitali dei cittadini dell'Ue vengono memorizzate nei loro passaporti ai sensi del regolamento (Ce) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che dispone l'inserimento dei dati biometrici anche nei permessi di soggiorno Schengen. Gli individui che hanno bisogno di un visto per entrare nello spazio Schengen devono registrare le loro impronte digitali nel Sistema di informazione visti (*Visa Information System* - VIS), un sistema informatico di notevoli dimensioni che contiene diversi milioni di impronte digitali e altri dati personali, come ad esempio i segni fisici particolari.⁵

⁴ Per un'analisi dell'impatto del sistema Eurodac nel nostro ordinamento si veda FULLERTON 2016, pp. 55 ss. Una panoramica generale, ricca di dati statistici, è rinvenibile in FRATZKE 2015.

⁵ Cfr. Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, «concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)». Lo scopo principale è quello di facilitare lo scambio dei dati biometrici e le decisioni prese al riguardo della richiesta di un visto di breve durata fra i Paesi membri, agevolando sia la procedura per esaminare la richiesta di visto ai consolati, sia i controlli ai valichi di frontiera esterni, poiché consente alle autorità di frontiera di verificare se la persona che trovano di fronte è la medesima che ha ottenuto il visto dal consolato. Questa prassi è di primaria importanza per ciò che riguarda la protezione internazionale, in quanto tutti i Paesi di provenienza dei richiedenti asilo sono inseriti nella cosiddetta "lista nera", ossia la lista di quei Paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto per entrare nell'area Schengen. Corollario immediato è che, per raggiungere uno degli Stati membri al fine di presentare la propria domanda di protezione, ai richiedenti asilo non resta altra strada che quella dell'ingresso irregolare, poiché non è infatti prevista la possibilità di chiedere un visto "per cercare protezione".

Ai sensi del nuovo Regolamento Eurodac, tutti i richiedenti asilo e i migranti fermati per aver attraversato irregolarmente una frontiera – tranne i minori al di sotto dei 14 anni di età – devono fornire le loro impronte digitali affinché queste siano archiviate nella banca dati Eurodac: di tal guisa, quando gli Stati membri fermano migranti in situazione irregolare all'interno del proprio territorio, possono confrontare le loro impronte digitali con la banca dati Eurodac⁶. Questo controllo, rapido e automatizzato, è volto a scongiurare, da un lato, il rischio che un individuo possa chiedere in più Paesi membri l'asilo o che lo richieda in un altro a seguito di diniego (cd. *asylum shopping*); dall'altro, il pericolo che i clandestini possano spostarsi liberamente nel territorio dell'Unione grazie alla tracciabilità dei loro dati, custoditi in un unico archivio europeo comune e non frammentati in tanti archivi nazionali⁷.

L'Eurodac è funzionale al cd sistema di Dublino, il meccanismo creato per individuare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo: è stabilito infatti che, in assenza di connessioni con un particolare Stato membro (ad esempio un visto o la presenza di familiari sul territorio), incombe sullo Stato membro attraverso il quale il richiedente asilo è entrato nell'Ue o nello spazio Schengen

⁶ In pratica, quando la forza di polizia procede all'identificazione e all'acquisizione delle impronte della persona, invia il tutto all'unità centrale situata presso la Commissione europea la quale effettua in tempo reale i confronti nella base dati al fine di individuare se al suo interno sono custodite le medesime impronte. Il meccanismo è simile a quello dell'*Automated Fingerprint Identification System* (AFIS, ovvero *Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte*) utilizzato anche in Italia.

⁷ In verità, «dès l'origine l'objectif du fichier Eurodac n'a pas été lié à l'asile, mais à la lutte contre l'immigration clandestine» e «l'addition d'un protocole permettant d'étendre la prise d'empreintes digitales aux immigrés illégaux en est la preuve éclatante» [PREUSS-LAUSSINOTTE 2000, p. 58]. Sulla funzione di Eurodac quale freno per le domande di asilo "abusive", si veda TOUSSAINT 1999, pp. 421 ss.

l'obbligo di esaminare la domanda di asilo.⁸ Ebbene, lo Stato membro di primo approdo solitamente viene individuato proprio attraverso la consultazione dell'Eurodac (anche se talvolta possono essere utilizzati altri elementi di prova, quale ad esempio i biglietti ferroviari) dato che nella più gran parte dei casi i richiedenti asilo non possiedono documenti di identità validi – come un passaporto con il timbro del Paese in cui hanno attraversato la frontiera europea – che consentano di ricostruire in maniera puntuale il loro itinerario di viaggio. Il sistema di Dublino può funzionare efficacemente soltanto se gli Stati membri possono agevolmente e rapidamente verificare se un individuo ha già presentato domanda di asilo, o è stato fermato per aver attraversato irregolarmente una frontiera esterna in un altro Stato membro dell'Ue o in un Paese associato a Schengen (ossia Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Il rilevamento delle impronte digitali per l'Eurodac contribuisce all'identificazione dell'asilante poiché consente di stabilire un nesso tra questi e i dati Eurodac inseriti in passato: a norma dell'art. 34 del Regolamento di Dublino, laddove risulti un abbinamento dei dati, le autorità del Paese presso cui è stata presentata la domanda di asilo possono fare

⁸ Peraltro il 19 ottobre 2017, con 43 voti a favore e 16 contrari, i membri della commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni (Libe) del Parlamento europeo hanno approvato un testo che riforma profondamente il Regolamento n. 604/2013. In estrema sintesi le novità del nuovo Regolamento di Dublino IV si imperniano su tre aspetti: 1. viene eliminato il nesso tra il Paese nel quale l'asilante ha fatto ingresso irregolare e l'esame della sua domanda di protezione, poiché la competenza dovrebbe essere individuata sulla base di quote che riguardano tutti i Membri dell'Unione; 2. viene ampliata la nozione di famiglia che si estende ai fratelli e sorelle del richiedente nonché ai figli maggiorenni, purché; 3. assume rilievo giuridico nella individuazione dello Stato Ue competente a esaminare la domanda l'esistenza di "fattori di collegamento" tra l'asilante e il Paese nel quale lo stesso chiede di recarsi, come ad esempio precedenti soggiorni, corsi di studio e formazione effettuati in precedenza e sponsorizzazione del richiedente da parte di un ente accreditato. Per i primi commenti, comunque critici, in dottrina si veda PROGIN-THEUERKAUF 2017, pp. 61 ss.

richiesta dei dati personali allo Stato membro che per primo ha inserito la persona in questione nella banca dati Eurodac.⁹

Il nuovo Regolamento Eurodac è uno strumento di più ampia portata e respiro rispetto al precedente: il preambolo consta di ben 54 *Consideranda* (rispetto ai 23 del vecchio Regolamento) e gli articoli passano da appena 27 a 46, divisi in 9 capi.

In effetti, la necessità di individuare con maggiore precisione i dati da trasmettere, i sistemi di raccolta, trasmissione e conservazione degli stessi, nonché le nuove modalità di accesso a tali dati e i diritti dell'interessato, danno vita a un atto giuridico estremamente complesso, che necessita di un'analisi critica.

Innanzitutto, per quel che concerne il rilevamento delle impronte digitali, il Regolamento Eurodac rimanda alle “prassi nazionali dello Stato membro interessato” ma dispone in ogni caso che tale rilevamento debba avvenire «in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo» (art. 3, par. 5).

Nel dettaglio, in primo luogo, *ex art. 9*, il Regolamento prevede l'*obbligo* degli Stati di procedere «tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione

⁹ Inoltre, l'art. 1, par. 3, del regolamento Eurodac, consente allo Stato membro di primo approdo di confrontare le impronte digitali acquisite per le finalità di Eurodac con altre banche dati create in base alla legislazione nazionale, ad esempio banche dati nazionali sugli stranieri. In determinate condizioni, l'art. 20 del regolamento Eurodac e gli artt. 21 e 22 del regolamento VIS consentono di cercare le impronte digitali dei richiedenti asilo nel Sistema di informazione visti (VIS). Di conseguenza, almeno in queste situazioni e in linea con il *considerando* 5 del regolamento Eurodac («Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali»), le impronte digitali rilevate per Eurodac potrebbero anche servire per determinare o verificare l'identità di una persona. Cfr. *infra*.

internazionale di età non inferiore a 14 anni non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda», salve alcune possibilità di proroga. I dati trasmessi (oltre alle impronte digitali, anche Stato di origine, sesso e altri) sono automaticamente confrontati con gli altri dati registrati nel sistema centrale, da cui viene inviata una risposta positiva (“*HIT*”: dato già registrato) o negativa (dato nuovo). Tali dati sono poi conservati nel sistema centrale per 10 anni, salvo che l’interessato acquisisca prima di quella scadenza la cittadinanza di uno Stato membro. Questo termine è predisposto a tutela della vita privata dell’individuo, ma anche per evitare ritorsioni nel suo Paese di origine, così come del pari risponde alla medesima *ratio* il divieto di condividere con Paesi terzi i dati raccolti da Eurodac. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 14, è sancito l’*obbligo* degli Stati di procedere «tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di Paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un Paese terzo e che non siano stati respinti». Anche questi dati (oltre alle impronte digitali, Stato di origine, sesso e altri) devono essere trasmessi entro 72 ore dopo la data del fermo, salve alcune possibilità di proroga. Tali dati sono conservati per 18 mesi (salvo che all’interessato sia rilasciato prima della scadenza un titolo di soggiorno, ovvero che lo stesso abbia lasciato il territorio dell’Ue ovvero abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro) per essere confrontati con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale che verranno trasmessi al sistema centrale successivamente. Infine, in terzo luogo, in base all’art.17, è prevista la *facoltà* per gli Stati di trasmettere al sistema centrale i dati relativi alle impronte digitali rilevate a un cittadino di Paese terzo o apolide di età non inferiore a 14 anni soggiornante irregolarmente nel loro territorio, al solo fine di

stabilire se tale individuo abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro. Tali dati, peraltro, non sono conservati nel sistema centrale.

Va sottolineato che il nuovo Regolamento introduce la possibilità di consentire – a certe condizioni – l'accesso ai dati contenuti nel sistema Eurodac anche alle autorità nazionali di contrasto al terrorismo o ad altri reati gravi nonché a Europol.

Questa prima – e senz'altro più rilevante – differenza rispetto al Regolamento del 2000 si trova già nel titolo: non ci si limita più a istituire l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino, ma si aggiunge «e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto».¹⁰

Detto in altri termini, la grande differenza (che ha costituito il nodo cruciale nell'*iter* legislativo tra Parlamento europeo e Consiglio UE)¹¹ rispetto alla precedente versione del Regolamento Eurodac,

¹⁰ Questa finalità è ripresa nell'8° *Considerando* del Regolamento: «Nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell'Eurodac sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, o di altri reati gravi di cui alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. È pertanto necessario che i dati dell'Eurodac siano messi a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento».

¹¹ L'elaborazione del Regolamento ha avuto infatti un percorso travagliato e burrascoso. La prima proposta di rifusione del regolamento 2725/2000 risale al dicembre 2008 e fu modificata una prima volta nel settembre 2009. In quell'occasione comparve la possibilità di accesso ai dati da parte delle autorità di contrasto del terrorismo e di altri reati gravi. La proposta del 2009 venne però ritirata per motivi tecnici e, in una successiva bozza del 2010 non se ne prevedeva l'utilizzo. Infine, nel 2012, la Commissione avanzò un'altra proposta che reintroduceva tale possibilità di accesso ai dati, ritenendola necessaria per avanzare nei negoziati e

istituito esclusivamente per consentire la determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sta dunque nel fatto che viene introdotta la possibilità tanto per le autorità "responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi" (art. 5), designate da ciascuno Stato membro, quanto per l'Europol (art. 7) di chiedere, a determinate condizioni, l'accesso ai dati conservati nel sistema centrale di Eurodac.

Premesso che l'art. 2 lett. k) del Regolamento chiarisce la nozione di reati gravi individuandoli in quelli che danno luogo a consegna in base al mandato di arresto europeo¹², «se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni», per quel che concerne le autorità designate dagli Stati membri, l'art. 20 elenca le condizioni per il loro accesso, prevedendo che siffatte autorità di contrasto possano chiedere alle autorità di verifica (ossia alle autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi)¹³ il confronto di impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale di Eurodac, soltanto se hanno precedentemente e infruttuosamente proceduto al confronto sia con banche dati dattiloscopiche nazionali; sia con sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri (qualora tale

arrivare all'approvazione di tutti gli strumenti rinnovati del sistema europeo comune di asilo nei termini previsti. Sui profili critici del nuovo Regolamento evidenziati già all'epoca della sua formulazione si veda: UNHCR, *An Efficient and Protective Eurodac*, November 2012 al sito: <http://www.unhcr.org/50adf9749.pdf>

¹² Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa «al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati (2002/584/GAI)», il cui testo si legge all'indirizzo web: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002F0584>.

¹³ Ai sensi del Regolamento le autorità designate e l'autorità di verifica possono anche far parte della medesima organizzazione ma l'autorità di verifica deve agire con indipendenza.

confronto sia possibile); sia con i dati raccolti nel sistema VIS. A tal fine occorre la sommatoria di tre circostanze: che tale confronto sia necessario (ossia che esista un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata l'interrogazione della banca dati), che tale confronto sia necessario nel caso specifico (dunque non devono essere eseguiti confronti sistematici) e, che:

esistano fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di uno dei reati in questione [...] in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento (art. 20, par.1, lett. a, b, c) [LAFARGE 2015, p 327 ss.]

In merito all'accesso da parte di Europol, l'art. 21 ne elenca le condizioni, disponendo che l'autorità designata da Europol possa chiedere all'autorità di verifica (composta sempre da funzionari di Europol ma che agisca in modo indipendente) il confronto di impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale di Eurodac soltanto se il confronto con i dati conservati nei sistemi accessibili a Europol non siano sufficienti sicché non consentano di stabilire l'identità dell'interessato, sempre a condizione che sussistano gli elementi di necessità, fondatezza e gravità di cui sopra. Un punto su cui occorre attirare l'attenzione, poiché si presta a facili abusi, è la previsione che «in casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi» è possibile per l'autorità di verifica trasmettere subito i dati relativi alle impronte digitali e verificare solo a posteriori se siano

state rispettate tutte le condizioni di cui sopra, «compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza» (art. 19 par. 3).¹⁴

Detto in altri termini, gli artt. 20 e 21 dispongono che il sistema Eurodac possa essere usato nel caso di un richiedente asilo e/o migrante, trovato a soggiornare illegalmente in un Paese membro, purché questi dati siano necessari e contribuiscano in maniera sostanziale alla prevenzione, individuazione o investigazione del reato di terrorismo o altri reati gravi, ma solo se vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i dati Eurodac forniscano un aiuto sostanziale alle indagini e come *extrema ratio* in seguito a diversi altri controlli.

Un'ulteriore novità introdotta dal nuovo Regolamento è la gestione di Eurodac che viene affidata all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.¹⁵ Tale Agenzia, che regola e controlla l'utilizzo

¹⁴ Questa possibilità pone evidenti problemi nel bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco: era stato opportunamente affermato già in fase di elaborazione del nuovo Regolamento Eurodac che «just because the data has already been collected, it should not be used for another purpose which may have a far-reaching negative impact on the lives of individuals. To intrude upon the privacy of individuals and risk stigmatising them requires strong justification and the Commission has simply not provided sufficient reason why asylum seekers should be singled out for such treatment»: European Data Protection Supervisor-Peter Hustinx, *EURODAC: Erosion of Fundamental Rights Creeps Along*, 5 September 2012, https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2012/eurodac-erosion-fundamental-rights-creeps-along_en. Il testo del documento *Opinion of the European Data Protection Supervisor on the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of 'EURODAC' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No [...] [...] [...] (Recast version)*, si legge all'indirizzo web: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/12-09-05_eurodac_en.pdf

¹⁵ L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con sede a Tallin (Estonia), ha avviato i suoi lavori il 22 marzo 2012 con la prima riunione del Consiglio di amministrazione. L'Agenzia è stata istituita dal Regolamento (Ue) n° 1077/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011. L'Agenzia, competente per la gestione operativa di Eurodac, è stata costituita per un duplice motivo: da un lato, il bisogno di mantenere sempre in funzione e aggiornati gli ormai numerosi (e sempre più grandi e complessi) sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) che operano

dei dati biometrici raccolti, evidentemente molto sensibili, in accordo con i dettami imposti dal Regolamento stesso, garantisce il funzionamento del sistema 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

Ancora, il Regolamento prevede una serie di disposizioni sulla responsabilità in materia di trattamento dei dati, trasmissione dei dati e modalità di effettuazione dei confronti e di trasmissione dei risultati, diritti dell'interessato, vigilanza delle autorità nazionali di controllo e del garante europeo della protezione dei dati, nonché sulla sicurezza dei dati e sul divieto di trasferirli a Paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato (Capo VII).

Infine, è prevista una prima valutazione del Regolamento da parte della Commissione europea sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali entro il 20 luglio 2018. Gli Stati membri ed Europol sono tenuti a predisporre una relazione

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che garantiscono lo scambio dei dati fra le autorità degli Stati membri (quali il Sistema di Informazione Schengen di seconda generazione – cd SIS II – e il VIS, oltre che ovviamente a Eurodac); dall'altro, la creazione di un organismo specializzato, incaricato della gestione di tali sistemi IT, dovrebbe creare sinergie e di conseguenza economie di scala, che permettano di risparmiare risorse, oltre che garantire un servizio di qualità elevata e un livello elevato di protezione dei dati. Fra i principali compiti specifici dell'Agenzia, oltre allo svolgimento dei compiti relativi alla gestione dei sistemi IT su larga scala esistenti, vi è la formazione sull'uso di tali sistemi (artt. 3, 4 e 5), quella di (se così previsto) preparare, sviluppare e gestire futuri sistemi IT, oltre che fare formazione sul loro uso (art. 6), quella di gestire l'infrastruttura di comunicazione, in particolare per proteggerla da minacce e garantire la sicurezza dei dati (art. 7), quella di seguire gli sviluppi della ricerca per la gestione dei sistemi IT su larga scala (art. 8) e quella, su richiesta della Commissione, di realizzare progetti pilota sullo sviluppo e/o la gestione operativa di tali sistemi (art. 9). È importante sottolineare che i sistemi IT gestiti dall'Agenzia non si scambiano dati o non consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze, salvo se così previsto da una specifica base giuridica (art. 14). Il Regolamento istitutivo dell'Agenzia dunque non esclude la possibilità che SIS II, VIS, Eurodac ed eventuali futuri sistemi IT gestiti dall'Agenzia si scambino dati o informazioni, subordinata all'esistenza di una base giuridica che lo permetta, come – appunto – l'art. 38 del nuovo Regolamento Eurodac.

annuale sull'efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac ai fini di contrasto del terrorismo o altri reati gravi (art. 40).

Come si è visto, il nuovo Regolamento Eurodac sposta in modo strisciante il *focus* dalla gestione dei flussi migratori e delle domande di asilo all'identificazione degli individui sospettati di aver posto in essere un reato.¹⁶ Questo nuovo paradigma incide profondamente nella sfera giuridica e psicologica di individui che si trovano generalmente in una situazione di particolare vulnerabilità, reduci da cd. viaggi della speranza, affrontanti in condizioni estreme. Ciò sovente comporta il rifiuto a rilasciare le proprie impronte digitali sia per il timore di essere trattenuti nello Stato di primo approdo considerato di mero transito, sia per il timore che la propria identità possa essere comunicata al Paese di origine con nefaste ripercussioni sui propri familiari che si trovano ancora in quel territorio, sia per precedenti esperienze negative con le forze dell'ordine nel Paese di provenienza.¹⁷ Inoltre talvolta le impronte digitali sono inintelligibili perché usurate dal lavoro manuale. Ebbene: mentre nel Regolamento

¹⁶ Ciò spiega perché, in fase di elaborazione, il *draft* del Regolamento fosse stato fortemente contrastata tanto dalla commissione Meijers, composta da esperti in materia di immigrazione internazionale, diritto dei rifugiati e del diritto penale (Meijers Committee, *Note Meijers Committee on the EURODAC Proposal (COM(2012) 254)*, 10 October 2012, <http://www.commissiemeijers.nl>), quanto dall'autorità di controllo comune di Europol per la protezione dei dati, che ha dichiarato di non aver «seen no evidence from the Commission to prove such access is necessary» (Joint Supervisory Body of Europol, *Opinion of the Joint Supervisory Body of Europol (Opinion 12/52) with respect to the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of EURODAC*, 10 October 2012, all'indirizzo web: www.europoljsb.europa.eu/opinions/others.aspx?lang=en) nonché dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR, *An efficient and protective Eurodac...cit.*). Tuttavia, il nuovo testo è stato approvato in Parlamento con quasi tre quarti (502 ossia il 73%) dei deputati che hanno votato a favore. [*Establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints*, VoteWatch Europe, www.votewatch.eu]

¹⁷ Proprio alla luce di tali comportamenti diffusi, la Commissione europea ha pubblicato un documento volto all'adozione di *best practices* da parte degli Stati in questi

VIS sono previste norme specifiche per questa fattispecie, anche al fine di formare e istruire i funzionari a distinguere queste ipotesi dai casi in cui la superficie dei polpastrelli sia stata fraudolentemente alterata, stupisce che disposizioni similari manchino del tutto nel Regolamento Eurodac.

È di palmare evidenza l'impatto che della prassi imposta dal Regolamento Eurodac quanto all'acquisizione e al trattamento delle impronte digitali ha o può avere sui diritti fondamentali della persona umana. In particolare rilevano alcuni diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), tanto di *jus cogens* – quali il principio di non respingimento e il divieto di tortura e di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti –, quanto diritti che possono essere derogati, come ad esempio il diritto alla libertà (art. 6 della Carta e art. 5 della CEDU) o alla protezione dei dati personali e della vita privata sancito dagli artt. 7 e 8 della Carta e dall'art. 8 della CEDU. In questa seconda ipotesi le contrazioni che questi diritti possono subire devono però rispettare le prescrizioni disposte al tal fine, *in specie*, come stabilito nell'art. 52, par. 1 della Carta, essere previste dalla legge, rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il contenuto essenziale del diritto e il principio di proporzionalità. Per quel che concerne l'uso della forza per il rilevamento delle impronte digitali, questo può frequentemente essere ricondotto nell'alveo dei comportamenti che vengono considerati una pena o un trattamento inumano o degradante vietato dall'art. 4 della Carta e dall'art. 3 della CEDU: poiché qualsiasi uso

casi: Commission Staff Working Document, *Implementation of the Eurodac Regulation as Regards the Obligation to Take Fingerprints*, SWD(2015) 150 final, Brussels, 2015, che si legge all'indirizzo web: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/guidelines_on_the_implementation_of_eu_rules_on_the_obligation_to_take_fingerprints_en.pdf

della forza eccessivo diminuisce la dignità umana e, quindi, equivale a un trattamento o a una pena inumani o degradanti, quando una persona viene privata della libertà – che è ciò che spesso accade alle persone fermate dopo l’attraversamento non autorizzato di una frontiera – l’uso della forza fisica costituisce un illecito dello Stato ogniqualvolta non sia strettamente necessario come conseguenza del comportamento – concreto e non meramente potenziale – dell’individuo, che, trovandosi in una situazione di particolare vulnerabilità, deve essere maggiormente tutelato. Di tal guisa, la prassi del trattenimento per indurre gli individui a fornire le loro impronte digitali innanzitutto deve restare una misura eccezionale, da prendere in considerazione solo se prevista dal diritto nazionale; in secondo luogo, deve essere finalizzata esclusivamente all’adempimento dell’obbligo di fornire le impronte digitali; ancora, non deve essere punitiva; infine, deve avere una durata limitata e deve cessare nel momento in cui l’obbligo viene adempiuto. Un uso, per così dire, disinvolto delle nuove regole dettate dal Regolamento Eurodac sembra essere in rotta di collisione con questi diritti, poiché nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ossia sicurezza delle frontiere e rispetto della persona umana, sono questi ultimi a essere sacrificati e compressi.

L’art. 29 del Regolamento Eurodac che impone di fornire adeguate informazioni agli individui le cui impronte devono essere rilevate è dunque frutto dell’obbligo previsto dal diritto alla protezione dei dati personali sancito nella Carta e nella CEDU:¹⁸ occorre quindi che i richiedenti asilo e i migranti in situazione irregolare siano pienamente informati di tutte le opzioni a loro disposizione, dei motivi

¹⁸ *Ex plurimis*, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Grande Camera (Strasburgo) Caso *S. e Marper c. Regno Unito*, sentenza 4 dicembre 2008 (ricorsi nn. 30562/04 e 30566/04), punti: 68 e 84; Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 17 ottobre 2013, *Michael Schwarz c. Stadt Bochum*, Causa C-291/12, punti 26-27. Una rassegna della prassi è compiuta da MITCHELL 2017, pp. 295 ss.

dell'acquisizione delle impronte digitali, del modo in cui queste ultime saranno trattate e delle conseguenze che comporta il non fornirle, prima (e non dopo!) di ricorrere a sanzioni o misure coercitive.

Particolarmente delicato è poi il rapporto che intercorre, da un lato, fra il rifiuto di fornire le proprie impronte digitali e il principio di *non refoulement* e, dall'altro, sulla procedura di asilo.

Sotto il primo profilo, il principio di non-respingimento vieta il rimpatrio di un individuo verso le frontiere di territori in cui sarebbe vittima di persecuzione o di gravi danni di altro tipo: tale principio, sancito nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, di cui costituisce la pietra angolare, è ripreso del pari dall'art. 18 della Carta, e rappresenta altresì un elemento fondamentale *par ricochet* del divieto di tortura, di trattamenti inumani, crudeli o degradanti ai sensi dell'art. 3 della CEDU, garantito esplicitamente dall'art. 19 della Carta.¹⁹ Di tal guisa, salvo per le situazioni eccezionali contemplate dall'art. 21, par. 2, della Direttiva qualifiche,²⁰ il principio di *non refoulement*, diretto o indiretto, è assoluto, indipendentemente dallo *status* o dal comportamento dell'individuo, a prescindere che questi abbia o meno chiesto asilo, quindi anche laddove questi si rifiuti di fornire le proprie impronte digitali.²¹

Sotto il secondo profilo, quanto all'impatto sulla procedura di asilo di un ingiustificato rifiuto a fornire le proprie impronte digitali

¹⁹ Sul principio in esame, sia consentito rinviare a: LATINO 2016, p. 131 ss.

²⁰ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante «norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)», il cui testo si legge all'indirizzo web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF>

²¹ Gli individui tutelati dal respingimento, ossia i migranti in situazione irregolare, devono poter godere dei diritti umani cui ha diritto ogni persona umana sottoposta alla giurisdizione di uno Stato, quali ad esempio, un livello almeno minimo di accesso all'assistenza sanitaria; l'istruzione di base per i bambini; la possibilità di registrare le nascite; la libertà di religione e di coscienza: cfr. UNHCR 2014.

per Eurodac, l'art. 13 della Direttiva sulle procedure di asilo²² impone ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorità e quindi anche di fornire tutte le informazioni e i dati necessari per consentire alle autorità nazionali di esaminare la loro domanda d'asilo. In effetti, l'art. 13 prevede l'obbligo di cooperare per stabilire la propria identità, ma non fa esplicitamente riferimento alle impronte digitali, come viceversa previsto dall'art. 9, par. 1, del Regolamento Eurodac. Ne deriva che anche un ingiustificato rifiuto a fornire le proprie impronte digitali per Eurodac non può essere motivo di rigetto di una domanda di asilo *tout court*, poiché tale decisione può essere adottata esclusivamente in seguito alla valutazione – nel merito – relativa alla sussistenza dei requisiti del richiedente asilo o protezione sussidiaria che abbia dato esito negativo. Del pari, siffatto rifiuto a fornire le proprie impronte digitali per Eurodac non può di per sé essere interpretato come implicito ritiro della domanda di asilo ai sensi dell'art. 28, par. 1, lett. a), della Direttiva sulle procedure di asilo, in quanto i dati delle impronte digitali per Eurodac non costituiscono “informazioni essenziali” per la sua domanda a norma dell'art. 4 della Direttiva qualifiche. In effetti, l'art. 31, par. 8, lett. i), della Direttiva sulle procedure di asilo prevede la possibilità di esaminare gli asilanti che si rifiutino di fornire le impronte digitali per Eurodac con una procedura accelerata e/o una procedura svolta alla frontiera o in zone di transito. In base al diritto nazionale, tali procedure possono, *inter alia*, concretizzarsi dando priorità a specifiche categorie di domande, prescrivendo termini di ricorso più brevi, riducendo il tempo necessario per il completamento della procedura di appello e semplificando e/o stabilendo delle priorità per i ricorsi. Anche in tal caso occorre che siano rispettate le tutele di base dei

²² Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, il cui testo si legge all'indirizzo web: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=IT>

diritti della persona umana garantite dal diritto europeo, in particolare quelle relative a un ricorso effettivo, più volte ribadite dalla Corte di Strasburgo nella sua prassi relativa all'art. 13 della CEDU e all'art. 47 della Carta.²³ Ebbene occorre richiamare l'attenzione sulla *ratio* delle procedure accelerate di asilo. Queste, infatti, sono state previste per gestire le domande di asilo senza particolari difficoltà in quanto chiaramente infondate o fondate, dando quindi modo alle autorità nazionali di concentrare le proprie risorse sulle domande che richiedono maggiore attenzione: tale motivo non ricorre – sempre e necessariamente – nei casi in cui un richiedente si rifiuti di fornire le proprie impronte digitali, dal momento che questo aspetto non ha alcuna relazione con il merito del loro caso, sicché sembra legittimo dubitare del fatto che, alla luce del principio di non discriminazione, sia corretto e fondato in diritto gestire le domande di tali individui attraverso procedure accelerate, che offrono minori garanzie giuridiche.

Come si è illustrato, ancorché brevemente, nei paragrafi precedenti, se, da un lato, l'inserimento di criteri di identificazione univoci, quali i dati biometrici, nel novero delle informazioni incluse nell'archivio Eurodac può consentire la risoluzione dei problemi legati all'identità dei singoli soggetti, facilitando l'efficace operatività del sistema di Dublino, dall'altro lato, le modalità di raccolta, conservazione e trasmissione di tali dati aumenta il rischio violazione di diritti della persona umana avuto riguardo a categorie di individui particolarmente vulnerabili (richiedenti asilo e migranti irregolari). Questa potenziale ingerenza nei diritti fondamentali di un individuo è resa ancora più pericolosa dal nuovo Regolamento Eurodac che non si limita più alla raccolta e all'utilizzo di tali dati al fine di regolamentare dell'ingresso nel territorio della cd fortezza Europa da individui privi di visto regolare, ma li declina in chiave anti-criminalità,

²³ Per una panoramica delle garanzie procedurali nelle procedure di asilo e di rimpatrio cfr. FRA/ECtHR 2014.

introducendo un pericoloso sotto-testo, corrispondente all'equazione: migrante=criminale/terrorista [VAVOULA 2015, p. 247 ss].

È quindi condivisibile la preoccupazione espressa dall'Altro Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, secondo cui l'evoluzione (*rectius*: l'involuzione) del Regolamento Eurodac

may lead not only to interference with the right to privacy and family life of asylum-seekers and refugees, but it may also place a refugee and his/her family at significant risk of harm, if the information is shared with countries of origin. It may also result in stigmatisation of asylum-seekers as a group by associating them with criminal activity. Furthermore, UNHCR takes note that (...) to include the possibility to search latent fingerprints relies on technology in which the risk of error has not been fully examined and eliminated (latent fingerprints) [UNHCR 2014].

Ebbene, le modalità di concreta applicazione del Regolamento non devono esondare l'importanza dell'obiettivo perseguito, sicché in virtù del rispetto del principio di proporzionalità occorre che si adoperino mezzi meno invasivi ogniqualvolta possibile, fra cui l'informazione e la consulenza, le attività per le comunità di migranti interessate o l'uso di altri elementi di prova per le finalità del sistema di Dublino. Se è vero, come è vero, che sui richiedenti asilo e sui migranti, fermati per essere entrati in modo irregolare nel territorio europeo, incombe l'obbligo di fornire le loro impronte digitali per Eurodac, occorre sottolineare che l'adempimento di siffatto obbligo deve essere garantito innanzitutto attraverso un'informazione e una consulenza efficaci, realizzate tanto a livello individuale, quanto tramite azioni di sensibilizzazione rivolte a comunità di migranti. L'effettiva efficacia implica che le informazioni debbano essere trasmesse con strumenti adeguati, in una lingua comprensibile a chi le riceve e tenendo conto di considerazioni di *gender* e del contesto cul-

turale. Il tutto avendo sempre presente il perimetro di legalità circoscritto entro tre concetti cardine: i rifiuto di fornire le impronte digitali non fa venir meno l'obbligo degli Stati membri di rispettare il principio di *non refoulement*; la privazione della libertà per esercitare pressione – fisica e psicologica – sugli individui affinché acconsentano a fornire le impronte digitali deve essere una misura eccezionale da non utilizzare con persone vulnerabili;²⁴ l'uso della forza fisica o psicologica per acquisire impronte digitali per Eurodac non è giustificabile. In caso contrario, Eurodac rischia una deriva che potrebbe trasformarlo da strumento di identificazione in mezzo di repressione, preventivo e discriminatorio.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

CAGGIANO 2016: Caggiano Giandomenico, *Prime riflessioni sulle proposte di riforma del sistema europeo comune d'asilo in materia di qualifiche, procedure e accoglienza*, risorsa elettronica: sidiblog.org, ottobre 2016.

FRA/ECtHR 2014: FRA/ECtHR *Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration*, Publications Office, Luxembourg 2014, risorsa elettronica: <http://fra.europa.eu/en/publication/2013/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration>.

²⁴Basti pensare che, come è stato rilevato, con la proposta di riforma del Pacchetto SECA «children travelling alone will be hit the hardest: if passed the proposals will put children more at risk of detention, more at risk of forced transfer under Dublin and also more at risk of forced finger printing under EURODAC – the minimum age for this has been lowered from 14 to just 6 years old»: Jesuit Refugee Service Europe, *The CEAS Reform Package: the Death of Asylum by a Thousand Cuts?*, Working paper Number 6, January 2017, in *specie* p.3.

- FRATZKE 2015: Fratzke Susan, *Not Adding Up: The Fading Promise of Europe's Dublin System*, Migration Policy Institute, 2015.
- FULLERTON 2016: Fullerton Maryellen, «Asylum Crisis Italian Style: The Dublin Regulation Collides with European Human Rights Law», *Harvard Human Rights*, vol. 29, 2016, pp. 57 ss.
- LAFARGE 2015, Lafarge François, «L'accès des services répressifs des Etats membres et d'Europol à Eurodac», Berrod Frédérique, Gerkrath Jörg, Kovar Robert, Mestre Christian, Michel Valérie, Pierre Caps Stéphane, Ritleng Dominique, Simon Denys (a cura di), *Europe(s), Droit(s) européen(s): une passion d'universitaire: Liber Amicorum en l'honneur de professeur Vlad Constantinesco*, Bruylant, Bruxelles 2015, pp. 327 ss.
- LATINO 2016: Latino Agostina, «The Principle of Non-Refoulement Between International Law and European Union Law», Acconci Pia, Donat Cattin David, Marchesi Antonio, Palmisano Giuseppe, Santori Valeria (a cura di), *International Law and the Protection of Humanity Essays in honor of Judge Flavia Lattanzì*, Brill Nijhoff, Leida 2016, pp. 131 ss.
- MITCHELL 2017: Mitchell Jason, «The Dublin Regulation and Systemic Flaws», *San Diego International Law Journal*, vol.18, n.2, 2017, pp. 295 ss.
- PREUSS-LAUSSINOTTE 2000: Preuss-Laussinotte Sylvia, *Les réfugiés et les étrangers au cœur des nouvelles politiques de sécurité*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Bibliothèque de Droit public, tomo 209, febbraio 2000, p.58.
- PROGIN- THEUERKAUF 2017. Progin- Theuerkauf Sarah, *The «Dublin IV» Proposal: Towards More Solidarity and Protection of Individual Rights?*, risorsa elettronica: www.sui-generis.ch, 2017, p. 61 ss

- TOUSSAINT 1999: Toussaint Marc, «Eurodac: un système informatisé européen de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile», *Revue du Marché Commun et de l'Union européenne*, 429/1999, pp. 421 ss.
- UNHCR 2014, *The Economic, Social and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation*, New York-Genève, 2014, risorsa elettronica. www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_en.pdf.
- VAVOULA 2015: Vavoula Niovi, «The Recast Eurodac Regulation: Are Asylum Seekers Treated as Suspected Criminals?», Bauloz Céline, Ineli-Ciger Meltem, Singer Sarah, Stoyanova Vladislava (a cura di), *Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System*, Brill Nijhoff, Leida 2015, pp. 247 ss.

Pratiche di identificazione e traiettorie dei migranti

La Sicilia dal 2013 all'approccio hotspots

di *Emanuela Dal Zotto*

Nel 2011 in seguito alla caduta di Ben Ali in Tunisia e di Gheddafi in Libia e al venir meno del controllo delle partenze da parte di questi paesi, la rotta del Mediterraneo Centrale ha ripreso a essere una delle più percorse dai migranti in direzione dell'Europa. Al protrarsi della crisi libica in particolare va ricondotto il significativo aumento di arrivi sulle coste italiane, passati da una media di 25 mila nel periodo 2004–2013 a una di 170 mila tra il 2014 e il 2016¹. Contemporaneamente la questione delle migrazioni via mare è andata occupando un sempre maggiore spazio nel discorso pubblico e nell'agenda politica, sia a livello nazionale che europeo. Le operazioni di soccorso e pattugliamento che si sono alternate nel Mediterraneo nel corso degli ultimi anni, così come le diverse modalità con cui sono state attuate le procedure per l'identificazione dei migranti, riflettono le trasformazioni più recenti delle frontiere europee e degli atteggiamenti delle società riceventi nei confronti di chi le attraversa.

A partire dall'attività di ricerca, condotta nel settembre del 2013 e nei mesi di settembre e ottobre del 2015, sulla prima accoglienza dei migranti sbarcati in Sicilia, questo contributo ripercorre i passaggi attraverso i quali la politica migratoria italiana e quella europea

¹ ISPI, *Fact Checking: Migrazioni*, 29 luglio 2017, <http://www.ispionline.it/it/articoli/articolo/europa/fact-checking-migrazioni-17046>, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

sembrano aver fatto ritorno, in materia di arrivi via mare, alla chiusura senza alternative degli anni immediatamente antecedenti al 2011. Al tempo stesso, le pagine che seguono intendono porre in evidenza come le pratiche di identificazione rappresentino un passaggio fondamentale nell'attribuzione di uno status giuridico ai migranti al momento del loro ingresso nello spazio europeo e nella successiva definizione dei loro percorsi.

2013: l'emergenza in Sicilia

Nel febbraio 2013, con la chiusura definitiva dello stato di emergenza proclamato due anni prima su tutto il territorio nazionale e lo smantellamento del sistema di accoglienza straordinario denominato "Emergenza Nord Africa", si concludeva per l'Italia un biennio in cui l'aspetto dell'eccezionalità aveva fortemente caratterizzato sia il racconto che la gestione degli arrivi via mare². Anche il numero stesso degli arrivi, sceso nel 2012 a 13.267, lasciava prefigurare che il 2013 sarebbe stato un anno di ritorno all' "ordinarietà" sia relativamente alla dimensione del fenomeno che all'organizzazione delle misure di accoglienza. In realtà il 2013, che ha visto un sempre maggiore ricorso alla rotta del Mediterraneo Centrale da parte di cittadini siriani ed eritrei e due drammatici naufragi nel mese di ottobre (con oltre 600 vittime), ha inaugurato in sede europea un nuovo dibattito

² Di fronte agli accadimenti che stavano interessando il Nord Africa agli inizi del 2011 noti come "Primavera Arabe" e alla preoccupazione che potessero alimentare le partenze di migranti da quelle aree, l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi decretò «fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale». Nei mesi successivi, la necessità di rinnovare il permesso temporaneo concesso ai cittadini tunisini e quella di permettere alle Commissioni territoriali di esaminare le richieste di asilo di quanti erano partiti dalla Libia (e che erano stati accolti in un sistema di accoglienza straordinario affidato nella gestione alla Protezione Civile) portò alla continua posticipazione della chiusura dello stato di emergenza che fu infine fissata in modo definitivo per il febbraio 2013.

sulle responsabilità dell'Unione e dei singoli stati in materia di soccorsi in mare e di accoglienza dei migranti forzati che, come vedremo, ha raggiunto il suo culmine nel 2015.

Accanto all'attestarsi della nazionalità siriana e di quella eritrea come le più ricorrenti tra quelle dichiarate dai migranti in arrivo via mare in Italia, il 2013 ha visto la narrazione dei "soccorsi in mare" prendere poco a poco il posto di quella degli "sbarchi": a partire da quell'anno infatti il numero di migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dagli assetti navali di diverse appartenenze è andato crescendo fino a coincidere quasi totalmente con il numero di coloro che sono giunti in Italia attraverso tale rotta³. Questo ha significato non solo il pressoché totale esaurimento di approdi da parte di imbarcazioni che giungevano autonomamente fino alle coste italiane, ma anche il sempre più frequente coinvolgimento di porti diversi da quello dell'isola di Lampedusa, divenuta nel frattempo simbolo della migrazione via mare verso l'Italia e l'Europa [CUTTITTA 2015]. Nel 2013 infatti, su indicazione del Maritime Rescue Coordination Center di Roma, le imbarcazioni coinvolte nelle operazioni di salvataggio hanno iniziato a scortare quelle pericolanti da loro soccorse, quando non gli stessi migranti tratti a bordo, in diversi porti italiani e, in modo particolare, in quelli della Sicilia Orientale. Fatta eccezione per Pozzallo, dove nel 2010 era stato attivato un Centro di

³ Nel 2013 gli assetti navali di Guardia Costiera, Marina Militare, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, navi mercantili, dell'operazione HERMES dell'agenzia FRONTEX, hanno soccorso in tutto 37.258 migranti, a fronte di un numero di 42.925 arrivi via mare registrati lo stesso anno in Italia. Dati del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto guardia costiera, Centro Nazionale di Coordinamento del soccorso in mare, *Attività Sar nel Mediterraneo Centrale connesse al Fenomeno Migratorio*, anno 2016, <http://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Documents/attivita-sar-immigrazione-2016/rapporto-sull-attivita-sar-nel-mediterraneo-centrale-anno-2016.pdf>, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

Primo Soccorso e Accoglienza⁴, si trattava di località come Siracusa, Porto Palo, Noto, Augusta e Pachino che per la prima volta si confrontavano con la necessità di predisporre in poche ore misure per la prima assistenza e l'identificazione di centinaia di persone.

L'obbligo di identificare i migranti al loro ingresso in Italia non deriva soltanto dall'ordinamento interno⁵, ma risponde anche a quanto previsto dal quadro normativo europeo e, specificatamente, dal regolamento (UE) n. 603 del 2013 (c.d. Regolamento EURO-DAC) e dal regolamento (UE) n. 604 del 2013 (c.d. Regolamento Dublino III). Il principio alla base del Regolamento Dublino III, già espresso nel regolamento 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 (che a sua volta aveva sostituito la Convenzione di Dublino del 1990) è che a esaminare la domanda d'asilo di un richiedente che, provenendo da un paese terzo, abbia attraversato illegalmente la frontiera di uno Stato membro (per via marittima, terrestre o aerea) debba essere quello stesso Stato membro. Si tratta di un principio che di fatto tende a delegare agli Stati membri più esterni dell'Unione il compito di analizzare la quota più consistente delle richieste di protezione internazionale presentate in Europa, insieme a quello di farsi carico dell'accoglienza dei richiedenti. Il fotosegnalamento, cioè il rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita dei richiedenti asilo e dei cittadini di paesi terzi o apolidi intercettati nell'attraversamento irregolare della frontiera di un paese europeo in provenienza da un paese terzo, come disposto dal Regolamento EURO-DAC, ha proprio lo scopo di permettere di risalire allo Stato membro dal quale il richiedente ha effettuato l'accesso allo spazio

⁴ I Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA) sono stati istituiti con il Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2006 come strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco e destinate all'accoglienza dei migranti per il tempo occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 ore).

⁵ *Cfr.* articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, commi 2 *bis* e 4 *bis*; articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 4; articolo 5, comma 1, lettera *e*, della legge 30 luglio 2002, n.189.

europeo e quindi allo stato competente per l'esame della richiesta di protezione internazionale. Le impronte digitali, insieme ad altri dati identificativi, devono essere inviate al Sistema Centrale entro le 72 ore successive al loro rilevamento: questo consente di attribuire a ciascun migrante un'identità dattiloscopica, non necessariamente corrispondente a quella anagrafica, ma univoca, che permette di registrarne i movimenti all'interno dell'area Schengen.

A differenza di quanto accaduto nel 2011, di fronte agli arrivi via mare del 2013 non si è proceduto con la dichiarazione dello stato d'emergenza né, a livello nazionale, quanto stava accadendo è stato presentato dalla politica e dai media in termini emergenziali. Lo stesso Ministro dell'Interno Alfano, nel corso della consueta conferenza stampa di Ferragosto del Viminale, osservava come, fino al 15 agosto appunto, l'arrivo di oltre 14.000 migranti sulle coste italiane non si fosse trasformato in «un'emergenza ingestibile». Le interviste condotte con attori istituzionali e operatori dell'accoglienza nella Sicilia orientale disegnano invece un quadro molto differente a livello locale. L'arrivo – solo tra Siracusa, Porto Palo, Noto, Augusta e Pachino nel periodo che va dal 21 gennaio al 4 novembre – di 12.673 persone (prevalentemente di nazionalità siriana ed eritrea)⁶, in un'area che si confrontava per la prima volta in modo significativo con questo fenomeno, ha reso necessario il ricorso a misure e strutture di tipo straordinario, in un contesto generale di incertezza sia normativa che organizzativa. Questa incertezza ha investito non solo la natura e la gestione dei centri di prima accoglienza (che in alcuni casi si collocavano addirittura extra-*legem*), ma anche lo svolgimento delle procedure di identificazione che avvenivano al momento dello sbarco o, in caso di arrivi particolarmente numerosi, dopo il trasferimento in questi centri.

⁶ Dati forniti dalla prefettura di Siracusa il 4 novembre 2013.

In una simile situazione, sia i migranti di nazionalità siriana che quelli di nazionalità eritrea, a conoscenza delle conseguenze del rilascio delle proprie impronte digitali in Italia quale paese del loro ingresso in Europa, hanno iniziato a sottrarsi al fotosegnalamento. In presenza di situazioni di accoglienza improvvisata e inadeguata hanno cominciato a farsi sempre più numerosi gli allontanamenti volontari dei migranti dalle strutture a cui erano stati destinati, come denunciato anche da un comunicato dell'ASGI-SICILIA del 31 agosto 2013 a proposito di alcuni centri di accoglienza a Siracusa (quali quello denominato “Umberto I” e quello di Priolo per minori stranieri non accompagnati) e in altre parti della regione (quali la tensostruttura di Porto Empedocle o l'impianto sportivo di Catania, anch'essi divenuti strutture di accoglienza ad hoc in virtù dell'“emergenza”). Rappresentati come vittime di una drammatica situazione di conflitto (i siriani) e di un duro regime (gli eritrei), i migranti sono stati di fatto lasciati liberi di transitare verso paesi che essi stessi ritenevano potessero offrire migliori condizioni di accoglienza, maggiori opportunità di inclusione o in cui sapevano di poter contare sull'appoggio di parenti o conoscenti [BELLONI 2016, GRIMALDI 2016, KUSHMINDER/KOSER 2017]. Se da un lato queste fughe sono forse la forma che l'incertezza dà alla possibilità dei migranti di partecipare in modo attivo alla definizione della propria condizione [BROEDERS/GODFRIED 2007] dall'altro, per l'invisibilità [CARTER 2010] che le caratterizza esse espongono i migranti a situazioni di sfruttamento e pericolo, primo fra tutti il ricorso a smugglers per il raggiungimento delle proprie mete.

Per quanto riguarda le autorità italiane, la discrezionalità applicata nell'adempiere all'obbligo del fotosegnalamento può essere letta come una reazione al rifiuto da parte dell'Unione Europea nel 2011 di attivare, di fronte alla dichiarazione dello stato di emergenza dell'Italia, la Direttiva 2001/55/CE sulle «norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio

di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi». Così facendo infatti lo stato italiano non ha soltanto permesso ai migranti siriani ed eritrei di transitare verso i paesi di destinazione desiderati, ma ha anche sollevato il proprio sistema dall'onere della loro accoglienza. Rispetto infatti ai 9.834 eritrei e agli 11.307⁷ siriani giunti via mare in Italia nel 2013, le richieste di asilo avanzate da persone di queste due nazionalità nello stesso anno sono state rispettivamente 2.109 e 635⁸.

2014: l'operazione Mare Nostrum

La nazionalità eritrea e quella siriana sono anche le principali registrate tra le vittime dei naufragi del 3 e dell'11 ottobre 2013. Forse proprio perché coinvolsero migranti in fuga da situazioni riconosciute internazionalmente come di gravi violazioni dei diritti umani e di conflitto, questi due episodi suscitarono, accanto alla commozone e all'indignazione espresse a più livelli dalla politica e dalla società civile, proposte di intervento per offrire vie di accesso sicure all'Europa a coloro che, per le ragioni della loro partenza, vengono fatti rientrare nella categoria dei migranti forzati. La prima di queste proposte a concretizzarsi fu quella del governo italiano che già il 18 ottobre lanciò l'operazione Mare Nostrum. Un'operazione dal carattere ambivalente, militare e umanitaria allo stesso tempo, che si proponeva di salvaguardare la vita in mare e combattere il traffico illegale di migranti operando congiuntamente alle attività previste da

⁷ Dati forniti dal Public Information Associate UNHCR di base a Catania il 2 novembre 2015.

⁸ Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Quaderno Statistico per gli anni 1990-2016, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990-2016_.pdf, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

FRONTEX, l'agenzia dell'Unione Europea che coordina il pattugliamento delle frontiere esterne degli Stati della UE.

Nel 2014, l'anno in cui si svolsero la maggior parte degli interventi dell'operazione, furono soccorse in mare 166.370 persone⁹ che, in continuità con quanto si era verificato nel 2013, dichiararono di provenire principalmente da Siria (42.323) ed Eritrea (34.329). Nonostante il proposito iniziale di effettuare le procedure di identificazione già a bordo delle navi impegnate nei soccorsi, gli alti numeri resero necessario posticipare tali procedure al momento dello sbarco e, in alcuni casi, ancora una volta a dopo il trasferimento dei migranti nei centri di accoglienza predisposti su tutto il territorio nazionale. Se nel 2013 infatti la scelta fu quella di circoscrivere alla sola Sicilia la gestione degli arrivi e l'insorgere dell'emergenza (formalmente dichiarata dalla giunta regionale il 15 ottobre 2013), nel 2014 ripresero i trasferimenti di migranti verso tutte le regioni italiane, come era stato per l'Emergenza Nord Africa del 2011. Laddove la disponibilità di posti nell'ordinario sistema di accoglienza (composto dai centri di prima accoglienza – quali i già citati CPSA, i Centri di Accoglienza e i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo¹⁰ – e dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo Rifugiati) non appariva sufficiente a rispondere alle esigenze connesse all'entità degli arrivi, il Ministero dell'Interno invitò i Prefetti a individuare nei territori di loro competenza delle strutture da adibire a questa funzione¹¹ successivamente denominate Centri di Accoglienza

⁹ Comando generale del corpo delle capitanerie di porto guardia costiera, *cit.*

¹⁰ Sul sito del Ministero dell'interno si legge che «I centri di accoglienza (Cda) garantiscono prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua identificazione e all'accertamento sulla regolarità della sua permanenza in Italia. Lo straniero irregolare che richiede la protezione internazionale viene invece inviato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), per l'identificazione e l'avvio delle procedure relative alla protezione internazionale», <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centri-limmigrazione>, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

¹¹ Circolare del Ministero dell'Interno n. 104 dell'8 gennaio 2014.

Straordinari (CAS). Dai CAS di tutta Italia, come dai centri di prima accoglienza in Sicilia, continuarono numerosi gli allontanamenti volontari da parte dei migranti. Sono di nuovo i numeri delle richieste d'asilo avanzate in Italia a confermare questo dato evidenziando un significativo scarto tra il numero degli sbarchi e quello delle domande di protezione di cittadini eritrei e siriani: in tutto il 2014, soltanto 474 quelle dei primi e 502¹² quelle dei secondi. Tali numeri, oltre che l'ipotesi di un diverso atteggiamento delle autorità italiane nei confronti di queste due nazionalità rispetto ad altre, sostengono anche quella di una minore informazione circa le politiche migratorie europee da parte dei migranti di provenienza sub-sahariana [SQUIRE et al. 2017]. Per quanto riguarda infatti le altre nazionalità dichiarate più frequentemente al momento dello sbarco in Italia nel 2014, ovvero maliana, nigeriana e gambiana, il numero delle persone soccorse coincide pressappoco con quello delle domande di protezione inoltrate al paese.

La chiusura di Mare Nostrum, dichiarata a un anno esatto dal suo avvio, fu accompagnata dalle polemiche per gli alti costi derivanti sia dallo svolgimento delle operazioni di search and rescue che dall'accoglienza di quanti, una volta soccorsi e identificati, avevano inoltrato una domanda d'asilo. Mare Nostrum, che non riuscì nei suoi dodici mesi di vita a ottenere la solidarietà europea, fu inoltre accusata di aver agito da fattore di attrazione per i migranti in partenza dalle coste libiche incidendo sul significativo aumento degli arrivi [PANEBIANCO 2016].

¹² Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Quaderno Statistico per gli anni 1990-2016, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990-2016_.pdf, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

2015: l'introduzione dell'approccio hotspots

Il 18 aprile 2015, pochi mesi dopo la chiusura dell'operazione Mare Nostrum, nel Mediterraneo centrale si registrò il naufragio di un'altra imbarcazione su cui viaggiavano clandestinamente migranti in direzione dell'Europa. L'alto numero di vittime (almeno 800 secondo le stime) richiamò questa volta anche le istituzioni europee al dovere di un intervento e il 23 aprile 2015 venne convocata una riunione straordinaria del Consiglio dell'Unione. Nella dichiarazione approvata in quell'occasione furono ribadite sia la necessità di impedire i movimenti irregolari di persone che quella di accogliere i richiedenti e i titolari di protezione internazionale in un quadro di solidarietà e armonizzazione delle pratiche tra i paesi membri. In linea con gli stessi obiettivi anche l'approccio *hotspots*, una delle misure previste dall'Agenda Europea sulla Migrazione presentata il 13 maggio: nell'anno della "crisi europea dei rifugiati" in cui oltre un milione di persone entrarono illegalmente in Europa via mare¹³ e in cui 1.255.600¹⁴ domande di protezione furono presentate negli stati membri, questo approccio prevedeva l'apertura di strutture destinate alla prima identificazione dei migranti e all'individuazione dei potenziali richiedenti asilo in quei punti della frontiera europea considerati critici per la gestione degli arrivi, quali le coste dell'Italia e della Grecia. I primi centri aperti come *hotspots* in Italia sono stati, tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, quelli di Lampedusa, Trapani, Pozzallo e Taranto, per un totale di 1.600 posti. Al loro interno operano congiuntamente le Forze di Polizia italiane, i team europei di FRONTEX, EUROPOL e EASO (l'Ufficio Europeo di Supporto

¹³ UNHCR, *Over one million sea arrivals reach Europe in 2015*, 30 dicembre 2015, <http://www.unhcr.org/afr/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html>, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

¹⁴ EUROSTAT, *Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015*, 4 marzo 2016, <http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-04032016-AP>, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

per l'Asilo) oltre che personale sanitario, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni internazionali (in particolare dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)¹⁵. Dopo uno screening medico, i migranti vengono intervistati e compilano un foglio notizie da cui si evincono le ragioni dell'arrivo in Italia, ovvero se siano da considerarsi potenziali aventi diritto alla protezione internazionale o migranti economici. Tale distinzione viene mantenuta anche nelle successive operazioni di fotosegnalamento, dopodiché, mentre per coloro che si trovano in posizione irregolare vengono disposti il respingimento o l'espulsione, i migranti identificati come richiedenti asilo vengono avviati all'iter per il riconoscimento della protezione o, se ne hanno i requisiti, per la ricollocazione presso un altro paese europeo. L'approccio *hotspots* risponde infatti anche alla logica di un'equa ripartizione tra gli stati membri del carico derivante dall'accoglienza dei richiedenti asilo, anch'essa prevista dall'Agenda Europea sulla Migrazione e da perseguire mediante il meccanismo della ricollocazione (o relocation) appunto. In parziale deroga al Regolamento Dublino III «i richiedenti protezione internazionale appartenenti a nazionalità (o apolidi residenti) per le quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale è pari o superiore al 75%¹⁶ – sulla base dei dati EUROSTAT dell'ultimo quadrimestre – possono essere trasferiti in uno Stato Membro – secondo le quote messe a disposizione dai Paesi che hanno aderito al programma di ricollocazione – nel quale sarà esaminata la loro domanda»¹⁷.

¹⁵ Ministero dell'Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione, *Procedure Operative Standard (SOP) - Standard Operating Procedures (SOP) applicabili agli hotspots italiani*, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_-_versione_italiana.pdf, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

¹⁶ Quindi, attualmente, eritrei, siriani e centrafricani.

¹⁷ Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, *Relocation*, <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/relocation>, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

Da questa breve descrizione dell'approccio *hotspots* risulta evidente come per la sua efficacia sia necessario uno scrupoloso svolgimento delle pratiche di identificazione e fotosegnalamento. Per questa ragione, il comportamento tenuto a tale proposito dall'Italia dal 2013 ha portato nel dicembre del 2015 a una sua messa in mora da parte della Commissione Europea e a un maggior rigore nell'applicazione del Regolamento EURODAC. Nelle Procedure Operative Standard applicabili agli *hotspots* italiani un punto è dedicato proprio ai casi di rifiuto di sottoporsi al fotosegnalamento da parte dei migranti: accanto a uno sforzo di comprensione delle ragioni di tale rifiuto e al ricorso alle figure dei mediatori culturali per rendere chiaro ai soggetti da identificare lo scopo del fotosegnalamento, viene indicato come doveroso anche il ricorso, ove necessario, a «un uso della forza proporzionato a vincere l'azione di contrasto, nel pieno rispetto dell'integrità fisica e della dignità della persona». Questa indicazione, al centro di un più ampio dibattito attorno alle violazioni dei diritti dei migranti all'interno dei centri *hotspots*¹⁸, rappresenta la sintesi delle trasformazioni più recenti della frontiera europea e del suo atteggiamento nei confronti dei migranti che vi giungono attraverso il Mediterraneo. Di fronte al deteriorarsi di alcune situazioni che in Africa e Medioriente hanno dato origine a migrazioni forzate mai così numerose dopo la fine della seconda Guerra Mondiale, l'Europa ha ulteriormente ristretto i criteri di accesso al suo spazio, criteri che se da un lato preservano il fragile equilibrio tra chiusura delle frontiere e tutela del diritto alla protezione su cui le politiche migratorie dell'Unione si reggono ormai a partire dagli anni Settanta, dall'altro generano marginalità ed esclusione.

¹⁸ Cfr. Amnesty International, *Rapporto Hotspot Italia*, 3 novembre 2016, <https://www.amnesty.it/rapporto-hotspot-italia/>, ultimo accesso 31 dicembre 2017.

Ancora una volta il caso della Sicilia, identificata come la regione italiana in cui collocare prevalentemente gli *hotspots*, risulta particolarmente utile a osservare il funzionamento e gli effetti delle politiche messe in atto. Tra il settembre e l'ottobre del 2015 la situazione sul campo si presentava molto diversa da quella riscontrata negli stessi luoghi della Sicilia Orientale due anni prima. Se nel 2013 a livello locale era ampiamente diffusa la percezione di un'emergenza relativa alla prima assistenza e all'accoglienza dei migranti soccorsi in mare e condotti nei porti siciliani, nel 2015, in seguito all'esperienza di Mare Nostrum, le operazioni di sbarco sembravano aver raggiunto un buon livello di organizzazione, così come i trasferimenti di migranti nelle strutture di accoglienza presenti su tutto il territorio nazionale apparivano una prassi consolidata. Per questa ragione (oltre che per un maggiore ricorso da parte dei cittadini siriani alla rotta del Mediterraneo orientale rispetto a quella del Mediterraneo Centrale nel corso del 2015¹⁹) anche il fenomeno degli allontanamenti spontanei dalle strutture di accoglienza appariva drasticamente ridotto. Ciò che invece era divenuto già visibile, erano gli effetti dell'entrata in vigore dell'approccio *hotspots*: nonostante la trasformazione del CPSA di Pozzallo da Centro di Primo Soccorso e Accoglienza in *hotspots* non fosse ancora stata completata, la distinzione tra potenziali richiedenti asilo e rifugiati operata dalle Forze di Polizia italiane insieme a quelle dell'agenzia FRONTEX, era già in atto. Alcuni migranti arrivati in Italia nel settembre del 2015 e che ho incontrato poco dopo in una parrocchia nei pressi di Siracusa dove hanno trovato ospitalità, hanno raccontato che, dopo il loro arrivo in Sicilia a bordo delle imbarcazioni italiane che avevano prestato loro soccorso durante il viaggio, sono stati immediatamente raggiunti dall'ordine scritto di lasciare l'Italia entro sette giorni. I migranti, originari della Guinea Conakry, del Senegal e del Gambia, mi

¹⁹ Secondo i dati dell'UNHCR gli arrivi di migranti di nazionalità siriana in Sicilia tra il gennaio e il settembre 2015 erano stati appena 7072.

hanno riferito di aver dichiarato la propria nazionalità a bordo delle navi, ma di non aver ricevuto nessuna informazione in quella sede circa la possibilità di chiedere asilo una volta a terra. Due di loro mi hanno detto inoltre di avere sedici anni, ma anche che nessuno, nel tempo intercorso tra il salvataggio in mare e l'ordine di espulsione, ha appurato se fossero o meno minorenni. Tutti hanno affermato di essere rimasti perché a Siracusa hanno trovato ospitalità e assistenza legale, ma di essere in pochi rispetto a quanti come loro avevano ricevuto l'ordine di espulsione e che, al momento in cui sono state realizzate le interviste, si erano già allontanati dalla Sicilia e forse dall'Italia, in condizioni di irregolarità.

Conclusioni

Dalla necessità di prestare assistenza e accogliere l'alto numero di persone soccorse in mare e condotte nei porti siciliani fino all'introduzione dell'approccio *hotspots*, passando per l'operazione Mare Nostrum, il caso della Sicilia può dirsi emblematico delle trasformazioni che negli ultimi anni hanno interessato l'atteggiamento dell'Unione Europea e dei suoi stati membri nei confronti dei migranti in arrivo via mare. Si tratta di trasformazioni che hanno visto alternarsi, nella lettura e nella gestione del fenomeno, l'insistenza sull'aspetto securitario e quella sull'aspetto umanitario, ma che non hanno invece investito l'orientamento di fondo delle politiche che, in continuità con il processo di chiusura intrapreso negli anni Settanta, continuano ad avere come fine ultimo la protezione delle frontiere. Uno dei principali effetti di queste politiche è la sempre maggiore difficoltà anche per coloro che sono in fuga da guerre e persecuzioni, di accedere allo spazio europeo e presentare domanda di protezione. I criteri sulla base dei quali viene consentito tale accesso sono sempre più restrittivi ed è nell'accertamento della loro esistenza che le pratiche di identificazione (tra cui il fotosegnalamento) rivestono un

ruolo fondamentale. È nella fase dell'identificazione dei migranti che viene posta in essere la distinzione tra migranti volontari e migranti forzati: distinzione che non tiene conto né dell'impossibilità di distinguere nettamente tra i primi e i secondi per via del sempre più intricato intreccio di cause oggi all'origine dei movimenti di popolazione [ZETTER 2007], né dei percorsi migratori che talvolta (come accade in seguito al passaggio in determinati contesti di transito) trasformano in forzate migrazioni che al loro avvio non avevano tale connotazione [CIABARRI 2015]. L'utilizzo del dato della nazionalità per operare tale distinzione infine contraddice il principio del diritto alla protezione quale diritto soggettivo e contribuisce, assegnando insieme a uno status giuridico diseguali chances di mobilità, alla stratificazione della popolazione di coloro che cercano rifugio in Europa. [MARCHETTI 2006].

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AUGUSTI/MORONE/PIFFERI 2017: Augusti Eliana/Morone Antonio Maria/Pifferi Michele (a cura di), *Il controllo dello straniero. I campi dall'Ottocento a oggi*, Viella, Roma 2017.
- BELLONI 2016: Belloni Milena, «“Solo di passaggio”: l'Italia nelle rappresentazioni e nelle pratiche di mobilità dei giovani eritrei», *Mondi Migranti*, n. 2/2016, pp. 249-267.
- BROEDERS/ENGBERSEN 2007: Dennis Broeders/Godfried Engbersen, «The fight against illegal migrations. Identification policies and immigrants counterstrategies», *American Behavioral Scientist*, vol. 50 n. 2/2007, pp. 1592-1609.
- CAMPESI 2015: Campesi Giuseppe, *Polizia della Frontiera. Frontex e la produzione dello spazio europeo*, Derive e Approdi, Roma 2015.

- CARTER 2010: Carter Donald Martin, *Navigating the African diaspora: the Anthropology of invisibility*, University of Minnesota press, Minneapolis 2010.
- CIABARRI 2015: Ciabbarri Luca (a cura di), *I rifugiati e l'Europa*, Cortina, Milano 2015.
- CUTTITTA 2015: Cuttitta Paolo, «Effets-Frontières en Méditerranée: contrôles et violences», *Cultures at Conflits*, n. 99-10/automne-hiver 2015, pp. 99-115.
- GRIMALDI 2016: Grimaldi Giuseppe, «Tra sbarco e approdo: liminalità e valore performativo del transito dei richiedenti asilo eritrei ed etiopi nel quartiere Milano Porta Venezia», *Mondi Migranti*, n. 2/2016, pp. 229-247.
- KUSHMINDER/KOSER 2017: «The role of migration-specific and migration-relevant policies in migrant decision-making in transit», *MERIT Working Papers n. 22/2017*, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), <https://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2017/wp2017-022.pdf>.
- MARCHETTI 2006: Marchetti Chiara, *Un mondo di rifugiati. Migrazioni Forzate e campi profughi*, EMI, Bologna 2006.
- PANEBIANCO 2016: Panebianco Stefania, *The Mare Nostrum Operation and the SAR approach: the Italian response to address the Mediterranean migration crisis*, EUMedEA Online Working Paper Series, n. 3/2016, http://www.dsps.unict.it/sites/default/files/files/panbianco_EUMedEA_JMWP_03_2016_.pdf.
- PINELLI/CIABARRI 2015: Pinelli Barbara/Ciabbarri Luca (a cura di), *Dopo l'approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia*, Edit press, Firenze 2015.

- SQUIRE/DIMITRIADI/PERKOWSKI/PISANI/STEVENS/VAUGHAN WILLIAMS 2017: Squire Vicki, Dimitriadi Angeliki, Perkowsky Nina, Pisani Maria, Stevens Dallal, Vaughan Williams, *Crossing the Mediterranean Sea by Boat: Mapping and Documenting Migratory Journeys and Experiences*, Final project report, www.warwick.ac.uk/crossingthemed.
- ZETTER 2007: Zetter Roger, «More Labels, fewer refugees: remaking the refugee label in an era of globalization», *Journal of Refugee Studies*, vol. 20 n.2/2007, pp. 172-192.

Le parole contorte dell'archivio postcoloniale

Narrazioni minori e paradossi del diritto d'asilo

di *Roberto Beneduce*

«Lavorare sugli immigrati, significa lavorare sulla Francia: la Francia di ieri, sulla storia della Francia dunque, la storia della popolazione francese, e più ancora della *nazione* francese, sulla Francia di domani, sull'avvenire della Francia, sull'*integrazione* della Francia e nella Francia, sulla potenza di assimilazione della Francia, della società francese, della lingua francese, della scuola francese» [SAYAD 1990, corsivo dell'A.]. Sayad, in un testo di ormai trent'anni fa, sottolineava le dimensioni politiche ed epistemologiche (relative al sapere sociologico, in particolare) di qualsivoglia discorso o ricerca sugli immigrati.

L'insistenza ripetuta su uno dei due termini ("Francia", "popolazione francese", "società francese", "lingua francese", "scuola francese") messo in relazione oppositiva con quello di "immigrati", intendeva sottolineare la natura dolorosa di queste relazioni dialettiche ancora lontane dal trovare una sintesi. Se pensiamo a quello che significò lo *sradicamento* di quasi la metà della popolazione rurale nell'Algeria coloniale (circa tre milioni di persone, se si contano anche coloro che vissero l'esodo forzato), all'esperienza propriamente "concentrazionaria" vissuta da migliaia di famiglie contadine spossate della loro terra, i cui raccolti furono spesso bruciati insieme a case e bestiame determinandone la proletarizzazione selvaggia a vantaggio dei coloni [BOURDIEU e SAYAD 1964], si comprende facilmente la ragione storica di quella polarità (Francia/immigrati) ripetuta da Sayad in modo quasi ossessivo.

Al di là delle critiche rivolte alla sociologia di Bourdieu, considerata talvolta troppo rigidamente deterministica, e ai limiti di un modello (esodo rurale, proletarizzazione, emigrazione dalle ex-colonie) quale quello adottato da SAYAD [2002] nell'analisi dei processi migratori, valido oggi solo in parte, la prospettiva indicata è suggestiva e rimane vera per certi aspetti ancora di più quando si pensi al risorgere di quelle immagini di spossessamento e al risentimento che le accompagna nell'inconscio e nell'immaginario di tanti giovani immigrati provenienti dai paesi del Nord Africa o dell'Africa subsahariana. E per rimanere alla storia dell'Algeria, l'analisi del conflitto fra minoranze e gruppi marginali (i contadini berberi e lo stato postcoloniale) all'origine del peculiare profilo della migrazione da questo paese, pone una sfida particolare alle categorie tradizionali dell'antropologia sociale o politica che formulimo con le parole di Jeanne Favret-Saada: «Che cosa resta [del metodo dell'antropologia e della sua riproduzione una società] quando la società studiata non detiene più i principi della sua interna causalità? Quando i fattori di cambiamento sociale hanno la loro origine altrove?» [FAVRET-SAADA 1967, p. 74].

Riflettere oggi sugli immigrati, sui rifugiati, sui richiedenti asilo, significa dunque di fatto pensare la *storia* dell'Europa e l'*avvenire* delle nostre società. La figura dell'immigrato, e per molti versi ancor più quella del richiedente asilo, interpellano in modo diretto i fondamenti dello stato-nazione e ne mettono in rilievo, con la precisione di un bisturi, le debolezze e le ansie, le ipocrisie (le politiche di sfruttamento delle risorse naturali nei paesi da cui giungono tanti immigrati) e la violenza. L'immigrato e il richiedente asilo non cessano di essere, in altri termini, degli "analizzatori" e dei "rivelatori" delle società in cui emigrano [BENEDUCE 1998; TRIPIER 2004]. E come nello studio delle società contadine algerine in epoca coloniale e post-coloniale, l'antropologia della migrazione, e ancor più quell'ambito che si è preso l'abitudine di definire *refugee studies*, sono

obbligati a percorrere incessantemente in un senso e nell'altro le caratteristiche eterodeterminate di questi processi e le caratteristiche di questa popolazione, le cui esperienze vedono essenzialmente altrove il loro principio di "causalità".

Nel vocabolario che scandisce il destino di migliaia di richiedenti asilo, termini come "coerenza", "credibilità", "plausibilità", adottati in riferimento alle ragioni della fuga dal paese d'origine e alla domanda di protezione, hanno finito però sempre più con l'esprimere una precisa forma di egemonia semantica, epistemologica e politica, e una particolare espressione del dominio.

È a proposito di questi territori che BOHMER/SHUMER [2007] hanno evocato la nozione di "epistemologie dell'ignoranza", laddove la pretesa di generare informazioni e conoscenze sul richiedente asilo, la sua biografia e le circostanze che l'hanno indotto ad abbandonare il proprio paese, o i rischi in cui incorrerebbe se vi facesse ritorno, si trasforma spesso in *un dispositivo burocratizzato che produce ignoranza*, a cominciare dalla paradossale ignoranza che il richiedente asilo implacabilmente vive relativamente alla sua stessa esperienza allorquando quest'ultima è sottoposta a un esame che ne scruta tempi, luoghi, forzata a tradursi all'interno di altri registri linguistici o morali, esposta a infiniti malintesi, finendo col diventare a lui stesso opaca e come estranea.

Se le forme che assume questa ignoranza sono molteplici, talvolta grottesche, i commenti e i giudizi degli operatori sono, quanto a loro, caratterizzati spesso da un'evidente diffidenza, che l'adozione di protocolli rivolti ad accrescere l'oggettività delle interviste nel corso delle audizioni riesce a mala pena a mascherare, trasformando le attività delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale in autentiche "tecnologie del sospetto"¹.

¹ L'espressione è adottata da CAMPBELL 2004. Sulla questione del sospetto e della menzogna nelle politiche dell'asilo e nei racconti dei rifugiati, cfr. anche BENEDUCE 2015 e FASSIN/D'HALLUIN 2001.

Vorrei insistere però sin d'ora su una cifra particolare di questo “sospetto”, che non è solo morale o politico ma anche e inestricabilmente epistemologico: relativo cioè allo statuto stesso delle affermazioni e delle esperienze riportate da molti richiedenti asilo.

Il sospetto al quale penso concerne in particolare quei racconti che evocano minacce, violenze e decessi messi in rapporto a ciò che per ora definisco provvisoriamente come il “mondo dell'invisibile” (accuse di stregoneria, azioni di feticci, vendette da parte di membri di società segrete): ciò che attribuisce alla nozione di “epistemologia dell'ignoranza” una sfumatura particolare, che Bohmer e Shumans non prendono in considerazione nel loro lavoro, e che a me sembra invece decisivo per situare le politiche dell'asilo e l'incertezza che le contraddistingue all'interno di uno scenario più ampio.

Del resto, il lavoro dal quale è tratta la formula “epistemologia dell'ignoranza” è per molte ragioni suggestivo. Si tratta del libro scritto da Charles Mills, *The Racial Contract*, dove l'autore suggerisce l'importanza di prendere in considerazione la paradossale situazione che si è generata intorno alla produzione di una *non conoscenza*, di un'equivocazione sistematica (e *forclusa*, aggiungo io) del mondo, della coscienza storica e dell'esperienza dei membri appartenenti alle minoranze nelle odierne società razziali [MILLS 1997].

La domanda che queste mie considerazioni pongono è in definitiva perché questo equivoco, e l'*epistemologia razziale* che lo alimenta, continuano ad assediare l'incontro con i richiedenti asilo.

Al tempo stesso, e a partire da queste narrazioni opache e “inverosimili”, mi interessa evocare un altro aspetto: che cosa significa oggi, in seno alle istituzioni dello stato moderno, la testarda persistenza di discorsi e immaginari che fanno riferimento ad altre ontologie (minacce stregonesche, feticci, società segrete, ecc.)? In che modo il sapere antropologico [GOOD 2004] è interpellato da tali voci e discorsi, soprattutto quando l'antropologo è convocato in

qualità di esperto da parte di un tribunale o una commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale? A quali orizzonti siamo confrontati quando le risposte dell'esperto antropologo sono di fatto anche una misura del valore e dell'autorevolezza del sapere che egli incarna? In che misura egli può contribuire a contenere le conseguenze di una crescente incertezza determinata proprio dal ricorso a grammatiche dell'esperienza e a idiomi "culturali"?

Il "vocabolario dell'occulto", i riferimenti a poteri spirituali, a sacrifici e patti rituali, o a società segrete, che scandiscono il racconto di molti richiedenti asilo provenienti dall'Africa subsahariana, sembrano generare infatti una cascata di effetti ben al di là del territorio del diritto umanitario, un singolare effetto di "indiscernibilità" [DELEUZE 1990, p. 93].

Muovendo dall'analisi dei verbali delle audizioni realizzate presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dei ricorsi presentati dagli avvocati dei richiedenti asilo o le risposte ricevute da parte dei tribunali, il mio scopo è in definitiva disegnare una nuova topografia di quei discorsi e di quelle esperienze che sembrano "intraducibili" [CASSIN 2004], o – come si dice spesso nell'ambito del diritto d'asilo – inverosimili, falsi o semplicemente *assurdi* (termine, quest'ultimo, la cui etimologia è non poco suggestiva).²

Ciò che vorrei esaminare non è tanto la questione della "modernità" della stregoneria o di pratiche rituali (quella del *juju* fra le donne nigeriane, ad esempio), quanto, come ho già detto, il significato di questo loro tenace abitare il territorio dei diritti e dello Stato-nazione alla stregua di uno spettro. D'altronde, se la presenza di articoli di

² Il termine "assurdo" deriverebbe dal latino "surdus", e dunque indicherebbe non solo ciò che è dissonante con la comprensione e la ragione, ma anche ciò che "non è ascoltato" [CASSIN 2004]. Non esaminerò in queste note il ruolo, tutt'altro che trascurabile, della qualità della traduzione linguistica: una traduzione offerta da personale non sempre competente, che rende spesso ancora più fragile il grado di "credibilità" o "plausibilità" di talune narrazioni.

legge facenti riferimento alla stregoneria o a *concetti satellite* (“traffico di resti umani”, “sacrifici”, “atti di ciarlataneria”, “magia”, ecc.) in non pochi codici penali africani rappresenta un nodo irrisolto nel diritto di questi paesi [MARTINELLI/BOUJU 2012; CERIANA MAYNERI 2014; DE ROSNY 2005], questo nodo si manifesta sotto forme non meno controverse quando si presenta non più nei tribunali di Sangmélima, Yaoundé o Bangui ma in quelli di Torino, Roma o Amsterdam. Adottando una prospettiva ispirata da quella che Althusser aveva definito “lettura sintomale” [ALTHUSSER/BALIBAR 1973], il mio interesse è in definitiva interrogare e pensare, l'uno accanto all'altro, l'*invisibile* della stregoneria e l'*indicibile* dello Stato-nazione³.

³ Penso ovviamente tanto agli stati-nazione europei quanto a quelli postcoloniali. Il processo che in Nigeria ha visto affermarsi un “doppio spazio pubblico”, è efficacemente descritto in prospettiva storica e sociologica da Ekeh: «When one moves across Western society to Africa, at least, one sees that the total extension of the Western conception of politics in terms of a monolithic public realm morally bound to the private realm can only be made at conceptual and theoretical peril. There is a private realm in Africa. But this private realm is differentially associated with the public realm in terms of morality. In fact *there are two public realms in postcolonial Africa, with different types of moral linkages to the private realm*. At one level is the public realm in which primordial groupings, ties, and sentiments influence and determine the individual's public behavior. I shall call this the *primordial public* because it is *closely identified with primordial groupings, sentiments, and activities, which nevertheless impinge on the public interest. The primordial public is moral and operates on the same moral imperatives as the private realm*. On the other hand, there is a public realm which is historically associated with the colonial administration and which has become identified with popular politics in post-colonial Africa. It is based on civil structures: the military, the civil service, the police, etc. Its chief characteristic is that *it has no moral linkages with the private realm. I shall call this the civic public. The civic public in Africa is amoral and lacks the generalized moral imperatives operative in the private realm and in the primordial public*» (EKEH 1975, p. 92; corsivo dell'A.).

Il mondo dell'invisibile nelle stanze dei diritti umani

Da quando l'orizzonte della migrazione ha conosciuto il suo graduale schiacciamento dentro il registro del diritto d'asilo, sola opportunità ormai per entrare in Europa, nuovi motivi hanno finito col caratterizzare sempre più spesso i dialoghi fra istituzioni e richiedenti asilo provenienti dai paesi africani.

Come si può facilmente dedurre dalla lettura delle interviste realizzate nel corso delle audizioni, sembra che questi dialoghi, spesso lacunosi, ricchi di refusi e *nervosi* (come testimonia il succedersi di domande e sequenze “incassate” che lasciano poco margine a una rievocazione serena delle proprie vicende, finendo col somigliare a interrogatori polizieschi), finiscano solo per accrescere il sentimento di confusione e di sospetto prima evocato: un sentimento che i numerosi rapporti pubblicati da agenzie internazionali non riescono a dissolvere che in minima parte⁴.

L'UNHCR, ad esempio, pubblica da tempo schede sui contesti di guerra, violazioni dei diritti umani, e sempre più spesso informazioni su culti e “sette”, pratiche rituali e “credenze”, ecc. Questi documenti, facilmente accessibili e sistematicamente consultati da avvocati e commissioni territoriali (ma forse anche dagli stessi richiedenti asilo), non mancano di riportare in qualche caso osservazioni e ricerche propriamente etnografiche, sebbene al prezzo di una semplificazione che ne rende i dati rende spesso banali o grotteschi.

Nel caso più spesso incontrato nella mia ricerca, quello intorno a minacce di natura “spirituale”, alle conseguenze di un giuramento

⁴ Mi riferisco alle informazioni disponibili su numerosi siti e relative ai particolari contesti politici, economici e sociali che caratterizzano questo o quel paese: conflitti legati alla terra, violenze rituali, società segrete, ecc.

rituale infranto o alle azioni di società segrete, l'agenzia di documentazione Refworld⁵ cerca inoltre per altro di conservare l'anonimato delle fonti, evitando di indicare i nomi degli esperti intervistati o limitandosi a utilizzare circonlocuzioni come «the political science professor» e «the anthropology professor», ciò che – senza riuscire a evitare che i riferimenti offerti permettano comunque l'identificazione degli esperti intervistati⁶ – contribuisce ad alimentare, anziché diminuire, l'aura di incertezza e l'impressione di trovarsi di fronte a informazioni prive di oggettività.

I documenti agguistono in altri casi, con onestà, che non sempre è stato possibile ottenere supplementi di informazione da parte del mondo accademico: quasi a evocare una reticenza, o più semplicemente la difficoltà di una collaborazione fra scienze sociali e istituzioni internazionali che andrebbe interrogata⁷.

Ciò che voglio sottolineare è però soprattutto il labirinto di formule che fanno riferimento a esperienze, poteri o legami difficili da

⁵ «Refworld è la principale fonte di informazioni necessarie a prendere decisioni valide sullo status di rifugiato. Contiene un'ampia raccolta di rapporti e informazioni riguardanti la situazione nei paesi di origine, documenti relativi alle politiche e alle posizioni adottate e documenti relativi ai quadri giuridici internazionali e nazionali», (<https://www.unhcr.it/risorse/refworld>)

⁶ «Two scholars did provide information about the Ogboni 'secret society' [...]. One is a Professor of Political Science and Chair of the Department of African American Studies at the State University of New York at Buffalo, who was Chair of Political Science at the University of Ibadan from 1978 to 1983 and whose research interests include ancient African civilizations and kinship and state in Africa. He is an ethnic Nigerian (sic)». (<http://www.refworld.org/docid/3ae6ad6d40.html>). Ma poi, perché dover mantenere l'anonimato di un ricercatore? Non è già questa esigenza l'ammissione esplicita che già il solo parlare di certi temi potrebbe esporre a conseguenze?

⁷ «Additional Sources Consulted. **Oral sources:** Attempts to contact professors from the following universities were unsuccessful: Stanford University, Oxford University, University of Ottawa, University of Florida, University of California, Obafemi Awolowo University», (<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=50aa3c6c2>).

tradurre: un insieme di pratiche, di tecniche e di economie che resiste al vocabolario universale dei diritti umani. Una oscurità, o se si vuole una *oscurità epistemologica*, dove a dominare è il malinteso, e ciò sebbene non manchino ricerche che documentano in modo rigoroso la diffusione degli immaginari della stregoneria e il ricorso a forme di protezione magica persino nelle élites dei paesi considerati [ADEBANWI 2014], con buona pace di Warnier, che esclude invece categoricamente, sulla base di ricerche condotte da altri studiosi, il ricorso a pratiche occulte da parte degli imprenditori [2017, p. 137]⁸.

⁸ Un'ampia letteratura materiale esiste d'altronde sulle vessazioni e le violenze perpetrate da società segrete quali quelle dell'*Egbee Omo Oduduwa*, della *Black Axe*, di *Owegbe*, del *Neo Black Movement*, o dell'*Eije Fraternity* in Nigeria, per ricordare i nomi di quelle più spesso evocate dai richiedenti asilo in Italia. Un aspetto che non sarà qui esplorato per motivi di spazio, meriterebbe tuttavia un'analisi approfondita: che cosa ha fatto sì che le università, i "campus", identificati nell'immaginario occidentale come luoghi di dibattito, di critica, di razionalità finissero con l'assumere in Nigeria il profilo cupo e rovesciato di spazi di violenza dove fioriscono da anni organizzazioni segrete, al cui interno studenti si trasformano in autori di estorsioni, minacce e crimini di ogni genere a danno di altri studenti? Il fenomeno delle società segrete è stato largamente sottovalutato, e il caso della società Ogboni è esemplare dell'intreccio di variabili eterogenee: nata in epoca pre-coloniale, essa raggruppava anziani e leader che volevano così costituirsi in un'associazione in grado di bilanciare il potere di re e capi. Dopo il 1914 essa si divide, dal momento che alcuni membri, percependo come non cristiane le pratiche e i riti della società, promuoveranno quella che prenderà il nome di *Reformed Ogboni Frayenity* allo scopo di riconciliare la tradizione locale e la loro fede cristiana. Essa si espanse ben oltre le regioni Yoruba diventando egemonica, dopo le elezioni del 1951, anche a Benin City, e finendo con il trasformare l'*Ogbonism* in un vero e proprio sistema oppressivo agli occhi degli abitanti dell'Edo State, al quale si sarebbe opposto di lì a poco la "comunità del Benin" (*Otu Edo*), a difesa delle proprie tradizioni e del proprio regno (quello *Oba*). Ma al di là dello spazio politico-religioso, società iniziatiche neo-tradizionali sorsero anche in seno all'università: quella di Ibadan, riconosciuta da Londra, vide sorgere ad esempio, per iniziativa di sette studenti (fra i quali Wole Soyinka) la società iniziatica della *Pyrates Confraternity*. Essa affiancava a finalità goliardiche (si vestivano in stile Long John Silver) scopi propriamente politico-culturali (la rivendicazione di una identità nigeriana, la costruzione di una società migliore, l'asserzione della propria autonomia culturale e intellettuale rispetto ai valori imposti dall'impero britannico), riproducendo in modo caricaturale («ape»,

Nelle pagine seguenti riporto una serie di estratti dai quali, malgrado la loro brevità, è facile dedurre il sentimento dei soggetti coinvolti e misurare l'indeterminatezza di un dialogo che rievoca a tratti gli stessi malintesi e sospetti che marcarono la situazione coloniale. Quelli discussi qui di seguito sono tratti dal ricorso presentato da un richiedente asilo attraverso il suo legale.

O. E. è un giovane nigeriano, originario del Delta State, di “etnia Bini”⁹ il cui padre, medico, “di religione Yoruba”, era «un membro importante di una *società segreta* chiamata *Secret society Ogboni*, meglio conosciuta come Reformed Ogboni Society», al cui interno «*officiava rituali segreti*»¹⁰. La madre lo aveva educato alla religione cristiana pentecostale «nella speranza che

scrive Ellis) lo stile severo e rituale dei college di Oxford e Cambridge (ELLIS 2016, pp. 46-50).

⁹ Fra virgolette sono riportate le parole tratte, in questo caso, dal ricorso presentato dall'avvocato del richiedente asilo. Spesso i testi citati nei documenti, sia da parte dei legali – come in questo caso – sia da parte delle commissioni territoriali o dai giudici nell'esporre le motivazioni del rifiuto della domanda d'asilo, fanno riferimento a documenti dell'UNHCR o di altre agenzie umanitarie (Human Right Watch, Amnesty International), a ricerche propriamente antropologiche o storiche, o a lavori tratti da siti internet (quello utilizzato in questo caso è, ad esempio, un sito nigeriano: <http://www.edo-nation.net/edotribe.htm>).

¹⁰ I corsivi sono miei e vogliono mettere in rilievo espressioni improprie e l'effetto di *esotismo cognitivo* determinato dalla scelta dei termini, ciò che è stato messo in rilievo anche da altri lavori relativamente alla proliferazione del termine “voodoo” in relazione alla prostituzione nigeriana in Europa (VAN DIJK 2001; TALIANI 2012). Nei verbali di audizione sui quali questa ricerca è stata condotta è inoltre sorprendente la frequenza di errori e refusi (in particolare per quanto concerne il genere, come se si utilizzasse un modello già redatto al maschile, senza aver poi la cura di adeguare le domande e concordare i verbi al genere della persona: «Quando è *partito* dalla Nigeria? Sono *partita* nel dicembre 2003»), ciò che – producendo un testo spesso opaco o francamente incomprensibile, e nel quale domande e risposte si succedono talvolta senza un nesso logico – indebolisce il grado di efficacia narrativa del racconto, la sua plausibilità. Le informazioni sono relative casi a seguiti presso il Centro Frantz Fanon (Torino) o tratte dalla documentazione gentilmente resa disponibile dagli amici dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI). Tengo a esprimere una particolare gratitudine per il loro aiuto a Salvatore Fachile, Ornella Fiore, Loredana Leo e Maurizio Veglio.

si sottraesse alla *terribile setta* praticata dal marito, sospettata dalla moglie stessa di praticare *rituali occulti*.

O. E. fugge dal paese dopo aver ricevuto minacce di morte dal padre e altri membri della società segreta per aver rifiutato di farne parte, in particolare sottraendosi alla richiesta di partecipare all'esecuzione di un *sacrificio* dopo la morte di un fratello. Il fratello e la madre sono morti a poca distanza l'uno dall'altro a causa di una malattia. «*In realtà*, è scritto nel ricorso, *pare che i loro decessi*, avvenuti rispettivamente nel 2000 e nel 2001, *siano stati conseguenza dei rituali praticati dal padre*» [corsivo dell'A.]

Il discorso dell'avvocato fa uso di formule dubbie (“*religione Yoruba*”), e i nessi causali suggeriti (i decessi di due familiari del richiedente asilo «*pare* [...] *siano stati conseguenza dei rituali*») sono per lo più allusivi. L'effetto è quello di accrescere il sentimento di incredulità nel giudice al quale sarà presentato il ricorso anziché la credibilità del racconto, e la probabilità che il parere del giudice sia quello di una scarsa plausibilità della vicenda narrata viene così paradossalmente ad aumentare.

Il vocabolario sembra d'altro lato insistentemente evocare un'atmosfera di mistero e di terrore, di barbarie (“*società segreta*”, “*rituali segreti*”, “*rituali occulti*”, “*sacrificio*”), al cui interno ritroviamo l'eco di un dibattito che alcuni anni fa ha opposto Ranger a ter Haar ed Ellis.

Ranger analizzava nel suo articolo il linguaggio adoperato dai media e da Scotland Yard dopo il ritrovamento a Londra del cadavere di un ragazzo, di probabile nazionalità nigeriana, terribilmente amputato. Ma la sua critica era l'occasione per rileggere i lavori antropologici pubblicati in anni recenti sul nesso fra stregoneria, magia e crimini rituali in Africa, il cui linguaggio sembrava essere singolarmente vicino a quello della polizia londinese. La conclusione è severa, là dove attribuisce a studiosi come COMAROFF [1999], DE

BOECK [2005] e appunto ELLIS e TER HAAR [2004] la responsabilità di contribuire ad alimentare una confusione concettuale che, fra i suoi effetti, avrebbe quello di riprodurre gli stereotipi coloniali sull'Africa.

Nel recensire il lavoro di Ellis e ter Haar, Ranger osserva inoltre:

They define “religion” in its widest sense – as «a belief in the existence of an invisible world, often thought to be inhabited by spirits that are believed to affect people’s lives in the material world» [p. 3]. This allows them, for instance, to include belief in witchcraft which they describe as «just another of the spiritual beliefs that many Africans share» [p. 27]. It also allows them to include human sacrifice, trade in body parts, secret societies, satanic cults and so on. [Yet] an account of African religion which has too much to say about witchcraft, or about human sacrifice, or trade in body parts or satanism cannot help but be an un-representative and distorting account [RANGER 2007, p. 276].

Se il suggerimento di “disaggregare” e “storicizzare” l'occulto sulla base di rigorose analisi etnografiche può essere accolto senza riserve, così come la proposta di non adottare una stessa etichetta per denominare fenomeni diversi, soddisfa poco un uso della nozione di “occulto” che rimane, tutto sommato, ancora troppo generica, come osserva MEYER [2009], e al cui interno vengono fatti confluire riferimenti a omicidi rituali, “uomini-leopardo”, profeti ciarlatani, accuse di stregoneria o riti voodoo...

La domanda torna a essere: come *tradurre* in modo adeguato argomenti e concetti che nascono all'interno di orizzonti di esperienza (di *ontologie*, di *prospettive*) radicalmente diversi? Come concepire forme di potere e di violenza che si esercitano mescolando modi ordinari di coercizione con forme rituali il cui immaginario e i cui simboli si ispirano a tradizioni locali, a un'altra nozione di moralità e di “spazio pubblico” [EKEH 1975]?

Il vocabolario della coercizione e dell'assoggettamento

Nel labirinto semantico che contraddistingue le vicende di molti richiedenti asilo, il tema della stregoneria è senza dubbio quello che più spesso costituisce l'origine di non pochi malintesi. La “stregoneria” è del resto per definizione una questione ambigua, come è stato messo in evidenza più volte negli studi relativi al ruolo che essa occupa nelle società africane [ADEBANWI 2014; BENEDEUCE 2010a; DE ROSNY 1974, 1981; GESCHIERE 1997, 2013; MALLART-GUIMERA 1981; YENGO 2016]: un'ambiguità originata dal fatto che la stregoneria è per eccellenza la figura del negativo (ma solo quando non è rivolta a lottare per il bene comune o contro nemici comuni) e, insieme, per antonomasia, la tecnica utilizzata per costruire talenti o realizzare il successo individuale (ma quale trionfo individuale non rischia poi di suscitare gelosie o ferire desideri altrui?)¹¹.

L'esperienza narrata dai richiedenti asilo interroga dunque, e a uno stesso tempo, i modelli egemonici della responsabilità individuale e quelli del nesso causa/effetto. Insomma, si afferma come ontologia alternativa. In quello che appare un vero e proprio nodo epistemologico, la nozione di “persecuzione” opera come una passerella invisibile fra categorie del diritto umanitario, diagnosi psichiatriche (“idee di persecuzione”) e vocabolario stregonesco (e non è un caso che le vittime di persecuzione, che dichiarano di essere minacciate, siano sospettate spesso di essere affette da allucinazioni o

¹¹ A questi profili strutturalmente ambigui della nozione di stregoneria deve esserne aggiunto un'ulteriore: l'accusa di stregoneria, rivolta spesso nei confronti di soggetti socialmente deboli (donne, anziani, ecc.), trasforma questi ultimi in oggetto di sanzioni e vessazioni persino da parte di tribunali, i quali trasformano così il presunto stregone in una vittima della violenza istituzionale o di Stato, quando non di quella sociale (CERIANA MAYNERI 2014; DE ROSNY 2005; MGBAKO/KLENN 2011; SCHNOEBELEN 2009; SIEGEL 2002). Il caso del giovane ghanese riportato più innanzi nel testo fa riferimento a quest'ultimo aspetto.

sintomi deliranti). Quella di “persecuzione” costituisce in definitiva una nozione che, nel traghettare esperienze da un territorio semantico a un altro, da un campo d’azione (religioso, psichico, giuridico, ecc.) a un altro, lascia precipitare talvolta il richiedente asilo nel vuoto: soprattutto quando, fedele ai codici simbolici del gruppo di appartenenza, egli si aspetta di essere compreso nella letteralità eccedente della propria esperienza:

C.T. Per quali motivi ha lasciato il suo Paese?

R.A. Nel 2010 *è morta mia madre, avvelenata*. Non si è saputo chi l’avesse avvelenata. Lei ci aveva detto che forse era stata avvelenata quando era andata a una festa. Non sappiamo altro.

C.T. Non avete cercato di sapere? Siete andati alla polizia?

R.A. Non lo so, non so se mio padre è andato alla polizia.

C. T. Poi cosa è successo?

R. A. Nel 2013, non ricordo mese e data, *è morto mio padre*, hanno chiamato me e mio fratello per dirci che uno dei due doveva prenderne il posto. Non volevamo farlo perché eravamo cristiani. Un giorno mio fratello mi ha chiamato, per dirmi che non stava bene. È stato portato in ospedale, operato a un occhio e bendato. È stato dimesso dall’ospedale, ma dopo tre giorni ha avuto *un incidente con la macchina ed è morto*. Da quel momento è diventato un problema per me, perché *ogni volta che dovevo bere o lavarmi l’acqua si trasformava in sangue. Sono stato traumatizzato dalla faccenda*. Ho pensato che fosse dovuto al fatto che non volevo sostituire mio padre, e sono andato a bruciare l’altare che usava mio padre. La cosa è peggiorata, perché *ogni volta che a casa mi coricavo mi sentivo chiamare per nome, mi voltavo ma non c’era nessuno*. Poiché questa cosa non mi lasciava tranquillo, ho deciso di andare via dalla Nigeria¹².

¹² Archivio Fanon, A/2015/3 H.A.

Che cosa sta raccontando quest'uomo? Che cosa è possibile dire delle sue esperienze in cui dell'acqua si trasforma in sangue? Senza dubbio, l'immaginario teologico martellante delle chiese pentecostali e il vocabolario dell'antico testamento qui affiorano in modo evidente e letterale, mettendo a dura prova lo spirito laico del diritto umanitario: la questione vera è però che cosa spinge un richiedente asilo a riferire queste esperienze, queste immagini, che cosa gli *impone* di parlare di questi ricordi, e aspettarsi che essi vengano considerati come la "prova" delle minacce e dei pericoli dai quali è fuggito...

Il caso di un ragazzo proveniente dal Ghana, giunto in Italia ancora minorenni e al quale verrà concessa la protezione umanitaria¹³ ma non lo statuto di rifugiato, è pertinente per esplorare da un altro punto di vista gli enigmi semantici ed esperienziali evocati.

Il racconto riportava in questo caso che le ragioni della fuga erano state le violenze di cui era stato vittima insieme alla madre quando quest'ultima, accusata di aver causato la morte di una donna che viveva in affitto nella loro abitazione, era stata aggredita in sua presenza. La sequenza è familiare a chi svolge ricerche in Africa e sembra ripetere un tragico canone. Dopo aver consultato il pastore di una chiesa, probabilmente pentecostale (il documento si limita a dire "una Chiesa"), una donna che vive come affittuaria nella casa del richiedente asilo apprende che non riesce ad avere figli *a causa* della madre del ragazzo. Tornata a casa ne parla con il marito e minaccia la madre del richiedente asilo per quanto sta facendo contro di lei, aggiungendo con toni particolarmente aggressivi che gliel'avrebbe fatta pagare. Ma il giorno dopo la donna viene trovata morta: un "sacerdote" (forse un pastore?) giunge a casa della defunta

¹³ Oggi come è noto questa possibilità è stata cancellata dal dispositivo dell'asilo in virtù del tristemente noto "pacchetto sicurezza", ossia il decreto governativo firmato da Salvini dell'ottobre 2018, convertito poi in legge nel dicembre dello stesso anno.

e rivolgendosi alla madre del richiedente asilo dichiara con tono minaccioso che, trascorsi tre giorni, i responsabili di quella morte sarebbero morti a loro volta.

Trascorsi tre giorni non accade nulla. Qualche giorno dopo però alcuni uomini entrano di notte nella casa del richiedente asilo aggredendo sia lui sia la madre: a quest'ultima amputeranno due dita, mentre il ragazzo, nascostosi invano sotto una coperta, sarà ferito con un coltello agli arti inferiori (il documento recita: «mostra dei segni al piede destro»), ustionato in diverse parti del corpo con delle sigarette, e quasi accecato a causa dell'alcol (dell'etanolo) versato nei suoi occhi.

Dopo alcune settimane madre e figlio accettano il consiglio di una zia e si allontanano dal villaggio per sfuggire a ulteriori violenze. Raggiungono il nord del paese e si stabiliscono a Boyansi, un piccolo villaggio dove è stato aperto un centro (“witch camp”) nel quale sono accolte donne accusate di stregoneria (nel racconto si fa notare come in passato una sorella della madre avrebbe affermato che in effetti quest'ultima era una strega, accusandola in particolare di aver causato la morte del padre per impossessarsi della casa: un motivo che proietta la vicenda della fuga e della richiesta d'asilo nell'oscura trama di conflitti familiari).

Rimarranno a Boyansi circa due anni. Una notte la madre promette al figlio che gli «avrebbe dato qualcosa», ma qualche ora dopo la donna misteriosamente muore, e lui non riuscirà a sapere *che cosa* avrebbe voluto dargli.

Aiutato da una “signora bianca” si reca ad Accra, dove lavora come apprendista autista. Un giorno, al mercato, incontra per caso il vedovo della donna che viveva come affittuaria nella loro casa. L'uomo lo riconosce e lo accusa pubblicamente di essere anch'egli uno stregone, e lo aggredisce. Il ragazzo riesce a fuggire e a raggiungere un posto di polizia dove si nasconde per chiedere protezione e

sporgere denuncia, ma qui viene trattenuto e accusato di essere coinvolto in attività illegali.

Comprende che ormai è esposto al rischio di vendette e di violenze perché anch'egli sospettato, come già sua madre, di essere uno stregone, e che il suo aggressore deve aver corrotto la polizia. Decide allora di abbandonare il paese e giunge in Italia.

Il motivo del diniego dello statuto di rifugiato è espresso in modo eloquente:

Considerato che la situazione lamentata dal richiedente, posta alla base della sua fuga dal Paese, *non appare essere persecutoria nei suoi confronti né eccessivamente discriminatoria* alla luce del fatto che lo stesso aveva ricominciato la sua vita ad Accra dopo la morte della madre [...] e che *ogni timore appare essenzialmente soggettivo*, non essendo legato a una condizione di reale ed effettiva minaccia fisica ma solo di pronostico funesto;

Ritenuto che per la *carenza di verosimiglianza* e sproporzione del timore non sussistano elementi per considerare il timore di persecuzione ai sensi dell'art 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 1951;

[...] non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di "danno grave" nel senso indicato dall'art. 14 [...], in quanto non sembra che il richiedente sia esposto a pena capitale o a trattamenti unmani e degradanti [...], né che sia ipotizzabile la possibilità del verificarsi di un grave danno [...] in quanto la situazione del paese di origine del richiedente, il Ghana, non risulta essere di conflitto o violenza generalizzata, come in BBC News, May 2015, *Ghana Country profile. Overview* [...]. La commissione all'unanimità decide di non riconoscere la protezione internazionale¹⁴.

Vicende come questa parlano di malintesi epistemologici, di termini intraducibili, ma soprattutto di una svalutazione dei modi attraverso

¹⁴ Archivio Fanon B/2017/1.

i quali è riportata l'esperienza («senza riscontro con il reale», «poco plausibile», «soggettiva»): e ciò sebbene numerose ricerche documentino la frequenza con la quale nulla è più facile che corrompere un poliziotto per chiedergli qualunque cosa, e che spesso le donne che hanno lavorato come prostitute in Italia sfruttano la propria condizione economica per regolare conflitti familiari o con i propri vicini [ELLIS 2016].

Sono forme del parlare, quelle di tanti richiedenti asilo, che non trovano facile accoglienza nel linguaggio egemonico del diritto o della psicologia occidentali, discorsi il cui destino è simile, per certi versi, a quello di altri “savoirs assujettis”, nel senso in cui Foucault utilizza questa espressione: «savoirs naïfs, savoirs hiérarchiquement inférieurs, savoirs en dessous du niveau de la connaissance ou de la scientificité réquises» [FOUCAULT 1997, p. 9]¹⁵. A dominare queste narrazioni rimane dunque, da un lato, quella che ho definito altrove un'atmosfera, una struttura narrativa *onirica* («ogni volta che dovevo bere o lavarmi l'acqua si trasformava in sangue»; «Una notte la madre promette al figlio che gli avrebbe dato qualcosa, ma qualche ora dopo muore»); dall'altro, un ascolto di queste esperienze fortemente orientato dal sospetto sulla loro natura.

Le parole dei richiedenti asilo s'infrangono così contro un'incomprensione che, paradossalmente, tanto più cresce quanto meno esse cercano di aderire ai profili del “credibile” e del “plausibile”, quanto più vogliono essere, si è tentati di dire, *autentiche*.

¹⁵ D'altronde, è noto che la contemporanea categoria di persona e di individuo, le attuali espressioni della soggettività, siano state plasmate proprio a partire dalle formulazioni sui diritti umani. Meriterebbe pertanto un particolare approfondimento il fatto che già Mauss, nel suo celebre articolo sulla nozione di persona e quella di «Io», scrivesse nelle conclusioni: «Da questo momento la rivoluzione delle menti è un fatto compiuto, ciascuno di noi ha il proprio «io», eco delle Dichiarazioni dei Diritti che avevano preceduto Kant e Fichte» [MAUSS 1965, p. 380].

Fra le molte vicende che potrei evocare penso, in particolare, a quella di un richiedente asilo, giornalista in un paese dell’Africa occidentale, che dopo aver indagato sui traffici di armi nel nord del paese e le complicità fra alcuni esponenti dell’esercito e le milizie di Boko Haram, era diventato oggetto di minacce e persecuzioni: l’auto incendiata, il furto di documenti nella propria abitazione, la certezza di essere spiato.

Dopo un arresto, riesce a fuggire e giungere in Europa. Ma la commissione territoriale, e poi il giudice del tribunale, rifiutano di prendere in considerazione le prove che egli aveva con sé: gli articoli a propria firma scritti su diversi giornali, le interviste a rappresentanti del governo sospettati di complicità con le milizie di Boko Haram accessibili sui siti internet, le foto che lo ritraggono mentre parla con esponenti delle forze di polizia.

Tutto quanto gli appariva utile a dimostrare *oggettivamente* il ruolo avuto nell’indagare vicende sensibili, tutto quanto egli mostrava in merito ai presupposti che avrebbero condotto al suo arresto e al periodo trascorso in prigione (compresi i certificati medici rilasciati dopo essere stato ricoverato a seguito delle violenze subite in prigione), sarà ritenuto in Italia insufficiente a dimostrare la condizione di perseguitato.

Una relazione medica che certifica la sua attuale sofferenza sarà addirittura ripresa e rovesciata nel suo significato per suggerire (in modo perverso, sono tentato di dire) che la percezione del rischio e delle minacce alle quali sarebbe andato incontro se fosse tornato nel proprio paese erano decisamente *soggettive*, prive di fondamento, e suggerivano la presenza di idee persecutorie (in ciò ignorando un dato elementare della clinica e del buon senso: e cioè che la violenza e la tortura spesso trasformano nelle vittime la percezione della realtà). Le conclusioni erano pertanto che la documentazione esibita non poteva essere valutata come un elemento probante o utile a sostenere la richiesta di asilo.

Dopo pochi mesi dal diniego della commissione territoriale e la decisione del tribunale di respingere il ricorso, J., ormai da oltre due anni in Italia in una condizione di incertezza giuridica insostenibile, sperimenta crescenti segni di malessere, sviluppa disturbi a livello gastroenterico, ed è terrorizzato dall'idea che il governo del suo paese possa inviare dei sicari per ucciderlo anche qui in Italia (da giornalista sa che cosa è accaduto agli oppositori del governo in Camerun, e come siano stati in qualche caso uccisi anche all'estero con la complicità di servizi segreti stranieri).

Tutto ciò però è poco, *troppo poco* per spingere una commissione territoriale a considerare credibile e plausibile il racconto di un richiedente asilo. Un giorno J. viene al centro Fanon e afferma di essere seguito da giorni da due uomini di apparente "origine araba"...

Quello che le istituzioni spesso trascurano di riconoscere è insomma il dato secondo cui l'oppressione, la persecuzione, la violenza possono determinare anche gravi forme di sofferenza: *politica* nella sua eziologia, *psichica* nelle sue espressioni.

Evocare sogni di morte, medici tradizionali o sacrifici fatti dinanzi alla porta della propria casa, affermare di svegliarsi "legati"¹⁶ e parlare di sogni angoscianti come della *prova* dell'omicidio che uno zio avrebbe tentato ai suoi danni, o come l'evidenza dei rischi ai quali sarebbe esposto nel proprio paese, rischia di apparire così nient'altro

¹⁶ Dal verbale della commissione territoriale relativo a un richiedente asilo nigeriano riporto il seguente estratto: «C.T. Per quale motivo lei è dovuto andare da un *medico spirituale*? R.A. Perché avevo un problema che era stato lanciato contro di me. Mio zio aveva tentato di uccidermi, io stavo sognando, ero legato e picchiato e *quando mi sono svegliato ero legato*, io ho fatto fatica e sono riuscito a prendere il telefono e ho chiamato il mio amico [...] e mi ha portato ad Abuja. C.T. Come ha tentato di ucciderla suo zio? R.A. Mio zio voleva prendermi le proprietà che avevamo ereditato da mio padre. *Io l'ho visto mio zio nel mio sogno*, questo che vi ho detto era il secondo tentativo, la prima volta *ho sognato che mio zio faceva i sacrifici davanti alla mia porta* e quando mi sono svegliato ho visto queste cose davanti alla porta, e poi alla fine mio zio si è appropriato dei miei beni».

che un discorso farneticante, sebbene questi riferimenti siano quanto di più comune nell'etnografia africana¹⁷.

Eppure era questo, proprio questo il parlare che Ernesto de Martino aveva ascoltato e minuziosamente esplorato nel Meridione d'Italia, suggerendo il concetto dell'*essere-agiti-da* nel costruire una fenomenologia di quelle esperienze di fascinazione e fattucchieria incontrate nella Lucania degli anni Cinquanta. La vittima, in quel caso, si svegliava il giorno spossata e sofferente, con mani e piedi misteriosamente legati!¹⁸ Le immagini della ricostruzione fotografica di un caso di legamento, riportate in *Sud e magia*, sono a questo proposito illuminanti¹⁹.

Ma la possibilità di ascoltare in modo efficace che cosa un richiedente asilo sta raccontando presupporrebbe di disporre già delle categorie con le quali tradurre esperienze e vicende che esibiscono, bisogna ammetterlo, una radicale *alterità*. È a causa delle «asperità» di quest'ultima [DERRIDA 1989] che il vocabolario dei diritti umani o delle convenzioni internazionali, rimane spesso inadeguato, incapace di ospitare questi discorsi, a meno di non rubricarli come falsi o implausibili.

Nel verbale di una commissione territoriale (Torino, 2012), le ragioni per rifiutare la richiesta d'asilo di una giovane donna nigeriana

¹⁷ È quanto sosteneva ancora recentemente Andras Zempléni (comunicazione personale; Parigi, 5 marzo 2019). Non è possibile sviluppare qui per motivi di spazio la fondamentale questione di che cosa sia assunto come “conoscenza”, “credenza” o “prova” nelle epistemologie africane. Mi limito a rinviare al lavoro di HALLEN e SODIPO 1986.

¹⁸ Quando si trattava di una “cosa fatta” invece ai danni degli animali, un cavallo ad esempio, quest'ultimo sarebbe stato trovato il mattino dopo nella stalla madido di sudore, i crini intrecciati...

¹⁹ «[La fascinazione] indica una condizione psichica di impedimento e di inibizione, e al tempo stesso di dominazione, un essere agito da una forza altrettanto potente quanto occulta, che lascia senza margine l'autonomia della persona, la sua capacità di scelta e di decisione» [DE MARTINO 1982, p. 8]. Sta qui a mio giudizio una delle possibili radici di quella che SIEGEL [2002] ha definito in un altro contesto come la «verità della stregoneria».

coinvolta in attività di prostituzione (J.O.) erano state così formulate:

In audizione ella racconta di essere giunta in Europa credendo di avere come prospettiva la continuazione dei suoi studi e solo giunta a [...] avrebbe compreso di doversi prostituire. RILEVATO che tale versione dei fatti contrasta con *lo scarno racconto dei fatti* e con la subita accettazione del lavoro imposto che *con il presunto giuramento juju* – avvenuto *a suo dire* in Nigeria – *che le imponeva di omertà sugli avvenimenti...*

Il tema del *juju* nelle società del golfo di Guinea, e in Nigeria in particolare, esigerebbe in sé un'analisi approfondita della sua semantica, e dell'intreccio che esso manifesta oggi con un progetto migratorio che, nella sua struttura rituale, e per quanto oggi a brandelli o piegata a nuovi interessi, manifesta la sopravvivenza di antiche pratiche politico-amministrative a carattere "teocratico"²⁰.

L'esito dell'audizione è, come è facile immaginare dai termini del documento («*scarno racconto*», «*presunto giuramento*») negativo. I timori che la famiglia residente in Nigeria possa subire ritorsioni nel caso la donna infranga il giuramento («C. T.: Ha paura del Juju o di interventi *concreti*? J.O.: ho paura per la mia famiglia»), non appaiono alla commissione sufficientemente dimostrati. Anche l'aver accettato di prostituirsi *così rapidamente* sembra contraddire l'idea di essere stata sottoposta a una qualche forma di coercizione (sic!), e l'inconsapevolezza del destino al quale stava andando incontro (ciò che, in effetti, le ricerche relative al contesto sociale e ai discorsi dei media

²⁰ Sulla nozione di "amministrazione teocratica" nel delta del Niger, cfr. TALBOT 1933, p. 289. Sul potere degli altari denominati dagli inglesi "Long Juju" e il loro legame con la stregoneria e le forme del debito nella Nigeria pre-coloniale, nonché con le nuove forme di benessere e di asserzione individuale o le emergenti strategie della frode in epoca coloniale, rinvio ancora una volta a ELLIS 2016, pp. 29-35.

in Nigeria contraddicono, dal momento che recarsi in Italia è purtroppo diventato sinonimo di traffico sessuale).

La richiedente deciderà di presentare un ricorso.

Riprendo qui un estratto del dialogo fra J. O. e il giudice onorario del tribunale che esamina il ricorso e la interroga nuovamente sulle vicende del suo arrivo in Italia.

G. Perché è andata via dalla Nigeria?

R.A. Perché la donna mi ha detto che voleva aiutarmi

[...]

G. e questa donna di cui ha parlato, chi è? Come l'ha conosciuta?

R.A. L'ho conosciuta alla scuola dove lavoravo

[...]

G. Ricorda il nome di questa donna?

R.A. No, tanto penso che il nome che può avermi detto non è vero

[...]

G. Siete partite insieme da xxxx

R.A. No, dopo che la donna mi ha visto, mi ha portato a yyyy e *mi ha fatto un voodoo con il mio sangue*, dicendomi di non dirlo a nessuno.

G. Che cos'è yyyy?

R.A. è fuori xxxx, come in campagna

D. *Lei sapeva che avrebbe preso il suo sangue?*

R.A. No, l'ho capito sul momento.

G. Può spiegarmi meglio?

R.A. Lì c'era anche un uomo, *dopo il prelievo del sangue mi ha dato da bere*, poi mi ha riportato a casa dicendo di non dire nulla a nessuno ci cosa avevano fatto.

G. *Lei conosce il significato di questo voodoo?*

R.A. *No, solo che mi ha detto che non dovevo parlarne con nessuno*

G. Quindi non era preoccupata per la sua incolumità?

R.A. Sì, perché se avessi detto questo a qualcuno mi hanno detto che sarei morta.

G. Però adesso Lei lo sta raccontando *e non sta morendo*, perché in quel momento sarebbe potuta morire?

R.A. Come mi hanno spiegato, *mi hanno messo paura*.

[...]

G. Però *le aveva anche fatto anche la promessa di ucciderla*, quindi perché ha creduto che l'avrebbe fatta andare a scuola?

R.A. ehh

G. Non sarebbe stato meglio non vedere mai più quella donna?

R.A. *Non era la donna a minacciare di uccidermi, era il voodoo che mi avrebbe fatto morire*.

G. Ma lei oggi *crede che il voodoo possa far morire le persone?*

R.A. *ehh, sì* perché è pericoloso.

La nozione di *juju* qui scompare lasciando la scena a un altro tema, il voodoo. Ora è quest'ultimo evocare una minaccia di morte la cui realtà vacilla nella domanda del giudice (d'altronde, come pretendere che un giudice accetti l'idea che il voodoo possa far morire? come pretendere che egli conosca i lavori di Cannon o Lévi-Strauss?). La motivazione che ha condotto il giudice a respingere il ricorso e confermare quanto già deciso dalla commissione territoriale, e cioè che «nei fatti raccontati» non erano «ravvisabili i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale», è un documento non meno eloquente dell'archivio che sto provando a esplorare. In esso il giudice spezza l'argomento della richiedente asilo sulla base della consapevolezza con la quale avrebbe accettato i vincoli rituali e psicologici che ora invece denuncia:

La ricorrente ha tuttavia riferito come, prima di partire per l'Europa con un passaporto falso, *sarebbe* stata sottoposta a un rito voodoo, cui ha partecipato la donna che *l'avrebbe* poi condotta in Italia, e un uomo, che ha officiato il rito. Il rito serviva a vincolarla al segreto, tanto che le era stato detto che

se avesse parlato con qualcuno di quanto avvenuto, sarebbe morta.

Correttamente la Commissione ha evidenziato come *sia poco credibile* – a fronte delle minacce già rivolte alla ricorrente prima ancora della partenza per l'Europa e quando già l'atteggiamento tenuto da questa donna le consentiva di capire come l'interesse nei suoi confronti non fosse dettato dalla generosità – che ella abbia comunque ritenuto di seguirla in Italia. Tali circostanze depongono per la consapevolezza delle ragioni per le quali le veniva pagato il viaggio per venire in Italia [...]

Una drammatica intraducibilità scandisce questi incontri. Che J. O. abbia omesso e continui a omettere aspetti rilevanti della sua storia, è evidente: la volontà di conservare segrete, o semplicemente opache, aree della propria esperienza, costituisce un tratto comune e d'altronde pienamente comprensibile. Che nel corso dei controlli di polizia in Italia abbia dato false generalità, è dimostrato (lo rivela il casellario giudiziario, e d'altronde, per un immigrato clandestino, la prima regola è quella di non declinare le proprie generalità quando fermato dalle forze dell'ordine). Quanto poi al lavoro di pettinatrice, ciò sembra al giudice in contraddizione con quanto risulta essere invece il lavoro di prostituta: quasi che le due fossero attività fra loro incompatibili...

Le dichiarazioni relative alle violenze subite dai familiari, infine, saranno considerate «generiche». E così, esclusa la possibilità di evocare un caso di «tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale», dal momento che la partenza dalla Nigeria sarebbe stata «volontaria»,²¹ e l'eventualità che una volta rientrata nel suo paese «possa

²¹ Non vi è qui modo per analizzare in dettaglio la complessa dialettica fra subalternità, desiderio, violenza, miseria, e scelta di emigrare [TALIANI 2012, 2017 e 2019]. La formula “choiceless decision”, proposta tempo fa da alcuni autori, ricorda la contraddittorietà e l'ambivalenza caratteristica di queste esperienze. Cfr.

essere nuovamente avviata alla prostituzione» (sic!), il ricorso sarà respinto.

Corpi che si svelano?

Da qualche tempo il ruolo delle consulenze mediche o psichiatriche allo scopo di verificare l'autenticità delle affermazioni dei richiedenti asilo relativamente alle violenze subite e alla natura delle eventuali conseguenze psichiche o fisiche (Disturbo da Stress Post-Traumatico²² e certificazione di cicatrici compatibili con gli eventi riportati, in particolare) ha avviato una silenziosa metamorfosi del diritto d'asilo, che da politico e giuridico è sospinto ormai sempre più verso una sua radicale medicalizzazione. Questo processo trova testimonianza nella prevalenza della protezione internazionale concessa per “motivi umanitari”, almeno sino a quando, come si è già detto, la recente legge del governo italiano ha cancellato questa possibilità.

Se il racconto dei richiedenti asilo offre spesso lo spettacolo un «piccolo scandalo epistemologico» [BENEDUCE 2008, p. 506] quando cerca di attraversare il sempre più impervio *ordine nazionale della verità*²³, è però il corpo il luogo dove si continua a cercare o

anche FARLEY 2015. ELLIS 2016 ricorda inoltre come l'economia che si è sviluppata intorno al mercato della prostituzione verso l'Italia, e che ha coinvolto in larghissima parte di donne nigeriane provenienti dall'Edo State, ha preso avvio da una trasformazione delle attività commerciali, inizialmente aventi come beni tessuti e vestiti, e avviate da pellegrini che dalla Nigeria si recavano in visita a Roma, dal papa (sic!) alla stregua del pellegrinaggio verso la Mecca [p. 134].

²² Per una critica dell'abuso e della proliferazione della categoria diagnostica di PTSD, in merito ai rifugiati e ai contesti di violenza, cfr. BENEDUCE 2010b; FASSIN/D'HALLUIN 2007; SUMMERFIELD 2001.

²³ Lo testimonia, fra l'altro, l'uso della cosiddetta “Language Analysis for Determination of Origin” (LADO) che, nel corso delle audizioni delle commissioni territoriali, è utilizzata in molti paesi per individuare elementi che rendano riconoscibile la regione o il paese di socializzazione del richiedente asilo. La prudenza dei linguisti è un indice eloquente dei rischi di abuso di un simile strumento, che di fatto si trasforma in un'analisi delle tracce (semantiche, fonetiche ecc.) rivelatrici

estrarre il metallo puro della verità: «Asylum seekers are expected to unveil themselves, to recount their histories, and to exhibit their wounds» [FASSIN/D’HALLUIN 2005, p. 606].

In questo “svelamento” vi è un aspetto decisivo che, come in un altro celebre svelamento, quello analizzato da FANON [2001, pp. 16-50], *rivela e nasconde* in un medesimo tempo un aspetto centrale della dialettica vero/falso nelle esperienze di tanti richiedenti asilo. Sono d’altronde proprio questi ultimi a mostrare spesso per primi il proprio corpo, le loro cicatrici, esibite come la sola prova, la più efficace, in grado di attestare la verità delle loro esperienze.

La mia ipotesi è che questo *svelarsi*, nella misura in cui vede coinvolti frequentemente anche gli *esperti della cultura*²⁴, produca la propria efficacia performativa all’interno di una regione particolare del

di eventuali menzogne: «Linguists should have the right and responsibility to qualify the certainty of their assessments, even about the country of socialization. It should be noted that it is rarely possible to be 100 per cent certain of conclusions based on linguistic evidence alone (as opposed to fingerprint or DNA evidence), so linguistic evidence should always be used in conjunction with other (non-linguistic) evidence. Further, linguists should not be asked to, and should not be willing to, express their certainty in quantitative terms (e.g. ‘95per cent certain that person X was socialized in country Y’), but rather in qualitative terms, such as ‘based on the linguistic evidence, it is possible, likely, highly likely, highly unlikely’ that person X was socialized in country Y’. This is because this kind of language analysis does not lend itself to quantitative statistics such as are often found in some others kinds of scientific evidence», [ARENDS ET AL. 2004]. Lo scivolamento verso quella che sembra configurarsi come una *liturgia del probabile* («it is possible, likely, highly likely, highly unlikely»), e il confronto suggerito dagli autori con la certezza offerta invece dall’esame dattiloscopico o del DNA, suggeriscono che si è comunque dentro il perimetro di una comune ossessione identificatoria.

²⁴ Il ruolo degli antropologi come consulenti chiamati a esprimere un parere sulla natura delle lesioni o delle cicatrici esibite meriterebbe un’attenzione per interpretare questa nuova espressione di un’antropologia applicata. Ad esempio, il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università di Milano è impegnato non solo nel decisivo compito di identificazione dei cadaveri degli immigrati rinvenuti dopo i naufragi nel Mediterraneo, ma da qualche tempo anche nel progetto di conoscere il gruppo etnico di appartenenza di un richiedente asilo.

diritto occidentale: invitato a concentrarsi sempre meno sulle narrazioni, sulla loro coerenza o attendibilità, quanto piuttosto sulle prove del corpo, e di un corpo razzializzato in particolare.

Ancora una volta siamo di fronte a un corpo che, come quello delle donne algerine descritte da Fanon, nell'atto di scoprirsi, rimane indecidibile: come sapere se quelle donne svelate erano la prova di un'adesione definitiva ai valori della società occidentale, di una colonizzazione riuscita o se solo mascherassero, togliendosi il velo, il proposito di un attentato? Nel nostro caso: come dimostrare che quella cicatrice sia l'esito di una violenza rituale o di una tortura e non l'effetto di cauterizzazioni prodotte nel corso di una terapia tradizionale? In queste "screziature" [BHABHA 2001], il corpo dell'immigrato sembra giocare con le ansie epistemologiche e l'incertezza che abita oggi i confini dello stato-nazione, restituendo all'osservatore proprio quanto si aspetta di vedere (i segni di pratiche tribali, di violenza barbare...), e generando ancora una volta ulteriori sospetti sull'Altro, le sue intenzioni, la sua storia inconoscibile.

Cicatrici sospette

C.A. è un cittadino nigeriano, originario di Uromi, che ha poco più di vent'anni quando arriva a Torino. Ha avuto l'opportunità di essere accolto presso una famiglia italiana, in una condizione che costituisce di fatto un considerevole privilegio. Nel corso dell'incontro realizzato con lui, dopo essere stati coinvolti dal suo legale allo scopo di fornire una consulenza antropologica ed etnopsichiatrica, sarà possibile correggere non poche delle informazioni riportate nel verbale della commissione. Qui mi limito a riportare alcuni estratti dell'audizione, e di seguito alcuni frammenti relativi alla risposta della commissione, giunta nove mesi dopo:

C. T. per quali motivi ha lasciato il suo Paese?

R.A. Mio nonno aveva tre mogli e aveva tanti terreni. Dopo la sua morte c'è stato un litigio tra mio padre e mio zio perché mio zio voleva ereditare tutto. Mio zio fa parte di una setta che si chiama Ogboni e quindi mio zio ha minacciato mio padre se non gli avesse lasciato tutto. Mio padre ha rifiutato e mio zio lo ha ucciso. Io avevo paura di essere il prossimo perché ha minacciato di uccidermi. Mio zio ha fatto dei rituali contro di me. *È andato da un sacerdote voodoo e lui quando mi ha visto mi ha lanciato dei rituali e mi ha colpito allo stomaco.* Io sono andato da un altro *sacerdote* per curarmi. Mio zio mi voleva morto e visto che non mi aveva ucciso ha continuato a mandarmi altri rituali e mi minacciava di morte. Per paura di mio zio sono scappato.

C. T. Quelle cicatrici che ci ha mostrato prima *sono i rituali che le ha lanciato quel sacerdote?*

R.A. Sì.

C. T. *Glieli ha lanciati da distante?*

R.A. *Non è successo fisicamente. È successo spiritualmente.* Sono andato a dormire e quando mi sono svegliato avevo dei dolori e sono dovuto andare da un altro sacerdote che mi ha curato facendomi queste cicatrici.

Complice una traduzione che distorce il complesso significato di alcuni termini, rendendo il discorso a tratti bizzarro, le domande poste dalla commissione sembrano concepite per rendere impossibile la comunicazione, esprimendo quasi incredulità, se non sarcasmo («glieli ha lanciati da distante?»). Le risposte del richiedente asilo rivelano la diversa epistemologia implicita nel suo discorso («è successo spiritualmente»), e l'effetto finale è quello di esporsi al prevedibile giudizio di infondatezza:

C. T. [...] RILEVATO che il richiedente [...] dichiara di essere stato colpito da un maleficio e di essersi salvato grazie al ricorso di un “sacerdote” che per sanarlo gli avrebbe scalficato in vari punti il petto e l'addome [...]; RITENUTO che

si tratta di un *racconto fondato su superstizione* e argomenti *privi di oggettivo riscontro con la realtà*; CONSIDERATO che appare, inoltre, *fantasioso* e privo di situazioni che permettono di invocare la necessità della protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951 [...] HA DECISO di non riconoscere la protezione internazionale.

L'analisi di questa vicenda esigerebbe che si prendessero in esame i modi con i quali il racconto, l'esperienza e il sapere dell'altro sono demoliti in poche parole («racconto fondato su superstizione», «privi di oggettivo riscontro con la realtà»; «fantasioso»), e come riaffiori il vecchio ritornello coloniale su quelle che non sarebbero altro che infantili credenze, alle quali non è più concesso qui nemmeno il valore residuo di “metafora” (un tema trattato da West in riferimento alle accuse di stregoneria e di metamorfosi fra i Mueda del Mozambico [WEST 2007]).

Il corpo di A.C., con le sue decine di cicatrici sul dorso e l'addome, suggeriscono l'esperienza di un trattamento terapeutico rituale: ma le ragioni dell'angoscia, la verità della sua esperienza, vengono respinte in blocco (d'altronde, come tradurre a una commissione territoriale l'idea di essere colpiti allo stomaco “spiritualmente” senza essere considerati fantasiosi o, peggio ancora, affetti da disturbi dell'ideazione?). Le scarificazioni praticate da un guaritore non vengono minimamente interrogate in quanto tecnica di protezione o di cura, e siamo di fronte a un paradossale effetto: più il corpo è esibito dal richiedente asilo nel tentativo di offrirsi come prova, più questo *documento* è frainteso.

H.A., il giovane nigeriano la cui madre era morta dopo un avvelenamento, e racconta di aver visto trasformarsi in sangue l'acqua che beveva, parla invece dei suoi passati problemi di salute e delle cure somministrate dal padre, un guaritore. Sarà anche lui spinto ad esporre il proprio corpo nello sforzo di mostrare una verità che le sue parole non sembrano poter

dire, opponendosi disperatamente all'incredulità della commissione ("Quindi le magie si verificavano solo a casa sua?").

Il fianco sinistro, segnato da tre lunghe cicatrici a forma di losanga, non attrae però l'interesse di nessuno. Appena un po' più di curiosità sembra sortire invece il racconto (e il corpo scarificato) di O. B. J., che dichiara di essere il figlio del principe di ****, una località non lontana da Uromi, sempre in Nigeria. Convertitosi al cristianesimo durante gli anni dell'adolescenza trascorsi a Lagos, non vuole diventare membro della società segreta di cui è sacerdote il padre, benché in quanto primogenito non potrebbe rifiutarsi, tanto più dopo essere stato sottoposto alla prima fase del rituale all'età di sei anni, quando aveva assistito al sacrificio di un cucciolo di cane²⁵. Dopo il rifiuto, il padre elegge allora come erede il secondogenito, nato da una seconda moglie: quest'ultimo muore però poco dopo in circostanze misteriose, segno – secondo quanto diranno gli anziani – che la divinità ha rifiutato la sostituzione. La maledizione è ormai sulla famiglia, e a O. B. J. non resta che fuggire.

Le cicatrici, i racconti di sacrifici rituali, i riferimenti alla setta fanno scivolare sul terreno di un'alterità imperscrutabile le nozioni del diritto d'asilo.

Nell'impossibilità di analizzare nel dettaglio le singole vicende, come una corretta etnografia imporrebbe, il meno che si possa dire è che i racconti di corpi scarificati nel corso di rituali, di acqua che si trasforma in sangue, di divinità che si vendicano, di morti per avvelenamento, di malefici scagliati da parenti avidi e sacerdoti voodoo, costringono il discorso dei diritti, della cittadinanza, della laicità a penetrare nuovamente in un territorio di "oscurità epistemologica"

²⁵ È a quell'epoca che risalirebbero le cicatrici visibili sull'addome: di lunghezza variabile, sottili e piane, alcune lunghe diversi centimetri, soprattutto nel lato sinistro, che si estendono dalla regione sotto-ascellare a quella inguinale e periombelicale, e che compongono nel loro insieme un disegno abbastanza geometrico con linee che si intersecano nei diversi sensi.

[TAUSSIG 1974]. Difficilmente traducibili o verificabili, queste figure di violenza e coercizione, di inganno e di angoscia, rendono evidenti i limiti di saperi, di tecniche di identificazione, di leggi o, ciò che è lo stesso, evidenziano ancora una volta l'epistemologia dell'ignoranza [MILLS 1997] e la violenza epistemica [FOUCAULT 1980] al cuore dello stato-nazione.

Se, in definitiva, queste iscrizioni corporee accrescono l'incredulità delle commissioni territoriali o dei tribunali, e determinano la decisione di respingere una richiesta d'asilo («il racconto è contraddittorio, fondato solo su timori che *non hanno alcun riscontro con la realtà* e denotano essenzialmente la *non veridicità* di quanto esposto», si legge nella risposta della commissione territoriale di Torino alla richiesta di O.B.J.), dall'altro sfidano le categorie giuridiche ed epistemologiche del diritto internazionale, delle definizioni che ritagliano il mondo dentro le formule più familiari di tortura, guerra, terrorismo, vittima, ecc. Ciò di cui siamo spettatori è forse solo un'altra scena di quella che Foucault ha chiamato “*bataille de vérité*” [FOUCAULT 1980], e una nuova espressione di quella che ancora Foucault ha definito una “*insurrection des savoirs*” [FOUCAULT 1997, p. 10].

Conclusioni.

L'antropologia e l'ascolto delle “narrazioni minori” dei richiedenti asilo

Le considerazioni proposte a partire dalle vicende di alcuni richiedenti asilo provenienti dall'Africa subsahariana hanno voluto indagare la crisi di legittimità delle politiche d'asilo da tre diversi punti di vista.

In primo luogo esse hanno cercato di evidenziare le metamorfosi delle forme di protezione umanitaria internazionale sullo sfondo di

un'incertezza strutturale (il succedersi di sigle e acronimi volti a denominare i centri di accoglienza o i servizi rivolti ai richiedenti asilo, la durata dei permessi di soggiorno, il mutare continuo dei tempi di detenzione per chi è senza visto di soggiorno, la soppressione della “protezione umanitaria”), che nell'insieme, alimentando una provvisorietà permanente, allude anche alla incapacità di pensare l'altro nelle nostre società se non al costo di una identificazione negativa.

All'interno di questo orizzonte, il secondo aspetto preso in considerazione è quello di una *duplice forma di ignoranza* alimentata dalle contemporanee politiche dell'asilo: quella che finisce per indurre il richiedente asilo a dubitare della sua stessa esperienza (ridicolizzata, negata, o ritenuta semplicemente non plausibile), e quella che si produce negli operatori delle commissioni territoriali, che si scoprono ignoranti e sempre esposti al rischio di essere ingannati.

È questo il motivo che spiega il proliferare del ricorso a esperti (etnopsichiatri, linguisti, antropologi), chiamati a dire se quanto è raccontato *esiste davvero* nei luoghi d'origine del richiedente asilo, se le sue idee sono verosimili e *culturalmente condivise*, se i suoi ricordi sono coerenti: chiamati a confermare, in altre parole, una credibilità che non è possibile più riconoscere *naturalmente* nel racconto del richiedente asilo in quanto vittima della storia, come lo era stato in passato.

La crescente inefficacia delle relazioni degli esperti nel consentire l'accoglimento delle richieste d'asilo [BENEDEUCE 2015; GOOD 2004], segnala però un passaggio decisivo e suggerisce che i saperi convocati a stabilire il vero e il falso soddisfano soprattutto l'esigenza formale di ribadire la legittimità del dispositivo dell'asilo, il rispetto di protocolli, ma non partecipano più di tanto alla sostanza delle decisioni.

L'inatteso ritorno di questo universo esotico (sacrifici, riti voodoo, stregoneria), o tout court dell'*alterità culturale*, costituisce il terzo aspetto che ho cercato di mettere in luce: un aspetto quanto mai

bisognoso di indagine, anche nei casi in cui si tratta di un'alterità da paccottiglia, tradotta malamente, o addirittura inventata (forse ancor più bisognosa di analisi in tali circostanze): un “retour de savoirs”, potremmo ripetere prendendo a prestito la formula di FOUCAULT [1997, p. 8].

È questo un tema che la mia etnografia interroga da tempo, esplorando, analogamente a quanto fa Stefania Pandolfo in Marocco, il duello politico, epistemologico e morale che i saperi (quello psichiatrico, nel suo caso) intrattengono con i loro pazienti, con le loro esperienze dissidenti, o con i saperi tradizionali della cura²⁶.

Se la stregoneria o il pensiero dell'influenza magica era stati già al centro di un virulento dibattito nel secolo scorso, quando le ricerche erano state condotte non più in luoghi esotici ma in Europa (penso ai lavori di Ernesto de Martino, a quelli di Favret-Saada nel Bocage, o di Camus in Bretagna) [DE MARTINO 1982; FAVRET-SAADA 1977; CAMUS 1988], la sfida lanciata dalle narrazioni dei richiedenti asilo mi sembra rivelare un significato ulteriore.

In esse affiora infatti come la volontà di interpellare le nozioni di persona, di diritto individuale, di autonomia o legame sociale che fondano e puntellano *l'ordine nazionale delle cose* [MALKKI 1996].

Ma forse c'è ancora dell'altro. Nell'insistente presenza di miti o immaginari come quelli ricordati (feticci, poteri occulti, ecc.), è possibile riconoscere il “linguaggio prediletto” da buona parte delle culture minoritarie, che sembrano essere tornate, sostiene Nandy, “per assediare il sistema moderno dello stato-nazione” [NANDY 2003, p. 2].

²⁶ «Beyond the issue of culture, however, the fundamental objection to the possibility of engaging in a conversation with the “cures of the jinn” has to do with modernist norms of subjectivity. At stake, according to the clinical psychiatrists with whom I spoke, is the issue of personal responsibility: responsibility for one's own acts and speech, a sense of guilt, a sense of loss. For the psychoanalysts with whom I raised the question, what is at stake, beyond the issue of responsibility, is the possibility of the truth of the subject», [PANDOLFO 2018, p. 27].

Sono, a loro modo, *scritture minori* dell'esperienza, modi di dirsi deterritorializzati nella lingua egemonica dei diritti umani, inchiodati – in un senso assai vicino a quello suggerito da Deleuze e Guattari²⁷ quando hanno esaminato il carattere della letteratura in Kafka – a una triplice impossibilità: l'impossibilità di non raccontare questi timori di essere vittima di forze occulte, minacciati da feticci o da stregoni, perché per molti di essi è questa la maggiore sorgente di angoscia e la ragione che li spinge a chiedere protezione; l'impossibilità di dire tutto ciò *altrimenti*, perché il linguaggio dell'esperienza, quando deve raccontarsi, è necessariamente quello costruito a partire dalle ontologie del corpo dentro cui si è nati e si è stati educati; e l'impossibilità da parte delle commissioni territoriali o dei tribunali di credere a questo *inverosimile* ordine di verità, perché essi sentono che una distanza enorme separa la loro idea di diritto o di protezione internazionale da quella di molti dei loro interlocutori.

D'altronde, più la "tirannia della burocrazia" (de Certeau) diventa opprimente e le tecniche di identificazione aumentano il grado della loro efficacia, più nei richiedenti asilo si moltiplicano i riferimenti al mondo religioso, al mondo dell'invisibile, alla magia, in una parola: a ciò che rimane *ontologicamente* indecidibile. Come identificare il

²⁷ «Una letteratura minore non è quella di una lingua minore, è piuttosto quella che una minoranza produce in una lingua maggiore. Ma il carattere principale è in ogni caso il fatto che la lingua è influenzata da un forte coefficiente di deterritorializzazione. Kafka definisce in questo senso l'impasse che impedisce agli ebrei di Praga l'accesso alla scrittura, e fa della loro letteratura qualcosa d'impossibile: impossibilità di non scrivere, impossibilità di scrivere in tedesco, impossibilità di scrivere altrimenti. Impossibilità di non scrivere, perché la coscienza nazionale, incerta o oppressa, passa necessariamente attraverso la letteratura [...]. L'impossibilità di scrivere altrimenti che in tedesco è, per gli ebrei di Praga, il sentimento di una distanza irriducibile con la primitiva territorialità ceca. E l'impossibilità di scrivere in tedesco è la deterritorializzazione della popolazione tedesca essa stessa, minoranza oppressiva che parla una lingua separata dalle masse [...]. In breve, il tedesco di Praga è una lingua deterritorializzata, propria di usi strani e minoritari (in un altro contesto oggi, ciò che i Neri possono fare con l'inglese americano)» [DELEUZE/GUATTARI 1975, p. 30].

credo religioso di una persona o il suo orientamento sessuale *al di là di ogni ragionevole dubbio*? Come provare la realtà di una conversione? È legittimo ritenere “poco plausibile” il racconto di un richiedente asilo quando non ricorda i nomi dei salmi o – a seconda dei casi – quelli dei leader politici del gruppo di opposizione di cui si dice membro? Come avere certezza che una cicatrice sia la conseguenza di un’azione praticata nel corso di un rito segreto e non di un mero trattamento medico “tradizionale”?

Alla massiccia presenza di quel *paradigma dell'identificazione* che si affermò negli imperi coloniali [ABOUT 2011a e 2011b; FUSS 1995], risponde, da parte dei richiedenti asilo, l’arretramento “tattico” (de Certeau) in quella che potrebbe essere definita una *zona di indeterminatezza epistemologica e morale*.

È in questo territorio che si afferma oggi un’espressione senza dubbio singolare della “*débrouillardise*” (le storie comprate presso coloro che si suole definire come *story seller*, le impronte digitali o i documenti d’identità bruciati prima di partire per rendere difficile l’identificazione...). D’altronde, se il confine fra il mondo della “nuda vita” e il mondo politico della cittadinanza è per definizione indeterminato e contraddittorio, il processo di soggettivazione politica che nasce lungo questo confine non può che essere segnato dal conflitto e dal “dissenso” [RANCIÈRE 2004]²⁸.

²⁸ «This is what I call a dissensus: putting two worlds in one and the same world. A political subject, as I understand it, is a capacity for staging such scenes of dissensus. It appears thus that man is not the void term opposed to the actual rights of the citizen. It has a positive content that is *the dismissal of any difference between those who “live” in such or such sphere of existence, between those who are or are not qualified for political life*. The very difference between man and citizen is not a sign of disjunction proving that the rights are either void or tautological. It is the opening of an interval for political subjectivization. Political names are litigious names, names whose extension and comprehension are uncertain and which open for that reason the space of a test or verification. Political subjects build such cases of verification. They put to test the power of political names, their extension and comprehension. They not only confront the inscriptions of rights to situations of denial; they put together the world where those rights are valid and the world

È nel corso di questo processo che vanno accumulandosi, come scorie, come dossier di un archivio disordinato e indocile, le figure della violenza e dell'inganno, le nuove espressioni del potere di morte e di vita. Si tratta di un archivio singolare: inciso nelle memorie e nei corpi oltre che nei verbali e nei ricorsi al tribunale, dove è possibile riconoscere la mano dei diversi incisori che si sono succeduti (le forme di coercizione rituale e gli immaginari della stregoneria, le economie morali della menzogna, la violenza della miseria, il desiderio di emigrare, il discorso degli operatori umanitari, la tirannia della burocrazia, la cicatrice coloniale...). Bisogna che il sapere antropologico sappia ritrovare in questo archivio singolare la capacità di penetrare fra le *opacità del discorso* di un Altro incontrato oggi in edifici occupati, nei ghetti delle campagne dove si concentrano al momento del raccolto, nei centri di accoglienza o nelle sale delle commissioni territoriali.

In questi luoghi l'impegno dell'antropologia deve essere quello di riuscire ad articolare efficacemente la parola dei richiedenti asilo con le concrete pratiche sociali e le contraddizioni che emergono nei loro discorsi a seconda dei contesti nei quali essi sono enunciati (quel genere di contraddizioni che turba tanto gli operatori o i giudici, spingendoli spesso a concludere che si tratta solo di menzogne). È un ascolto che può trarre vantaggio dall'alleanza (quanto meno dal metodo, dalla postura) dell'ascolto caratteristico della psicoanalisi, suggerisce SEGATO [2010, p. 89].

Infine, un quarto aspetto, non trattato in queste considerazioni, deve tuttavia essere – almeno nelle conclusioni – menzionato. L'antropologia oggi è invitata a moltiplicare le ricerche nei luoghi dove le parole e le esperienze dei richiedenti asilo sono respinte *per forza di legge* nell'illegalità, o come ho mostrato, nella menzogna, e a interrogare i volti dell'ordine sociale e della ragione umanitaria anche nei

where they are not. They put together a relation of inclusion and a relation of exclusion», [2004, p. 304].

loro momenti “ordinari” [FASSIN 2013 e 2018]. È in questi *momenti* che essa può farsi prezioso archivio degli arbitri e delle tragiche contraddizioni dello stato moderno. Come dopo l’attentato alle torri gemelle, quando ogni soppressione del diritto è sembrata a molti legittima [BUTLER 2004], o durante la cieca repressione di Genova, sempre nel 2001, quando la tortura contro inermi manifestanti ha mostrato sin dove possono giungere in uno stato democratico la violenza delle forze dell’ordine e l’umiliazione dei diritti individuali, al di là della invero lapalissiana osservazione che lo Stato è anche “storicamente costitutivo” di tali diritti [DEI 2017, p. 5]: salvo poi comprimerne l’espressione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Ciò che intendo suggerire è, in altri termini, la necessità di articolare sistematicamente l’analisi dei “maux-à-mots” della condizione dei rifugiati²⁹ con la critica delle convulsioni dello stato moderno: poco importa se queste si esprimano nelle politiche di morte alle frontiere nazionali, nella condizione di abbandono degli accampamenti dove sono stipati e maltrattati i richiedenti asilo [AGIER 2018], o all’interno dei territori nazionali contro le proteste sociali. Solo le etnografie della violenza che sapranno *pensare e coniugare* insieme questi aspetti, rivelandone la connessione strutturale, riusciranno forse a decolonizzare davvero l’antropologia, liberandola da una persistente tentazione accademica.

²⁹ Questa formula, relativa alla situazione migratoria, è ripresa da SAYAD 1990.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABOUT 2011: About Ilsen, «Surveillance des identités et régime colonial en Indochine, 1890-1912», *Criminocorpus, revue hypermédia* [En ligne], *Bertillon, bertillonage et polices d'identification*, Articles, mis en ligne le 23 mai 2011, consulté le 20 mars 2012.
- ABOUT 2011b: About Ilsen, «Identités indigènes et police coloniale. L'introduction de l'anthropométrie judiciaire en Algérie, 1890-1910», Piazza Pierre (a cura di), *Aux origines de la police scientifique*, Karthala, Parigi 2011, pp. 280-301.
- ADEBANWI 2014: Adebaniwale, *Yoruba Elites and Ethnic Politics in Nigeria: Obáfemi Awólowo and Corporate Agency*, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
- AGIER 2018: Agier Michel (a cura di), *La giungla di Calais*, Ombre Corte, Verona 2018.
- ALTHUSSER/BALIBAR 1973: Althusser Louis e Balibar Étienne, *Lire le Capital*: F. Maspero, Parigi 1973.
- ARENDS et AL. 2004: Arends Jacques, «Guidelines for the use of language analysis in relation to questions of national origin in refugee cases», *Speech, Language and the Law*, 2004, 11(2), pp. 261-266.
- BENEDEUCE 1998: Beneduce Roberto, *Frontiere dell'identità e della memoria. Etnopsichiatria delle migrazioni in un mondo creolo*, FrancoAngeli, Milano 1998.
- BENEDEUCE 2008: Beneduce Roberto, «Undocumented bodies, burned identities: refugees, sans papiers, harraga: when things fall apart», *Social Science Information*, 47 (4), pp. 505-527.
- BENEDEUCE 2010a: Beneduce Roberto, *Corpi e saperi indocili. Stregoneria, potere e guarigione in Camerun*, Bollati Boringhieri, Torino 2010.

- BENEDUCE 2010b: Beneduce Roberto, *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari–Roma, 2010.
- BENEDUCE 2015: Beneduce Roberto, «The Moral Economy of Lying: Subjectcraft, Narrative Capital, and Uncertainty in the Politics of Asylum», *Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Healing*, 34 (6), pp. 551-571.
- BENEDUCE 2017: Beneduce Roberto, *La valeur des corps. Notes pour une ontologie historique des corps-fétiches*, Ceriana Mayneri Andrea (a cura di), *Entre errances et silences. Ethnographier des souffrances et des violences ordinaires*, Bruxelles, Academia – L'Harmattan, pp. 135-169.
- BHABHA 2001: Bhabha Homi, *I luoghi della cultura*, Meltemi, Roma 2001.
- BOHMER/SCHUMER 2007: Bohmer Carl, Schumer Amy, «Producing epistemologies of ignorance in the political asylum application process», *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 14(5), pp. 603–629.
- BOUGEROL 2008: Bougerol Christiane, «Actualité de la sorcellerie aux Antilles», *Cahiers d'études africaines*, XLVIII (1-2), 189/190, pp. 267-281.
- BOURDIEU 1964: Bourdieu Pierre, Sayad Abdelmalek, *Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie*, Minuit, Paris 1964.
- BUTLER 2013: Butler Judith, *Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza*, , Postmedia, Milano 2013.
- CAMPBELL 2004: Campbell Nancy, «Technologies of Suspicion: Coercion and Compassion in Post-disciplinary Surveillance Regimes», *Surveillance & Society*, 21(1), 2004, pp. 78-92.
- CAMUS 1988: Camus Dominique, *Pouvoirs sorciers. Enquêtes sur les pratiques actuelles de sorcellerie*, Imago, Paris 1988.

- CASSIN 2004: Cassin Barbara (a cura di), *Vocabulaire européen des philosophies: Dictionnaire des intraduisibles*, Seuil, Paris 2004.
- CERIANA MAYNERI 2014: Ceriana Mayneri Andrea, «Sorcellerie et violence épistémologique en Centrafrique», *L'Homme*, 211 (3), 2014, pp. 75-95.
- COMAROFF 2001: Comaroff John L., «On Personhood: An Anthropological Perspective from Africa», *Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture*, 7(2), 2001, pp. 267-283.
- DE MARTINO 1982: De Martino Ernesto, *Sud e magia*, Feltrinelli, Milano 1982.
- DE ROSNY 1974: De Rosny Éric, *Ndimsi. Ceux qui soignent dans la nuit*, Éditions CLE, Yaoundé 1974.
- DE ROSNY 1981: De Rosny Éric, *Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala (Cameroun)*, Plon, Paris 1981.
- DE ROSNY 2005: De Rosny Éric (a cura di), *Justice et sorcellerie*, Karthala, Paris 2005.
- DEI/DI PASQUALE 2018: Dei Fabio, Di Pasquale Caterina, *Stato, violenza, libertà. La «critica del potere» e l'antropologia contemporanea*, Donzelli, Roma 2018.
- DELEUZE 1999: Deleuze Gilles, *Pourparler, 1982-1990*, Minuit, Paris 1999.
- DELEUZE/ GUATTARI 1975: Deleuze Gilles, Guattari Félix, *Kafka. Pour une littérature mineure*, Minuit, Paris 1975.
- DENNETT 1916: Dennett Richard Edward, «The Ogoni and Other Secret Societies in Nigeria», *Journal of the Royal African Society*, 16 (61), 1916, pp. 16-29.
- DERRIDA 1989: Derrida Jacques, *Les trois écologies*, Galilée, Paris 1989.

- EKEH 1975: Ekeh Peter. P., «Colonialism and the Two Publics in Africa: A Theoretical Statement», *Comparative Studies in Society and History*, 17 (1), pp. 91-112.
- ELLIS 2016: Ellis Stephen, *This present Darkness. A History of Nigerian Organised Crime*, London, Hurst & Company, Londra 2016.
- ELLIS/TER HAAR 1998: Ellis Stephen, ter Haar Gerrie, «Religion and politics in Sub-Saharan Africa», *The Journal of Modern African Studies*, 36(2), 1998, pp. 175-201.
- ELLIS/TER HAAR 2004: Ellis Stephen, ter Haar Gerrie, *Worlds of Power: Religious Thought and Political Practice in Africa*, The Oxford University press, New York 2004.
- ELLIS/TER HAAR 2007: Ellis Stephen, ter Haar Gerrie, «Religion and politics: taking African epistemologies seriously», *The Journal of Modern African Studies*, 45(3), 2007, pp. 385-40.
- FANON 2001 : Fanon Frantz, *L'An V de la Révolution Algérienne*, La Découverte, Parigi 2001.
- FARLEY 2015: Farley Melissa, *Slavery and Prostitution: a 21st Century Abolitionist perspective*, Brooks James, Martin Bonnie (a cura di), *Linking the Histories of Slavery in North America and its Borderlands*, School for Advanced research Press, Santa Fe 2015, pp. 284-315.
- FASSIN 2013: Fassin Didier, *La forza dell'ordine. Antropologia della polizia nelle periferie urbane*, La Linea, Bologna 2013.
- FASSIN 2015: Fassin Didier, *Ragione umanitaria. Una storia morale del presente*, DeriveApprodi, Roma 2015.
- FASSIN/D'HALLUIN 2005: Fassin Didier, D'Halluin Estelle, «The truth from the body: Medical certificates as ultimate evidence for asylum seekers», *American Anthropologist*, 107, 2005, pp. 597-608.

- FASSIN/D'HALLUIN 2007: Fassin Didier, D'Halluin Estelle, "Critical Evidence: The Politics of Trauma in French Asylum Policies", *Ethos*, 35 (1-2), 2007, pp. 300-329.
- FAVRET SAADA 1967: Favret Saada Jeanne, «Le traditionalisme par excès de modernité», *Archives Européennes de Sociologie*, 8, 1967, pp. 71-93.
- FAVRET-SAADA1977: Favret-Saada Jeanne, *Le mots, la mort, les sorts*, Gallimard, Paris 1977.
- FOUCAULT 1997: Foucault Michel, "Il faut défendre la société". *Cours au Collège de France (1976)*, Seuil, Paris1997.
- FOUCAULT 1980: Foucault Michel, *Power/knowledge: Selected interviews and other writings (1972–1977)*, Gordon Colin (a cura di), The Harvester Press Hertfordshire 1980.
- FUSS 1995: Fuss Diana, 1995 *Identification Papers*, Routledge, Londra 1995.
- GOOD 2004: Good Anthony, «"Undoubtedly an Expert"? Anthropologists in British Asylum Courts», *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 10(1), 2004, pp. 113-133.
- HALLEN/SODIPO 1986: Hallen Barry, Sodipo J. Olubi, *Knowledge, Belief, and Witchcraft: Analytic Experiments in African Philosophy*, Stanford University Press, Stanford.
- MALKKI 1996: Malkki Liisa H., «Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization», *Cultural Anthropology*, 11(3), 1996, pp. 377-404.
- MALLART-GUIMERA 1981: Mallart-Guimera Louis, *Ni dos ni ventre. Religion, magie et sorcellerie evuzok*, Société d'Ethnographie, Parigi 1981.
- MARTINELLI/BOUJU 2012: Martinelli Bruno, Bouju Jacky (a

- cura di), *Sorcellerie et violence en Afrique*, Karthala, Parigi 2012.
- MAUSS 1965: Mauss Marcel, *Teoria generale della magia e altri saggi*, Einaudi, Torino.
- MEYER 2009: Meyer Birgit, «Response to Ter Haar and Ellis», *Africa: Journal of the International African Institute*, 79(3), 2009, pp. 413-415.
- MGBAKO/GLENN 2011: Mgbako Chi, Glenn Katherine, «Witchcraft Accusations and Human Rights: Case Studies from Malawi», *The George Washington International Law Review*, 43(3), 2011, pp. 389-417.
- MILLS 1997: Mills Charles W., *The Racial Contract*, Cornell University Press, Ithaca 1997.
- NANDY 2003: Nandy Ashis, *The Romance of the State and the Fate of Dissent in the Tropics*, Oxford University Press, New Delhi 2003.
- RANCIÈRE 2004: Rancière Jacques, «Who Is the Subject of the Rights of Man?», *The South Atlantic Quarterly*, 103(2/3), 2004, pp. 297-310.
- RANGER 2007: Ranger Terence, «Scotland Yard in the Bush: Medicine Murders, Child Witches and the Construction of the Occult: A Literature Review», *Africa: The Journal of the International African Institute*, 77(2), 2007, pp. 272-283.
- SAYAD 1990: Sayad Abdelmalek, «Les maux-à-mots de l'immigration. Entretien avec Jean Leca», *Politix*, 3(12), 1990, pp. 7-24.
- SAYAD 2002: Sayad Abdelmalek, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Cortina, Milano 2002.
- SCHNOEBELEN 2009 : Schnoebelen Jill, *Witchcraft allegations, refugee protection and human rights: a review of the evidence*, Policy

- Development and Evaluation Service, UNHCR, Research Paper No. 169, 2009.
- SEGATO 2019: Segato Rita Laura, *Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*, Prometeo, Buenos Aires 2019.
- SIEGEL 2002: Siegel James, *Naming the Witch*, Stanford University Press, Stanford 2002.
- SUMMERFIELD 2001: Summerfield Derek, «The invention of post-traumatic stress disorder and the social usefulness of a psychiatric category», *British Medical Journal*, 322, pp. 95-98.
- TALIANI 2012: Taliani Simona, «Coercion, fetishes and suffering in the daily lives of young Nigerian women in Italy», *Africa. Journal of the International African Institute* 82(4), pp. 579-608.
- TALIANI 2017: Taliani Simona, 2017 «Femmes nigérianes déplacées, filles à la merci. Sur les usages de l'ethnopsychiatrie», Cerriana Mayneri Andrea (a cura di), *Entre errances et silences. Ethnographier des souffrances et des violences ordinaires*, Academia-L'Harmattan, Louvain-la-Neuve 2017, pp. 65-98.
- TER HAAR/ELLIS 2009: ter Haar Gerrie, Ellis Stephen, «The Occult Does not Exist: A Response to Terence Ranger», *Africa: The Journal of the International African Institute*, 79(3), pp. 399-412.
- TALBOT 1932: Talbot Amaury, *Tribes of the Niger Delta: Their Religions and Customs*, Sheldon Press, Londra 1932.
- TONDA 2015: Tonda, Joseph, *Impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements*, Kharthala, Parigi 2015.
- TRAPIER 2004: Tripier, Maryse, «L'immigré, analyseur de la société», *Terrains & travaux*, 7(2), pp. 173-185.
- VAN DER WATT/KRUGER 2017: van der Watt Marcel, Kruger,

Beatri, «Exploring 'juju' and human trafficking: Towards a demystified perspective and Response», *South African Review of Sociology*, 48(2), pp. 70-86.

VAN DIJK 2001: van Dijk Rijk, «'Voodoo' on the doorstep: Young Nigerian prostitutes and magic policing in the Netherlands», *Africa. Journal of the International African Institute* 71(4), pp. 558-586.

WARNIER 2017: Warnier Jeanne-Pierre, «Ceci n'est pas un sorcier. De l'effet Magritte en sorcellerie», *Politique africaine* 146(2), pp. 125-141.

Fare i conti con i giovani

Censimenti ed esclusione sociale in Marocco

di *Irene Bono*

L'esclusione come proprietà demografica

In un discorso alla nazione pronunciato il 20 agosto 2018 il re del Marocco Mohamed VI ha espresso l'esigenza di porre l'inclusione giovanile al cuore del progetto di sviluppo del regno e ha invitato le autorità a promuovere una strategia integrata dedicata ai giovani che permetta di definire i mezzi necessari per favorire la loro inclusione¹. La ricorrenza nella quale il messaggio reale è stato pronunciato, che commemora lo sforzo congiunto del sovrano e della popolazione nella lotta per l'indipendenza che ha posto fine al protettorato francese nel 1956², ha contribuito a fare dell'inclusione dei giovani una priorità nazionale. L'attenzione riposta sulla questione giovanile non è una specificità del Marocco, ma si è affermata in cima all'agenda politica di molti paesi della regione a partire dal 2011³. All'indomani delle "Primavere arabe", in effetti, assicurare opportunità di inclusione politica, economica e sociale alla popolazione giovanile delle

¹ Discorso di Mohamed VI alla nazione in occasione del 65esimo anniversario della "Rivoluzione del Re e del popolo", 20 agosto 2018. Il testo del discorso è pubblicato integralmente su www.maroc.ma.

² Il 20 agosto 1953 il sultano Sidi Mohamed Ben Youssef venne esiliato con la sua famiglia in Madagascar. Il ritorno della famiglia reale in Marocco divenne uno dei simboli della lotta per l'indipendenza. Nel discorso che il sovrano pronuncia ogni anno il 20 agosto sono in genere espresse le priorità nazionali.

³ Sulla questione giovanile all'indomani delle Primavere arabe si veda in particolare CATUSSE/DESTREMAU 2016.

società nordafricane e mediorientali è diventato un obiettivo strategico per garantire la stabilità della regione e per contenere i flussi migratori verso l'Europa.

La costruzione della “questione giovanile” come problema pubblico ha riportato l'attenzione a cifre e statistiche sui giovani. La prefazione di un rapporto della Banca Mondiale del giugno 2012 illustrava in modo emblematico questa tendenza:

Ci sono attualmente più di 100 milioni giovani dai 15 ai 29 anni in Medio Oriente e in Nord Africa (regione MENA). Questi giovani rappresentano circa un terzo della popolazione totale della regione. Questa esplosione di giovani è un'opportunità enorme, anche se comporta un certo numero di sfide. I giovani possono essere motori di crescita e fonti di innovazione, di produttività e di consumo. Tuttavia, hanno bisogno di economie aperte e dinamiche che offrano delle possibilità reali. La regione MENA fatica a creare queste condizioni, malgrado un decennio che ha visto dei periodi di forte crescita, e questo potenziale si è a poco a poco mutato in frustrazione. Come è stato dimostrato dalla “Primavera araba”, la pazienza dei giovani, che hanno poche opportunità di partecipazione economica e politica, è finita [BANCA MONDIALE 2012, p. IX].

La posizione dell'Ufficio internazionale del lavoro del Cairo, secondo il quale «un tasso di disoccupazione dei giovani estremamente elevato, che raggiunge il 23,4% nel 2010, è stata una delle maggiori cause di queste rivolte, benché non sia la sola⁴», si rifà logicamente a questo approccio, traduce la tendenza a individuare nei giovani la

⁴ International Labour Organisation, *Youth Unemployment in the Arab World is a Major Cause for Rebellion*, 5 aprile 2011: «An extremely high youth unemployment rate of 23.4 per cent in 2010, is one major but not the only cause for these popular uprisings», http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_154078/lang--en/index.htm.

categoria della popolazione maggiormente toccata dall'ingiustizia sociale denunciata dalle proteste.

In Marocco, una serie di trasformazioni istituzionali promosse a partire dal 2011 hanno posto le condizioni per affrontare la fase di mutamento politico garantendo una maggiore stabilità rispetto ad altri paesi della regione. A marzo 2011 una commissione di nomina regia è stata incaricata di formulare una nuova carta costituzionale, che è stata approvata con referendum popolare nel mese di luglio. Nel mese di settembre sono state indette elezioni politiche anticipate, per esprimere un Parlamento che potesse godere della legittimazione del nuovo assetto costituzionale. Il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Parti de la Justice et du Développement - PJD) ha ottenuto una maggioranza relativa in Parlamento che lo ha portato per la prima volta a fare il suo ingresso nella compagine governativa come primo partito⁵. Tali trasformazioni politiche, caldegiate dal sovrano e salutate favorevolmente dai donatori internazionali a cominciare dall'UE⁶, hanno garantito le condizioni necessarie per sperimentare, sin dal 2011, politiche di inclusione dei giovani marginalizzati in un contesto in cui la questione giovanile è considerata un problema strutturale ed endemico⁷: nel 2009-2010 si stimava che circa il 30% della popolazione totale, e il 44% della popolazione in età lavorativa, avesse tra i 15 e i 29 anni, e che uno su due non stesse

⁵ La letteratura sulle trasformazioni politiche occorse in Marocco all'indomani del 2011 è ampia. Si vedano, tra gli altri, DESRUES 2012; MOUNAH 2014.

⁶ Il Marocco è l'unico paese della regione MENA che dal 2008 è legato all'UE da un accordo di cooperazione avanzata. Il ruolo del paese nel salvaguardare gli equilibri regionali, in particolare in materia di lotta al terrorismo e contenimento dell'emigrazione clandestina, è una delle ragioni che hanno giustificato l'avvio della cooperazione avanzata. Per un'analisi dello statuto di cooperazione avanzata UE-Marocco si rimanda a MARTÍN 2009; sui rapporti internazionali del Marocco si veda ABOURABI 2015.

⁷ Sull'attenzione posta all'inclusione giovanile in Marocco all'indomani delle Primavere Arabe mi permetto di rinviare a BONO 2013a.

né studiando né lavorando⁸. Questa esigua presenza dei giovani sul mercato del lavoro è stata messa in rapporto con la loro fragile partecipazione alla vita pubblica, sia politica sia economica.

La questione giovanile è stata iscritta nell'agenda politica sulla base di tale presupposto, traducendo l'ingiustizia generalizzata in una classe d'età. Eppure non c'è unanimità sui parametri per definire tale classe: se, nel suo rapporto, la Banca Mondiale considera la fascia 15-29 anni, nei Censimenti generali della popolazione in Marocco i giovani sono ripartiti in due fasce d'età: i 14-24 anni e i 25-34 anni⁹. Tale distinzione è spesso ripresa dagli studi e dalle ricerche promosse da organismi di policy nazionali, come il *Conseil économique et social* (CES), che nel suo *Rapport sur l'emploi des jeunes* del dicembre 2011 stimava il tasso di disoccupazione dei giovani dai 25 ai 34 anni al 14,8% e quello dei 15-24 anni al 16,7% [CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2011]. I parametri dei Censimenti generali non sono però l'unico riferimento adottato a livello nazionale: il rapporto dell'Haut-Commissariat au plan del 2013 sulla mobilità intergenerazionale, per esempio, considerava come «giovani» gli individui dai 20 ai 35 anni [HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2011]. La stessa istituzione, dal 2017 ha iniziato a considerare la fascia di popolazione compresa tra i 15 e i 24 anni per stimare il tasso di popolazione giovanile che non sta né studiando né lavorando (NEETS) nell'inchiesta trimestrale sull'occupazione [HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 2017]. Queste differenze non hanno impedito che, nel discorso pubblico e nel dibattito accademico sui giovani in Marocco, e più generalmente nella regione MENA, si sia iniziato a fare

⁸ Banca mondiale, *Promouvoir les opportunités et la participation des Jeunes*, rapporto n° 68731-MOR, Rabat, giugno 2012, p. ix (traduzione dell'A.), consultabile al sito: http://www.unicef.org/morocco/french/FR_Version_du_rapport_30_avril_%28Repaired%29.pdf

⁹ Recensement général de la population et de l'habitat 2014, <http://rgph2014.hcp.ma/>

riferimento ai «giovani» come se il termine permettesse di identificare un gruppo sociale omogeneo, sufficiente da descrivere attraverso dati numerici¹⁰.

Non si tratta, in questa sede, di contestare il peso dei giovani sulla popolazione in Marocco, la gravità dei fenomeni d'esclusione di cui sono vittime, né l'importanza delle iniziative che mirano a favorire la loro inclusione nella società. Pare però utile rilevare il peso che l'identificazione della popolazione giovanile attraverso le categorie utilizzate per quantificarla riveste tra gli argomenti con i quali le diseguaglianze socio-economiche sono trattate nel dibattito pubblico. Mettere in relazione questioni appartenenti al registro dell'ingiustizia sociale con la numerosità dei giovani è una modalità di trasporre un dibattito politico sul piano demografico, ove le asimmetrie appaiono più facili da giustificare. Qui di seguito saranno esplorati alcuni meccanismi di identificazione dei giovani tratti dall'attività di censimento generale della popolazione condotta in Marocco a partire dagli anni 1920. L'ambizione di questo lavoro non è quella di offrire un contributo storico sulle trasformazioni dei censimenti o sulla crescita demografica, ma quella di proporre una lettura storicizzata dei termini del dibattito politico contemporaneo sulla questione giovanile. Il principale plesso documentario considerato è costituito dalla documentazione ufficiale di preparazione dei censimenti e dalla pubblicistica che ha diffuso nel dibattito pubblico i loro risultati¹¹. Tale documentazione è stata esplorata prestando particolare attenzione alla relazione tra le tecniche di identificazione dei giovani adottate

¹⁰ Per un contributo interessante sul tema dei giovani nel dibattito scientifico sul mondo arabo, che rimette in questione l'uniformità dei profili dei giovani, si veda BONNEFOY/CATUSSE 2013.

¹¹ Il corpus dei documenti ufficiali è stato ricostruito a partire dall'archivio delle Gazzette ufficiali *Bullettins Officiels* 1912-2017 (qui di seguito BO) accessibile dal sito del Segretariato generale del governo del Marocco: <www.sgg.gov.ma>. Il corpus di pubblicistica è stato ricostruito prevalentemente a partire dalla pubblicazione del *Bulletin Economique et Social du Maroc* (qui di seguito BESM) accessibile dal sito della Biblioteca Nazionale del Regno del Marocco www.bnrm.ma.

nei diversi censimenti e le modalità di costruzione dell'agenda politica in materia di "questione giovanile". La realizzazione di interviste a testimoni privilegiati ha consentito di approfondire la relazione tra tecniche di identificazione demografica e produzione di *frame* nel processo di formazione dell'agenda politica, e di ricollocare tali processi all'interno della congiuntura politica in cui si sono verificati¹².

Si partirà dal presupposto che identificare un individuo come giovane non significhi semplicemente riconoscerne un attributo demografico, ma presupponga di stabilire una relazione sociale che assume significati specifici in relazione alle caratteristiche della società. In altre parole, non si è giovani in termini assoluti, ma si è giovani rispetto a qualcuno o a qualcosa. Georges Duby afferma che, nel Medioevo, con il termine "giovane" si identificava una classe di popolazione che non era considerata ancora pronta ad assumere tutte le responsabilità dei cittadini, né aveva accesso alla pienezza dei loro diritti [DUBY 1964]. Per analogia, domandarsi quale sia il riferimento rispetto al quale si è definiti e identificati come giovani in Marocco può informare sul tipo di ordine sociale in cui il ricorso a questa categoria si colloca e contribuisce a stabilizzare [DESROSIERES 1993, p. 303].

Sulla base di tali presupposti, si cercherà di definire che cosa abbia comportato, in periodi specifici della storia recente del Marocco, il fatto di essere identificati come giovani: osservare quali attori siano stati definiti e contati come "giovani" in epoche diverse, ripercorrere i processi che hanno portato alla loro quantificazione e all'elaborazione di stime sull'aumento della popolazione giovanile in prospettiva storica porta a concepire l'inclusione giovanile come un processo discontinuo e frammentato, che risulta da rapporti di forza e negoziazioni dal funzionamento incerto e dai risultati ineguali. I dati

¹² I risultati di questa analisi sono stati più ampiamente presentati e discussi in relazione al processo di formazione dello Stato nazione in BONO 2015b.

demografici non saranno qui intesi come strumenti neutri per descrivere la consistenza della popolazione¹³, ma come tecniche di identificazione dagli effetti concreti sui processi di legittimazione della disegualianza all'interno della società. Ci si domanderà in particolare in relazione a quali problemi pubblici il peso della popolazione giovanile sia stato iscritto nell'agenda politica in diverse fasi della storia recente. Tale operazione consentirà di osservare l'affermazione progressiva di un registro linguistico legittimo intorno alla demografia. Si discuterà di come tale registro abbia portato a considerare i limiti delle dinamiche d'inclusione in Marocco come un problema che riguarda in primo luogo i giovani, a causa del loro peso sull'insieme della popolazione.

Censimenti: tecniche e finalità dell'identificazione

Durante il mese di settembre 2014, in Marocco è stato realizzato il sesto censimento dall'indipendenza¹⁴. I primi risultati del sesto *Recensement général de la population et de l'habitat* (RGPH) indicano che al 1° settembre 2014 la popolazione legale era di 33.848.242 individui, di cui 33.762.036 marocchini e 86.206 stranieri. Come si può leggere dalla nota che presenta i primi risultati, «la realizzazione di questo censimento è stata conforme, da un punto di vista metodologico, procedurale e di contenuto, agli standard adottati e raccomandati dalle Nazioni Unite; quello che lo distingue dai precedenti censimenti è il suo tasso di copertura, che ha raggiunto il 98,62%» [HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2015]. L'allineamento progressivo delle tecniche di censimento agli standard internazionali

¹³ Un modo particolarmente originale di analizzare la vita politica dei numeri è proposto da SAMUEL 2017.

¹⁴ Si veda il sito web dedicato alle ultime operazioni di censimento <<http://rgph2014.hcp.ma>>.

conforta l'idea che il RGPH 2014 possa offrire una fotografia neutra e obiettiva della popolazione del paese.

In marzo 2014, una lettera reale aveva pubblicato le linee guida di questo censimento. Il ricorso a un linguaggio patriottico sembrava rinnovare il significato performativo attribuito alle operazioni di conteggio della popolazione nel dare consistenza al progetto nazionale: «Esortiamo in modo particolare tutti i cittadini, nelle città e nelle campagne, ad accogliere i rilevatori e i coordinatori delle operazioni di censimento, facendo prova, come di consueto, di un elevato senso patriottico, in virtù dell'importanza di questa operazione per gli obiettivi di sviluppo del paese¹⁵». In Marocco, come altrove, la costruzione dei dati sulla popolazione è un'operazione a carattere eminentemente strategico: sul piano simbolico, le informazioni demografiche permettono di dare consistenza materiale e una rappresentazione sintetica alla «comunità immaginata»¹⁶, fornendo allo stesso tempo le conoscenze necessarie al governo della popolazione. Nel corso della storia, in Marocco come altrove, le tecniche di identificazione della popolazione da censire si sono certamente trasformate. In questa sede pare importante rilevare come anche le ragioni e le finalità dell'identificazione degli individui attraverso i censimenti si siano modificate, insieme alle tecniche. Queste trasformazioni offrono una prospettiva importante per osservare come il progetto statale si affermi, si trasformi e si articoli con la società [DESROSIÈRES 2003, p. 28].

L'introduzione dei censimenti in Marocco risale al periodo coloniale: i primi sono stati realizzati nel 1921, 1926, 1931, 1936 e 1952 nella zona sotto protettorato francese, e nel 1930, 1940 et 1950 nella

¹⁵ Il testo integrale di questa lettera reale è consultabile al sito <http://www.hcp.ma/Lettre-royale-RGPH-2014_a1360.html>.

¹⁶ ANDERSON 1996 e ROSANVALLON 2005. Sul caso marocchino, si veda RACHIK 2002.

zona sotto protettorato spagnolo¹⁷. All'epoca i censimenti avevano come obiettivo principale quello di stimare la popolazione francese ed europea residente. La circolare residenziale che decretò il primo censimento, nel febbraio 1921, invitava esplicitamente a censire la popolazione europea, senza fare cenno alla popolazione locale¹⁸. Cinque anni più tardi, nel 1926, fu decretato un nuovo censimento della popolazione francese ed europea¹⁹, senza che fosse presente, nei testi ufficiali, una qualche disposizione per includere la popolazione «indigena» nell'operazione. Dopo altri cinque anni, si nota un cambiamento di lessico: la pianificazione del censimento del 1931 si riferisce al «conteggio della popolazione della zona francese del Marocco», senza precisare se dovessero essere considerati parte di questa categoria solo i Francesi e gli Europei o anche la «popolazione indigena»²⁰. Tra il 1922 e il 1936, la concomitanza del censimento in Marocco e in Francia mette in luce la logica di queste operazioni: non si trattava tanto di censire la popolazione effettiva del Marocco quanto di dare alla Francia strumenti statistici appropriati per governare efficacemente sulla sua popolazione, anche su quella residente

¹⁷ Tra la seconda metà del XIX secolo e l'inizio del XX secolo il Marocco fu progressivamente posto sotto tutela internazionale e la dinastia alauita perse progressivamente di sovranità sul paese. Questo processo, che trova la sua prima formalizzazione multilaterale con il trattato di Algesiras del 1906, culminò nel 1912 con l'istituzione del protettorato francese nella zona centrale e del protettorato spagnolo nel nord del paese e nelle province sahariane. Sui decenni precedenti all'istituzione dei protettorati si veda BURKE 2009. Sull'esperienza coloniale si rimanda a AYACHE 1956; RIVET 1999 e a BIDWELL 2012.

¹⁸ Nella Gazzetta ufficiale (BO), non si trova traccia della circolare residenziale del 3 febbraio 1921, che è citata in AUGUSTIN 1922.

¹⁹ Rispettivamente attraverso il Decreto del 4 dicembre 1925 che stabilisce la data del censimento della popolazione francese del Marocco e il Decreto visiriale del 12 gennaio 1926 (27 jomada II 1344) che stabilisce la data del censimento della popolazione europea nella zona francese dell'Impero alauita, (BO 692 del 26 gennaio 1926).

²⁰ Dahir del 4 dicembre 1930 (12 rejeb 1349) che stabilisce la data del censimento della popolazione della zona francese del Marocco, (BO 947 del 19 dicembre 1930).

al di fuori dei confini nazionali e imperiali. Il fatto che il Marocco non facesse parte di tali confini, in quanto territorio di protettorato, conferiva alle attività di censimento un'importanza particolare sul piano simbolico: avere la capacità di censire anche la popolazione che risiedeva nei territori sotto protettorato era una maniera di affermare l'unità della comunità nazionale anche al di fuori dei confini, e di governarla nel suo insieme.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale fu realizzato un censimento eccezionale per stimare il numero di persone che doveva beneficiare dei razionamenti alimentari, e la cifra di 8 milioni di marocchini fu senza dubbio gonfiata²¹. Le operazioni regolari di censimento ripresero soltanto nel 1951-1952 e per la prima volta non si svolsero contemporaneamente a quelle francesi ma si riferirono al «censimento generale della popolazione della zona francese del Marocco» [BERTRAND 1955], cosa che fa pensare che la popolazione non europea sia stata considerata parte integrante della popolazione effettiva da censire, anche se questa formula non si ritrova nel *dahir* che ne precisa i criteri²².

Le operazioni di censimento si sono così estese progressivamente all'insieme della popolazione del Marocco senza che questo fosse esplicitamente previsto sul piano normativo. Nelle operazioni del 1921 il censimento della popolazione non europea fu condotto in maniera collettiva: per non «offendere la sensibilità degli indigeni, sempre inquieti quando si tratta di informazioni sulle famiglie, e che vedono in queste operazioni il preludio all'applicazione della coscrizione o di nuove imposte», gli amministratori coloniali si limitarono a «determinare il numero approssimativo di tende o di famiglie in

²¹ È la tesi di AYACHE 1956, p. 283.

²² Dahir del 24 febbraio 1951 (17 jourmada I 1370) che ordina il censimento generale della popolazione della zona francese del Marocco nel 1951, (BO 2004 del 23 marzo 1951).

ogni villaggio e [a] moltiplicare questo numero per cinque» [AUGUSTIN 1922, p. 56]. A partire dal 1931 si nota una ripartizione sommaria per sesso e fasce di età della popolazione non europea, assente nelle stime precedenti. Fino al 1952, la popolazione marocchina non era identificata come un solo gruppo, ma veniva distinta fra musulmani e Israeliti; questi ultimi dal 1936 furono censiti sulla base delle schede individuali usate per la popolazione europea [AUGUSTIN 1937, p. 86]. Nel censimento del 1952 la popolazione non europea fu identificata per la prima volta per classi di età, al di là delle semplici categorie di bambini, adulti e anziani utilizzate in precedenza [KROTKI/BEAUJOT 1975, p. 337] e venne offerta una rappresentazione della popolazione molto più completa di prima. Per la prima volta, un'indagine sulla struttura della popolazione permise di disporre di dati sulla ripartizione secondo il sesso, l'età, lo stato matrimoniale e lo status professionale della popolazione marocchina [BERTRAND 1955]. La distinzione fra non-Marocchini e Marocchini si affermò come prevalente, anche se le tecniche di censimento di questi due gruppi non erano le stesse.

La dichiarazione comune franco-marocchina del 2 marzo 1956, che riconobbe l'indipendenza proclamata dai nazionalisti marocchini nel novembre 1955, segnò una vera e propria svolta negli obiettivi assegnati alla produzione e all'utilizzo dei dati demografici. La precedente ripartizione fra popolazione musulmana, israelita ed europea perse di significato davanti alla necessità di comprendere meglio le caratteristiche della popolazione del nuovo Stato indipendente. Per governare, occorreva censire la popolazione del Marocco nel suo insieme, descrivere la sua struttura per classi di età, ed effettuare delle previsioni di crescita a prescindere dai luoghi di residenza o dai settori di attività. Come si legge in un commento dell'epoca, «l'azione dei poteri pubblici deve essere illuminata da una conoscenza esatta della situazione, se vuole rispondere ai bisogni reali del paese; per essere efficaci, la lotta contro la disoccupazione, il piano

di alfabetizzazione e scolarizzazione, il piano quinquennale presuppongono una base di informazioni» [DUBOIS 1958].

Il carattere sommario e non omogeneo delle operazioni di censimento della popolazione «indigena» durante il protettorato non aveva impedito l'emergere di una rappresentazione demografica dei Marocchini, fra il 1921 e il 1952. Questa rappresentazione aveva trovato un'eco crescente nel dibattito pubblico negli ultimi anni prima dell'indipendenza. In un articolo del 1952 che commentava i metodi adottati per il censimento, si legge: «Certo, le cifre circolano: si sente facilmente parlare di 8, 9, 10 milioni di Marocchini, di una crescita annuale di 250.000 persone, di un possibile raddoppio in venti anni. Da dove vengono questi slogan?» [BERTRAND 1952, pp. 371-373]. Il nuovo Stato indipendente dovette affrontare l'esigenza di trasformare le rappresentazioni demografiche in stime il più possibile realistiche. In mancanza di dati attendibili per identificare statisticamente la popolazione al fine di farla esistere politicamente, i dati sulla popolazione "indigena", considerati fino a quel momento come «congiunturali», vennero estrapolati da quelli sulla popolazione europea per costruire proiezioni sulla ripartizione geografica e socio-economica degli individui [FORICHON/MAS 1957].

Nelle direttive ufficiali che prepararono il primo censimento dell'indipendenza, nel 1960, vennero precisati per la prima volta i criteri da seguire per identificare la popolazione nazionale: «Saranno censite tutte le persone che non appartengono alle seguenti categorie: gli stranieri membri di corpi diplomatici che risiedono nelle ambasciate e nei consolati, i militari stranieri che vivono nelle caserme o nei campi militari, gli stranieri di passaggio (turisti, persone in viaggio d'affari) a condizione che la durata del loro soggiorno in Marocco sia inferiore a sei mesi»²³. Anche gli obiettivi del censimento

²³ Decreto 2-59-1872 del 25 jourmada II 1379 (26 dicembre 1959) che stabilisce le modalità di censimento della popolazione del Regno del Marocco, art. 2, (BO 2463 dell'8 gennaio 1960).

vennero precisati: «I risultati del censimento dovranno permettere di determinare la popolazione legale del regno, così come quella di ogni provincia, prefettura, circolo, caïdat, municipalità, centro e comune rurale. La popolazione legale di ciascuna delle circoscrizioni amministrative menzionate precedentemente sarà costituita dall'insieme delle persone presenti o temporaneamente assenti di cui la residenza principale, alla data del censimento, si situerà in questa circoscrizione. I numeri che riguardano la popolazione legale di queste circoscrizioni amministrative saranno convalidati per decreto»²⁴. In virtù dell'esigenza di identificare con la massima precisione possibile la popolazione del nuovo Stato indipendente fu fatto divieto alle persone che rientravano nelle categorie da censire di lasciare il territorio nazionale per tutta la durata delle operazioni, salvo «su presentazione alle autorità incaricate del controllo delle frontiere di una attestazione dove si dichiara che sono state debitamente censite»²⁵.

Crescita demografica e processi di inclusione: la naturalizzazione della questione sociale

Il censimento del 2014 ha registrato un aumento della popolazione di 3.956.534 persone rispetto al 2004. Uno dei dati che sono stati richiamati con maggior attenzione dai commentatori è stato quello relativo al tasso di crescita demografica: il tasso di crescita globale è stato stimato al 13,2⁹% nel periodo considerato. Nel dibattito pubblico è stato commentato in particolare il rallentamento nel tasso di

²⁴ *Ibid.*, art. 4.

²⁵ Decreto 2-60-315 dell'8 kaada 1379 (5 maggio 1960) che modifica il decreto 2-59-1827 del 25 jourmada II 1379 (26 dicembre 1959) e stabilisce le modalità di censimento della popolazione del Regno del Marocco, art. 2 (BO 2481 del 13 maggio 1960).

crescita annuale medio, che è stato stimato a 1,25% durante il periodo 2004-2014 contro 1,38% del decennio precedente [HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2015]. L'attenzione riposta sul tasso di crescita della popolazione è una costante fin dal primo censimento dopo la fine del protettorato, e ha caratterizzato il modo in cui la popolazione in Marocco è stata rappresentata a partire dall'indipendenza.

Occorre precisare che in Marocco la registrazione dei nuovi nati all'anagrafe è una pratica che si è affermata tardivamente, e gode tutt'oggi di una fragile diffusione. La legislazione introdotta nei primi anni del protettorato limitava le attività dell'anagrafe ai cittadini francesi e stranieri, per evitare "ogni interferenza obbligatoria dell'autorità francese nelle manifestazioni familiari" della popolazione marocchina²⁶. In città come Fès e Meknès tali restrizioni assunsero la forma di veri e propri divieti²⁷. Le attività dell'Anagrafe vennero estese alla popolazione marocchina nel 1931²⁸, e dal 1950 divennero obbligatorie per tutta la popolazione ma la loro diffusione si affermò con difficoltà²⁹. Un testimone dell'epoca, che nel 1954 fu assunto all'anagrafe di Marrakech, ricorda che l'iscrizione all'anagrafe della popolazione marocchina cominciò a diffondersi tra gli impiegati della pubblica amministrazione desiderosi di ottenere lo scatto salariale corrisposto a chi potesse dimostrare di avere familiari a carico³⁰. La fragilità dei dati registrati dall'anagrafe contribuì a rendere incerta la conoscenza demografica e ad aumentare l'importanza

²⁶ Protectorat de la République française au Maroc, *Instructions sur l'état civil*, Rabat, 1937, p. 1.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Dahir del 2 settembre 1931 (18 rebia II 1350) che modifica il dahir del 4 settembre 1915 (24 chaoual 1333) sulla costituzione dell'anagrafe nella zona francese del Marocco, (BO 992 del 30 ottobre 1931).

²⁹ Dahir 18 jourmada I 1369 (8 marzo 1950) sull'estensione del regime dell'anagrafe.

³⁰ Intervista con un ex funzionario dell'anagrafe di Marrakech, Marrakech, aprile 2014.

dei risultati dei censimenti per ottenere stime sulla crescita della popolazione.

Il clamore causato dai risultati del censimento del 1960, che rivelò una popolazione marocchina musulmana molto più numerosa rispetto al 1952, sono da comprendere alla luce della fragilità dei dati disponibili all'anagrafe. Secondo i primi commenti pubblicati sulla stampa, «la crescita demografica oltrepassa ampiamente la previsione degli esperti»³¹: l'aumento fu calcolato al 40%, in rapporto alle stime che erano state ottenute combinando i risultati dei censimenti precedenti delle zone nord e sud di allora, benché gli analisti dell'epoca fossero coscienti che questa differenza poteva trovare spiegazione nei limiti delle precedenti operazioni di censimento. Le prime analisi rilevarono la presenza di circa due milioni e mezzo di individui supplementari e portarono a calcolare una variazione relativa di circa il 29% rispetto alla precedente operazione di censimento e a stimare una crescita della popolazione di circa il 3,25% all'anno. Un tasso di crescita così elevato traduceva probabilmente il difetto delle stime precedenti dovuto ai metodi collettivi di censimento e alle difficoltà di identificare l'insieme della popolazione [NOIN 1962, p. 2].

Nel corso degli anni successivi, i dati demografici del primo censimento furono completati e corretti da numerosi studi. Uno studio del 1975, in particolare, ridimensionò le stime di crescita avanzate nel 1960 affermando che il difetto nella stima della popolazione marocchina del 1952 era dovuto all'omissione di gruppi interi della popolazione, specialmente nelle zone rurali, per effetto di una cattiva gestione dei dati, ma anche per un'identificazione selettiva dalle cause più disparate, come la tendenza a nascondere le ragazze prima del matrimonio, le migrazioni interne stagionali o l'attività politica

³¹ *La Vie économique*, 2009, 16 septembre 1960.

nell'ultima fase della lotta per l'indipendenza [KROTKI KAROL/BEAUJOT 1975]. Queste considerazioni non trovarono eco nei dibattiti dell'epoca. Nel *Bulletin économique et social du Maroc (BESM)*, non si trova nessun commento sul censimento del 1960 fino a diversi anni dopo. Nel dicembre 1963, la pubblicazione venne sospesa, probabilmente a causa del deteriorarsi della situazione politica – nel 1965 fu proclamato lo stato d'eccezione. Nella prima nota sul censimento del 1960, che fu pubblicata soltanto quando *BESM* riprese la pubblicazione nel 1966³², i dati relativi all'aumento della popolazione, e in particolare all'aumento della popolazione attiva, vennero commentati senza nessuna allusione agli studi che avevano ridimensionato le stime sulla crescita:

La struttura per fasce di età della popolazione del Marocco fra i due censimenti conferma le osservazioni sull'accelerazione del tasso di crescita della popolazione. Infatti, gli appartenenti alla fascia d'età 0-4 anni hanno visto un aumento del 41% e quelli della fascia 5-9 anni del 50%. Nel 1960, il 46% della popolazione ha meno di 15 anni, questa percentuale elevata di una popolazione “economicamente dipendente” pone delle gravi difficoltà in materia di salute, educazione e lavoro³³.

Secondo lo stesso articolo, la popolazione in età attiva era aumentata del 21% tra il 1952 e il 1960.

Per il nuovo Stato indipendente, l'emergere di due milioni e mezzo di marocchini rappresentò una grande sfida. Poco importava sapere se questo aumento era legato a cause naturali o a miglioramenti nelle tecniche di identificazione degli individui: nuovi nati o

³² Il primo numero dopo l'interruzione è *Bulletin économique et social du Maroc*, 100, 1966.

³³ «Annexes statistiques, A. Démographie», *Bulletin économique et social du Maroc*, 100, 1966, p. 150.

nuovi censiti, si trattava di nuovi soggetti da governare. L'accento posto sulla crescita demografica fu uno degli argomenti attraverso i quali passò la "naturalizzazione della questione sociale", vale a dire la tendenza a considerare i problemi sociali allo stesso tempo ineluttabili, a causa dell'aumento imprevedibile della popolazione, e insormontabili, in ragione dello scarso margine di governo a disposizione delle autorità nei primi anni dell'indipendenza³⁴. Nel 1966 fu istituita la Commissione superiore della popolazione, presieduta dal Ministro della Salute e articolata sul territorio in Commissioni locali, all'interno delle quali il personale medico venne incaricato di «elaborare e coordinare la politica adottata dal governo in materia di crescita demografica, di provvedere alla sua realizzazione e di coordinarne l'esecuzione»³⁵. Sul piano della politica economica, non furono invece introdotte misure esplicitamente volte a sollecitare una crescita commisurata all'aumento stimato della popolazione, né vennero promosse politiche per l'occupazione capaci di assorbire i giovani che si affacciavano sul mercato del lavoro. Per tutto il decennio che seguì la promulgazione dello Stato d'Eccezione del 1965, l'accento fu posto piuttosto sull'esigenza di riaffermare la sovranità sul piano economico come condizione necessaria per garantire che la crescita della popolazione non diventasse un'aggravante della questione sociale. Nel 1965 furono dapprima nazionalizzate le esportazioni agricole, che vennero poste sotto l'autorità dell'Ufficio di Commercializzazione e di Esportazione (OCE)³⁶. L'anno successivo fu istituita la Società Nazionale degli Investimenti (SNI), che venne

³⁴ Per un'analisi approfondita del processo di naturalizzazione della questione sociale in Marocco mi permetto di rimandare a BONO 2015a.

³⁵ Decreto reale 180-66 del 10 jomada I 1386 (26 agosto 1966) che ordina la creazione di una Commissione superiore e di Commissioni locali della popolazione, BO 2809, 31 agosto 1966.

³⁶ L'*Office de Commercialisation et d'Exportation* (OCE) fu istituito con il decreto reale 223.65 del 9 luglio 1965, un mese dopo la promulgazione dello stato d'eccezione (BO 2750 del 14 luglio 1965).

incaricata di acquisire partecipazioni statali in compagnie private a capitale straniero³⁷. La promulgazione delle leggi sulla “marocchizzazione” nel 1973 stabilì l’obbligo per le imprese commerciali e industriali di avere un azionariato costituito per il 51% da capitale marocchino³⁸.

In parallelo a tali politiche, si assistette alla progressiva sparizione dal dibattito pubblico dei temi legati alla disegualianza e all’inclusione sociale. Nonostante gli investimenti profusi nella generalizzazione dell’insegnamento primario, i tassi di scolarizzazione rimasero bassi. L’insufficienza delle politiche attive per l’impiego, la scarsa crescita del lavoro salariato e il rafforzamento progressivo dei movimenti migratori resero aleatori i meccanismi di inclusione nella società attraverso il lavoro. Tali fenomeni trovavano sempre meno spazio nel dibattito pubblico, che si concentrava sulla crescita demografica. La rivista *Lamalif*, che dal 1966 al 1988 divenne la tribuna dell’opposizione progressista, è tra le rare pubblicazioni dell’epoca in cui si possono trovare articoli che non si limitano a riportare le tendenze della crescita demografica, ma si interrogano sui processi di disegualianza e di esclusione sociale che le rappresentazioni demografiche della popolazione possono tradurre. Un articolo pubblicato sulle pagine della rivista all’indomani del censimento del 1971 offre un esempio eloquente di tale tendenza, avanzando dubbi sulla possibile deformazione della rappresentazione ottenuta: «In numerose regioni del Marocco, si contano come bambini solo i maschi e non le femmine. Porre direttamente la questione “Da quanti mesi

³⁷ Decreto legge reale 194-66 del 7 regeb 1386 (22 ottobre 1966) relativo alle Società d’investimenti e alla Société nationale d’investissements (BO 2818 del 2 novembre 1966).

³⁸ Dahir portant loi n° 1-73-210 del 21 moharrem 1393 (2 marzo 1973) relativo all’esercizio di certe attività (BO 3149 del 7 marzo 1973) e Dahir portant loi n° 1-73-339 del 4 rebia II 1393 (7 maggio 1973) che modifica il Dahir portant loi n° 1-73-210 (BO 3158 del 9 maggio 1973). I dahir del 2 marzo 1973 e del 7 maggio 1973 precisano che cosa si intenda per “società marocchina”.

lei è senza lavoro?» può provocare delle reazioni d'orgoglio tra i disoccupati, o tra chi lavora in settori in crisi», si legge in un articolo del 1971. Benché il censimento generale fosse stato disposto nel 1969 venne in effetti realizzato soltanto nelle settimane che seguirono il colpo di Stato tentato il 10 luglio 1971 al palazzo reale di Skhirat. Secondo il nuovo censimento, la popolazione legale aveva raggiunto il numero di 15.379.259. Rispetto alle statistiche precedenti, il censimento del 1971 registrò un nuovo aumento della popolazione, circa 4 milioni di abitanti in più rispetto ai dati del 1960.

Giovani e diseguaglianza legittima

Il rapporto del 2012 di Banca Mondiale sui giovani si apre con una constatazione allarmante: benché l'economia del Marocco avesse mantenuto negli anni precedenti un tasso di crescita di circa il 5% – più del doppio di quello della popolazione, stimato al 2,4% –, i giovani non avevano beneficiato del valore prodotto ed erano rimasti ai margini della popolazione attiva. Benché la ripartizione tra attivi e inattivi dipenda molto più dalle caratteristiche del mercato del lavoro che non dalla struttura demografica della popolazione, la corrispondenza funzionale fra un «giovane» e un individuo potenzialmente attivo è una costante nel dibattito pubblico, in Marocco come altrove. In Marocco, fin dall'epoca dell'indipendenza, le stime sulla crescita della popolazione sono state adottate come degli indicatori utili alla definizione del tasso di crescita economica da raggiungere³⁹. Questa maniera di pensare ha contribuito a tracciare i limiti entro cui i processi economici sono concepiti ancora oggi, e a definire il margine ridotto entro cui tali processi sono governati: le diseguaglianze connesse al funzionamento del mercato del lavoro, e i limiti

³⁹ La relazione fra censimenti demografici e pianificazione economica, così come l'utilizzo politico di dati demografici, è sviluppata in maniera convincente in BLUM/MESPOULET 2003.

dell'intervento governativo per correggerle, sono state progressivamente tradotte in una proprietà demografica capace di renderle, se non «meno ingiuste», almeno «più giustificabili».

Nel novembre del 1959, durante la fase di preparazione del primo piano quinquennale, il primo censimento non era ancora stato realizzato ma si stimò che per stare al passo della crescita demografica occorresse creare 350 mila posti di lavoro⁴⁰. Dieci anni dopo, la stampa di opposizione denunciava che le priorità del piano quinquennale del 1973-1977 fossero state mantenute «senza che si conoscessero i risultati del censimento» affermando con ironia:

Se, nei risultati del censimento, trovassimo più di 15 milioni di marocchini, sarebbe veramente spiacevole, poiché il Piano 68-72 non ha previsto strumenti per questi numeri. Pensate a cosa potrebbe succedere se identificassimo 18 milioni di abitanti in questo paese! Visto che il 50% sono giovani, non ci sarebbero scuole previste per un milione e mezzo di persone... [MOUNIR 1971, p. 13]

L'introduzione del Piano di aggiustamento strutturale del 1983 rimise radicalmente in discussione le politiche economiche promosse in Marocco fino a quel momento, ma l'equivalenza fatta tra i «giovani» e gli «attivi potenziali» fu mantenuta e il numero di giovani disoccupati divenne il parametro sul quale pianificare la creazione di opportunità d'inclusione. Il *Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA)* fu istituito nel 1991 per offrire uno spazio di concertazione, ma anche delle proposte concrete per rispondere alle «aspirazioni

⁴⁰ In un articolo pubblicato in un settimanale economico, si legge ad esempio: «Ogni anno un contingente demografico di 90.000 persone (differenza fra i giovani che arrivano sul mercato del lavoro e gli anziani che terminano ogni attività) contribue ad aumentare questa popolazione». Si veda «350 000 emplois à créer», *La Vie économique*, 1965, 13 novembre 1959.

dei giovani»⁴¹. Per la prima volta, non si cercava più soltanto di contare i giovani, ma si provò tracciare un profilo rappresentativo dell'insieme di questa classe d'età. Venne condotta un'indagine su un campione di 100.000 individui, costruito per essere statisticamente rappresentativo della popolazione diplomata di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Come riporta un consulente, all'epoca rilevatore per il *CNJA*, «avevamo il mandato di ricostruire la situazione dei giovani diplomati disoccupati: quando avevano ottenuto il loro diploma, che cosa avevano fatto dopo gli studi, se avevano lavorato oppure no, quante domande di lavoro avevano inviato...»⁴².

Negli anni 2000 le politiche sociali sono state ridefinite su base territoriale, dopo che una serie di studi di Banca Mondiale avevano denunciato le condizioni sociali preoccupanti in cui versava una parte significativa della popolazione del Marocco⁴³. Questi studi stabilivano una soglia che teneva conto di un insieme di beni di consumo alimentari e non alimentari: la popolazione di cui il livello di consumo si situava al di sotto di questa soglia venne considerata «povera», quella di cui il livello di consumo si situava appena al di sopra venne qualificata «vulnerabile»⁴⁴. Combinando i dati sul consumo delle famiglie e quelli sul censimento della popolazione, l'amministrazione procedette a una stima del numero degli individui con un livello di vita corrispondente a queste nuove categorie statistiche, e alla loro ripartizione geografica nei comuni e nei quartieri. L'Ini-

⁴¹ Dahir 1-90-190 del 5 chaabane 1411 (20 febbraio 1991) sulla creazione del Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, BO 4088, 6 marzo 1991. Su questa esperienza, si veda EL MALKI 1999.

⁴² Intervista, Rabat, settembre 2012.

⁴³ Banca mondiale (2001), *Kingdom of Morocco. Poverty Update*, rapporto n. 21506-MOR; (2004), *Royaume du Maroc. Rapport sur la pauvreté: comprendre les dimensions géographiques de la pauvreté pour en améliorer l'appréhension à travers les politiques publiques*, rapporto n. 28223-MOR (2007), *Se soustraire à la pauvreté au Maroc*.

⁴⁴ Sulla definizione delle politiche di lotta alla povertà occorre all'inizio degli anni 2000, mi permetto di rinviare a BONO 2010.

ziativa nazionale per lo sviluppo umano (INDH), lanciata dal sovrano nel 2005 come principale politica di contrasto alla povertà, adottò come target principale la popolazione residente in tali quartieri e comuni: si trattava, prima di tutto, di affrontare il «deficit sociale» dei quartieri e dei comuni rurali identificati come «i più poveri» in funzione dei parametri adottati⁴⁵. Le classificazioni demografiche e topografiche si sono così rinforzate reciprocamente, marginalizzando ogni considerazione di ordine politico nelle riflessioni sui meccanismi di inclusione sociale⁴⁶.

Dopo le trasformazioni occorse a partire dal 2011 l'iscrizione della questione giovanile in cima all'agenda politica ha recepito tale orientamento: l'adozione dei «giovani dei quartieri marginalizzati» come target principale delle politiche nazionali e dei donatori internazionali traduce un orientamento che esclude che le determinanti dell'esclusione possano essere attribuite al mercato che non offre possibilità di impiego, o alla mancanza di iniziativa politica in materia, o ancora meno alle asimmetrie costitutive dei meccanismi di produzione di appartenenza alla comunità nazionale. Come dimostra l'investimento crescente riposto nelle strategie di miglioramento e certificazione dell'occupabilità dei giovani, l'esclusione è affrontata principalmente sollecitando uno sforzo volontaristico e responsabile degli individui che ne sono vittime [BONO 2013b]. Che si tratti di «giovani» o di «poveri», o della «gioventù dei quartieri poveri», le politiche si limitano ad accompagnarli nell'acquisizione delle competenze considerate necessarie per trovare una via di accesso al mercato, come se l'esclusione sociale fosse collegata all'incapacità o al rifiuto di integrarsi di certi gruppi della popolazione. Da tale pro-

⁴⁵ Nel 2007, queste stime sono state attualizzate sulla base dei dati del censimento del 2004 e dell'inchiesta sui consumi del 2007. http://omdh.hcp.ma/Carte-de-la-pauvrete-2007_a185.html.

⁴⁶ Su questo aspetto BONO 2014.

spettiva, l'impossibilità di ottenere un lavoro pare essere una questione di volontà e competenze che possono essere regolate grazie all'«aggiornamento professionale» e al «rafforzamento delle capacità» degli individui, affinché la mancanza di lavoro non si trasformi in pericolo sociale. Che si tratti di una fascia di età o di una soglia di consumo, la costruzione di una nomenclatura che permetta di intervenire sul gruppo degli esclusi porta a lasciare ai margini del politicamente pensabile le considerazioni sull'immobilità sociale, la fragilità e l'asimmetria dei meccanismi di inclusione nella comunità nazionale che caratterizzano la formazione dello Stato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ABOURABI 2015: Abourabi Yousra. «Les relations internationales du Maroc: Le Maroc à la recherche d'une identité stratégique», *Le Maroc au présent: D'une époque à l'autre, une société en mutation*, Centre Jacques-Berque, Casablanca 2015 (<http://books.openedition.org/cjb/1086>).

ANDERSON 1996: Anderson Benedict, *Comunità immaginate, origini e fortuna dei nazionalismi*, Manifesto Libri, Roma 1996.

AUGUSTIN 1922: Augustin Bernard, «Le recensement de 1921 dans l'Afrique du Nord», *Annales de géographie*, tome 31, 169, 1922, pp. 52-58.

AUGUSTIN 1922: Augustin Bernard, «Le recensement de 1936 dans l'Afrique du Nord», *Annales de géographie*, 259, 1937, p. 86.

AYACHE 1956: Ayache Albert, *Le Maroc: bilan d'une colonisation*, Éditions sociales, Paris 1956.

- BERTRAND 1952: Bertrand P., «Le recensement de la population marocaine d'avril 1952», *Bulletin économique et social du Maroc*, 53, 1^o trimestre 1952, pp. 371-373.
- BERTRAND 1955: Bertrand P., «Le recensement de la population du Maroc de 1951-1952», *Bulletin économique et social du Maroc*, 68, 4^o trimestre 1955, pp. 469-489.
- BIDWELL 2012: Bidwell Robin, *Morocco under colonial rule: French administration of tribal areas 1912-1956*. Routledge, Londra 2012.
- BLUM/MESPOULET 2003: A. Blum Alain, Mespoulet Martine, *L'Anarchie bureaucratique. Statistique et pouvoir sous Staline*, Paris, La Découverte, 2003.
- BONNEFOY/CATUSSE 2013: Bonnefoy Laurent, M. Catusse (a cura di), *Jeunesses arabes. Du Maroc au Yemen: loisirs, cultures et politiques*, La Découverte, Parigi 2013.
- BONO 2010: Bono Irene, *In nome della società civile. Un caso di sviluppo partecipato in Marocco*, Guerini, Milano 2010.
- BONO 2013a: Bono Irene, «Une lecture d'économie politique de la "participation des jeunes" au Maroc à l'heure du Printemps arabe», *Revue internationale de politique comparée*, 20.4, (2013), pp. 145-166.
- BONO 2013b: Bono Irene, «Comment devenir employable? Certifier l'exclusion, l'indifférence et la stigmatisation sur le marché du travail au Maroc», Hibou Béatrice (a cura di), *La bureaucratization néolibérale*, La Découverte, Parigi 2013, pp. 49-75.
- BONO 2013: Bono Irene, «Indigenti responsabili e giovani occupabili. Il governo neoliberale di chi "merita" assistenza in Marocco», *Meridiana*, 79, 2014, pp. 127-150.
- BONO 2015a: Bono Irene, «L'emploi comme revendication sectorielle. La naturalisation de la question sociale au Maroc», In:

- Bono, Hibou, Meddeb, Tozy, *L'Etat d'injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie*, Kartkala, Paris 2015, pp. 261-304.
- BONO 2015b: Bono Irene, «La démographie de l'injustice sociale au Maroc. Les aléas de l'appartenance nationale», Bono Irene, Hibou Béatrice, Tozy Mohamed, Meddeb Hamza, *Etat d'injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie*, Karthala, Paris 2015, pp. 23-62.
- BURKE 2009: Burke Edmund III, *Prelude to Protectorate in Morocco: pre-colonial protest and resistance, 1860-1912*. University of Chicago Press, Chicago 2009.
- CATUSSE/DESTREMAU 2016: Catusse Myriam, Destremau Blandine, *Governing Youth, Managing Society: A Comparative Overview of Six Country Case Studies (Egypt, Lebanon, Morocco, Occupied Palestinian Territories, Tunisia and Turkey)*, Working Paper/Power 2 Youth program. 2016, Issn: 2283-5792. <halshs-01574738>
- CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2011: Conseil économique et social, *Rapport sur l'emploi des jeunes*, Rabat, décembre 2011, www.ces.ma/Documents/PDF/Rapport_sur_l%27Emploi_des_Jeunes-Resume_Executif-Vr_Fr.pdf.
- DESROSIERES 2003: Desrosières Alain, *La Politique des grands nombres: histoire de la raison statistique*, La Découverte, Parigi 2003 [1993], p. 303.
- DESRUES 2012: Desrues Thiery, «Le Mouvement du 20 Février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections», *L'année du Maghreb*, VIII, 2012, pp. 359-389.
- DUBOIS 1958: Dubois Paul, «Essai de perspective démographique pour le Royaume du Maroc», *Bulletin économique et social du Maroc*, 79, 1958, pp. 289-299.

- DUBY 1964: Duby Georges, «Dans la France du Nord-Ouest au XIIe siècle: les ‘jeunes’ dans la société aristocratique», *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 19 (5), 1964, pp. 835-846.
- FORICHON/MAS 1957: Forichon R., Mas P., «Les problèmes de la répartition du peuplement au Maroc», *Bulletin économique et social du Maroc*, 76, 4^e trimestre 1957, pp. 471-505.
- HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2011: Haut-Commissariat au plan, *Enquête sur la mobilité sociale intergénérationnelle au Maroc*, 2011, http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-sur-la-mobilite-sociale-intergenerationnelle-au-Maroc_t18283.html.
- HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2015: Haut-Commissariat au plan, *Note sur les premiers résultats du Recensement général de la population et de l’habitat 2014*, 20 marzo 2015.
- HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2015: Haut Commissariat au Plan, *Principaux résultats relatifs aux nouvelles thématiques couvertes par l’enquête nationale sur l’emploi*, Rabat, 2017 < https://www.hcp.ma/Principaux-resultats-relatifs-aux-nouvelles-thematiques-couvertes-par-l-enquete-nationale-sur-l-emploi_a2138.html>.
- KROTKE/BEAUJOT 1975: Krotki J. Karol, Beaujot Roderic, «La population marocaine: reconstitution de l’évolution de 1950 à 1971», *Population*, 30 (2), 1975, p. 337.
- EL MALKI 1999: El Malki Habib, *Les Chantiers de l’avenir*, Casablanca, Éditions Eddif, 1999.
- MARTÍN 2009: Martín Iván. «EU–Morocco Relations: How Advanced is the ‘Advanced Status’? Profile» *Mediterranean Politics* 14.2, 2009, pp. 239-245.

- MOUNAH 2014: Mounah Abdel-Samad, « Why reform not revolution: a political opportunity analysis of Morocco 2011 protests movement », *The Journal of North African Studies*, vol. 19, n.5, 2014, pp. 792-809.
- MOUNIR 1971: Mounir S., «Le recensement de 1971», Lamatif, (51), novembre 1971.
- NOIN 1962: Noin Daniel, « La population du Maroc », *L'Information géographique*. 26 (1), 1962, p. 2.
- RACHIK 2002: Rachik Hassan, *Symboliser la nation. Essai sur l'usage des identités collectives au Maroc*, Éditions Le Fennec, Casablanca 2002.
- RIVET 1999: Rivet Daniel, *Le Maroc de Lyantey à Mohammed V. Le double visage du Protectorat*, Éditions Denoël, Parigi 1999.
- ROSANVALLON 2005: Rosanvallon Pierre, *Il popolo introvabile: storia della rappresentanza democratica in Francia*. Il Mulino, Bologna 2005.
- SAMUEL 2017: Samuel Boris, « Planifier en Afrique », in Id. (a cura di), *Raisons et imaginaires de la planification. Politique Africaine*, vol. 145, 2017, pp. 5-26.

English summaries and keywords

Roberto Beneduce, *The Battles for Truth and Forgery in Asylum Policies*

In the context of asylum policies and interpretation of asylum seekers' narratives, the role of the anthropologist is a singular one, and decisive: first of all, it is a matter of removing these narratives from the stereotyping that is determined by the very procedure of the meeting, the hearing and the registration of asylum seekers' experiences. Speaking of such complex matters would ideally require time, a *thick translation*, and respect for those experiences and idioms that challenge common ontologies. This is the case of references to witchcraft and mystical threats. What I would like to examine is not so much the question of the so-called "modernity" of witchcraft or ritual practices (as of *juj* among Nigerian women, for example), but the meaning of their tenacious living in the territory of human rights, citizenship, and the nation-state like a specter of the past. On the other hand, if the presence of articles of law referring to witchcraft or satellite subjects ("trafficking of human remains", "sacrifices", "acts of quackery", "magic", etc.) in many African criminal codes constitutes an unresolved knot, this issue is no less controversial when it occurs no longer in the courts of African countries but in those of Turin, Rome or Amsterdam. By adopting a perspective inspired by what Althusser called "symptomatic reading", my interest is ultimately to question and think, side by side, the invisible of witchcraft and the unspeakable of the state-nation.

Keywords: Sub-Saharan Africa, Witchcraft in politics of asylum, Ontologies of subjugation

Irene Bono, *Dealing with Young People. Census and Social Exclusion in Morocco*

Over the last decade, North African and Middle Eastern societies have considered youth inclusion as a strategic objective to ensure stability in the region and to contain migration flows to Europe. The construction of the youth question as a public problem has drawn attention to figures and statistics on young people in the region. This essay examines some mechanisms for youth identification through the data produced in the general population census in Morocco, which has succeeded to maintain a certain political stability after the "Arab Springs". The ambition of this work is not to offer a historical contribution on demographic growth or on census transformations in Morocco, but to propose a historicized analysis of the terms of contemporary political debate on the youth question. The demographic identification of the excluded youth is among the main arguments adopted for discussing socio-economic inequalities in the public debate. Linking issues belonging to the register of social injustice with the statistics on the weight of youth in society is a way of transposing a political debate on the demographic level, where asymmetries seem easier to justify.

Keywords: Morocco, Youth identification, Social injustice

Alessandro Buono, *Between Surveillance and Rights. Some Notes on the Phenomenon of Identity Registration*

This article aims to offer a reflection on the historiographic trends that have characterized the study of the history of personal identification and identity registration practices in recent years. Unlike those scholars who have adopted a Weberian or Foucauldian perspective, interpreting the birth of identification and registration systems in the wake of the Western paradigm of modernization, I will

try to show the fruitfulness of a bottom-up and comparative perspective, starting from some recent World History scholarship on the subject. Taking into account the fact that surveillance and endowment of rights are always two sides of identity registration and recognition, I will try to challenge the abovementioned prevailing narrative, highlighting the role of actors' practices and negotiation, especially in the context of premodern societies.

Keywords: Identity registration, Surveillance, Rights

Emanuela Dal Zotto, *Identification Practices and Prajectories of Migrants. Sicily since 2013 to the Hotspots Approach*

In 2011, following the fall of Ben Ali in Tunisia and Gaddafi in Libya and the disappearance of the departure control by these countries, the Central Mediterranean route has once again become one of the most travelled by migrants towards Europe. In addition, the Libyan crisis has generated a significant increase in arrivals on Italian shores, from an average of 25 thousand in the period 2004-2013 to one of 170 thousand between 2014 and 2016. At the same time, the issue of migrations by sea has been occupying more and more space in public discourse and in the political agenda, both at national and European level. Rescue and patrolling operations that have alternated in the Mediterranean over the last few years, as well as the different ways in which the procedures for identifying migrants have been implemented, reflect the most recent transformations of European borders and the attitudes of receiving society towards those who pass through them. Starting from the research activity carried out in September 2013 and in the months of September and October 2015 on the first reception of migrants landing in Sicily, this contribution traces the steps through which Italian and European migration policies seem to have returned, in the matter of arrivals

by sea, to the closure without alternatives of the years immediately prior to 2011. At the same time, the pages that follow intend to highlight how identification practices represent a fundamental step in the attribution of a legal status to the migrants at the moment of their entry into the European space and in the subsequent definition of their paths.

Keywords: Migrations by sea, Sicily, Identification

Michele Di Giorgio, *At the Origins of Control Techniques. Identification and Surveillance in Liberal Italy from Unity to the Great War*

The period between the Italian Unification and World War I was characterized by a lively debate, within the Interior Ministry Police, about surveillance, identification and control techniques of criminals and dangerous classes. This essay analyzes that debate through the pages of the main and oldest Police magazine of the liberal Period, the “Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria”, founded and directed by Carlo Astengo. For fifty years – from 1863 to 1912 – this journal played a crucial role in the training and in the legal, scientific and technical enhancement of most of the police chiefs of the liberal Period, constantly updating its readers on the improvements of the police knowledge.

Keywords: Carlo Astengo, Identification, Police

Elisabetta Fiocchi Malaspina, *International Law and Italian Emigration between Nineteenth and Twentieth Centuries: the Legal Vision of Augusto Pierantoni*

The aim of the paper is to present the first results of an ongoing research that focuses on the experts of Italian international law as protagonists in the dialogue between national and international institutions on the delicate issue of the Italian emigration. Particularly the attention is on their influence and their role within Italian legislative laws and Italian policy between the nineteenth and twentieth centuries.

The analysis will focus on the jurist, politician and lawyer Augusto Pierantoni (1840-1911), who worked for the unification of Italy and at the same time for the proper application of the principles of international law by the nascent Italian state.

Keywords: History of international law, Scuola diplomatico-coloniale, Augusto Pierantoni

Agostina Latino, *The (in)voluntary (?) Impact of Eurodac Regulation 603/2013 for the Collection and Comparison of Fingerprints on the Protection of Human Rights*

The European Commission has proposed to revise the Eurodac Regulation to expand the scope so it can also be used to control irregular immigration and movement within the European Union. Facial images and personal data can also be stored instead of just fingerprints and basic data such as gender and Member State. Eurodac was originally intended to prevent multiple asylum applications and unauthorised entry. Under the new Eurodac Regulation, however, access is no longer be restricted to immigration authorities, but include police and public prosecutors, such as Europol: so the new Eurodac Regulation allows for considerable interference into fundamental rights.

Keywords: Eurodac Regulation, Fingerprints, Fundamental rights

Gaetano Morese, *Identification, Recognition, Registration: The Cavour Rule*

Identification, recognition, and registration of people are historically based on the institution's activities and norms interacting with social and individual factors. In the state-building process, the bureaucracy was set up to protect interest, morals, order and public health by controlling specific types of people. The Cavour Rule on prostitution introduced in 1860 an identification process to recognize and record prostitute, assigning a document attesting her position within the society. The Rule and its application were based on social and gender discrimination, interacting with citizens, identifying and monitoring the prostitutes and entering in the intimacy of personal relationships. Economic returns and public health justified this bureaucratic apparatus that progressively articulated its procedures regulated from above with the urban and rural contexts. Women came under such an identification, recognition and registration as prostitutes, used it, paradoxically, to have access to the rights of citizenship that the Rule partly allowed and on the other hand denied. Liberal ruling classes tool, the Rule was the first norm to promote identification and social control policies of prostitution in Italy, continued with different denominations and norms until the abolition of tolerated prostitution in 1958.

Keywords: Cavour Rule, Prostitution, Bureaucracy

Umberto Signori, *The Role of Legal Resources in Identification Disputes. Venetian Consuls in the Ottoman Empire (1670-1715)*

This paper aims at an analysis of the necessity to identify foreigners and to be identified as such in the early modern period, in a context where recording the identity was also a mean to assign membership. Firstly, I will analyse decrees and letters exchanged between diplomats and consuls in order to underscore the role played by consuls

in the diffusion of legal procedures of identification and registration. Secondly, I will focus on the procedures of identification, interpreted as a method to assign and recognise membership in registration practices. I will present several case studies that involved large claims between migrants from the Greek-speaking islands of Venice and Ottomans officials. This article concludes that, far from being a firmly established practice, in the early modern period the identification of migrants was a matter of local justice that required an ongoing negotiation between sovereignty, governmental, and non-governmental actors.

Keywords: Identification of foreigners, Membership and legal empowerment, Mobility in the early modern period

Notizie sugli autori

Roberto Beneduce è antropologo e psichiatra, docente di Antropologia culturale all'Università di Torino. Fra i suoi campi di ricerca: l'antropologia della violenza e della memoria, i saperi della cura e la sofferenza psichica in Africa subsahariana, l'etnopsichiatria e i post-colonial studies. A Torino ha fondato nel 1996 il Centro Frantz Fanon, il primo centro in Italia ad aver introdotto la figura del mediatore etno-clinico nell'ascolto e nella cura di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo. *Visiting professor* nelle università di Berkeley, Tolosa, Libreville, i suoi lavori sono apparsi in numerose riviste internazionali. Fra gli scritti più recenti: (con N. Gibson) *Frantz Fanon, Psychiatry and politics*, 2017; *L'Histoire au corps. Mémoires indociles et archives du désordre dans les cultes de possession en Afrique*, 2016; *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, 2010.

Simona Berhe è laureata in Storia presso l'Università degli Studi di Milano e diplomata in lingua e cultura araba presso l'IsIAO. Ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in *Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee* presso l'Università di Messina. È stata assegnista presso l'Università degli studi di Bergamo e l'Istituto storico germanico di Roma. Attualmente è assegnista presso il Dipartimento di Studi storici dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna Storia delle Istituzioni politiche e collabora con la cattedra di Storia contemporanea. È autrice di diversi saggi sul colonialismo italiano in Libia e sulla Prima guerra mondiale in Africa. Nel 2015 ha pubblicato la monografia *Notabili libici e funzionari italiani: l'amministrazione coloniale in Tripolitania (1912-1919)*, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Irene Bono insegna scienza politica all'Università di Torino ed è presidente del Fonds d'Analyse des Sociétés Politiques (FASOPO).

Nelle sue ricerche si interessa in particolare al rapporto problematico tra la costruzione dei dati e la definizione delle categorie d'analisi delle trasformazioni politiche e sociali in Medio Oriente e Nord Africa, in particolare in Marocco. Adottando questa prospettiva ha lavorato sulla partecipazione associativa, sull'inclusione dei giovani in politica, sul governo della questione sociale, sulle figure del conflitto e sui movimenti nazionalisti.

Alessandro Buono è Professore associato di Storia moderna presso l'Università di Pisa. Si è interessato alla storia delle istituzioni politiche e militari della Lombardia spagnola (su cui ha pubblicato *Esercito, istituzioni, territorio. Alloggiamenti militari e «case herme» nello Stato di Milano (secoli XVI e XVII)*, Firenze 2009), e più di recente alle procedure di identificazione delle persone e dei beni, in particolare con riferimento alle trasmissioni ereditarie, nelle società di antico regime (tema sul quale ha in corso di stampa *«Tener persona». Sur l'identité et l'identification dans les sociétés d'Ancien Régime*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales»).

Emanuela Dal Zotto è assegnista di ricerca in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia, dove collabora al progetto di Ateneo per il supporto di studenti rifugiati, e membro del comitato scientifico del Centro di Ricerca Coordinato "ESCAPES – Laboratorio di Studi Critici sulle Migrazioni Forzate" dell'Università Statale di Milano. Dal 2011 svolge attività di ricerca e didattica nel campo delle migrazioni forzate, con particolare attenzione ai sistemi di accoglienza e ai processi di inclusione di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Michele Di Giorgio è assegnista di ricerca presso l'Università di Siena. Ha conseguito il dottorato in Storia Sociale Europea all'Università Ca' Foscari Venezia. Si occupa di storia della polizia nell'Italia contemporanea. Nel 2019 ha pubblicato con i tipi di Viella una monografia dal titolo: *Per una polizia nuova. Il movimento per la riforma della Pubblica Sicurezza (1969-1981)*. Recentemente ha curato, insieme a Nicola Labanca, un'antologia degli scritti (1883-1934) di Salvatore Ottolenghi (Unicopli, 2018), un'antologia del "Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria" (1863-1912) di Carlo Astengo (Unicopli, 2015) e sta attualmente lavorando ad un'antologia del "Bollettino della Scuola di Polizia Scientifica" (1910-1939) e ad un'antologia del "Magistrato dell'Ordine" (1924-1939).

Elisabetta Fiocchi Malaspina, dottore di ricerca in diritto, «Storia della cultura giuridica europea» (Università degli Studi di Genova, XXIV ciclo), è professore assistente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Zurigo. Specialista in storia del diritto internazionale, è autrice della monografia *L'eterno ritorno del Droit des gens di Emer de Vattel (secc. XVIII-XIX). L'impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale*, Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main 2017, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh8>.

Enrico Gargiulo laureato in Sociologia all'Università La Sapienza di Roma, ha conseguito il dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale presso l'Ateneo Federico II di Napoli. Successivamente, è stato assegnista di ricerca, docente a contratto e ricercatore a tempo determinato nelle Università di Torino, Piemonte orientale e Venezia Ca' Foscari. Da luglio 2019 è professore associato in Sociologia generale all'Università di Bologna. Si occupa di cittadinanza, politiche di integrazione, appartenenze territoriali e saperi di polizia. Ha

pubblicato due monografie – l'ultima si intitola *Appartenenze precarie. La residenza tra inclusione ed esclusione* (Utet, 2019) – oltre a diversi saggi in volumi collettanei e riviste.

Agostina Latino, Ph.D. in diritto internazionale, Professore aggregato – Ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, dove insegna Diritto dell'Unione europea, Tutela internazionale dei diritti umani, Diritto delle migrazioni. È altresì titolare di insegnamenti presso la Luiss-Guido Carli di Roma, l'Università Milano Bicocca e la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università di Teramo. Nei suoi studi si è occupata principalmente di diritti della persona umana, di diritto internazionale dell'economia, di politiche dell'Unione europea.

Gaetano Morese, dottore di ricerca in «Storia dell'Europa mediterranea» (Università della Basilicata), più volte docente a contratto, ha collaborato con le fondazioni Nitti e Gianturco, con l'Archivio di Stato di Potenza, la Regione Basilicata. Membro del gruppo Sisso sul referendum istituzionale, impegnato in una ricerca finanziata con il Vibeke Sørensen Grant dell'European University Institute, si occupa di storia rurale, del paesaggio e delle vicende storiche relative a istituzioni e ceti dirigenti, ha partecipato a seminari e convegni nazionali ed internazionali ed è autore di diversi saggi e monografie.

Umberto Signori è attualmente ricercatore di Storia moderna affiliato al Dipartimento di lingue e letterature italiane dell'Università nazionale e Capodistriana di Atene. Ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca nel 2018 presso l'Università degli studi di Milano con una tesi intitolata *Proteggere i privilegi dello straniero. I consoli veneziani nell'Impero ottomano tra Sei e Settecento*. È stato titolare di una borsa di studio presso l'Istituto Italiano per gli Studi Storici a Napoli. Ha pubblicato

diversi articoli relativi alla storia delle comunità straniere, ai consoli veneziani nel Mediterraneo, alle procedure di identificazione, e alle migrazioni nella prima età moderna.

Notizie sui Peer reviewers

Livio Antonielli, già Professore Ordinario in Storia delle Istituzioni politiche presso l'Università degli Studi di Milano.

Sara Borrillo, Assegnista presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale.

Giuseppe Campesi, Professore Associato in Filosofia del Diritto presso l'Università degli Studi di Bari.

Laura Di Fiore, Ricercatrice in Storia delle Istituzioni politiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Valeria Ferraris, Ricercatrice in sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso l'Università degli Studi di Torino.

Miguel Mellino, Professore Associato in Antropologia culturale presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale.

Claudio Povolo, già Professore Ordinario in Storia delle Istituzioni politiche presso l'Università degli Studi di Venezia.

Giovanna Tosatti, Professore Associato in Storia delle Istituzioni politiche presso l'Università degli Studi della Tuscia.

Pubblica con noi

La collana di studi *Matrix Studies* è pensata per offrire a tutti gli studiosi, fin dall'inizio della loro carriera, una sede editoriale valida sia sul piano scientifico che su quello editoriale: la collaborazione con la casa editrice QuiEdit s.n.c. garantisce il rispetto degli standard formali per la pubblicazione di testi scientifici (ISBN, deposito legale, iscrizione nei cataloghi librari, *print on demand*) mentre la diffusione in open access assicura una distribuzione capillare dei prodotti editoriali (attraverso biblioteche digitali, *mailing list*, piattaforme social di LabMatrix).

Matrix Studies accoglie sia volumi collettivi che individuali, proposti dalle équipes di LabMatrix, dai singoli membri del Network oppure da soggetti esterni al Laboratorio (in quest'ultimo caso, è richiesta una lettera di referenza firmata da uno studioso di chiara fama). Tutte le opere proposte per la pubblicazione sono sottoposte al vaglio del comitato scientifico-editoriale e, in seguito all'esito positivo, vengono sottoposte anche alla valutazione anonima da parte di *peer reviewers*, scelti in base all'argomento trattato nella pubblicazione.

Ogni autore interessato alla pubblicazione è pregato di contattarci attraverso i recapiti elettronici di LabMatrix:

✉ : labmatrix2014@gmail.com

📘 : Laboratorio Matrix

A : LabMatrix



Fingerprints

Il volume *Fingerprints* analizza il tema dell'identificazione delle persone in un'ottica ampia, in senso cronologico e spaziale, e in modo interdisciplinare. La collettanea raccoglie i saggi di studiose e studiosi con *background* scientifici diversificati, portatrici e portatori di saperi specialistici che, interagendo tra loro, possono favorire un avanzamento della conoscenza in materia. Il volume vuole quindi promuovere un approccio metodologico innovativo e versatile, che consenta di mettere in relazione, in maniera fruttuosa, passato e presente.

SIMONA BERHE, è laureata in Storia presso l'Università degli Studi di Milano e diplomata in lingua e cultura araba presso l'IsIAO. Ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in *Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee* presso l'Università di Messina. È stata assegnista presso l'Università degli studi di Bergamo e l'Istituto storico germanico di Roma. Attualmente è assegnista presso il Dipartimento di Studi storici dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna Storia delle Istituzioni politiche e collabora con la cattedra di Storia contemporanea. Si occupa di storia coloniale, storia delle migrazioni umane e identificazione. Nel 2015 ha pubblicato la monografia *Notabili libici e funzionari italiani: l'amministrazione coloniale in Tripolitania (1912-1919)*, Soveria Mannelli, Rubbettino.

ENRICO GARGIULO, laureato in Sociologia all'Università La Sapienza di Roma, ha conseguito il dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale presso l'Ateneo Federico II di Napoli. Successivamente, è stato assegnista di ricerca, docente a contratto e ricercatore a tempo determinato nelle Università di Torino, Piemonte orientale e Venezia Ca' Foscari. Da luglio 2019 è professore associato in Sociologia generale all'Università di Bologna. Si occupa di cittadinanza, politiche di integrazione, appartenenze territoriali e saperi di polizia. Ha pubblicato due monografie - l'ultima si intitola *Appartenenze precarie. La residenza tra inclusione ed esclusione* (Utet, 2019) - oltre a diversi saggi in volumi collettanei e riviste.



ISBN 978-88-6464-581-0



9 788864 645810 >